Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 309/12
di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO,G. GELARDI,K. GENTILE,F. MANCUSO,G. MATTIANI,P. RASO recante:
"Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore calabrese"
relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/07/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/07/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 21/07/2025

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 309/XII pag. 4

"Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore calabrese"

Normativa citata

D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 pag. 28

"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

Legge 11 settembre 2020, n. 120 pag. 151

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Decreto Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 72-2021 pag. 234

"LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)"

Decreto Ministro del Lavoro e Politiche sociali 23 luglio 2019 pag. 261

"Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore."

Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (art. 17) (agg. 2024) pag. 266

"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (agg. 2025) pag. 269

"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"

Delibera di Giunta regionale n. 297 del 30 giugno 2022 pag. 294

"Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore"."

Regolamento n. 19 del 20 novembre 2018 pag. 301

"Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore."

Documentazione citata

Primo Rapporto RUNTS del 29 maggio 2024 pag. 307

"RAPPORTO 2024 SUL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE"

Sentenza 72/2022 - Corte Costituzionale pag. 495

"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - Art. 76 del decreto legislativo 03/07/2017, n. 117"

Sentenza 131/2020 - Corte Costituzionale pag. 515

"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - Art. 5, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Umbria 11/04/2019, n. 2"

Normativa nazionale

Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 106/2020 pag. 527

"Disciplina del Registro unico nazionale del Terzo settore"

Normativa comparata

Legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (agg. 2025) - Piemonte pag. 581

"Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese"

Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 - Emilia Romagna pag. 590

"NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA"

Delibera Giunta regionale n.179 del 05.02.2024 - Emilia Romagna pag. 604

"COSTITUZIONE CONSIGLIO REGIONALE TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2023."

Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 - Toscana pag. 614

"Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano"

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2024|PROT. N. 0015273|26/07/2024

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Lega Salvini Calabria"

Pietro Santo MOLINARO

"Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore calabrese"

I *CONSIGLIERI regionali:*

F.to Pietro Santo Molinaro

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Katya Gentile

F.to Filippo Mancuso

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Pietro Raso

Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Lega Salvini Calabria"

R E L A Z I O N E

La Regione Calabria intende promuovere e sostenere gli Enti del Terzo Settore (ETS) definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, della convenzione e dell'accreditamento, con l'obiettivo di sostenere le loro attività, portando un significativo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali, nonché del comparto socio-economico. L'obiettivo da perseguire è la costruzione di una società più coesa e attenta alle fragilità emergenti, che devono trovare ascolto e soluzione. La normativa nazionale di riferimento ed ispiratrice delle disposizioni della presente legge, costituisce un perimetro giuridico chiaro e ben definito dove trovare legittimi ambiti d'applicazione. Infatti, il D.lgs. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo Settore mediante la redazione di un apposito codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale, introducendo in particolare il modello dell'"amministrazione condivisa" tra Pubblica amministrazione e Terzo Settore, intesi come alleati e partners, e non come antagonisti. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, sono state adottate

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

le linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore). Si tratta di un provvedimento particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale rappresentando il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema e offrendo un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni. Il Decreto ministeriale 72/2021 tiene conto dell'importante sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha rappresentato un'altra tappa fondamentale del riconoscimento giuridico degli Enti di Terzo Settore e della sussidiarietà, sottolineando che le attività di interesse generale possono essere ben svolte non soltanto dal sistema pubblico, ma anche da un'autonoma iniziativa dei cittadini, in linea di continuità con le espressioni della società solidale, fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese. Appare evidente, quindi, come sia ancora più necessario individuare le forme giuridiche che meglio consentano di dare vita a un modello di "amministrazione condivisa" improntata ai valori della solidarietà e dell'uguaglianza sostanziale. La sentenza sancisce, infatti, che agli *"enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale*". Questa posizione degli Enti del Terzo Settore nel rapporto con la Pubblica Amministrazione si fonda sulla loro qualificazione "come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici", rivolti a "perseguire il bene comune", a svolgere "attività di interesse generale", senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli. Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate dalla Legge n.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore. Le comunità calabresi da sempre si contraddistinguono per manifestazioni di civiltà e grandi azioni di solidarietà, non da ultimo le continue ed incessanti forme di assistenza ed accoglienza verso migranti e fuggitivi da guerre e calamità naturali, offrendo esempi encomiabili di puro assistenzialismo disinteressato. Un senso di responsabilità ed un altruismo sincero promosso volontariamente dai singoli cittadini che ha generato forme organizzative sempre più strutturate ed efficaci. Ed è in questa direzione che risulta fondamentale promuovere i diritti di accesso alla cultura come necessità individuale e valore collettivo, riconoscendo il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore. Una risposta a bisogni e desideri nata e cresciuta al di fuori delle istituzioni, che poi ha cercato una sfera di legittimità pubblica promuovendo, ben prima della formulazione di leggi specifiche, ciò che oggi conosciamo come cooperazione sociale, volontariato e associazionismo di promozione sociale. Convinzione diffusa è che Stato e mercato siano gli unici pilastri, le uniche due istituzioni che reggono una società, invece esiste un terzo pilastro e spesso ignorato, quello della comunità, che riveste un'ampia serie di funzioni economiche e sociali. Un ambito fondato su relazioni cooperative, regolate dal principio di reciprocità. Illuminante la recente sentenza n. 72/2022, in cui la Corte Costituzionale ha precisato che il Terzo settore "alimenta" – con la sua stessa attività, svolta senza fine di lucro – il finanziamento della spesa pubblica, non ricorrendo al classico modello del "prelievo tributario" ma convogliando risorse private verso attività di "interesse generale": diversamente, dovrebbe essere lo Stato a raccogliere quelle stesse risorse mediante l'imposizione fiscale e a redistribuirle, con margini di inefficienza e inefficacia probabilmente maggiori. Ecco quindi che il Terzo settore è destinato a crescere di importanza perché, con la progressiva automatizzazione di molte attività produttive, è proprio dalla gestione delle relazioni e dei bisogni sociali emersi nelle comunità che possono nascere le professioni di domani.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

L'autorganizzazione delle persone spesso ha saputo rispondere ai mutamenti della società rendendola più inclusiva e resiliente attraverso l'innovazione sociale, un processo di cambiamento basato su strategie e idee che portano a soddisfare lo sviluppo economico e sociale di una determinata comunità di riferimento, anche in complementarità con i servizi pubblici. Gli ambiti di azione maggiormente coinvolti sono istruzione e formazione, servizi socio-assistenziali, tutela ambientale, riuso ed economia circolare, miglioramento delle condizioni di lavoro, valorizzazione culturale, volontariato sportivo, creativa e artistica delle competenze, delle identità e dei territori. Si tratta infatti di attivare processi di co-produzione delle risposte ai bisogni e ai desideri della collettività, in una logica collaborativa capace di valorizzare le intelligenze, le propensioni dei singoli soggetti per determinare nuovi scenari. In questo senso si può determinare uno scenario che costruisca una "interdipendenza" tra le organizzazioni che attuano il progetto, capace di valorizzare la "biodiversità" delle varie forme e attività del Terzo settore, la cui ricombinazione può offrire opzioni davvero innovative e rispondenti ai cambiamenti che la società richiede. Infatti, i dati ISTAT dell'ultimo quindicennio confermano che in Italia, mentre si assisteva alla contrazione dei fattori economici classici, si registravano la crescita e il consolidamento di un'economia sociale e redistributiva. Merito di un Terzo settore in grado di contribuire alla prosperità collettiva, sia sotto il profilo tangibile e materiale, sia per quanto concerne il benessere dei cittadini. L'ISTAT conduce un censimento permanente delle organizzazioni non profit, rilevandone le evoluzioni in termini numerici. Se nel 2015 in Italia si contavano 336.272 soggetti, capaci di impiegare una forza lavoro di 788.126 persone, l'ultima e più recente rilevazione, pubblicata nel 2022, evidenzia l'incremento nel 2020 a 363.499 organizzazioni per 870.183 addetti, in controtendenza rispetto ad altri ambiti più tradizionali. Allo stato attuale, seppure manchino ancora alcuni decreti attuativi, la riforma del Terzo settore nazionale può dirsi vicina al suo completamento giuridico, soprattutto in seguito all'istituzione e all'attivazione del Registro Unico Nazionale

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

del Terzo Settore, RUNTS. Basti pensare che i dati riguardanti la regione Calabria indicano un andamento in costante crescita, parliamo di 3.183 enti regolarmente iscritti ad oggi e presenti in maniera più o meno omogenea nell'intero territorio regionale.

Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al 25 Luglio 2024					
	PROVINCIA				
	CATANZARO	COSENZA	CROTONE	REGGIO CALABRIA	VIBO VALENTIA
Totale Enti iscritti	629	1084	363	887	220
di cui:					
Sez. A: Organizzazioni di Volontaria	257	473	138	306	95
Sez. B: Associazione Promozione Sociale	304	494	200	513	113
Sez. C: Enti Filantropici	1	3	1	0	0
Sez. G: Altri Enti del Terzo Settore	67	114	24	68	12

Il Primo Rapporto sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), presentato il 29 maggio 2024 a Roma, ha evidenziato la funzione strategica del registro che opera per la piena trasparenza degli enti del terzo settore e le funzioni di pubblicità degli elementi informativi per gli enti che vi sono iscritti. Il rapporto, infatti, dimostra che l'economia civile sta progredendo e che per essere riconosciuto, il volontariato ha avuto bisogno di standard da rispettare e il registro degli ETS contribuisce proprio al suo riconoscimento. Se pensiamo alla forza lavoro che opera direttamente ed indirettamente, ci accorgiamo come il Terzo settore rappresenti un locomotore importantissimo proprio per quell'economia che i maggiori indicatori finanziari danno in costante crescita, a supporto proprio del tessuto socio-economico più fragile del paese.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Infine si è voluto interessare anche l'ampio settore dei beni confiscati che in Calabria, dato evidenziato dall'ultima relazione pubblicata sull'attività svolta dall'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata), conta ben 3.400 immobili, di cui 2.722 destinati agli enti territoriali e di questi ben 2.752 per fini sociali.

		Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali						
Regione	Totale complessivo	Totale Enti	di cui per fini sociali	Mantenimento al patrimonio dello stato	Vendita	Reintegro patrimonio aziendale (**)	Autofinanziamento Anbsc	soddisfacimento creditori L.228/2012 (*)
Abruzzo	129	115	69	14				
Basilicata	28	26	17	2				
Calabria	3400	2722	2252	486	87	4		101
Campania	3300	2940	2250	322	22			16
Emilia Romagna	245	158	118	30	7			50
Friuli Venezia Giulia	51	32	8	17	2			
Lazio	997	794	550	126	24	2	18	33
Liguria	191	120	99	16	1			54
Lombardia	1687	1303	986	209	54			121
Marche	24	16	16	1				7
Molise	5	4	2	1				
Piemonte	290	249	223	26	5			10
Puglia	1852	1676	1406	126	26	13		11
Sardegna	169	117	92	46				6
Sicilia	8242	6396	3518	1152	169	287		238
Toscana	244	194	173	27				23
Trentino Alto Adige	18	17	12	1				
Umbria	43	32	31	11				
Valle d'Aosta	30	27	27		3			
Veneto	291	245	193	46				
Totale	21236	17183	12042	2659	400	306	18	670

A Reggio Calabria, infatti, nel 2010 fu istituita dal Governo Berlusconi la sede principale dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e solo successivamente, venne ridenominata sede decentrata in quanto quella principale fu spostata a Roma. La certosina attività dell'Agenzia rappresenta oggi un tassello importante per il recupero di beni confiscati alla 'ndrangheta ed alla criminalità organizzata,

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

trattandosi di immobili assegnati principalmente agli enti territoriali allo scopo di essere riutilizzati per un bene comune. La relazione dell'ANBSC, infatti, riporta un dato decisamente importante al capitolo 4 dedicato proprio alle procedure di destinazione, e nello specifico al punto 2 del citato capitolo dove, in estrema sintesi, parla proprio del Terzo settore e dell'importante ruolo che assume in un processo di sviluppo costante. Se teniamo conto che nella tabella degli immobili complessivamente trasferititi agli enti territoriali la Calabria è al terzo posto dietro Sicilia e Campania, si comprende bene quanto sia necessario supportare la normativa vigente con nuovi strumenti legislativi.

Regione	Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali
Sicilia	6396
Campania	2940
Calabria	2722
Puglia	1676
Lombardia	1303
Lazio	794
Piemonte	249
Veneto	245
Toscana	194
Emilia Romagna	158
Liguria	120
Sardegna	117
Abruzzo	115
Friuli Venezia Giulia	32
Umbria	32
Valle d'Aosta	27
Basilicata	26
Trentino Alto Adige	17
Marche	16
Molise	4

E riferendoci all'art. 17 della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018, che si determina lo strumento necessario per incrementare l'efficacia del testo proposto attraverso l'ampliamento della platea degli enti concessionari per quanto riguarda i casi di beni mobili, immobili di proprietà regionale e/o

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

comunale, e dei beni immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata per un utilizzo per fini sociali.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità della legge; l'art. 2 reca le disposizioni in materia di terzo settore; l'art. 3 indica i principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative; l'art. 4 definisce gli enti del terzo settore e altri senza fine di lucro; l'art. 5 indica i centri servizi per il volontariato e le reti associative; l'art. 6 prevede l'istituzione della Consulta regionale del terzo settore; l'art.7 stabilisce i compiti della Consulta regionale del terzo settore; l'art. 8 indica le misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale; l'art. 9 prevede l'attivazione di procedimenti di co-programmazione; l'art. 10 principi guida per l'attivazione dei procedimenti di co-programmazione; l'art. 11 prevede l'attivazione di Co-progettazione per casi specifici; l'art. 12 indica i principi in tema di procedimento di co-progettazione; l'art. 13 prevede convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; l'art. 14 prevede l'accesso al Fondo sociale europeo; l'art. 15 prevede l'utilizzo non oneroso di strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche; l'art. 16 prevede la concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale e degli enti locali e dei beni confiscati per come disciplinato dalla legge regionale n. 9 del 2018; l'art. 17 si stabilisce la concessione di benefici e premialità; l'art. 18 prevede l'invarianza finanziaria; l'art. 19 prevede l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 18 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti,

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

si specifica che al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore calabrese" - Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	**Descrizione spese**	**Tipologia I o C**	**Carattere Temporale A o P**	**Importo**
1	Norma per finalità della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale per disposizioni	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Lega Salvini Calabria"

3	Norma di principio	//	//	//
4	Norma ordinamentale di definizioni	//	//	//
5	Norma di riconoscimento giuridico	//	//	//
6	Norma istituzione Consulta	//	//	//
7	Norma di funzionamento Consulta	//	//	//
8	Norma di sostegno e promozione	//	//	//
9	Norma di procedimento di coprogrammazione	//	//	//
10	Norma di principio di coporgrammazione	//	//	//
11	Norma di procedimento di coprogettazione	//	//	//
12	Norma di principio di coprogettazione	//	//	//
13	Norma per accreditamento	//	//	//
14	Norma di accesso al Fondo Sociale Europeo	//	//	//

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

15	Norma per autorizzazioni temporanee	//	//	//
16	Norma per concessione in comodato	//	//	//
17	Norma per concessione benefici	//	//	//
18	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
19	Norma entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuove o maggiori entrate;

- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista

- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Totale**
	//	//	//	//

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

"Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore calabrese"

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce, promuove e sostiene l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa. La legge regionale vuole apportare un consolidamento della legittimazione degli Enti del Terzo settore come pilastro di una azione pubblica allargata.

2. La Regione riconosce la funzione sociale, la competenza, l'autonomia e l'autogoverno degli enti del terzo settore, che svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate dall' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successivi D.Leg.vi di recepimento.

3. Nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, la Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore, costituita ai sensi dell'articolo 6.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 3 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

5. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge 6 giugno 2016, quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, promotore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

più fragili e marginali.

6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.

7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall' articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Art. 2.

(Disposizioni)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di terzo settore e in particolare:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione e gli enti del terzo settore;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il terzo settore, nel suo complesso;

c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

Art. 3.

(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione e i suoi enti strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gli enti locali singoli e le loro forme associative comunque denominate, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 2, che rappresentano un concreto esempio di collante di solidarietà che contribuisce in modo rilevante a tenere coesa la nostra regione.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e

organizzazione a livello territoriale, promuovono il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 4.

(Enti del terzo settore e altri enti senza fine di lucro)

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore i soggetti di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Calabria.

2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, ed identificati nelle sezioni del comma 1 art. 46 del D.lgs 117/2017.

4. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

5. La Regione promuove la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017.

Art. 5.

(Centri servizi per il volontariato e reti associative)

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, riconoscono il ruolo dei centri servizi per il volontariato, accreditati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 117/2017 nella Regione Calabria e delle reti associative di cui all' articolo 41, sempre del citato decreto legislativo, e delle loro articolazioni territoriali munite di soggettività

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

giuridica autonoma.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con i centri servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all' articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 117/2017.

Art. 6.

(Consulta regionale del terzo settore)

1. La regione Calabria ha previsto la Consulta regionale del terzo settore con legge regionale del 26 novembre 2003, n. 23, art. 29 comma 5 lettera b), e provveduto ad istituirla con DDG n. 3321/2019 conforme alle disposizioni della DGR n. 544/2018.

2. La Regione, con l'adozione della DGR n. 297 del 30 giugno 2022, ha necessariamente articolato la nuova composizione della Consulta in modo da assicurare, in relazione alla entrata in vigore del RUNTS di cui al Codice del terzo Settore approvato con D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la rappresentanza del variegato mondo del terzo Settore riconoscendo tale carattere anche alle organizzazioni a rete presenti sul territorio regionale ed individuare, inoltre, gli organismi del privato sociale seguendo una logica di rappresentanza in ambito regionale, tenendo conto delle iscrizioni al RUNTS in vigore dal 21 novembre 2021.

3. La composizione della Consulta regionale è disciplinata dalla Delibera di Giunta regionale n. 297 del 30 giugno 2022, che adotta i criteri previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla legge regionale 26 novembre 2003 e può essere integrata, in base ai temi trattati e ai territori coinvolti, con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del registro unico nazionale del terzo settore di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 117/2017.

4. La partecipazione alla Consulta, come stabilito dalla DGR n. 297/2022, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento, comunque denominato,

5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede ad aggiornare il regolamento n. 19 del 20 novembre 2018, conformemente alla

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

DGR n. 297/2022 ed a quanto stabilito dalle presenti norme.

6. E' stabilita l'obbligatorietà della Consulta sulle politiche sociali in ogni ambito socio-assistenziale regionale.

Art. 7.

(Funzioni della Consulta regionale del terzo settore)

1. Le funzioni della Consulta sono disciplinate dal Regolamento n. 19/2018 e dalla DGR n. 297/2022, e svolge anche i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di terzo settore;

b) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi e atti normativi concernenti i rapporti fra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni;

c) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;

d) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del terzo settore e le altre formazioni sociali.

Art. 8.

(Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale)

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, e favorisce l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti:

a) del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017;

b) del Fondo Sociale Regionale mediante atto di programmazione di cui agli artt. 14 e 16 della L.r. 23/2003 e ss.mm.ii.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

2. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. Il Consiglio regionale indice, annualmente, la giornata del volontariato, in corrispondenza del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato.

Art. 9.

(Procedimento di Co-programmazione)

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono coinvolgere gli enti del terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale e possono assumere eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10.

(Principi in tema di procedimento di co-programmazione)

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia

direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11.

(Procedimento di Co-progettazione)

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni

definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del terzo settore e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

5. Gli enti del terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

Art. 12.

(Principi in tema di procedimento di co-progettazione)

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono avviare i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del terzo settore;

b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2) la durata del partenariato;

3) le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della

formazione delle proposte progettuali;

4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7) i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) e del 31 marzo 2021, n. 72 (Linee

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 'Codice del Terzo Settore').

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

Art. 13.

(Convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni oppure patti di accreditamento, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 117/2017 .

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza; i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Il rimborso spese, di cui al comma 3, avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 14.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo

e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Calabria, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 15.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzo non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la pubblicità, anche in forma telematica, dei beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore.

3. É fatta salva la possibilità per gli enti del terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili e su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando, altresì, la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 16.

(Concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale, degli enti locali e di beni immobili confiscati)

1. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 117/2017, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali e beni immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata all'utilizzo per fini sociali (L.r. 9/2018 art. 17), agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 dello stesso decreto legislativo.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e a proprie spese, gli

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la redazione di un elenco di beni mobili e immobili e dei beni confiscati, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 17.

(Concessione di benefici e premialità)

1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, assegna premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgono enti del terzo settore selezionati dagli enti capofila di cui all'articolo 3, comma 1, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 , n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(17G00128)

Vigente al : 21-7-2025

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e

particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 20 giugno 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 2

Principi generali

1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 3

Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 4

Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti **((e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,))** le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento

delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti **((e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985))** rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto **((o della fabbriceria))** non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.

Art. 5

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))**;;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il

pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1,

della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Art. 6

Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. **((Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39))**.

Art. 7

Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 8

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi

individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 **((...))**;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 10

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 11

Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore **((e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580))**.

Art. 12

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

Art. 13

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore **((privi di personalità giuridica))** con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **((non superiori a 300.000))** euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

((2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata))

((3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia))

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. **((Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3))**.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri

di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 16

Lavoro negli enti del Terzo settore

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. **((In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici))**. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto **((di tali parametri))** nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Titolo III

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 17

Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. **((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui**

all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.))

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

((

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

))

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Art. 18

Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 19

Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

Titolo IV

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Capo II

Della Costituzione

Art. 21

Atto costitutivo e statuto

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 22

Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore **((ai sensi del presente articolo.))**.

((

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono

l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

))

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Capo III

Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 23

Procedura di ammissione e carattere aperto

delle associazioni

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Art. 24

Assemblea

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza))

5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Art. 25

Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

Art. 26

Organo di amministrazione

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

Art. 27

Conflitto di interessi

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 28

Responsabilità

1. Gli amministratori, i direttori **((generali))**, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 29

Denunzia al tribunale e ai componenti
dell'organo di controllo

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la

denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 30

Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **((150.000 euro))**;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **((300.000 euro))**;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **((7 unità))**.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 31

Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **((1.500.000 euro))**;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **((3 milioni di euro))**;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **((20 unità))**.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo

10.

Titolo V

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Delle organizzazioni di volontariato

Art. 32

Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. **((Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile))**.

Art. 33

Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **((, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6))**.

Art. 34

Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, **((dagli enti associati.))**. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Capo II

Delle associazioni di promozione sociale

Art. 35

Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di

terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati **((o delle persone aderenti agli enti associati.))**.

((

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

))

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Art. 36

Risorse

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al **((venti))** per cento del numero degli associati **((, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati))**.

Capo III

Degli enti filantropici

Art. 37

Enti filantropici

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente

filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Art. 38

Risorse

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi **((, anche di investimento)) ((...))** a sostegno **((di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.))**.

Art. 39

Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Capo IV

Delle imprese sociali

Art. 40

Rinvio

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Capo V

Delle reti associative

Art. 41

Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

((2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice))

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo

impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Capo VI

Delle società di mutuo soccorso

Art. 42

Rinvio

1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Art. 43

Trasformazione

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il **((31 dicembre 2022))** si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

Art. 44

Modifiche e integrazioni alla disciplina

1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

Titolo VI

DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 45

Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Art. 46

Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Art. 47

Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca **((, o da un suo delegato,))** all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 48

Contenuto e aggiornamento

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati **((ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione))**. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine **((non inferiore a trenta giorni e))** non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Art. 49

Estinzione o scioglimento dell'ente

1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

Art. 50

Cancellazione e migrazione in altra sezione

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a

operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 51

Revisione periodica del Registro

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 52

Opponibilità ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti

non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 53

Funzionamento del Registro

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 54

Trasmigrazione dei registri esistenti

1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. **((Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022))**.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Titolo VII

DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 55

Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Art. 56

Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

((

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

))

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti

e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 57

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui **((ai commi 2, 3, 3-bis e 4))** dell'articolo 56.

Titolo VIII

DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Del Consiglio nazionale del Terzo settore

Art. 58

Istituzione

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

Art. 59

Composizione

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:

a) **((dieci))** rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

b) **((quindici))** rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;

d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

((

d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.

))

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

Art. 60

Attribuzioni

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;

b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;

c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore **((nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;))**;

d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;

e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;

f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Capo II

Dei centri di servizio per il volontariato

Art. 61

Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:

a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;

c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;

d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;

e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);

f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;

g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;

h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli

associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) i parlamentari nazionali ed europei;

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;

k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:

a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi.
In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

Art. 62

Finanziamento dei Centri di servizio
per il volontariato

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.

3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.

8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a

carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.

Art. 63

Funzioni e compiti dei Centri di servizio

per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei

volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari,

attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 64

Organismo nazionale di controllo

1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;

b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo.

Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;

b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;

c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;

d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;

e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;

f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;

g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;

h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, **((comma 7))**, lettera e);

i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e

della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;

j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;

k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;

l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;

m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;

n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;

o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;

p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.

6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

Art. 65

Organismi territoriali di controllo

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC:

Ambito 1: Liguria;

Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;

Ambito 3: Lombardia;

Ambito 4: Veneto **((...))**;

Ambito 5: Trento e Bolzano;

Ambito 6: Emilia-Romagna;

Ambito 7: Toscana;

Ambito 8: Marche e Umbria;

Ambito 9: Lazio e Abruzzo;

Ambito 10: Puglia e Basilicata;

Ambito 11: Calabria;

Ambito 12: Campania e Molise;

Ambito 13: Sardegna;

Ambito 14: Sicilia **((;**

Ambito 15: Friuli Venezia Giulia)).

3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, **((4,))** 6, 7, 11, **((13, 14 e 15))** sono composti da:

a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;

c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro designato dalla Regione.

4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, **((...))**, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) due membri, **((...))** espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati **((uno per ciascun territorio di riferimento,))** dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;

c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.

5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.

7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:

a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;

b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;

c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;

d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;

e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;

g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni

anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.

Art. 66

Sanzioni e ricorsi

1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinchè adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:

a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;

b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Capo III

Di altre specifiche misure

Art. 67

Accesso al credito agevolato

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

Art. 68

Privilegi

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 69

Accesso al Fondo sociale europeo

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 70

Strutture e autorizzazioni temporanee

per manifestazioni pubbliche

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 71

Locali utilizzati

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV

Delle risorse finanziarie

Art. 72

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.(3)

4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera

g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. (10) **((29))**

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID - 19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265".

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025".

Art. 73

Altre risorse finanziarie specificamente destinate
al sostegno degli enti del Terzo settore

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:

a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;

b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;

c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;

d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1

per le seguenti finalità:

a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;

b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;

c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 74

Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Art. 75

Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato

tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).

3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.

Art. 76

Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, **((...))**, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche **((da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.))**.

2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo

prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Titolo IX

TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Art. 77

Titoli di solidarietà

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore **((...))** iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono

collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore **((non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5))**, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno

pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.

6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.**((Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli))**.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.

15. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136)).

Art. 78

Regime fiscale del Social Lending

1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati

attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)).

Titolo X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 79

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto

degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. **((I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari))**.

2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il **((6 per cento))** i relativi costi per ciascun periodo d'imposta **((e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi))**.

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore **((di natura non commerciale ai sensi del comma 5))**:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre

1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente **((, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85))** e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. **((Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica))**.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei, **((familiari conviventi))** degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, **((familiari conviventi))** degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle

quali danno diritto **((, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis))**.

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Art. 80

Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di prestazioni di servizi:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

b) altre attività:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici **((sintetici))** di affidabilità di cui all'articolo **((9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))**.

Art. 81

Social Bonus

1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. ((Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando)) la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di

ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, **((...))**, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Art. 82

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, **((salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6))**.

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. **((Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si**

applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale)). Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

((5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214))

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 83

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli **((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1))**, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli **((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1))**, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. **((L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare))**. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1))

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo

non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)).

Capo II

Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Art. 84

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società))

((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))

Art. 85

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale **((e delle società di mutuo soccorso))**

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti **((degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali))**, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le

somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti **((degli stessi soggetti indicati al comma 1))**;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, **((diversi dai soggetti indicati al comma 1))**.

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

((7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società))

((7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso))

Art. 86

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite

quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta

sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui **((all'articolo 19-bis.2))** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-

legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli

anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.

Capo III

Delle scritture contabili

Art. 87

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore **((agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13))** possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), **((il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13))**.

4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o

scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

Capo IV

Delle disposizioni transitorie e finali

Art. 88

«De minimis»

1. Le agevolazioni di cui **((all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,))** e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», **((del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale))**.

Art. 89

Coordinamento normativo

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105. 3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé.

5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;

b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»

8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui

all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.

14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

((15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base

associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa))

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti

privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Titolo XI

DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

Art. 90

Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 91

Sanzioni a carico dei rappresentanti legali
e dei componenti degli organi amministrativi

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi

amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.

5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 92

Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale;

b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio

per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;

c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 93

Controllo

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore

aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 94

Disposizioni in materia di controlli fiscali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29

novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

Art. 95

Vigilanza

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.

5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve

essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Art. 96

Disposizioni di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

Art. 97

Coordinamento delle politiche di governo

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 98

Modifiche al codice civile

1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

Art. 99

Modifiche normative

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione

organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;

c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

2. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

3. ((A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),)) all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,».**((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".

Art. 100

Clausola di salvaguardia per le Province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 101

Norme transitorie e di attuazione

1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni

riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (7)

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto.

Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.

7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima

dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

10. L'efficacia delle disposizioni **((di cui all'articolo 77))** è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 43, comma 4-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020".

Art. 102

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:

a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

((

a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;

))

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438;

c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;

d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;

b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 febbraio 1992, n. 66;

f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;

h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".

Art. 103

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 104

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli

enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. (1)

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo **((a quello in corso al 31 dicembre 2025))**.(1)

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli

99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 11 settembre 2020 , n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00139)

Vigente al : 21-7-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

al comma 2:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;

alla lettera b), le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34",»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria".

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva», dopo le parole: «con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «può essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione,», le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19» ed è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

al comma 4, le parole: «e carceraria, delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e», le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente»;

al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese) - 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2-ter. (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) - 1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:

a) fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;

b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando» e le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»;

al comma 7, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo le parole: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e con le organizzazioni sindacali».

All'articolo 4:

al comma 4, lettera a), le parole: «è di norma definito» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) - 1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono

procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

All'articolo 5:

al comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»;

al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sostituite dalle seguenti: «non possa procedere» e dopo le parole: «soggetto designato,» sono inserite le seguenti: «né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare,».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «, e dei criteri»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono inserite le seguenti: «al Fondo»;

al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;

al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;

alla lettera d), le parole: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite

dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;

al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020 nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal terzo e dal quarto periodo»;

al comma 5:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici" sono inserite le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: "professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite";

a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono inserite le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;";

a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,"»;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

c-ter) all'articolo 151, comma 3:

1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici"»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria"»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "di centrali di committenza di altre regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della regione Calabria"».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria», al secondo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni», al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: «tempestiva richiesta del Commissario» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera d), capoverso 4, le parole: «in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,» sono soppresse;

alla lettera e), capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"»;

al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo».

All'articolo 10:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana,» sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela"»;

alla lettera b):

al numero 1), alle parole: «Nell'ambito» è premesso il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «n. 42."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42";»;

al numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono sostituite dalle seguenti: «con diversi» e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con

riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli

estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia"»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.";

alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"»;

alla lettera h), capoverso 4-bis, dopo le parole: «rigenerazione urbana,» sono inserite le seguenti: «di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo,»;

dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 23-quater. (Usi temporanei) - 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale"»;

alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con apposita dichiarazione»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«p-bis) all'articolo 94:

1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il

responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti";

4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse;

p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;

p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis"»;

al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione e del rilascio»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ricostruzione», le parole: «sono autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia,» e dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 156» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni»;

al comma 7, lettera b), numero 1), capoverso a-ter), le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti

di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad

infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) - 1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 41 (L). (Demolizione di opere abusive) - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione"».

All'articolo 11:

al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 200.000

euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministero medesimo..» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero medesimo.»;

al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e per il turismo»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione".

3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse;

b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2".

2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al termine perentorio del 30 novembre 2020"».

All'articolo 12:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della

collaborazione e della buona fede"»;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «rendono pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente",» e, al secondo periodo, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «di conclusione dei procedimenti» sono inserite le seguenti: «, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione»;

al numero 2), capoverso 8-bis, le parole: «comma 3 e 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 6-bis, primo periodo»;

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies è aggiunto il seguente:

"Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) - 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. (Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro) - 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati";

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione";

3) al comma 3, dopo le parole: "attestato da apposito verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del ricorso," e le parole: ", con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono soppresse;

4) il comma 4 è abrogato;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto"».

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono sostituite dalle seguenti: «adottare lo strumento».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» sono inserite le seguenti: «nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti» e le parole: «all'articolo della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14 della legge».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre»;

alla lettera b):

al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali»;

al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei

ministri» e le parole: «Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti: «Unione delle province d'Italia»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni"»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa" sono inserite le seguenti: ", anche in formato digitale,"».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-bis. (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53) - 1.

All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica," sono inserite le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,".

Art. 16-ter. (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero) - 1.

All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero".

2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

Art. 16-quater. (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) - 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Art. 16-quinquies. (Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) - 1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" sono inserite le seguenti: "e di fase II"».

All'articolo 17:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia

riformulato o rimodulato nel medesimo periodo»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020".

4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) - 1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,"».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49"»;

alla lettera c), le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,» sono soppresse;

alla lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» sono inserite le seguenti: «di ruolo»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette"»;

alla lettera e), le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;

alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»;

dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento

economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità";

f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.

1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «dopo il comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2»;

al capoverso, la numerazione: «10-bis» è sostituita dalla seguente: «2-bis» e, all'ultimo periodo, la parola: «10» è sostituita dalla seguente: «9»;

al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» sono aggiunte le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo

conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei rettori delle università italiane»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico".

6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.

6-quater. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere

dal loro rispetto.

6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"».

All'articolo 20:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "due"»;

al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attività»;

al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» è inserita la seguente: «boschivo»;

al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»; al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis. (Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) - 1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di "addetto" a quella di "assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica».

All'articolo 21:

al comma 2, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Nel capo I del titolo III, all'articolo 24 è premesso il seguente:

«Art. 23-bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente articolo»;

alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole:

«del. decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. (Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali) - 1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di

sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:

a) l'interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;

b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» è soppressa;

al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 26:

al comma 2, lettera c), le parole: «attività ad essi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «attività ad essi affidate»;

al comma 3, quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;

al comma 13, alinea, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»;

al comma 15, lettera a), le parole: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e le parole: «semplicità dì consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;

al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».

All'articolo 27:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. (Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.) - 1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cosé, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet"».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bisé» è sostituita dalle seguenti: «1-bis è».

All'articolo 29:

al comma 1:

alla lettera c), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;

alla lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»;

alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» e dopo le parole: «30 giugno 2003, n. 196,», le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» sono soppresse;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis. (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.

Art. 29-ter. (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap) - 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico

introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;

alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante» e dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.».

Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. (Misure di semplificazione in materia di autocertificazione) - 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono soppresse;

b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: ", previa definizione di appositi accordi," sono soppresse».

All'articolo 31:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «promuovendo la consapevolezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione alle organizzazioni sindacali»;

al numero 2), capoverso 3-ter, le parole: «promuovendo la consapevolezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione alle organizzazioni sindacali»;

alla lettera d), le parole da: «le parole» fino a: «nonché,» sono soppresse;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente"»;

al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l'amministrazione generale,»;

al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso Art. 13-bis:

al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'AgID»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica»;

al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e possono avvalersi»;

al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e nello sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e informazioni necessari».

All'articolo 33:

al comma 1, lettera b), capoverso Art. 50-quater, comma 1,dopo le parole: «amministrazione concedente» sono inserite le seguenti: «, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,».

All'articolo 34:

al comma 1, capoverso Art. 50-ter:

al comma 3, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza

pubblici»;

al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».

All'articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;

alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».

All'articolo 36:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle seguenti: «sono specificati»;

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sia soggetto».

All'articolo 37:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle seguenti: «nel predetto Codice»;

alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"»;

alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: «commina la sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «applica la sanzione» e, al terzo periodo, le parole: «a norma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 5» e dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013»;

al comma 2, capoverso 2, il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni».

Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis. (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) - 1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia».

All'articolo 38:

al comma 1:

alla lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: «situazioni di emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) è aggiunto il seguente:

"2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"»;

dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) all'allegato 25:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:

1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"»;

al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a effettuare i controlli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18 aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004»;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «L'Ente titolare/gestore» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente titolare o gestore»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile,

sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo) - 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri **((che attesta))** la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».

All'articolo 39:

al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. (Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it») - 1. All'articolo 18-

ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";

c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2".

2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 18-ter, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 39-ter. (Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1.

All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai

seguenti: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma" e al sesto priodo, le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto"».

All'articolo 40:

al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»;

al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni»;

al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»;

al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.

12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese";

2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che

decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione";

b) all'articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal secondo comma";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere"».

Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis. (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici) - 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 40-ter. (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici) - 1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso

nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40-quater. (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri) - 1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono aggiunte le seguenti: ", in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione"».

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;

al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono sostituite dalle

seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale"».

All'articolo 42:

al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dalla seguente: «27-novies».

All'articolo 43:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;

alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalità

idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.

7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009"»;

alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011».

Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

«Art. 43-bis. (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti) - 1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparentè, tutti i dati aggiornati raccolti e

comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.

All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 43-ter. (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) - 1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione 'superiorè non può essere abbinata alla menzione 'novellò, fatte salve le denominazioni preesistenti";

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può

essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 43-quater. (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori) - 1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. (Misure a favore degli aumenti di capitale) - 1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese";

b) al terzo comma, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione", dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o nel sistema multilaterale di negoziazione" e le parole: "cinque sedute" sono sostituite dalle seguenti: "due sedute";

c) al quarto comma, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le seguenti: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la

determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali"».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. (Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate) - 1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;

b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "tale limite";

c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti" sono soppresse.

2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art 45-bis. (Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni) - 1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

All'articolo 46:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico»;

alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: «piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati».

All'articolo 48:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità".

1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti"»;

al comma 2, le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: "Con

decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e la parola: "adottato" è sostituita dalla seguente: "adottati"»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica»;

alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono soppresse e dopo le parole: «della logistica portuale» sono inserite le seguenti: «, di cold ironing».

Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-bis. (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616) - 1.

Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";

2) la lettera d) è abrogata;

b) all'articolo 6:

1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".

Art. 48-ter. (Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche) - 1. All'articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".

Art. 48-quater. (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione) - 1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: "agenti raccomandatari," sono inserite le seguenti: "avvisatori marittimi,".

2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

Art. 48-quinquies. (Zona logistica semplificata) - 1.

All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti".

2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017"».

All'articolo 49:

al comma 5:

all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile»;

al capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la

proprietà o la disponibilità in leasing" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine".

5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis - Strade urbane ciclabili";

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso

opposto a quello degli altri veicoli";

2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente:

"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabilè ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis";

d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) - 1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le

violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di

sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione";

h) all'articolo 94:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti

nell'archivio nazionale dei veicoli";

i) all'articolo 126:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili";

m) all'articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinchè la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo";

n) all'articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile";

o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm^3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

q) all'articolo 182:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili";

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile";

3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione";

r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

"4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870".

5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo".

5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione) - 1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.

2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 50:

al comma 1:

alla lettera c), numero 1):

all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso 2-bis, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni», dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» sono inserite le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe» e le parole: «verifica di assoggettabilità o a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA»;

dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»; alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo»;

alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.".» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine";»;

alla lettera f), capoverso Articolo 19:

al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni richiesti,»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti» e il secondo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: «Entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;

al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» è inserita la seguente: «ulteriori»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'autorità competente»;

alla lettera i), numero 3), le parole: «dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", e» sono soppresse;

alla lettera l):

al numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni" e» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo,»;

al numero 3), il capoverso 3.2 è soppresso;

alla lettera n):

al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quinto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla

seguente: «sessanta»;

al numero 3), capoverso 7, il quinto periodo è soppresso;

al numero 4), capoverso 8, al primo periodo, dopo le parole: «di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e, al secondo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi»;

alla lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"»;

dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:

«p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente";

p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: "ovvero" è sostituita dalle seguenti: "o, in alternativa"»;

la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3" sono sostituite dalle seguenti: "di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate"»;

alla lettera r), numero 2), capoverso 5-quater, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute,

sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art 50-bis. (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali) - 1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente:

"m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di

impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione"».

All'articolo 52:

al comma 1, capoverso Art. 242-ter,comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di indagini preliminari» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

alla lettera c), le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei rifiuti»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242».

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) - 1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2023"».

All'articolo 53:

al comma 1:

al capoverso 4-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente» e le parole da: «da avviare» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso»;

il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,

anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";

b) al comma 4, le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)".

2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5" e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio".

2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in sede amministrativa"»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.

9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6"».

All'articolo 54:

al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e delle province autonome interessate»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "sono sottoposti" sono inserite le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica"»;

al comma 3:

al capoverso 4-bis, le parole: «Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti», dopo le parole: «realizzazione di interventi» è inserita la seguente: «collaudati» e le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale»;

al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in

possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati».

All'articolo 55:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le seguenti: «il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna" e» e dopo le parole: «nonché dell'ente parco interessato» sono inserite le seguenti: «, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere"»;

alla lettera e):

al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco"» sono sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco» e le parole: «a legislazione vigente"» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»; al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»;

al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141," sono inserite le seguenti: "nonché nelle aree marine protette," e le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

b) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta".

3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA"».

Nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis. (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi) - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata

dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento"».

All'articolo 56:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis:

al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», sono sostituite dalle seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali»;

al comma 4, le parole: «mediante mezzo cartaceo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è sostituita dalla seguente: «igienico-sanitarie»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;

al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» sono inserite le seguenti: «o che hanno beneficiato», le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 23

dicembre 2013» e le parole: «. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima»;

al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» sono inserite le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:

1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;

i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda"»;

al comma 7:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica"»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di

energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti"»;

alla lettera b), alle parole: «Nei casi» è premessa la seguente numerazione: «3-bis.»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni".

8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 31 dicembre 2020».

All'articolo 57:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di

completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"»;

al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione, la realizzazione»;

al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite dalle seguenti: «un'area o un insieme»;

al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione,»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,"»;

al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».

All'articolo 58:

al comma 1, capoverso Art. 35, comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;

al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».

All'articolo 59:

il comma 1 è soppresso.

All'articolo 60:

al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;

al comma 4:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera c):

al capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: «o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista» sono soppresse e le parole: «di cui al citato articolo 25, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 25, comma 9» e l'ultimo periodo è soppresso;

al capoverso 2-ter, l'ultimo periodo è soppresso.

al comma 5:

all'alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate»;

la lettera a) è soppressa;

al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio";

c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza"».

Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

«Art. 60-bis. (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) - 1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO_2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono inserite le seguenti: "per la parte in terraferma";

b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO_2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8,

comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO_2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale";

c) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO_2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO_2 in impianti esistenti, la

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO_2 e il

successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO_2 possono essere

definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate».

All'articolo 62:

al comma 1:

al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»;

al capoverso 2-quater:

alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in servizio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree»;

alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il seguente segno di

interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore».

Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-bis. (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640) - 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.

4. Le modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a..

L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico,

patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonché della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.

6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 62-ter. (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) - 1.

All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 63:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo»;

al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità»;

al comma 3, le parole: «è adottato previa intesa» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».

Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) - 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono soppresse».

All'articolo 64:

al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»;

al comma 2, alinea, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini e alle condizioni»;

al comma 5, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca"».

Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:

«Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione) - 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo

basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m^3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 64-ter. (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETO n. 72/2021

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*";

RICHIAMATO in particolare il titolo VII del sopra citato decreto legislativo n. 117 del 2017, dedicato ai rapporti con gli enti pubblici;

VISTO il resoconto della seduta del 23 gennaio 2020 del Consiglio nazionale del Terzo settore, nel corso della quale l'organismo collegiale ha richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di avviare un'interlocuzione, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, con i livelli di *governance* regionale e locale, nonché con il Forum nazionale del Terzo settore, quale associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli enti del Terzo settore, finalizzata all'elaborazione di una posizione comune sugli istituti previsti negli articoli 55 e seguenti del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTO il decreto direttoriale del 25 marzo 2020, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dell'elaborazione di una proposta di linee guida in tema di rapporti collaborativi tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, finalizzato a supportare le prime nella concreta applicazione degli istituti previsti nel titolo VII del decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTO il documento finale recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017", elaborato e condiviso dal gruppo di lavoro di cui al capoverso precedente;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 15/CU)

DECRETA

Articolo unico
(*Adozione delle linee guida*)

1. Sono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al presente atto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale *www.lavoro.gov.it*.

Roma, 31 marzo 2021

f.to Andrea Orlando

LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

INTRODUZIONE

Scopo del presente documento è quello di offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo "CTS"), e, specificatamente, di quelli previsti dal Titolo VII (*Dei rapporti con gli enti pubblici*).

La predetta analisi è finalizzata a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del CTS.

A tale ultimo riguardo, va precisato che il presente documento è stato elaborato tenendo conto della disciplina vigente, delle Relazioni governative di illustrazione del CTS e del suo correttivo, adottato nel 2018, dei pareri resi dal Consiglio di Stato, nonché dei primi pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile, direttamente o indirettamente, inerenti il tema trattato, degli atti dell'ANAC e delle competenti Amministrazioni statali nonché, da ultimo, della sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 della Corte costituzionale e della legge 11 settembre 2020,n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (cd. decreto "semplificazioni").

Per tale ragione, il presente documento non ha la pretesa della definitività e dell'esaustività, con la conseguenza che a fronte di eventuali sopravvenienze, normative e/o interpretative, se ne terrà debitamente conto ai fini del suo aggiornamento.

1.INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI ISTITUTI

La riforma del Terzo settore ha introdotto, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di «ente del Terzo settore» (ETS). L'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS) definisce l'ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all'art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Alcuni ETS sono *tipici* e sono soggetti ad una disciplina speciale: essi sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative. Sono da considerarsi ETS *generici* tutti gli altri enti privati, diversi dalle società, in possesso dei requisiti sopra descritti.

Ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese (art. 11 CTS).

Il legislatore ha creato, pertanto, una «categoria normativa» - gli enti del Terzo settore – per i quali ha dettato una disciplina promozionale e configurato, per altro verso, una serie di obblighi ed oneri. L'acquisizione della qualifica di ETS è *facoltativa:* ciascun ente, infatti, nell'esercizio della

propria autonomia, può scegliere di divenire ETS, così come di rimanere soggetto semplicemente alle norme di diritto comune.

La scelta del legislatore è da inquadrare alla luce del diritto costituzionale.

All'interno delle plurime manifestazioni del pluralismo sociale, si è individuata una particolare categoria di formazioni sociali (art. 2 Cost.) che sono espressione della libertà di associazione dei cittadini (art. 18 Cost.), o della libertà di impresa (art. 41 Cost., tenendo presente anche il riconoscimento della cooperazione ai sensi dell'art. 45 Cost.), le quali presentano alcune caratteristiche costituzionalmente rilevanti. La Corte costituzionale ha coniato, addirittura, la definizione di *libertà sociali* (ripresa, da ultimo, anche in C. cost., sentenza n. 185/2018), a sottolineare l'esercizio delle libertà costituzionali a fini di utilità collettiva e di solidarietà sociale. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)».

Il primo carattere che viene in rilievo è il perseguimento, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e la rinuncia al perseguimento di una finalità lucrativa, in senso soggettivo. Il secondo è lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di una attività di interesse generale (mutuando significativamente l'espressione che la Costituzione utilizza all'art. 118, ultimo comma Cost.), che il legislatore elenca all'art. 5 del CTS.

L'uno e l'altro carattere conferiscono a tali enti una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell'attuazione della Costituzione e, in particolare, dell'art. 3 Cost., comma primo e secondo. Assunta tale posizione, il legislatore è tenuto – ai sensi dell'art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. *sussidiarietà orizzontale* – a «favorire» gli ETS, espressione qualificata dall'iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a "sostegno" delle attività, bensì anche ad "integrazione" delle stesse con quelle della P.A.

In tale prospettiva, gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di un'applicazione dell'art. 118, ultimo comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di «*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost*.», un originale canale di «amministrazione condivisa», *alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».* Agli enti che fuoriescono dal perimetro legale non possono essere riferite le forme di coinvolgimento previste dall'art. 55 CTS: «esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica» (n. 131 del 2020).

Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS). Il *coinvolgimento attivo* significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di *collaborare* in tutte le attività di interesse generale.

Non si realizza, quindi, una semplice sottrazione rispetto alle norme di derivazione euro-unitaria che disciplinano il rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì l'applicazione di altre norme che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente quella funzione di promozione richiesta dall'art. 118, comma 4 Cost.

Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (in avanti anche solo "CCP") infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per

acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio. Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere *genetico* degli ETS. In tal modo, l'amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il "coinvolgimento attivo" degli ETS. La citata sentenza n. 131 del 2020 identifica nell'art. 55 CTS la definizione di «*un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico*».

Peraltro, ciò non significa assolutamente deflettere dalla necessità di una piena applicazione dei principi che governano il procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di un *corpus* di principi posti a presidio dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.

La scelta del legislatore va a questo punto inquadrata anche alla luce del diritto euro-unitario.

Nel diritto dell'Unione europea i Trattati non impongono un alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri servizi di interesse generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale.

A tale proposito, si richiama la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa "*ai servizi del mercato interno*", il cui art. 1 (*Oggetto*) stabilisce, fra l'altro, che "*(...) 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (...)*" ([1]).

In termini essenziali, si è in presenza di un SIG quando le autorità pubbliche nazionali (a qualsiasi livello di governo) subordinano la prestazione di un'attività, ritenuta necessaria per garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali delle persone e della comunità, a specifici obblighi (di servizio pubblico) e adempimenti, comunque vòlti ad assicurare diritti costituzionalmente garantiti: la soddisfazione di tali bisogni non potrebbe essere realizzata senza l'intervento pubblico o lo sarebbe a condizioni differenti e non accettabili. Rispetto a questa prima definizione generale si è in presenza di un SIEG (che è una sottocategoria dei SIG) qualora l'obbligo di servizio pubblico sia imposto rispetto a un'attività che abbia anche rilevanza economica, in quanto quest'ultima è erogata dietro un corrispettivo, su un determinato mercato, secondo le logiche tipiche dell'autonomia imprenditoriale. Al riguardo, rileva la forza di attrazione della disciplina euro-unitaria in materia di concorrenza nel mercato interno e, più in particolare, nella disciplina d'evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di appalto o di concessione, fatto salvo che ciò non impedisca loro di realizzare i loro compiti di interesse generale.

La direttiva appalti 2014/24/UE introduce alcuni elementi di chiarificazione importante di questo rapporto fra categorie disomogenee. Nel *considerando n. 114* si afferma che «*certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che*

[1] Sulla base delle motivazioni meglio espresse nei Considerando n. 27 e n. 28 della medesima Direttiva.

vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione».

In tali ultimi casi, anche qualora si sia in presenza astrattamente di SIEG, in casi in cui gli Stati membri apprestino un modello organizzativo ispirato al principio di solidarietà (come, ad es., nel caso della co-progettazione o della convenzione), che preveda il coinvolgimento di soggetti privi dello scopo lucrativo, tenuto conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della regia pubblica dell'intervento, dovrebbe essere prevista l'applicabilità della sola disciplina nazionale, quale espressione, in tal senso, delle diverse «tradizioni culturali» e, si potrebbe aggiungere, «costituzionali».

È il legislatore nazionale che contrassegna tali attività come «di interesse generale», assunte come oggetto degli enti del Terzo settore. Questi ultimi – come si è ricordato - perseguono in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, attraverso l'iscrizione in un pubblico registro.

Sulla base di questo criterio di lettura, da un lato il diritto dell'Unione europea trova nel Codice del Terzo settore una sua più compiuta attuazione; dall'altro, sul versante nazionale, si perviene ad una chiara ripartizione degli ambiti di competenza fra il CTS ed il CCP, i quali - armonicamente ed in forma complementare – disciplinano le procedure di affidamento dei servizi pubblici, in relazione all'ambito nel quale ricadono ed al fine perseguito.

Tale ricostruzione, già sostenuta in dottrina, ha trovato autorevole conferma nella sentenza n. 131 del 2020, nella quale il giudice costituzionale evidenzia come sia insito nel diritto euro-unitario il tentativo di «*smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà*», riconoscendo «*in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali*)». Tale orientamento giurisprudenziale, dunque, guida l'interpretazione delle norme del CTS e conferisce loro uno spazio autonomo, non conflittuale, nella disciplina del CCP.

Il Titolo VII del CTS ha, pertanto, in parte riempito uno spazio lasciato aperto dal CCP, definendo le condizioni che consentono di escludere dalla sfera di interesse del mercato servizi pur potenzialmente economicamente rilevanti.

Da ultimo, va segnalato che la legge di conversione (n. 120/2020) del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha introdotto diverse modifiche al CPP, alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione dei due codici.

In particolare, l'intervento del legislatore ha interessato le seguenti disposizioni:

i) art. 30, recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e delle concessioni;
ii) art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione;
iii) art. 140 in ordine alla disciplina di settore per quanto riguarda l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi, indicati nell'Allegato XI al CCP.

Con gli interventi in commento, il legislatore ha precisato – all'interno della disciplina generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure concorrenziali – che, in applicazione del c.d. principio di specialità, "*restano ferme*" le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, previste dal più volte richiamato Titolo VII del CTS.

BOX - Gli enti del Terzo settore

Le caratteristiche degli enti del Terzo settore:
1) Enti a carattere privato;
2) Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;
3) Assenza dello scopo di lucro;
4) Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
5) Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
6) Iscrizione nel RUNTS.

Gli **enti esclusi**:
a) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle lett. *a)* e *b).*

1.1) La distinzione fra l'attivazione di rapporti collaborativi con ETS e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi.

Occorre affrontare, a questo punto, un primo elemento rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel CTS, ovverosia il tratto distintivo fra l'attivazione di un rapporto collaborativo, ai sensi del richiamato CTS, e l'affidamento di un contratto pubblico, per l'esecuzione di servizio in appalto, su disposizione di un ente pubblico, come tale regolato dal CCP.

Si tratta di un'operazione necessaria sotto due profili.

Il primo attiene alla discrezionalità delle PP.AA., nel senso che, laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di un'*opzione politica* propria della P.A., tesa a valorizzare il principio della tutela della concorrenza degli operatori economici all'interno di un mercato pubblico regolato o, in alternativa, il principio di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi dell'evidenza pubblica, propria dei procedimenti amministrativi.

Il secondo profilo attiene alla legittimità dell'azione amministrativa delle PP.AA., nel senso che il ricorso agli istituti previsti dal CTS non può, tuttavia, avvenire per eludere i principi e le disposizioni europee ed interne in materia di tutela della concorrenza e di aiuti di Stato.

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione e gli eventuali limiti all'applicazione degli strumenti previsti dal Titolo VII del CTS, occorre muovere dalla vigente disciplina, europea ed interna di recepimento in materia di affidamento di contratti pubblici.

Come è noto, sono tali fonti normative a fornire, fra l'altro, la definizione di appalto; ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *ii*) del CCP per «appalti pubblici» si intendono "*i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi*".

Inoltre, l'art. 30 del CCP (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*) al comma 8, come risultante modificato dalla legge n. 120/2020 precisa che "*Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici* ***nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*** *si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile*".

Ne deriva che – laddove un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio, definito dall'ente stesso nel relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni, economiche e contrattuali, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell'importo a base d'asta – si applicherà il CCP, venendo ad esistenza un rapporto a prestazioni corrispettive.

A fronte, invece, dell'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Titolo VII del CTS, finalizzata alla selezione degli ETS con i quali formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di "*altre attività amministrative in materia di contratti pubblici*", nelle quali PA ed ETS vengono in relazione, (come previsto dal richiamato art. 30, comma 8, CCP), anche a seguito dell'iniziativa degli stessi ETS, si applicheranno le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre che quelle specifiche del CTS.

Nell'ambito di una procedura d'appalto è l'ente pubblico a definire sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti della procedura, al contenuto dell'offerta dell'operatore economico concorrente. Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell'intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.

Fatta questa necessaria premessa metodologica, è possibile passare all'esame della disciplina contenuta nel richiamato Titolo VII del CTS.

2.1) L'ambito soggettivo di applicazione ed i principi comuni nell'applicazione degli strumenti previsti dal Titolo VII del CTS.

Preliminarmente appare utile richiamare la Relazione illustrativa del Governo sullo schema di decreto legislativo (poi divenuto il d.lgs. n. 117 del 2017), nella parte in cui chiarisce che "*il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle fasi sopra indicate deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte. Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, in tale cornice, si pone come espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia*".

In proposito, soccorrono i principi comuni stabiliti dal primo comma dell'art. 55 CTS, che si applicano, per espressa previsione normativa, a tutti gli istituti del Titolo VII.

In primo luogo, va evidenziato che la disciplina, oggetto del presente documento, riguarda tutti gli enti pubblici qualificabili come "amministrazioni pubbliche", ai sensi del d. lgs. n. 165/2001 e segnatamente:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni (e, dunque, le Unioni di Comuni);
- le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari (variamente denominati);
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale:

- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In secondo luogo, occorre tener conto che fra i principi comuni è compreso anche quello dell'*autonomia organizzativa e regolamentare*.

Ne deriva che ciascun ente pubblico, fra quelli appena richiamati, potrà dare attuazione alle disposizioni del Titolo VII tenendo conto del proprio assetto organizzativo, ma più in generale delle scelte statutarie, nonché utilizzare i regolamenti esistenti (a mero titolo esemplificativo, in materia di assegnazione di contributi e sovvenzioni, di affidamento dei contratti pubblici, di affidamento e valorizzazione di beni pubblici o di procedimento amministrativo) o approvarne di nuovi.

Nel primo comma del più volte menzionato art. 55 sono, inoltre, indicati i principi posti a presidio della corretta azione amministrativa e dello svolgimento dei giusti procedimenti.

L'utilizzo degli strumenti previsti, pertanto, dagli articoli 55, 56 e 57 deve avvenire anche al fine di dare attuazione ai seguenti principi:

- di sussidiarietà;
- di cooperazione;
- di efficacia, efficienza ed economicità;
- di omogeneità;
- di copertura finanziaria e patrimoniale;
- di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto attiene allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge;
- infine, del rispetto delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

A tale ultimo proposito, la norma è chiara nel far salve le discipline di settore, statali e regionali, con riferimento alle *attività* di *interesse generale* indicate nell'art. 5 del CTS ed, in particolare, delle disposizioni che disciplinano piani e programmi di settore (ad esempio, in materia di organizzazione della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, mediante il piano sociale di zona, oppure di valorizzazione dei beni culturali).

Allo stesso modo, sono fatte salve le disposizioni, statali e regionali, che disciplinano l'approvazione degli strumenti di programmazione da parte degli enti territoriali, nonché in materia di processi partecipativi e di trasparenza.

Alla disciplina di settore, pertanto, dovrà preliminarmente farsi riferimento ai fini della relativa integrazione con quella prevista dal Titolo VII del CTS nell'ambito dei procedimenti, oggetto del presente documento, anche in ordine all'eventuale disciplina vigente in materia di partecipazione pubblica e/o di istruttorie pubbliche.

2.IL PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE

L'istituto della co-programmazione è disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 CTS, a mente del quale "*2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili*".

La richiamata Relazione governativa illustrativa al riguardo ha chiarito che "*L'articolo 55, recependo l'orientamento espresso dall'ANAC nella delibera n. 20 gennaio 2016, n. 32, recante" Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali" definisce al comma 2 la co- programmazione come il processo attraverso il*

quale la pubblica amministrazione individua i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili".

In sostanza, la co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative dell'ente pubblico, quale "amministrazione procedente", ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento. Offrendo una lettura del ruolo degli ETS nell'ordinamento costituzionale, la Corte costituzionale – nella più volte richiamata sentenza n. 131 del 2020 – afferma che essi sono «*rappresentativi della "società solidale"*» e «*costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, (...) in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno*"».

La disposizione introduce un fondamento di diritto positivo ed una piena legittimazione alle tante esperienze, anche informali, attivate dagli enti nella costruzione di tavoli di lavoro e di percorsi di partecipazione su vari ambiti e ferma restando la oramai collaudata esperienza – con specifico riguardo ai servizi sociali – della pianificazione sociale di zona, variamente denominata, regolata e declinata a livello territoriale.

Il fine dell'art. 55, secondo comma, è chiaro. La co-programmazione dovrebbe generare un arricchimento della lettura dei bisogni, anche in modo integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti, agevolando – in fase attuativa – la continuità del rapporto di collaborazione sussidiaria, come tale produttiva di integrazione di attività, risorse, anche immateriali, qualificazione della spesa e, da ultimo, costruzione di politiche pubbliche condivise e potenzialmente effettive, oltre alla produzione di clima di fiducia reciproco.

Giova precisare, al riguardo, che – in applicazione dei principi sul procedimento amministrativo – l'iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS, i quali richiedono all'ente competente l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un Avviso.

La co-programmazione è un procedimento amministrativo e, pertanto, si articolerà nelle seguenti fasi:

- iniziativa, che si sostanzia nell'atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza di parte);
- nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo;
- pubblicazione di un Avviso;
- svolgimento dell'attività istruttoria;
- conclusione del procedimento.

L'attività di co-programmazione, che – in ragione dell'oggetto della procedura e del numero dei partecipanti – può essere articolata dal responsabile del procedimento in più sessioni, viene debitamente verbalizzata.

Il verbale dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.

Il procedimento si conclude con atto del dirigente competente dell'ente, sulla base dell'organizzazione propria dell'ente medesimo; in proposito, rappresenta una buona pratica quella di raccogliere la documentazione eventualmente prodotta nelle sessioni istruttorie dagli ETS partecipanti, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento, in ordine allo svolgimento dell'attività di co-programmazione ed ai relativi esiti raggiunti.

L'atto, con cui si conclude l'istruttoria, può coincidere con la determinazione assunta dall'ente in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

Gli enti, infine, tengono conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

Come più volte evidenziato, la co-programmazione deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica; al riguardo, il CTS non contiene previsioni o prescrizioni in ordine al contenuto degli avvisi. La ragione di ciò è legata al richiamato principio di *autonomia organizzativa e regolamentare* di ciascun ente, al quale è riconosciuta la discrezionalità nella declinazione in concreto dell'istituto previsto dal Codice.

In ragione delle finalità del presente documento, costituisce buona pratica pubblicare un Avviso, contenente i seguenti elementi minimi:

a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
b) requisiti dei partecipanti;
c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate
d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
e) conclusione del procedimento;
f) regime di pubblicità e trasparenza.

Con riferimento all'oggetto del procedimento, fermo restando che la co-programmazione deve riferirsi ad una o più delle *attività* di *interesse generale*, indicate dall'art. 5 CTS, al fine di valorizzare la funzione di innovazione dei processi di definizione del quadro di riferimento dei bisogni della comunità di riferimento e delle possibili azioni conseguenti, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, potrebbe costituire buona pratica considerare contestualmente più oggetti, purché fra loro connessi, nonché tenere conto dell'integrazione di tali oggetti nell'ambito delle politiche generali dell'ente titolare del procedimento.

Per quanto attiene ai tempi di svolgimento del procedimento, essi dovrebbero essere congrui rispetto alla complessità dell'oggetto e delle attività relative al procedimento di co-programmazione, oltre alla numerosità degli ETS partecipanti.

Infine, come già rilevato nella descrizione delle finalità dell'istituto, l'attività di co-programmazione con gli ETS dovrebbe concludersi con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell'ente medesimo.

BOX - Le fasi del procedimento di co-programmazione

1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su impulso degli ETS;
2) pubblicazione dell'avviso e di eventuali allegati;
3) svolgimento dell'istruttoria;
4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

3.IL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE

L'istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS, di seguito riportato: "*3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione*

di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2".

Volendo, a questo punto, indagare la finalità di tale istituto, è utile richiamare la Relazione illustrativa del Governo sullo schema di CTS, nella parte in cui chiarisce che "*(...) Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)*". La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*» (n. 131 del 2020).

Il CTS, in proposito, generalizza l'utilizzo della co-progettazione oltre il settore del welfare e, più precisamente, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell'art. 5 CTS.

In secondo luogo, il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi, prima previste dall'art. 7 del DPCM 30 marzo 2001, relativo al richiamato settore dei servizi sociali, degli "interventi innovativi e sperimentali". La stessa Corte costituzionale, nella già menzionata sentenza n. 131 del 2020, conferma questa soluzione interpretativa, già sostenuta in dottrina, riconoscendo come la disposizione abbia ampliato «*una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).*

La co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; l'art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione:

a) da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito "naturale";

b) dall'altro, tale istituto è riferito a "*specifici progetti di servizio o di intervento*".

La collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di "specifici progetti".

Tale ultima notazione è rilevante ai fini del rapporto con l'affidamento di servizi, in senso stretto, come tali disciplinati dal CCP, già oggetto del precedente paragrafo 2 al quale si rinvia per le relative argomentazioni.

Da un punto di vista procedurale, è ancora la Relazione governativa a chiarire che "*L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Centrale sarà il ruolo dell'amministrazione procedente alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner*".

La disposizione, pertanto, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, al quale – si ribadisce – viene riconosciuta l'autonomia organizzativa e regolamentare, non specifica, tipizzandole, le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Proprio il richiamo, contenuto nel più volte citato primo comma, ai principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990, permette di individuare le esigenze minime dell'evidenza pubblica. Non si prescinde, conseguentemente, dallo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica.

Di norma, come nelle procedure di co-programmazione, è l'amministrazione pubblica, in quanto "procedente", ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n.241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.

Segue la pubblicazione dell'avviso.

Coerentemente con la specifica finalità del presente documento, si ritiene che tale avviso, a sua volta, dovrebbe avere un contenuto minimo; in via meramente esemplificativa, esso potrebbe aver almeno i seguenti elementi:

a) finalità del procedimento;
b) oggetto del procedimento;
c) durata del partenariato;
d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
h) conclusione del procedimento.

All'avviso, infine, potrebbero essere allegati almeno i seguenti atti e documenti:

i. documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
ii. schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
iii. modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
iv. eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

Con riferimento all'oggetto del procedimento, come già rilevato nella sezione dedicata alla co-programmazione, anche la co-progettazione può avere ad oggetto – è, anzi, auspicabile che ciò avvenga – più attività di interesse generale indicate dall'art. 5 CTS.

La durata del partenariato potrebbe essere, in primo luogo, minima; usualmente è in relazione agli obiettivi dell'ente procedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste agli ETS.

La durata del partenariato, inoltre, potrebbe essere considerata quale criterio di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con la conseguenza di poter attribuire un punteggio incrementale a quelle proposte che prevedano una durata maggiore di quella iniziale e ciò in ragione della qualità del partenariato e dei relativi apporti.

Laddove, inoltre, il procedimento di co-progettazione sia finalizzato all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso, ma in generale tutte le fasi del procedimento, dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti ad esito della collaborazione.

Gli atti del procedimento di co-progettazione, inoltre, potrebbero prevedere e disciplinare la valutazione dell'impatto sociale (in avanti anche come "VIS"), generato dall'attività degli ETS, in applicazione di quanto previsto dall'art.7, comma 3 della legge n.106/2016 e dal DM 23 luglio 2019 (pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2019).

Gli avvisi dovrebbero descrivere in modo chiaro il quadro progettuale ed economico di riferimento;*in primis*, mettendo a disposizione degli ETS, che intendano partecipare al procedimento ad evidenza pubblica, le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti, in modo da consentire loro di elaborare una proposta progettuale coerente con l'azione degli enti procedenti, nonché efficace ed effettiva.

In secondo luogo, gli avvisi dovrebbero indicare l'insieme delle risorse messe a disposizione dall'amministrazione procedente ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività di progetto.

In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:

- risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
- beni mobili e/o immobili;
- risorse umane, proprie dell'ente procedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui un ente procedente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

L'ente proprietario, a tale ultimo proposito, dovrebbe redigere una relazione descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato).

Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. *valore d'uso* del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, occorrerà indicare anche gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive, al di là di chi sia il soggetto che ne sostenga effettivamente il costo.

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, si ritiene che, di norma, agli ETS è richiesta una compartecipazione, mediante diverse forme, nei termini e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni procedenti sia nell'ambito delle eventuali regolamentazioni generali dell'istituto o, in alternativa, nell'ambito della regolamentazione sulla concessione di contributi, sovvenzioni o altre utilità economiche, che negli avvisi pubblicati.

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma – beninteso – senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Venendo, poi, allo sviluppo della procedura di co-progettazione, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione regionale e locale, in primo luogo occorre ribadire che, trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l'iniziativa può essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS.

In tale ultima ipotesi, si ritiene che gli ETS non possano limitarsi ad una mera richiesta, rivolta all'amministrazione competente, affinché attivi un procedimento di co-progettazione, posto che quest'ultima non è obbligata a rispondere a tale richiesta, né – in ogni caso – a darvi corso.

Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare all'amministrazione una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall'ente.

Alle proposte non manifestamente inammissibili si applicano le regole previste dalla legge n. 241/1990 ed in particolare in materia di istruttoria, di conclusione del procedimento, di motivazione del provvedimento finale.

In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l'ente procedente pubblica a quel punto un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.

In ogni caso, l'amministrazione conclude il procedimento con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più rispondente alle finalità dell'ente medesimo.

Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione, ferme restando le eventuali previsioni e/o indicazioni regionali e locali, la prassi dimostra sostanzialmente due modalità, fra loro alternative:

i) l'attivazione del c.d. tavolo di co-progettazione con i soli ETS utilmente collocati nella graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;

ii) l'ammissione di tutti gli ETS, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, alla co-progettazione.

Si tratta, come intuibile, di due modalità che mostrano tratti distintivi e che hanno ricadute rilevanti, anche in termini organizzativi e di attività delle amministrazioni procedenti, ma anche del possibile impatto dell'istituto.

Da un lato, infatti, l'attività di co-progettazione con i soli ETS "selezionati" assicura speditezza al procedimento, ma priva l'amministrazione procedente degli apporti, di vario genere, di tutti gli ETS potenzialmente interessati, anche di quelli di minore consistenza. Il rischio, pertanto, è quello di perdere una parte di "capitale" di conoscenza, di proposta e di apporti, di varia natura.

Dall'altro lato, un procedimento allargato a tutti gli ETS, per così dire "prequalificati", non sconta la criticità appena richiamata, ma richiede una capacità organizzativa delle amministrazioni procedenti nella gestione efficace ed efficiente di un procedimento complesso ed articolato, ad esito del quale – a fronte di più proposte progettuali – saranno comunque chiamate a scegliere quella ritenuta come la più funzionale al raggiungimento delle finalità pubbliche.

A tale ultimo proposito, va avvertito che gli avvisi potranno prevedere – disciplinandola – l'ipotesi in cui le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli e associati, potrebbero essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria".

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall'amministrazione procedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale

potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovverosia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico.

Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione procedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

A tale ultimo proposito, la convenzione, nello spirito e nella peculiarità del procedimento di co-progettazione, potrebbe essere considerata anche ai fini della valutazione delle proposte progettuali, riconoscendo la possibilità agli ETS di proporre miglioramenti allo schema di convenzione, posto a base della procedura dall'amministrazione procedente ed allegato all'avviso, con il conseguente riconoscimento di un punteggio premiale. In questo modo, sarebbe ancor più evidente la volontà "collaborativa" degli ETS rispetto all'ente pubblico.

La convenzione dovrebbe disciplinare gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività di progetto quali:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

In proposito, la rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990; pertanto, la relativa attività, sulla scorta degli orientamenti univoci della giurisprudenza amministrativa e contabile, dovrà essere analitica ed inerente alle attività svolte, posto che le amministrazioni pubbliche devono controllare il "corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali" (art. 93, comma 3, lett. e), CTS), ma anche degli eventuali beni pubblici messi a disposizione (ai sensi del richiamato art. 93, comma 4, CTS).

In ragione dell'eventuale eterogeneità delle attività di progetto e degli ETS chiamati a darne esecuzione, gli atti della procedura, compresa la convenzione, dovrebbero disciplinare esplicitamente l'attività di coordinamento delle attività, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese.

La co-progettazione, inoltre, quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, dovrebbe avere natura "circolare", ovverosia dovrebbe essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinati da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento – allorquando si manifesti la necessità o, anche, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione.

Come in precedenza osservato, tanto la modifica della convenzione, quanto la riattivazione della co-progettazione, in ogni caso presuppongono il rispetto dei principi di trasparenza (ovverosia la relativa possibilità dovrà essere prevista a monte nell'avviso) e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica (quale conseguenza della trasparenza).

La co-progettazione, ai sensi del più volte richiamato art. 55, comma 3 del CTS può essere declinata nella forma dell'accreditamento, oggetto di disciplina specifica al successivo quarto comma, di seguito riportato "*4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché' dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner*".

L'accreditamento contemplato dall'art. 55, quarto comma, del CTS non è, pertanto, da confondere con la forma di affidamento di servizi, disciplinata dalla legge n. 502/1992 e dalle varie leggi regionali di settore, in particolare nei settori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, nonché della formazione e del collocamento al lavoro.

L'accreditamento c.d. "locale", previsto dal CTS, può essere ricondotto al regime autorizzatorio, ovverosia a quella peculiare forma di abilitazione – da parte delle competenti amministrazioni – mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o un servizio.

Ferma restando l'evidenza pubblica, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso, la competente Amministrazione procedente si limita ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo.

Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte dell'Amministrazione procedente.

Come più volte evidenziato, la disposizione contenuta nel quarto comma non ha disciplinato in modo preciso la procedura con la quale attivare partenariati mediante accreditamento, in coerenza con i principi comuni del primo comma, già esaminati.

I regimi autorizzatori, si ribadisce, sono esclusi dall'applicazione del vigente codice dei contratti pubblici per le ragioni in precedenza esposte ([2]).

In proposito, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, in occasione dell'attività consultiva sullo schema di Codice, di cui al parere n. 1405/2017 del 14 giugno 2017, ha osservato che "*(...) il comma 4 dell'articolo in esame, pur essendo mosso dalla condivisibile finalità di garantire la scelta imparziale e trasparente degli enti partner nell'attività di co-progettazione, reca solo principi di carattere generale che andrebbero meglio specificati nella legge non essendo all'uopo sufficiente il richiamato operato dal comma 1 al rispetto della legge n. 241 del 1990.*

In alternativa si potrebbe espressamente prevedere che, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 55, spetti a ciascuna amministrazione adottare bandi che specifichino meglio le regole per la selezione degli enti partner".

Facendo applicazione di quanto affermato dal Consiglio di Stato, gli avvisi finalizzati all'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS mediante co-progettazione nella peculiare modalità dell'accreditamento, oltre a quanto già indicato in precedenza, potrebbero regolare i seguenti ulteriori aspetti:

- requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accreditamento;
- eventuale durata del rapporto di accreditamento e/o della convenzione/patto di accreditamento;
- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento;
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato;
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;

[2] Come confermato dalla Corte di Giustizia dell'UE nelle pronunce del 2 giugno 2016 nella causa C-410/14 e del 1° marzo 2018 nella causa C-9/17.

– regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

Per quanto riguarda la durata dell'accreditamento, sono possibili alcune opzioni fra cui:

a) durata minima dell'accreditamento (ad esempio di cinque anni, analogamente a quanto previsto dalla disciplina di settore per alcune autorizzazioni, specie in materia ambientale), anche per garantire agli ETS la possibilità di poter programmare nel tempo la propria attività, salvo rinnovo periodico o decadenza;

b) accreditamento a tempo indeterminato, salvo revoca, e durata predeterminata del contratto/patto di accreditamento in relazione alla specifica attività o servizio accreditati.

Gli avvisi, inoltre, dovrebbero stabilire e disciplinare il regime economico, conseguente all'attivazione del partenariato con gli ETS accreditati. A tal proposito, anche al fine di agevolare il meccanismo di scelta degli ETS medesimi, garantendo al contempo la parità di trattamento, ovverosia delle opportunità di essere scelti, gli avvisi dovrebbero indicare l'importo del contributo riconoscibile agli ETS accreditati, eventualmente tenendo conto della compartecipazione da parte del destinatario dell'attività/del servizio.

La scelta fra gli ETS accreditati è un aspetto molto rilevante, non solo in ordine alla peculiare natura giuridica dell'istituto, ma anche in ragione delle conseguenze pratiche.

In termini generali, le amministrazioni procedenti, dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituiscono un "Elenco" o "Albo" da cui attingere; il rispetto dei principi della legge n. 241/1990 comporta, in primo luogo, che tale Elenco/Albo dovrebbe essere di tipo "aperto", in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.

Entrando nel merito del tema della scelta degli ETS accreditati, si osserva che, di norma e laddove possibile, l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco/Albo, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela. Viceversa, dovrebbe essere residuale l'opzione della scelta operata dalla stessa amministrazione procedente.

A tale ultimo proposito, la scelta dello stesso ente pubblico, nella cui figura sono concentrati tanti ruoli e prerogative (ente procedente, parte della convenzione/patto di accreditamento, tenutario dell'Elenco/Albo, ente affidante e controllore), dovrebbe essere residuale ed, in ogni caso, avvenire sulla base di una mera valutazione connotata da sola discrezionalità tecnica, attinendo la sfera della scelta alla congruità dell'ETS rispetto al bisogno/aspettativa del beneficiario finale.

In ogni caso, quale che sia la concreta modalità di scelta degli ETS accreditati, a parità di condizioni fra ETS, deve essere loro garantita la parità di trattamento, intendendosi la possibilità di ricevere le stesse opportunità di attivazione del partenariato, in modo da non frustrare la relativa originaria partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica per l'istituzione dell'Elenco/Albo.

La natura sostanzialmente autorizzatoria dell'accreditamento, che si traduce in un regime più alleggerito e non contingentato di scelta degli ETS da parte degli enti pubblici, trova il proprio bilanciamento in un sistema rafforzato in termini di controllo, monitoraggio e attività sanzionatoria dell'ente accreditante.

Gli atti della procedura dovrebbero, pertanto, prevedere e regolamentare un sistema, chiaro ed efficace, di controllo e monitoraggio, da un lato, e di applicazione delle misure sanzionatorie, di tipo graduale, dall'altro, che vada dai richiami alle penali, fino alla risoluzione del contratto/patto di accreditamento e della decadenza dell'ETS dall'Elenco/Albo.

Gli avvisi, a tale ultimo riguardo, dovrebbero disciplinare i termini e le modalità mediante le quali gli ETS cancellati dall'Elenco/Albo degli ETS accreditati possano chiedere di essere reinseriti, previa dimostrazione del rinnovato possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività/dei servizi.

Nel chiudere la trattazione sull'accreditamento e nel ricordare che – nella *ratio* dell'art. 55, terzo comma CTS – esso è una modalità/declinazione della co-progettazione, occorre precisare che gli ETS accreditati, prima di dare avvio alle proprie attività, co-progettano gli interventi o i servizi oggetto di accreditamento.

BOX - Le fasi del procedimento di co-progettazione

1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
5) sottoscrizione della convenzione.

BOX - Le fasi del procedimento di co-progettazione nella forma di accreditamento

1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
3) istituzione dell'Elenco/Albo degli ETS accreditati;
4) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
5) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
6) sottoscrizione del patto di accreditamento.

4.LE CONVENZIONI CON APS E ODV

Le convenzioni, disciplinate dagli artt. 56 e 57, costituiscono una delle forme tipiche nelle quali alcuni ETS– organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale – possono concludere accordi di collaborazione con le PP.AA. L'art. 56 del CTS contiene una formulazione più ampia rispetto all'art. 57: la prima disposizione si configura quasi come un *genus* di cui la seconda costituisce una *species* in un settore particolare (trasporto sanitario di emergenza ed urgenza) e nel quale molto rilevante è stato il contenzioso giudiziale.

Le disposizioni introducono, di fatto, per via legislativa, una serie di condizioni che sono state definite per via giurisprudenziale nel corso del tempo (soprattutto, da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea: CGUE 11 dicembre 2017, C-113/13, c.d. *Spezzino* e 28 gennaio 2016, C-50/2014 c.d. *Casta*). L'attenzione del Giudice europeo è posta sul tema della *gratuità* e del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; ciò pare da leggere e interpretare come "presidio" avverso l'ipotesi di riqualificare le convenzioni come contratti di appalto. L'ammissibilità del sistema convenzionale si fonda, inoltre, sulla circostanza che esso concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. Al contempo, rileva la circostanza che le organizzazioni coinvolte – nel rispetto della legislazione nazionale in materia – non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente.

Ai sensi dell'art. 56 CTS, le amministrazioni pubbliche *possono* sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi

(quindi, non degli associati) di *attività o servizi sociali di interesse generale*, a condizione che tali convenzioni si rivelino – secondo la formulazione del legislatore – «più favorevoli rispetto al ricorso al mercato».

L'art. 56 del CTS prevede una limitazione soggettiva (ODV ed APS), in ragione della peculiarità che i soggetti così qualificati presentano nello scenario della riforma del Terzo settore. Infatti, si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei propri *associati-volontari* ed esprimono quindi una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, 8 novembre 2018, n. 10809).

L'individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative "riservate".

Il legislatore indica, fra i criteri di valutazione delle procedure, il possesso da parte degli enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una «*adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari*».

Sono individuati, altresì, alcuni *standard* di trasparenza quali la pubblicazione sui propri siti informatici degli atti di indizione dei procedimenti e dei relativi provvedimenti finali, nonché la loro pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle rispettive sezioni *web* "*Amministrazione trasparente*", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il medesimo art. 56 del CTS prevede una limitazione oggettiva alle sole *attività o servizi sociali di interesse generale:* è un ambito più ristretto rispetto a quanto previsto dall'art. 5 CTS, da interpretare alla luce sia del diritto interno (legge n. 328 del 2000), sia nella prospettiva, ben più ampia e comprensiva, tracciata dal diritto dell'Unione europea (ed alla quale il legislatore evidentemente si è ispirato: così nella COM(2006), *Attuazione del programma di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione*). Una siffatta limitazione oggettiva è stata richiesta dal Consiglio di Stato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo (cfr. parere n. 1405/2017).

Sempre sotto il profilo oggettivo, le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle *spese effettivamente sostenute e documentate.* L'art. 56, comma 4 precisa che deve osservarsi il principio dell'effettività delle spese, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. In questo modo, è assicurato anche il contributo all'efficienza del bilancio pubblico.

Oggetto necessario delle convenzioni sono, secondo le indicazioni del legislatore:

1) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
2) la durata del rapporto convenzionale;
3) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
4) le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;
5) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
6) le modalità di risoluzione del rapporto;
7) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
8) la verifica dei reciproci adempimenti;
9) le modalità di rimborso delle spese.

L'art. 56 del CTS pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di verificare che il ricorso alle convenzioni risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato». Si tratta di una locuzione inserita su richiesta del Consiglio di Stato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo (si veda il già citato parere n. 1405/2017) al fine di enucleare il «giusto punto di equilibrio» fra «la tutela della concorrenza [quale] principio eurounitario cui deve uniformarsi sia l'attività legislativa sia quella amministrativa di ciascuno Stato nazionale» ed il *favor* espresso dal principio di sussidiarietà orizzontale».

Una lettura condivisibile della prescrizione induce a ritenere che non si tratti di una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì che si richieda di verificare l'effettiva capacità delle convenzioni di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina. Pertanto, occorre "leggere" la prescrizione del «maggior favore rispetto al mercato» come formula sintetica che compendia una valutazione complessiva svolta dalla P.A. sugli effetti del ricorso ad una convenzione, in luogo dell'applicazione della disciplina di diritto comune per l'affidamento dei servizi sociali (in tal senso, TAR Puglia – Lecce, sez. II, n. 2049/2019, che valorizza il profilo motivazionale).

Con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([3])

BOX - Le fasi del procedimento di stipula delle convenzioni

1) Indizione del procedimento per la stipula di convenzione (avviso);
2) pubblicazione sui siti informatici dell'avviso e dei relativi allegati;
3) procedura comparativa per la scelta del soggetto (ODV o APS);
4) conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale;
5) sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione.

5.LE CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA

L'art. 57 del CTS rappresenta la "codificazione" della giurisprudenza euro-unitaria (si vedano le già richiamate sentenze c.d. *Casta* e *Spezzino*) ed ha fondamento nella stessa direttiva sugli appalti pubblici (direttiva 2014/24/UE) che, al considerando n. *28*, afferma che essa non trova applicazione

[3] "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009.

in ordine «*a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva*».

Si prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza *possano* essere, *in via prioritaria*, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato (e solo ad esse), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa nazionale (di cui all'art. 41, c.2 CTS), ed accreditate ai sensi dell'*eventuale* normativa regionale in materia. Le Regioni – secondo l'impostazione seguita dal Consiglio di Stato (sentenza 14 maggio 2019 n. 3131) – possono anche prevedere un "obbligo" di affidamento del servizio di trasporto sanitario di urgenza alle ODV, senza che ciò sia in contrasto con la disposizione del CTS «che trova la propria genesi nell'esclusione dall'obbligo della selezione pubblica prevista dalla disciplina comunitaria e dalle pedisseque disposizioni del Codice dei contratti pubblici».

Infatti, proprio il dettato dell'art. 57 rende evidente che non sussiste, nell'ordinamento, alcuna «obbligatorietà della gara per l'affidamento dei servizi in questione, ma al contrario deve ritenersi oramai codificato il principio dell'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza» (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2018, n, 32).

Alla base della scelta regionale, vi sarà la considerazione che per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

La locuzione «in via prioritaria» indica - se letta nella prospettiva dell'ipotesi generale di cui all'art. 56 del CTS - una sorta di presunzione di «maggior favore rispetto al mercato»: al soddisfacimento delle condizioni previste nella disposizione, è il legislatore stesso che individua un punto di "bilanciamento" fra le esigenze solidaristiche, di equilibrio dei bilanci pubblici, e di tutela della concorrenza.

Si fa applicazione, per espressa previsione legislativa, di quanto previsto dall'art. 56, commi 2, 3, 3-*bis* e 4 del CTS.

La disposizione pone, tuttavia, un problema di delimitazione oggettiva, in ordine all' interpretazione da dare dell'espressione «servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza». In una prospettiva euro-unitaria, la già richiamata direttiva 2014/14/UE pone quale punto di riferimento un criterio di *stretta interpretazione:* «i servizi di trasporto dei pazienti [*in condizione di non urgenza*] in ambulanza non dovrebbero essere esclusi» dall'applicazione della direttiva. Cosicché, non parrebbero rientrare nell'ambito applicativo della disposizione in commento tutti i servizi non connotati da emergenza ed urgenza (ad es., trasporto dializzati). In realtà, il problema pare destinato ad essere ridimensionato se si accoglie una lettura del rapporto fra gli articoli 56 e 57 come *genus* e *species:* in definitiva, il fatto che un determinato servizio, senz'altro ascrivibile alla categoria dei servizi sociali di interesse generale, non rientri all'interno del paradigma dell'art. 57 del CTS, non esclude che esso possa essere oggetto di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del CTS, quale disposizione a contenuto generale che valorizza l'apporto collaborativo di tipo solidaristico fornito dagli enti del Terzo settore.

BOX - ODV per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza

1) organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
2) aderenti ad una rete associativa nazionale;
3) accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente.

6.LE MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Dopo aver esaminato gli istituti degli articoli 55-57 del CTS, è possibile passare ad analizzare l'impatto della vigente disciplina in materia di trasparenza e di pubblicità sui già menzionati istituti.

A tal proposito, occorre muovere dall'ambito "soggettivo" di applicazione della disciplina del CTS contenuta nel Titolo VII, esaminato nel precedente paragrafo 2.1; in quella occasione è stato richiamato il primo comma dell'art. 55, il quale precisa che le pubbliche amministrazioni "procedenti" sono quelle indicate dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm., disposizione quest'ultima che – a sua volta – fonda l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza (art. 2-bis, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Prima di entrare nel merito degli obblighi in materia di trasparenza e dei relativi adempimenti, pare opportuno richiamare alcune norme di tale disciplina (d. lgs. n. 33/2013), in considerazione della relativa portata generale e, dunque, dell'applicabilità agli strumenti del CTS. Più specificamente, si fa riferimento:

a) a quanto previsto in materia di accesso civico generalizzato dall'art. 5 ed alle relative tassative ipotesi di esclusione e limitazione, ai sensi dell'art. 5-bis;

b) alle indicazioni relative alla "qualità" dei dati e delle informazioni, ai sensi dell'art. 6, nonché alla possibilità del successivo riutilizzo (artt. 7 e 7-bis);

c) alla durata (dell'obbligo di pubblicazione), stabilito in 5 anni dall'art. 8.

Ciò premesso, è possibile procedere con l'analisi dei singoli strumenti del CTS.

Il procedimento di **co-programmazione** (art. 55, comma 2) si snoda attraverso le seguenti fasi, in riferimento alle quali trovano applicazione gli obblighi di pubblicità, appresso specificati, in attuazione della normativa sulla trasparenza:

1) indizione del procedimento mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "procedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura (cfr. paragrafo 3) e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

2) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento preliminare della P.A.);

3) atto di nomina del seggio – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;

4) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;

5) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-programmazione;

6) verbali dei tavoli di co-programmazione;

7) documento finale di sintesi dei lavori del tavolo di co-programmazione, di competenza del responsabile del procedimento, e, quali eventuali allegati, dei documenti e dei contributi, versati nell'ambito del procedimento sia dagli ETS partecipanti, che – eventualmente – dagli altri soggetti ed enti pubblici intervenuti al procedimento medesimo.

Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:

- devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 23, trattandosi di "provvedimenti amministrativi", e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;
- la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8;
- la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis, avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;

– laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "procedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

La **co-progettazione** è disciplinata dal comma 3 del più volte richiamo art. 55 del CTS.

Anche tale procedimento si sviluppa in varie fasi, analizzate nel precedente paragrafo 3 e di seguito indicate al fine di ricavare i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

1) indizione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "procedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
2) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dalla stessa P.A., schema della convenzione);
3) atto di nomina del seggio/della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime e della commissione per la successiva valutazione delle proposte progettuali;
4) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
5) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-progettazione;
6) valutazione delle proposte progettuali, finalizzate alla creazione del partenariato pubblico-privato, come da relativi verbali della commissione;
7) conclusione del procedimento con apposito provvedimento di selezione degli ETS abilitati a co-progettare con la P.A. o, in alternativa, di accordo unanime degli ETS con l'amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
8) svolgimento dei tavoli di co-progettazione, come da relativi verbali;
9) sottoscrizione della convenzione fra l'ETS e la P.A.

A tale ultimo proposito, si precisa che, laddove l'attivazione del procedimento di co-progettazione sia la conseguenza dell'iniziativa di parte privata (ETS), oltre agli atti ed ai provvedimenti sopra indicati, devono essere pubblicati gli ulteriori seguenti documenti:

a) domanda presentata dall'ETS, singolo o associato, e relativi allegati;
b) verbale di valutazione della proposta presentata dall'ETS, singolo o associato.

Analogamente a quanto evidenziato in ordine ai procedimenti di co-programmazione, anche per i procedimenti di co-progettazione valgono le seguenti regole.

Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:

– devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 23 e 26 (consistendo nel riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;
– la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8;
– la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis., avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;
– laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "procedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

Passando all'**accreditamento**, disciplinato dal comma 4 del più volte richiamo art. 55 del CTS, anche tale procedimento, analizzato nel paragrafo 3 si sviluppa in varie fasi, di seguito indicate al fine di ricavare i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

1) indizione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "procedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;

2) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dalla stessa P.A., schema del "patto di accreditamento", nonché della carta di servizio);
3) atto di nomina della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;
4) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
5) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi;
6) conclusione del procedimento con apposito provvedimento di accreditamento degli ETS accreditati (e relativo Elenco);
7) sottoscrizione del "patto di accreditamento";
8) provvedimenti sanzionatori (di sospensione o decadenza dell'accreditamento), assunti dalla competente P.A. nell'esercizio del potere/dovere di controllo e di verifica sull'attività dell'ETS accreditato.

Anche nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'accreditamento di ETS, gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:
– devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 23 e 26 (consistendo nel riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;
– la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8;
– la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis, avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;
– laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "procedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

Anche l'affidamento delle **convenzioni** alle APS e alle ODV, ai sensi dell'art. **56** del **CTS**, ed il caso specifico di cui all'art. 57 CTS sono assoggettati al regime di trasparenza e di pubblicità.
Sinteticamente, le fasi della procedura si possono così riassumere:
1) pubblicazione dell'avviso;
2) valutazione dei progetti presentati;
3) adozione del provvedimento di approvazione della eventuale relativa graduatoria e di individuazione dell'intervento /degli interventi ammessi a finanziamento;
4) sottoscrizione della convenzione;
5) attuazione delle attività previste nel progetto e controllo pubblico *in itinere* ed *ex post* sia in relazione alla conformità delle attività svolte rispetto ai contenuti del progetto finanziato, che in relazione alla regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

In relazione alla fase 1), la pubblicità dell'avviso deve avvenire nelle forme previste dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente unitamente alla relativa modulistica. La pubblicazione può avvenire, oltre che nella sezione "Pubblicità legale", anche nelle pagine settoriali del sito medesimo, al fine di assicurarne la massima conoscibilità presso i soggetti potenzialmente interessati.
In relazione alla fase 2) la valutazione dei progetti presentati sarà affidata ad una commissione costituita *ad hoc*, destinata a supportare il RUP. Benché la fattispecie in questione sia estranea all'ambito dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, sembrerebbe opportuno (compatibilmente con la struttura e le dimensioni dell'amministrazione procedente e con il valore dell'intervento da porre in essere) adottare prescrizioni analoghe, per *ratio* e modalità, a quelle di cui alle disposizioni di cui all'art.77, comma 4 del CCP, in tema di compatibilità tra RUP e membro della commissione. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 35-

bis del d.lgs. 165/2001 ([4]). Inoltre, prima dell'insediamento, dopo aver preso visione dell'elenco dei soggetti partecipanti alla procedura, devono rilasciare specifica dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi ([5]).

All'esito della valutazione svolta dalla commissione, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento finale di approvazione della graduatoria e di ammissione al finanziamento. Tale provvedimento pertanto riporta l'elenco di tutte le proposte che, superata la fase preliminare di ammissibilità, sono state valutate dalla commissione (con il punteggio attribuito a ciascuna proposta), con indicazione degli interventi ammessi al finanziamento e dell'ammontare di quest'ultimo, delle proposte che, sebbene idonee, non sono state ammesse al finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, nonché, infine, delle proposte valutate inidonee.

Una volta conclusa positivamente la fase integrativa dell'efficacia, il provvedimento in questione sarà pubblicato secondo le medesime forme e modalità indicate per l'avviso.

L'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento, con l'indicazione dell'intervento finanziato e del relativo ammontare concesso, formerà altresì oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", nella pagina dedicata alle "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 33/ 2013: detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore ad € 1.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alla normativa sopra citata va fatta esplicita menzione nei successivi atti contabili di erogazione al beneficiario del finanziamento dedotto in convenzione.

Da ultimo, occorre dare conto di una disciplina concorrente, sempre in materia di obblighi di trasparenza, che ha quali propri destinatari gli ETS; tuttavia la stessa disciplina interferisce, per così dire, con le prerogative ed i compiti delle PA.

Il riferimento è, nello specifico, alla legge n. 124/2017, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *legge annuale per il mercato e la concorrenza*).

In particolare, l'art. 1, commi 125-129, stabilisce l'obbligo di dare pubblicità dei contributi, di importo annuale superiore ad euro 10.000, ricevuti dai soggetti contemplati dalla norma, sostanzialmente le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati dall'art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm.

Con riferimento agli ETS il riferimento è alla Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

---

[4] Articolo 35-bis d.lgs. 165/2001: "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

[5] Cfr. D.P.R. 16/04/2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", art. 7: (Obbligo di astensione): "1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

In sostanza, gli ETS devono pubblicare gli importi dei contributi ricevuti, da parte dei soggetti e dell'importo sopra richiamati, ad eccezione dei contributi "generali" e di quelli coincidenti con "prestazioni corrispettive" a fronte dello svolgimento di un'attività o della prestazione di un servizio.

Per tutti i soggetti tenuti all'applicazione della norma, ad eccezione delle società cooperative sociali, il relativo adempimento è assolto mediante la pubblicazione all'interno dei rispettivi siti, ove esistenti, oppure in analoghi portali digitali liberamente accessibili, entro la data del 30 giugno dell'anno successivo.

Per le cooperative sociali, invece, l'adempimento all'obbligo di legge avviene mediante l'inserimento della relativa voce nella nota integrativa del bilancio o nell'eventuale bilancio consolidato.

Da ultimo, la normativa stabilisce un regime sanzionatorio graduato, che prevede, quale misura estrema, la restituzione dei contributi ricevuti ([6]).

Come esaminato nel precedente paragrafo 3, l'art. 93, comma 4 CTS stabilisce che "*Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili (..) necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari*".

In conclusione, l'attività di controllo e di monitoraggio delle P.A. previsto e disciplinato dal CTS, dovrà tener conto di quanto previsto dalla esaminata disciplina di settore, specificatamente dettata nei riguardi di una serie di soggetti (fra i quali gli ETS), che tuttavia determina una connessione fra norme, incidenti sullo svolgimento dei procedimenti di attribuzione di contributi, che hanno le PP.AA. come destinatarie.

[6] Il riferimento è all'art. 1, comma 125-ter della legge n. 1241/2017 e ss. mm., a mente del quale "A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile".

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2019

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore. (19A05601)

(GU n.214 del 12-9-2019)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della citata legge n. 106 del 2016, il quale affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la predisposizione di linee guida in materia di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore, definendo la valutazione dell'impatto sociale come la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;

Sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 4 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1

Adozione delle linee guida

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono adottate le linee guida, di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019

Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2916

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Introduzione e riferimenti normativi.

Il tema della valutazione era stato affrontato gia' nell'ambito della legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» dove l'attenzione ai processi valutativi e' richiamata in diversi passaggi. All'art. 3 e' previsto che «per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali [...] e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse [...], della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' ed efficacia delle prestazioni». All'art. 20 vengono richiamate inoltre «forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi».

La valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento e' stata successivamente oggetto di regolazione nell'allegato 1, sezione C, lettera d) del decreto ministeriale 24 gennaio 2008 di adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, nelle quali veniva contemplata, tra le informazioni rinvenibili nel bilancio sociale, «la valutazione, utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni».

Infine, la legge n. 106/2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ha fornito un'indicazione puntuale rispetto alla centralita' dei processi valutativi nel nuovo assetto normativo degli enti del Terzo settore (ETS), laddove all'art. 7, comma 3 ne rilascia una precisa definizione: «per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato»; per altro verso, sotto il profilo della correlazione con le autorita' pubbliche, l'art. 4, comma 1, lettera o) della medesima legge prevede la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale...» e l'individuazione di «criteri e modalita' per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza e semplificazione... nonche' criteri e modalita' per la verifica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni». Il medesimo articolo demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la predisposizione di apposite linee guida in materia di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

Il legislatore individua nella valutazione dell'impatto sociale lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando l'attrattivita' nei confronti dei finanziatori esterni.

La definizione di impatto sociale introdotta dal legislatore incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualita' ed alla quantita' dei servizi offerti, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi piu' dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo, che afferiscono alle conseguenze ed ai cambiamenti indotti sulla comunita' di riferimento, nella prospettiva della costruzione di comunita' piu' inclusive, sostenibili e coese.

In tale quadro, le presenti linee guida hanno un valore

promozionale, ponendosi quale strumento di facilitazione della concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS).

Finalita' delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale.

La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attivita' di interesse generale da essi svolte (come individuate, rispettivamente all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017).

La finalita' delle presenti linee guida e' quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attivita' realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.

Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto sociale sono da intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine.

Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, si' da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni e delle attivita' svolte.

All'interno di tali procedure, la valutazione di impatto e' applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entita' economica superiori ad euro 1.000.000,00, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.

Laddove prevista, i costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi differiti rispetto all'esecuzione delle attivita' in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalita' e tempi per la messa a punto e l'esecuzione della valutazione.

I destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale.

Gli ETS decidono di intraprendere un percorso di misurazione dell'impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e delle comunita' con le quali collaborano, cioe' per comunicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, culturale ed economico che e' stato generato. Le categorie di stakeholders a cui e' diretto il processo di valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono:

- i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;
- i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es. comunita' locale, lavoratori, utenti etc.).
- i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell'organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;
- i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;

i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunita' locali di appartenenza.

Processo e misurazione: elementi caratterizzanti la valutazione di impatto sociale.

In via preliminare, giova evidenziare che esistono diversi approcci per misurare l'impatto sociale, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti: e' facolta' dell'ETS la scelta delle metriche per la valutazione d'impatto piu' adeguate alla tipologia di attivita' e progetti svolti dall'ente.

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale cui gli ETS dovranno fare riferimento e' strutturato in modo da garantire un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto pero' di alcuni principi e contenuti minimi.

Il sistema di valutazione potra' avere articolazione e complessita' diverse a seconda della dimensione dell'ente e della forma giuridica adottata.

La VIS si ispira ai seguenti principi:

intenzionalita': il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;

rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell'attivita' svolta;

affidabilita': informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;

misurabilita': le attivita' oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi:

a) le dimensioni di valore che le attivita' perseguono;

b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attivita' oggetto della valutazione;

comparabilita': restituzione dei dati che consenta la comparabilita' nel tempo;

trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholders.

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere:

il valore aggiunto sociale generato;

i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attivita' del progetto;

la sostenibilita' dell'azione sociale.

Gli ETS dovranno prevedere all'interno del proprio sistema di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attivita' di interesse generale.

Il processo dovra' esplicitare gli elementi che compongono le seguenti dimensioni di analisi:

1. dare evidenza del processo di partecipazione alla definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto da parte di un insieme di classi di stakeholders rappresentativi interni ed esterni all'ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunita' di riferimento), Gli enti potranno a tal fine decidere autonome modalita' di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli impatti tra i propri principali stakeholders;

2. attivita': processi volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'ente ha deciso di voler perseguire;

3. servizi: attivita' che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni);

4. progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi

di spostare la frontiera dei servizi e delle attivita' grazie ai risultati del progetto;

5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;

6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attivita' poste in essere;

7. outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attivita'.

Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovra' prevedere le seguenti fasi:

1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;

2. pianificazione degli obiettivi di impatto;

3. analisi delle attivita' e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento;

4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;

5. comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porra' per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Coordinamento con il bilancio sociale.

Per gli ETS tenuti ex lege alla redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale puo' divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore, vengono previste «informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi».

Per gli ETS che operano in contesti internazionali e che sono tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, le valutazioni di impatto sociale realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle presenti linee guida.

Pubblicita' e diffusione.

Al fine di garantirne la massima conoscibilita' e favorire lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

Ruolo dei soggetti esterni.

I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali, ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017, possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari delle presenti linee guida.

Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.

(BURC n. 45 del 2 maggio 2018)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 28 dicembre 2018, n. 51; 25 giugno 2019, n. 24; 30 aprile 2020, n. 1; 6 maggio 2022, n. 15; 23 dicembre 2022, n. 52; 23 dicembre 2022, n. 53; 26 maggio 2023, n. 24; 18 marzo 2024, n. 14)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Principi e finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo.
2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e manifestazione, attraverso mirati interventi:
   a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in attuazione dell'accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere";
   b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
   c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

Art. 1-bis[1]
(Consulta regionale per la legalità)

1. *È istituita, presso il Consiglio regionale della Calabria, la Consulta regionale per la legalità quale organo di consulenza della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Giunta regionale.*
2. *La Consulta regionale per la legalità è composta da:*
   a) *il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, che la presiede;*

[1] **Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24.**

oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo.
13. *Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.*[27]
14. *[Sono esclusi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931.]*[28]

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

Art. 17

(Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

1. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione terziaria attraverso:
   a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011;
   b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
   c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

---

[27] **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 23 dicembre 2022, n. 53. Il testo precedente era così formulato.** "13. *I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro il 31 dicembre 2022."* **Il testo originario era così formulato: "***13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.".* **Il presente comma è stato dapprima modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, che ha sostituito la parola** *"dodici"* **con la parola** *"ventiquattro"* **e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 30 aprile 2020, n. 1, nella seguente formulazione:** *"13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.".* **Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 6 maggio 2022, n. 15, ha sostituito le parole** *"entro i quarantotto mesi successivi a tale data"* ***con le parole*** *"entro il 31 dicembre 2022".*

[28] **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 23 dicembre 2022, n. 53. Il presente comma era stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 giugno 2019, n. 24.**

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Art. 18

(Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

1. La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

Art. 19

(Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
2. Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:
   a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;
   b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
      1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la eventuale successiva devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;
      2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.
   c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:
   a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 297 della seduta del 30 giugno 2022.

Oggetto: Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore".

Assessore: **f.to Dott.ssa Tilde Minasi**

Dirigente Generale: **f.to Dott. Roberto Cosentino**

Dirigente di Settore: **f.to Avv. Saveria Cristiano**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°292232 del 22.06.2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, così come modificata con Legge Regionale n. 3 ago- sto 2018, n. 26, che:

- all’art. 29, commi 1 e 2, in ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali, istituisce la “Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale” organismo consultivo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo Settore con il fine di potenzia- re il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio assistenziale;
- al comma 5 dello stesso articolo, stabilisce che la Conferenza Permanente regionale è composta dalla “Consulta delle Autonomie Locali” e dalla “**Consulta del Terzo Settore**”;
- alla lettera b) del predetto comma 5, definisce la “*Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001”;*

Viste:

- la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “*Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali”* con la quale è stata modificata l’individuazione degli ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il “*PIANO SOCIALE REGIONALE” 2020-2022*” che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per il prossimo triennio;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 544 del 19 novembre 2018, avente oggetto “Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. Adozione Criteri per l’avvio delle procedure finalizzate alla istituzione della “Consulta del Terzo Settore”;

Rilevato che con la predetta delibera 544/2018:

- al fine di rendere operativa la Consulta, si è ritenuto necessario procedere alla adozione dei criteri da sottoporre al parere vincolante della Commissione competente, ai sensi dell’articolo 29 comma 5 lettera b) della L.R. 23/2003, al quale attenersi al fine della individuazione dei componenti della stessa Consulta;
- si è determinato in **n. 25** i componenti della Consulta del terzo Settore;
- il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta per ciascun Ente è stato così determinato:
    - **8** rappresentanti designati dall’Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale;
    - **8** rappresentanti di reti associative, per come definite dall’art. 41 capo V d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
    - **2** rappresentanti Enti filantropici, per come definiti dall’art. 35 capo II d.lgs. 3.7.2017 n. 117;
    - **3** rappresentanti di Imprese sociali, incluse cooperative sociali, per come definito dall’art. 40 capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
    - **3** rappresentanti di altri enti del Terzo settore che abbiano rappresentanza in almeno 3 Province ed almeno 50 iscritti;
    - **1** rappresentante di Società di Mutuo Soccorso per come definito dall’art. 42 e succ. capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- si è acquisito il parere favorevole n. 42/10 della 3^ Commissione Consiliare;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3321 del 18 marzo 2019, con il quale, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 544/2018, è stata istituita la "CONSULTA DEL TERZO SETTORE";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.;

RILEVATO che a seguito della piena attuazione del C.T.S. (Dlgs 117/2017) e con l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avvenuta il 23 novembre 2021, deriva l’obbligo di adeguare la composizione della Consulta del Terzo Settore, considerando anche che sino alla data di attivazione del RUNTS non esisteva il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto la Regione Calabria non ha recepito la Legge 383/2000;

RITENUTO, pertanto, in applicazione alle disposizioni del C.T.S., di procedere alla individuazione degli Enti del Terzo Settore chiamati ad indicare i propri rappresentati in seno alla consulta del terzo settore, indicando i seguenti criteri ai quali il settore competente deve uniformarsi nella determinazione della istituzione della Consulta:

- determinare in numero **25** i componenti della Consulta del Terzo Settore;
- gli Enti del Terzo Settore chiamati a far parte della Consulta del Terzo Settore devono:
    1. avere sede legale ed operare nella Regione Calabria;
    2. essere costituite nelle forme di legge in data antecedente alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
    3. **essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terso Settore;**
- il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta del Terzo Settore per ciascun Ente è cosi determinato in moda da garantire il più possibile la rappresentatività:
    a) **8** rappresentati designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo Settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore;
    b) **3** rappresentanti di **Organizzazioni di Volontariato**, per come definite dall'art.32 Capo I D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    c) **3** rappresentanti di **Associazioni di Promozione Sociale**, per come definite dall'art.35 Capo II D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    d) **2** rappresentanti **Enti Filantropici**, per come definite dall'art.37 Capo III D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
    e) **3** rappresentanti di **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali**, per come definite dall'art.40 Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
    f) **2** rappresentanti di **Reti Associative**, per come definite dall'art.41 Capo V D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
    g) **1** rappresentante di **Società di Mutuo Soccorso**, per come definite dall'art.42 e succ. Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
    h) **3** rappresentanti di Altri Enti del Terzo settore regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

RITENUTO, inoltre, in applicazione alle disposizioni del C.T.S., per l'individuazione degli Enti del Terzo Settore chiamati ad indicare i propri rappresentati in seno alla consulta del terzo settore, di indicare le seguenti procedure:

I. gli 8 rappresentanti di cui al precedente punto a) saranno designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale così come individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante l'Avviso Pubblico del 22 marzo 2022 per l'attuazione dell'articolo 65 del Codice del Terzo Settore;

II. i 3 rappresentati di cui al precedente punto b) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Organizzazioni di Volontariato **(ODV)** regolarmente iscritte alla Sezione A) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Organizzazioni di Volontariato che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;

III. i 3 rappresentati di cui al precedente punto c) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Associazioni di Promozione Sociale **(APS)** regolarmente iscritte alla Sezione B) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Associazioni di Promozione Sociale che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;

IV. i 2 rappresentati di cui al precedente punto d) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti Filantropici ovvero Fondazioni** regolarmente iscritte alla Sezione C) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti Filantropici che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività sul territorio della Regione Calabria;

V. i 3 rappresentati di cui al precedente punto e) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Imprese Sociali ovvero Cooperative Sociali** regolarmente iscritte alla Sezione D) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Imprese Sociali che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;

VI. i 2 rappresentati di cui al precedente punto f) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Reti Associative** regolarmente iscritte alla Sezione E) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali ovvero sedi operative siano presenti in almeno 3 provincie della Regione Calabria. Le Reti Associative che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (sedi territoriali e soci) sul territorio della Regione Calabria;

VII. il rappresentante di cui al precedente punto g) sarà individuato, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Società di Mutuo Soccorso** regolarmente iscritte alla Sezione F) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Società di Mutuo Soccorso che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;

VIII. i 3 rappresentati di cui al precedente punto h) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti del Terzo Settore** regolarmente iscritti alla Sezione G) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti del Terzo Settore che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;

CONSIDERATO, quindi, necessario articolare la nuova composizione della Consulta in modo da assicurare, in relazione alla entrata in vigore del RUNTS di cui al Codice del terzo Settore approvato con D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la rappresentanza del variegato mondo del terzo Settore riconoscendo tale carattere anche alle organizzazioni a rete presenti sul territorio regionale ed inoltre, individuare gli organismi del privato sociale seguendo una logica di rappresentanza in ambito regionale, tenendo conto delle iscrizioni al RUNTS in vigore dal 21 novembre 2021;

VISTO il regolamento regionale n. 19 del 20 novembre 2018, per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore;

RILEVATO che la Consulta del Terzo Settore, come istituita con DDG n. 3321/2019, sarà operativa fino alla istituzione della Consulta nella nuova composizione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'Avviso pubblico sopra citato, in conformità alle presenti disposizioni;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento **non comporta oneri** a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore al Welfare, Tilde Minasi, a voti unanimi,

DELIBERA

- **di stabilire che** la Consulta del Terzo Settore, come istituita con DDG n. 3321/2019, sarà operativa fino alla istituzione della Consulta nella nuova composizione, a seguito

dell'espletamento delle procedure di cui all'Avviso pubblico sopra citato, in conformità alle presenti disposizioni;

- **di modificare** la delibera di Giunta n. 544 del 19 novembre 2018, come approvata dalla Terza Commissione consiliare con parere n. 42/10 del 4 dicembre 2018, relativa ai criteri e requisiti per la costituzione della Consulta del Terzo Settore, ai sensi della legge regionale 23/2003 e ss.mm.ii., come di seguito;
- **di adottare,** per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti criteri per la composizione della Consulta del Terzo Settore:
  - determinare in numero **25** i componenti della Consulta del Terzo Settore;
  - gli Enti del Terzo Settore chiamati a far parte della Consulta del Terzo Settore devono:
    1. avere sede legale ed operare nella Regione Calabria;
    2. essere costituite nelle forme di legge in data antecedente alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
    3. **essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terso Settore;**
  - il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta del Terzo Settore per ciascun Ente è cosi determinato in moda da garantire il più possibile la rappresentatività:
    a) **8** rappresentati designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo Settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore;
    b) **3** rappresentanti di **Organizzazioni di Volontariato**, per come definite dall'art.32 Capo I D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    c) **3** rappresentanti di **Associazioni di Promozione Sociale**, per come definite dall'art.35 Capo II D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    d) **2** rappresentanti **Enti Filantropici**, per come definite dall'art.37 Capo III D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    e) **3** rappresentanti di **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali**, per come definite dall'art.40 Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    f) **2** rappresentanti di **Reti Associative**, per come definite dall'art.41 Capo V D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    g) **1** rappresentante di **Società di Mutuo Soccorso**, per come definite dall'art.42 e succ. Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
    h) **3** rappresentanti di Altri Enti del Terzo settore iscritte settore regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- **di stabilire,** per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti criteri per la individuazione e composizione della Consulta del Terzo Settore:

I. gli 8 rappresentanti di cui al precedente punto a) saranno designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale così come individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante l'Avviso Pubblico del 22 marzo 2022 per l'attuazione dell'articolo 65 del Codice del Terzo Settore;

II. i 3 rappresentati di cui al precedente punto b) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Organizzazioni di Volontariato **(ODV)** regolarmente iscritte alla Sezione A) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Organizzazioni di Volontariato che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;

III. i 3 rappresentati di cui al precedente punto c) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Associazioni di Promozione Sociale **(APS)** regolarmente iscritte alla Sezione B) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Associazioni di Promozione Sociale che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;

IV. i 2 rappresentati di cui al precedente punto d) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti Filantropici ovvero Fondazioni** regolarmente iscritte alla Sezione C) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti

Filantropici che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività sul territorio della Regione Calabria;

V. i 3 rappresentati di cui al precedente punto e) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Imprese Sociali ovvero Cooperative Sociali** regolarmente iscritte alla Sezione D) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Imprese Sociali che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;

VI. i 2 rappresentati di cui al precedente punto f) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Reti Associative** regolarmente iscritte alla Sezione E) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali ovvero sedi operative siano presenti in almeno 3 provincie della Regione Calabria. Le Reti Associative che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (sedi territoriali e soci) sul territorio della Regione Calabria;

VII. il rappresentate di cui al precedente punto g) sarà individuato, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Società di Mutuo Soccorso** regolarmente iscritte alla Sezione F) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Società di Mutuo Soccorso che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;

VIII. i 3 rappresentati di cui al precedente punto h) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti del Terzo Settore** regolarmente iscritti alla Sezione G) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti del Terzo Settore che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;

- **di richiedere** in merito a quanto sopra disposto, il parere della Commissione Consiliare competente ai sensi dell'art. 29 comma 5 lettera b) della legge regionale 23/2003, al quale attenersi al fine della individuazione dei componenti della stessa Consulta;
- **di demandare** al Dipartimento Lavoro e Welfare tutte le procedure necessarie per la costituzione della Consulta del Terzo Settore, previa acquisizione del parere favorevole della citata commissione consiliare;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Calabria in quanto la partecipazione alla Consulta è totalmente a titolo gratuito:
- **di disporre,** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Occhiuto

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 292232 del 22/06/2022

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione n. 297 del 30 giugno 2022.

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale
del dipartimento "Lavoro e Welfare"
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Tilde Minasi
Assessore al Welfare
tilde.minasi@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore"". Riscontro nota prot. 290000 del 21/06/2022.

A riscontro della nota prot. 290000 del 21/06/2022, relativa alla proposta deliberativa "*Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore""*, di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "*non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"* in quanto "*la partecipazione alla Consulta è totalmente a titolo gratuito*", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

filippo de cello
22.06.2022
13:49:13
GMT+00:00

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 19 Novembre 2018

Si assegna il numero ___**19**___ della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno __**2018**__

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1
(Composizione della Consulta del Terzo Settore)

1. La Consulta del Terzo Settore, di cui all'articolo 29, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, è formata da 25 membri in rappresentanza dei soggetti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e alle disposizioni del Codice del terzo Settore approvato con Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 17.
2. La Consulta del Terzo Settore è validamente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le funzioni di segretario, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, sono svolte da un funzionario del settore della Regione competente in materia di politiche sociali.
4. Per la partecipazione alla Consulta non è prevista l'erogazione di gettoni di presenza né il rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 2
(Seduta di insediamento)

1. La seduta di insediamento della Consulta del Terzo Settore è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente.
2. Nella seduta d'insediamento la Consulta del Terzo Settore elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività.

Articolo 3
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

1. Ai fini dell'elezione del Presidente le sedute della Consulta del Terzo Settore sono valide con la presenza, anche in via telematica, dei due terzi dei componenti. L'elezione del Presidente ha luogo mediante scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Se nessuno dei componenti ottiene la maggioranza assoluta alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione. Alla terza votazione risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età.
2. La Consulta delle Terzo Settore procede, con le stesse modalità di cui al comma 1, all'elezione del Vicepresidente.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 4
(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta la Consulta del Terzo Settore, ne organizza e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente, in particolare:
   a) presiede e convoca le sedute e ne fissa l'ordine del giorno;
   b) coordina l'attività e formula proposte per l'efficace funzionamento della stessa;
   c) rappresenta la Consulta del Terzo Settore nei confronti degli enti, istituzioni o soggetti rappresentativi del sistema del Terzo Settore regionale;
   d) cura i rapporti con il Presidente della Giunta regionale, in particolare ai fini della programmazione e con le associazioni, enti, soggetti rappresentativi del terzo settore, con particolare riferimento alle attività istruttorie e deliberative della Consulta del Terzo Settore.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
4. Il Vicepresidente svolge le funzioni che il Presidente intenda delegargli per un tempo determinato.
5. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, la presidenza delle sedute della Consulta del Terzo Settore è assunta, limitatamente alla durata dell' assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

Articolo 5
(Convocazione della Consulta del Terzo Settore)

1. La Consulta delle Terzo Settore è convocata con modalità telematica dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti o su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato.
2. La Consulta del Terzo Settore si riunisce almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.
3. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora ed il luogo della stessa, nonché la possibilità della partecipazione anche in via telematica.
4. L'avviso viene comunicato ai componenti della Consulta del Terzo Settore, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la seduta.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e la motivazione dell'urgenza, nonché la possibilità della partecipazione anche in via telematica.
6. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta del Terzo Settore devono essere comunicate ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.
7. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta da parte di un componente, con esclusione delle sedute in cui la partecipazione è effettuata in via telematica, lo stesso può farsi sostituire da un delegato se indicato in sede di istituzione della Consulta.

Articolo 6
(Attività di supporto alla Consulta del Terzo Settore)

1. Il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Consulta del Terzo Settore, compresa l'attività di segreteria.

Articolo 7
(Validità delle sedute e delle deliberazioni della Consulta del Terzo Settore)

1. Le sedute della Consulta del Terzo Settore sono valide con la presenza, anche in via telematica, della maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espressa anche in via telematica.

Articolo 8
(Verbalizzazione)

1. Delle sedute della Consulta del Terzo Settore viene redatto sintetico verbale, a cura del segretario, nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, nonché delle deliberazioni, pareri o decisioni assunti.
2. Il verbale di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente della Consulta del Terzo Settore e dal segretario, e viene letto ed approvato all'apertura della seduta successiva.

Articolo 9
(Pareri)

1. I pareri espressi su richiesta della Giunta regionale sono trasmessi nei termini indicati dalla stessa Giunta.
2. Ove non sia diversamente stabilito, la Consulta del Terzo Settore esprime, di norma, il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. I pareri e le osservazioni della Consulta del Terzo Settore sono espressi in forma scritta, firmati dal Presidente e trasmessi con modalità telematica.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 20/11/2018

OLIVERIO

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

UNIONCAMERE

RAPPORTO 2024 SUL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

in collaborazione con

CENTRO STUDI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
GUGLIELMO TAGLIACARNE

Editoriale Scientifica
Napoli

Tutti i diritti sono riservati

© Editoriale Scientifica srl 2024
Via San Biagio dei Librai, 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli

ISBN 979-12-5976-939-8

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) costituisce una delle novità più significative della riforma del Terzo settore. Difatti, esso è in primo luogo uno strumento di qualificazione di ciascuna organizzazione ivi iscritta, quale ente del Terzo settore, con la conseguenza che non è possibile considerare un soggetto come ente del Terzo settore se tale ente non è iscritto al RUNTS. La qualifica di ente del Terzo settore, tuttavia, non rimane un dato conosciuto esclusivamente dall'Amministrazione che gestisce il registro, ma, grazie alla funzione di pubblicità assolta dal RUNTS, viene messo a disposizione di tutti, a partire dai terzi che entrano in contatto con l'ente, per arrivare alla generalità dei cittadini. Il RUNTS in questo modo si configura altresì come strumento di pubblicità e di trasparenza. Dal 23 novembre 2021 il RUNTS è diventato operativo, ponendosi come unica porta di accesso al Terzo settore ed assolvendo alla descritta funzione di qualificazione; dal 13 dicembre 2023 esso è aperto alla consultazione pubblica, realizzando concretamente le ulteriori funzioni di pubblicità e trasparenza.

L'effettivo dispiegarsi di questo complesso di funzioni costituisce il risultato di un processo collaborativo che si è sviluppato all'indomani dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, che ha riguardato sia il profilo amministrativo sia quello tecnico informatico. Sotto il primo aspetto, il RUNTS, per precisa scelta del legislatore, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è operativamente gestito dal Ministero medesimo e dalle Regioni e Province autonome. Entrambi i livelli di *governance* (statale e regionale) hanno tradotto in pratica, attraverso la condivisione di metodologie e strumenti di lavoro, il principio costituzionale di leale collaborazione, al fine di assicurare, nella gestione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, l'uniforme applicazione del codice del Terzo settore su tutto il territorio nazionale, a garanzia della parità di trattamento degli enti.

Riguardo al secondo aspetto, la progettazione e la successiva messa in esercizio e gestione della piattaforma informatica del RUNTS sono state realizzate grazie alla collaborazione instauratasi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere, che perseguono il comune interesse all'attuazione della riforma del Terzo settore, con specifico riguardo ai sistemi di registrazione rinvenienti nel RUNTS e nel registro delle imprese (dove è iscritta una fetta importante di enti del Terzo settore, quali le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e le più grandi società di mutuo soccorso) alla loro reciproca interoperabilità, necessaria al puntuale assolvimento delle funzioni di servizio pubblico assegnate ad entrambe le Amministrazioni, alla formazione e all'aggiornamento degli operatori di ambedue i sistemi nonché degli utenti del RUNTS, alla promozione del ruolo degli enti del Terzo settore.

Sarebbe tuttavia errato pensare al RUNTS come ad un prodotto finito: esso, viceversa, costituisce un sistema in costante evoluzione, che ha già conosciuto e conoscerà in futuro aggiornamenti ed implementazioni finalizzati a renderlo rispondente in maniera sempre più efficace e puntuale alle funzioni ad esso assegnate dall'ordinamento. Questo processo di sviluppo è alimentato principalmente dagli input provenienti sia dagli enti che dagli uffici regionali del RUNTS, secondo una logica di ascolto e di dialogo con coloro che, con differenti ruoli, operano sulla piattaforma.

La descritta connotazione del RUNTS permette altresì di ampliare lo sguardo in una prospettiva europea: è noto come negli ultimi anni l'Unione europea abbia posto particolare attenzione ai soggetti dell'economia sociale, in quanto essi contribuiscono significativamente all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, alla duplice transizione verde

e digitale e, più in generale, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La recente Raccomandazione 13287/2023 del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale invita gli Stati membri a sviluppare quadri normativi che favoriscano e sostengano l'economia sociale, considerando, tra l'altro, la possibilità di istituire regimi di certificazione specifici per l'economia sociale. Il Codice del Terzo e la disciplina dell'impresa sociale, da un lato, e il RUNTS, dall'altro, pongono l'Italia all'avanguardia nel processo di sviluppo e valorizzazione dell'economia sociale.

Alessandro Lombardi*

Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

** Le considerazioni contenute nel presente testo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.*

Da tempo come Sistema camerale abbiamo ampliato la nostra visuale sull'economia, ricomprendendo nelle nostre analisi i temi del benessere nella sua accezione più ampia, dell'economia sociale e dell'inclusione. Ne sono un esempio gli studi riguardanti la presenza di "imprese coesive", ovvero attente alla relazionalità con tutti i soggetti del proprio territorio, sviluppati nel rapporto Coesione è competizione realizzato da Unioncamere in collaborazione con la Fondazione Symbola a partire dal 2014.

Anche per questo da quasi 25 anni abbiamo attivato gli Osservatori sull'Economia civile in varie Camere di commercio per sviluppare e diffondere la conoscenza del mondo non profit nelle sue varie articolazioni e di contribuire a qualificarne l'azione. La nostra attenzione all'imprenditoria sociale ci ha portato, poi, a realizzare un focus ad hoc periodico all'interno del Sistema Informativo Excelsior, che realizziamo insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per analizzare e fare conoscere i fabbisogni occupazionali professionali e formativi specifici di questo importante spaccato della nostra economia.

Il Terzo settore costituisce oggi, infatti, non solo una parte rilevante della nostra società, ma anche della nostra struttura economica, fatta di relazionalità, di specificità territoriali, di distretti produttivi, ma anche di sussidiarietà e coesione tra i diversi attori.

È per questo che abbiamo sottoscritto nel 2018 con grande convinzione l'accordo di programma con il Ministero lavoro e delle politiche sociali finalizzato alla realizzazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che abbiamo messo a punto attraverso Infocamere. Un progetto che apporta innovazione, trasparenza e arricchimento di informazioni per il Paese.

E adesso, con questo primo Rapporto sul Terzo settore, realizzato con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne e Fondazione Terzjus, possiamo finalmente avere a disposizione un prezioso giacimento informativo per accendere un faro su questo specifico segmento socio-economico. Un patrimonio di conoscenza di cui tutti potranno giovarsi, per il decision making nazionale e locale, viste anche le possibilità di dettaglio territoriale.

Grazie a questo lavoro possiamo, infatti, ottenere informazioni su oltre 120.000 soggetti riconosciuti come Enti di Terzo Settore e che, come tali, potranno avere la possibilità di cogliere le opportunità disposte dalla legge di riforma e dai suoi decreti attuativi.

Secondo la fotografia che abbiamo scattato nel Rapporto, gli enti registrati nel RUNTS a fine 2023 si caratterizzano per una prevalenza di Associazioni di Promozione Sociale (oltre 52 mila, pari al 43,7%), di Organizzazioni di volontariato (circa 37 mila, pari al 30,7%) e di Imprese sociali (quasi 24 mila, pari al 19,9%, tra cui alcune centinaia di Società di mutuo soccorso "maggiori"). Queste tre tipologie di enti rappresentano il 94,3% del totale degli enti registrati.

Sul territorio, i dati ci mostrano una presenza leggermente più marcata nel Nord-Ovest (23,3%) e nel Centro della Penisola (23,2%), mentre la percentuale si abbassa nel Nord-Est (21,9%), nel Sud (21,5%) e nelle Isole (10,1%).

Si tratta di enti la cui attività è soprattutto concentrata su iniziative imprenditoriali ricreative e di socializzazione (26,5%), di assistenza sociale e protezione civile (23,2%), di attività culturali e artistiche (19,8%) e sanità (13,1%).

Il rapporto, però, non si limita a fornire un'istantanea di questo tessuto economico, ma offre anche utili informazioni sugli enti di nuova iscrizione, che sono stati oggetto di una indagine diretta ad hoc, per capire: i cambiamenti e i nuovi significati introdotti dall'istituzione del RUNTS, le nuove relazioni con il "mondo pubblico", le motivazioni e le opportunità generate

dall'istituzione del Registro Unico, il profilo organizzativo e delle risorse umane impegnate, gli aspetti gestionali ed economici.

Pertanto, questo lavoro costituisce già un primo importante contributo conoscitivo sugli Enti del Terzo Settore. Ed altre utili informazioni arriveranno in seguito grazie alla attività di monitoraggio continuo che ha preso avvio da oggi e che proseguirà nel prossimo futuro.

Giuseppe Tripoli

Segretario Generale di Unioncamere

INDICE

Introduzione al rapporto 11

CAPITOLO I
IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO 13

1.1 Fonti ed evoluzione della disciplina in materia di RUNTS 16
1.2. Dai registri di settore al RUNTS: le principali novità del nuovo sistema di registrazione degli ETS 18
1.3. La struttura del RUNTS, le sezioni e le diverse tipologie di ETS 22
1.4. Articolazione e competenze degli Uffici pubblici preposti alla gestione del RUNTS 34
1.5. Forme e modalità di iscrizione al RUNTS 37
1.6. L'iscrizione "ordinaria" al RUNTS (art. 47 CTS) 38
1.7. L'iscrizione al RUNTS di persone giuridiche o di enti che intendono acquisire la personalità giuridica (art. 22 CTS) 40
1.8. L'iscrizione per trasmigrazione 43
1.9. L'iscrizione automatica delle imprese sociali e delle SoMS "maggiori" 44
1.10. Le funzioni del RUNTS e gli effetti della registrazione 45
1.10.1. L'effetto principale dell'acquisizione della qualifica di ETS 45
1.10.2. L'effetto eventuale del conseguimento della personalità giuridica 46
1.10.3. L'effetto di pubblicità dichiarativa 48
1.10.4. L'effetto di pubblicità-notizia 49

CAPITOLO II
EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL RUNTS DAL SUO AVVIO AD OGGI 51

2.1 Termini e definizioni 51
2.2. Il contesto di avvio del RUNTS 52
2.3. Il Portale di trasmigrazione 54
2.4. Il Portale di front-office 56
2.4.1. La compilazione delle pratiche 56
2.4.2. Ruolo dei notai 58
2.4.3. Le Reti associative 60

2.5. Il Portale di back-office 62
2.5.1. Istruttoria delle pratiche di trasmigrazione 63
2.5.2. Istruttoria delle pratiche di iscrizione 66
2.5.3. Istruttoria delle altre tipologie di pratica 70
2.5.4. Imprese sociali e cancellazione automatica 70
2.6. Il Sito pubblico 71
2.7. Formazione e servizio di assistenza 72
2.7.1. Attività di formazione 72
2.7.2. Servizio di assistenza 73

Capitolo III
STRUTTURA, ARTICOLAZIONE ED ATTIVITÀ DEGLI ENTI ISCRITTI AL RUNTS 79

3.1. Il processo di formazione del RUNTS tra il 2021 e il 2023 79
3.2. I numeri del RUNTS 81
3.3. ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori") 86
3.3.1. Caratteristiche strutturali 86
3.3.2. Capitale umano 94
3.4. Imprese sociali 102
3.4.1. Caratteristiche strutturali 102
3.4.2. Capitale umano 106
3.4.3. Risultati economici 113

Capitolo IV
GLI ENTI DI NUOVA ISCRIZIONE AL RUNTS 117

4.1. Un profilo degli enti di nuova iscrizione a partire dai dati disponibili 117
4.2. L'indagine diretta sugli enti di nuova iscrizione 122
4.2.1. Il rapporto degli enti di nuova iscrizione con il RUNTS 123
4.2.2. Tipologia di risorse umane impegnate 126
4.2.3. Principali attività svolte 140
4.2.4. Dimensione economica degli enti 143
4.2.5. Capacità e varietà di relazioni 148
4.2.6. La distinzione tra enti "neonati", "emersi" e "trasformati" 150
4.2.7. Analisi degli enti per dimensione economica, età dei volontari e numero di volontari e lavoratori 152
4.2.8. Sintesi degli elementi rilevanti 158

Appendice statistica 161

INTRODUZIONE AL RAPPORTO

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è l'anagrafe ufficiale degli Enti del Terzo Settore (ETS) e costituisce una importante novità legata al processo di riforma del terzo settore. Raccogliendo una serie di informazioni riguardanti al 31 dicembre 2023 quasi 120 mila enti, il registro pone le basi per una attività di osservatorio (sul funzionamento del RUNTS e le sue principali dimensioni organizzative, operative ed economiche) rispetto al quale questo rapporto costituisce il primo lavoro di base.

Entrando nello specifico, il rapporto si compone di una prima parte articolata in due capitoli: il primo dedicato all'analisi dei riferimenti giuridici del RUNTS e il secondo alla evoluzione della piattaforma informatica del Registro dal suo avvio ad oggi. A questa parte introduttiva segue un capitolo riguardante un'analisi statistica mirata alla valorizzazione delle informazioni presenti nel RUNTS (alcune delle quali, di carattere descrittivo/integrativo ancora in corso di consolidamento) con alcuni arricchimenti ottenuti tramite il collegamento con archivi della Statistica Ufficiale. Si tratta ad esempio caratteri aggiuntivi utili alla lettura dei dati (come il codice ATECO degli enti) nonché informazioni inerenti alle performance economiche. Viene così restituita una prima fotografia degli enti presenti nel Registro, sfruttando il dettaglio di analisi delle sue sezioni con la possibilità di scendere a un livello regionale e provinciale dei fenomeni. Il quarto capitolo studia – dopo una breve analisi di raccordo con il terzo capitolo - i risultati di una rilevazione su oltre 1.000 enti estratti dal Registro, concentrando l'attenzione su soggetti identificabili come potenzialmente "nuovi iscritti" (selezionando dal collettivo gli enti non trasmigrati con provvedimento, ovvero non trasferiti direttamente dai registri di settore preesistenti al RUNTS), le imprese sociali registratesi nel 2022/2023 nell'apposita sezione del RI (Registro Imprese) e da lì pervenute poi al RUNTS, e le Reti associative. L'indagine, realizzata tramite tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) si è focalizzata sul rapporto degli enti con il RUNTS (problematiche di iscrizione, motivazioni, ecc.), sulle risorse umane ed economiche, sugli aspetti di relazione, sulle attività e sugli scenari futuri.

CAPITOLO I

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO[1]

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o "RUNTS" – come questo registro è denominato anche in sede normativa – costituisce uno dei pilastri su cui è edificato il nuovo diritto del Terzo settore, il cui processo di formazione ha avuto inizio con la legge delega 6 giugno 2016, n. 106.

Il ruolo essenziale svolto dal RUNTS nell'impianto complessivo del nuovo ordinamento giuridico del Terzo settore e delle sue dinamiche interne è di agevole comprensione. Basti pensare che è dall'iscrizione in questo Registro che – fermo restando quanto si chiarirà in seguito con riferimento alle Imprese sociali e alle Società di mutuo soccorso "maggiori" – dipende la stessa assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (o "ETS"). Pertanto, solo ad iscrizione nel RUNTS avvenuta, e fintanto che in esso sarà registrato, un ente giuridico potrà definirsi Ente del Terzo Settore e potrà avvalersi del regime promozionale previsto per questa categoria di enti giuridici. Al contrario, gli enti non iscritti o cancellati dal RUNTS non possono considerarsi enti del Terzo settore, né possono accedere alle diverse misure di sostegno contemplate dalla normativa vigente in favore degli ETS.

Il RUNTS è lo specchio del Terzo settore post riforma, non solo perché di quest'ultimo costituisce l'anagrafe ufficiale (attraverso la quale qualsiasi interessato può attingere dati sul numero degli ETS esistenti e acquisire le principali informazioni su ciascuno di essi), ma anche perché la sua struttura e il suo funzionamento riflettono la nuova configurazione che il Terzo settore ha assunto a seguito dell'intervento di riforma e del suo atto legislativo principale, ovverosia il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore (o "CTS"). Per fare solo un esempio, il RUNTS è suddiviso in sette sezioni perché altrettante sono le tipologie di enti del Terzo settore riconosciute dal CTS (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, ecc.).

Alla luce dell'ampiezza e varietà dell'insieme organizzativo che il RUNTS ha ad oggetto, nonché delle diverse funzioni che questo registro è chiamato a svolgere, le complessità inerenti al funzionamento del RUNTS sono in un certo qual senso ad esso connaturali. Dal giorno del suo avvio ufficiale – avvenuto il 23 novembre 2021 – il RUNTS è ancora, almeno in parte, un *work in progress*. Solo nel dicembre 2023 il

[1] Questo capitolo è stato redatto dal Prof. Antonio Fici, Docente di Diritto Privato nell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Direttore scientifico della Fondazione Terzjus ETS.

Registro è divenuto pienamente consultabile da tutti gli interessati. Alcune regole sul suo funzionamento (contenute nel DM 15 settembre 2020, n. 106) possono essere perfezionate per semplificare ulteriormente l'interazione con i suoi utenti. Ciononostante, i dati che si presentano in questo Rapporto testimoniano un alto indice di gradimento del RUNTS da parte dei suoi principali stakeholder, cioè gli enti del Terzo settore. A poco più di due anni dal suo avvio, risultano già registrati nel RUNTS 119.868 enti (dati al 31/12/2023).

Il RUNTS, in effetti, ha agevolato l'esistenza degli enti del Terzo settore per il solo fatto di aver sostituito la moltitudine di registri preesistenti (alcuni financo cartacei) con un unico registro informatico, e di aver reso telematica l'interazione tra gli enti e il loro registro, permettendo altresì ai singoli enti di delegare a professionisti (notai e commercialisti) e Reti associative il dialogo col RUNTS (dall'iscrizione al deposito dei bilanci), a beneficio soprattutto degli ETS di più modeste dimensioni.

Per comprendere correttamente questo numero così elevato di enti già presenti nel RUNTS, occorre tuttavia considerare che al popolamento iniziale del Registro hanno contribuito in maniera significativa due vicende:

- la trasmigrazione nel RUNTS delle ODV e delle APS che si trovavano alla data di avvio del RUNTS già iscritte nei preesistenti registri di ODV e APS, istituiti ai sensi, rispettivamente, delle leggi 266/1991 e 383/2000, nonché
- l'iscrizione massiva nel RUNTS di tutte le Imprese sociali (e Società di mutuo soccorso "maggiori") che si trovavano già in precedenza iscritte nella sezione Imprese sociali del Registro Imprese, istituita nel gennaio del 2008 sulla base delle disposizioni del d.lgs. 155/2006.

La materia della registrazione degli ETS è resa ancora più delicata dalla presenza, accanto al RUNTS, del Registro Imprese (o "RI"), nel quale alcuni ETS sono tenuti per legge ad iscriversi. Più precisamente, l'iscrizione al RI è per alcuni enti (cioè, le Imprese sociali e le Società di mutuo soccorso "maggiori") necessaria al fine dell'assunzione della relativa qualifica di Terzo settore e sostitutiva rispetto all'iscrizione nel RUNTS. Per tutti gli altri ETS, invece, l'iscrizione al RI è aggiuntiva rispetto a quella nel RUNTS, e svolge una funzione particolare e diversa rispetto a quest'ultima.

Sul popolamento del RUNTS incide altresì lo stato della normativa vigente in materia di Terzo settore e di settori di attività di interesse generale (AIG). Ad esempio, la persistente inefficacia della maggior parte delle norme fiscali di cui agli artt. 79 e ss. CTS (che dipende dal mancato rilascio dell'autorizzazione europea) mantiene ancora in vita la categoria delle ONLUS di cui al d.lgs. 460/1997, non costringendo le organizzazioni che hanno questa qualifica ad iscriversi nel RUNTS per conservare i patrimoni accumulati dal momento dell'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS. Quanto ai settori di attività di interesse generale, è noto come il percorso di riforma legislativa che ha interessato lo sport dilettantistico abbia notevolmente rallentato l'iscrizione al RUNTS degli enti sportivi dilettantistici (che, stando ai dati dell'ISTAT, costituiscono la parte quantitativamente più consistente di istituzioni non profit).

Il presente capitolo si propone di illustrare il quadro normativo in materia di RUNTS e di registrazione degli ETS, tenendo altresì conto dei principali orientamenti ministeriali (di MLPS e MIMIT) sul tema, nonché di fornire i principali strumenti, terminologici e concettuali, per un approccio corretto alla materia da parte di operatori ed analisti del settore.

Box 1: principali abbreviazioni e parole chiave

CTS: il Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106.

RI: il Registro Imprese di cui agli artt. 2188 c.c. e alla legge 580/1993.
DM 106/2020: il decreto del MLPS sul funzionamento del RUNTS.

RUNTS: il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui è necessario iscriversi per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore ed accedere ai relativi benefici.

SEZIONI DEL RUNTS: le sette sezioni nelle quali il RUNTS è suddiviso, in corrispondenza con le sette tipologie di enti del Terzo settore previste dal CTS.

ODV: le Organizzazioni di volontariato di cui agli artt. 32 e ss., CTS.

APS: le Associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 35 e s., CTS.

SoMS: le Società di mutuo soccorso di cui agli artt. 42 e ss., CTS, e alla legge 3818/1886.

UFFICI del RUNTS: gli Uffici pubblici preposti alla tenuta del RUNTS, all'istruttoria delle istanze di iscrizione presentate dagli ETS e all'emissione dei relativi provvedimenti, nonché ai controlli sugli ETS registrati. Gli Uffici regionali (o delle Province Autonome) sono competenti con riguardo a tutti gli ETS (ad eccezione delle Reti associative) che hanno sede legale nel territorio della Regione (o della Provincia Autonoma). L'Ufficio statale del RUNTS è invece competente per le sole Reti associative a prescindere da dove esse abbiano sede legale.

MLPS: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che esercita la competenza in materia di Terzo settore.

MIMIT (ex MISE): il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), che esercita la competenza in materia di cooperative sociali e di cooperative Imprese sociali, nonché di SoMS "maggiori".

TRASMIGRAZIONE: il particolare procedimento mediante il quale sono state iscritte nel RUNTS le ODV e le APS che risultavano già iscritte nei registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 alla data di avvio del RUNTS (23 novembre 2021).

MIGRAZIONE: il procedimento mediante il quale un ETS cambia sezione del RUNTS, e dunque la sua qualifica di Terzo settore (ad es. da ODV a APS o viceversa, da Impresa sociale ad Altro ente del terzo settore" o viceversa, ecc.), di propria iniziativa o per evitare un provvedimento di cancellazione da parte dell'autorità vigilante.

TRASFORMAZIONE: il procedimento mediante il quale un ente muta la sua forma giuridica, trasformandosi, ad esempio, da associazione in fondazione o viceversa ai sensi dell'art. 42-bis, c.c.

PERSONALITÀ GIURIDICA: serve a conseguire l'autonomia patrimoniale "perfetta", sicché delle obbligazioni dell'ente risponde esclusivamente l'ente col suo patrimonio (e non anche gli amministratori col loro patrimonio personale). Si può ottenere iscrivendosi al RUNTS attraverso un notaio ai sensi dell'art. 22 CTS. Può essere ottenuta anche dagli enti già iscritti nel RUNTS che ne fossero ancora privi. Richiede la presenza di alcuni requisiti ed in particolar modo di un patrimonio netto minimo non inferiore a € 15.000 per le associazioni e a € 30.000 per le fondazioni.

1.1. Fonti ed evoluzione della disciplina in materia di RUNTS

La fonte primaria di disciplina del RUNTS è il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il CTS, emanato in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, che già menzionava il RUNTS. All'interno del CTS si trova il titolo VI (composto dagli articoli 45-54) interamente dedicato al RUNTS. Sparse nel CTS vi sono poi diverse disposizioni in cui il RUNTS è richiamato a vari fini, a cominciare dall'art. 4, comma 1, che pone l'iscrizione al RUNTS come requisito di qualificazione degli ETS. Di particolare interesse è poi l'art. 11, comma 3, che con riferimento alle Imprese sociali, prevede che l'iscrizione nell'apposita sezione del RI soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS.

La fonte secondaria di disciplina del RUNTS è il DM 15 settembre 2020, n. 106, emanato dal MLPS in attuazione dell'art. 53, comma 1, CTS. Il DM 106/2020 è centrale nella prassi applicativa, poiché disciplina nel dettaglio la struttura del RUNTS e il suo funzionamento, individua le competenze degli Uffici del RUNTS e i relativi procedimenti e provvedimenti, regola le diverse procedure di iscrizione degli enti nonché alcune vicende che possono interessarli (come ad es. la migrazione), disciplina i rapporti con il RI, ecc.

Sono inoltre parte integrante e sostanziale del DM 106/2020 tre allegati tecnici che si occupano, rispettivamente, del sistema informatico del RUNTS e delle modalità tecnico-operative di attuazione del Codice (Allegato "A"), dei contenuti e delle modalità operative per la presentazione delle istanze al RUNTS (Allegato "B"), e della trasmigrazione (Allegato "C").

Sulla base di quanto disposto dall'art. 30 DM 106/2020, il successivo DD 26 ottobre 2021, n. 561, ha individuato nel 23 novembre 2021 la data di inizio di operatività del RUNTS, e contestualmente:

- ha precluso la possibilità di presentare da quel giorno nuove istanze di iscrizione ai preesistenti registri di ODV e APS, nonché all'Anagrafe delle ONLUS;
- ha dato avvio al procedimento di trasmigrazione;
- ha stabilito che dal giorno successivo (il 24 novembre 2021) sarebbe stato possibile presentare istanza di iscrizione al RUNTS.

Il 20 dicembre 2021, con provvedimento dell'Ufficio del RUNTS del Lazio, è stato iscritto il primo ente al RUNTS.

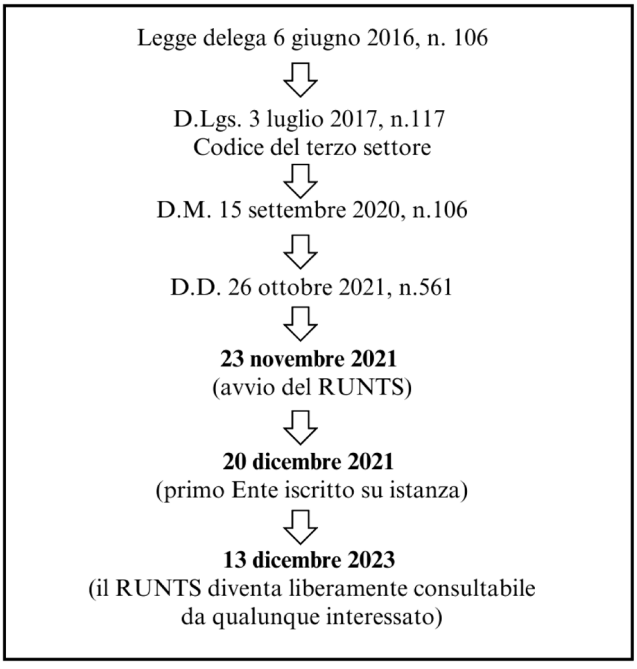
Il 28 marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco delle ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe, consentendo così anche a queste ultime, alla luce di quanto previsto nel DD 561/2021, di poter formulare istanza di iscrizione al RUNTS.

Dal 13 dicembre 2023 è possibile per tutti gli interessati consultare liberamente il RUNTS accedendo alla funzione "ricerca enti" della pagina web https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/, nella quale è possibile altresì reperire apposite liste di ETS (degli enti iscritti, degli enti con richiesta pendente, ecc.).

Ai fini della corretta interpretazione ed applicazione della vigente disciplina sul RUNTS sono altresì di fondamentale importanza i numerosi documenti di prassi elaborati e pubblicati dal MLPS (circolari, note, risposte a quesiti) per risolvere questioni concrete collegate all'iscrizione degli enti nel RUNTS e alla gestione del Registro medesimo da parte degli uffici a ciò preposti. Tra questi, si segnalano in particolare la circolare del MLPS n. 9 del 21 aprile 2022. In generale, pur non avendo il RUNTS come oggetto principale, la maggior parte di questi documenti è comunque rilevante ai fini del rapporto degli enti col RUNTS e della gestione del RUNTS da parte degli uffici competenti.

Essendo i provvedimenti degli Uffici del RUNTS impugnabili al TAR (cfr. artt. 47, comma 6, e 50, comma 4, CTS, e art. 24, comma 9, DM 106/2020), anche la giurisprudenza amministrativa può rivestire un ruolo significativo nella costruzione della disciplina del RUNTS. Da questo punto di vista, è da segnalare il recente emergere del primo contenzioso sulle iscrizioni al RUNTS, ed in particolare di due sentenze dei tribunali amministrativi: TAR Veneto, 24 marzo 2023, n. 368, con cui è stato accolto il ricorso di un ente contro un provvedimento di diniego di iscrizione, e TAR Campania 24 maggio 2023, n. 3158, con cui è stato invece rigettato il ricorso di un trust avverso il provvedimento con cui gli era stata negata l'iscrizione al RUNTS.

Figura 1: le principali tappe dell'evoluzione normativa in tema di RUNTS.



Concorrono infine alla formazione del diritto "vivente" del Terzo settore, anche con specifico riguardo al RUNTS, una serie di strumenti di *soft law*, alcuni dei quali attivati sulla base di espresse disposizioni di legge. È il caso degli statuti-tipo redatti delle Reti associative per gli enti ad esse aderenti ed approvati con decreto direttoriale dal MLPS, sulla base di quanto previsto dall'art. 47, comma 5, CTS, successivamente attuato per il tramite dell'avviso pubblico del MLPS n. 34/5549 del 2 maggio 2023, con cui le Reti associative sono state invitate a presentare modelli standard di statuto ai fini della loro approvazione ministeriale. Sinora il MLPS ha approvato 26 statuti-tipo redatti da 19 Reti associative (una Rete associativa può infatti chiedere l'approvazione di più statuti-tipo, ad esempio uno statuto-tipo per APS ed uno statuto-tipo per ODV) delle 42 attualmente registrate al RUNTS nell'apposita sezione.

L'importanza degli statuti-tipo approvati con decreto ministeriale sta nel fatto che essi semplificano l'iscrizione al RUNTS, a beneficio sia degli ETS che degli Uffici del RUNTS. Infatti, se gli enti che s'iscrivono al RUNTS utilizzano uno statuto-tipo (e dichiarano al RUNTS di utilizzarlo), il procedimento di iscrizione che li riguarda deve concludersi entro 30 giorni (piuttosto che entro 60 giorni) e gli Uffici del RUNTS non sono tenuti ad effettuare il controllo di legalità dello statuto. Indirettamente, gli statuti-tipo approvati dal MLPS concorrono a determinare i possibili legittimi contenuti degli statuti degli ETS. Da qui il loro contributo positivo alla formazione del diritto "vivente" del Terzo settore.

1.2. Dai registri di settore al RUNTS: le principali novità del nuovo sistema di registrazione degli ETS

La presenza di registri pubblici dedicati agli enti che oggi indichiamo cumulativamente come ETS connotava già la legislazione preesistente alla riforma del 2017. Il nuovo sistema di registrazione degli ETS, basato sul RUNTS, è tuttavia profondamente diverso da quello precedente. Alcuni elementi di cesura sono l'inevitabile conseguenza del ridisegnato assetto normativo, ed in particolare dell'avvenuta riconduzione delle diverse tipologie di enti ad un'unica categoria normativa, quella degli ETS. Altri, invece, sono il portato della più intensa specialità che oggi caratterizza gli enti del Terzo settore rispetto alle associazioni e fondazioni "ordinarie" del primo libro del Codice Civile.

La riforma del 2017 ha introdotto un sistema di registrazione, oltre che obbligatorio (ai fini della qualifica di ETS), semplificato nella sua struttura, potenziato nelle sue funzioni ed arricchito sotto il profilo procedimentale. Una sintetica analisi della disciplina dei preesistenti registri di settore – che in forza di quanto disposto dall'art. 101, commi 2 e 3, CTS, sono da individuarsi nei registri delle ODV di cui alla legge 266/1991, nei registri delle APS di cui alla legge 383/2000 e nell'Anagrafe delle ONLUS di cui al d.lgs. 460/1997 – può aiutare a comprendere perché sia così.

La legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedeva un sistema di registrazione delle ODV con queste caratteristiche:

- la natura opzionale, poiché la qualifica di ODV non dipendeva dall'iscrizione dell'ente nel registro, potendo dunque sussistere ODV registrate e ODV non registrate;
- la funzione premiale, dal momento che l'iscrizione nel registro era condizione necessaria affinché le ODV potessero accedere ai diversi benefici previsti dalla medesima legge in loro favore, tra cui in particolare le agevolazioni fiscali, i contributi pubblici e le convenzioni con gli enti pubblici (art. 6, comma 2, l. 266/1991), e potessero altresì assumere di diritto la qualifica fiscale di ONLUS (art. 10, comma 8, d.lgs. 460/1997);
- il carattere regionale, poiché la legge demandava a Regioni e Province Autonome l'istituzione e la tenuta di propri "registri generali delle Organizzazioni di volontariato" (art. 6, comma 1, l. 266/1991).

Alla territorialità dei registri si accompagnava la territorialità della normativa sul funzionamento dei medesimi registri nonché dei controlli sulle ODV.

Nella successiva legge 383/2000 sulle APS, l'attenzione legislativa verso il sistema di registrazione era sicuramente maggiore di quella dimostrata nella legge sulle ODV. Al tema era infatti dedicata un'intera sezione della legge 383/2000. Un regolamento ad hoc (il DM 14 novembre 2001, n. 471) disciplinava il funzionamento del Registro Nazionale (art. 8, comma 1, l. 383/2000). Si delineavano in maniera più puntuale i contenuti necessari della disciplina dei registri regionali (istituzione dei registri, procedimenti di iscrizione, cancellazione, e revisione periodica, termine del procedimento e possibilità di introdurre il meccanismo del silenzio-assenso rispetto all'istanza di iscrizione), ancorandoli ai principi della legge 241/1990 (art. 8, commi 2 e 3, l. 383/2000). Si individuavano inoltre quei documenti e quelle informazioni che avrebbero dovuto necessariamente risultare dai registri (atto costitutivo, statuto e sue modifiche, sede, ambito territoriale di attività, delibere di scioglimento) (art. 9 l. 383/2000).

L'impianto normativo era dunque sicuramente più ricco di quello presente nella legge 266/1991, ma non ancora tale da ridurre entro limiti ragionevoli la discrezionalità legislativa regionale in materia e dunque la possibile disomogeneità di trattamento delle APS nel territorio nazionale, il cui rischio era vieppiù accentuato dalla contemporanea presenza di un Registro Nazionale cui anche le APS con operatività esclusivamente locale potevano iscriversi nella qualità di "articolazioni territoriali" o "circoli affiliati" ad una APS nazionale.

Per altri versi, la disciplina della registrazione delle APS rifletteva la tipica (ed ancora attuale) configurazione del fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale, che vede la presenza di soggetti a rilevanza nazionale, strutturati su base territoriale attraverso le proprie "articolazioni territoriali", che aggregano una moltitudine di piccoli enti sparsi sul territorio nazionale (i "circoli affiliati"). È così che ai registri regionali delle APS "che svolgono attività in ambito regionale" si affiancava un Registro Nazio-

nale cui però, come già ricordato, potevano iscriversi non soltanto le APS "a carattere nazionale" operative da almeno un anno (e "i loro livelli di organizzazione territoriale") ma anche i "circoli" ad esse "affiliati".

Ciò precisato, le caratteristiche generali del sistema di registrazione delle APS non erano diverse da quelle in precedenza osservate con riguardo alle ODV. La registrazione aveva infatti anche in questo caso natura opzionale e premiale. L'iscrizione nei registri era una facoltà per le APS (art. 7, commi 1 e 4, l. 383/2000) che intendessero usufruire delle opportunità loro riservate dalla legge (art. 8, comma 4, l. 383/2000).

Caratteristiche diverse dai registri precedentemente esaminati presenta invece l'Anagrafe unica delle ONLUS istituita (presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) dall'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che costituisce forse l'antecedente più prossimo del RUNTS, anche in ragione di alcune similitudini esistenti tra la categoria delle ONLUS e quella degli ETS creata dal CTS.

L'iscrizione nell'Anagrafe, infatti, aveva natura costitutiva della qualifica di ONLUS rappresentando di essa un requisito essenziale, sicché da un lato gli enti in possesso dei necessari requisiti di qualificazione come ONLUS dovevano iscriversi nell'anagrafe per poter essere davvero tali, dall'altro lato, non potevano darsi ONLUS non iscritte all'anagrafe (ad eccezione di quelle che, come le ODV e le cooperative sociali, lo erano di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, d.lgs. 460/1997, ovvero indipendentemente sia dalla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione sia dall'iscrizione nell'anagrafe, cui infatti non erano tenute).

Se dunque l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS era indispensabile per poter acquisire la relativa qualifica, tale iscrizione non poteva che essere altresì necessaria per accedere alle agevolazioni previste dal d.lgs. 460/1997 in favore delle ONLUS medesime (art. 11, comma 2, d.lgs. 460/1997).

L'Anagrafe "unica" delle ONLUS determinava inoltre un sistema di registrazione unitario (sia in termini di impianto gestionale che di standardizzazione della modulistica), gestito da un'unica Pubblica Amministrazione (l'Agenzia delle Entrate) sulla base di un quadro normativo uniforme in tutto il territorio nazionale e di una altrettanto uniforme prassi applicativa. In tal modo venivano evitate le asimmetrie territoriali nel trattamento giuridico delle organizzazioni iscritte, ciò che costituiva l'effetto più problematico della disciplina della registrazione di ODV ed APS.

Pur non essendo più possibile (dal 23 novembre 2021) iscriversi nell'Anagrafe delle ONLUS, tale anagrafe è ancora esistente e sarà soppressa solo dal periodo d'imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata dalla Commissione europea l'autorizzazione alle norme fiscali del CTS, momento che segnerà altresì la definitiva abrogazione della disciplina delle ONLUS e di questa qualifica soggettiva.

Il profilo della registrazione interessava anche le Imprese sociali istituite dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (oggi abrogato e sostituito dal d.lgs. 112/2017).

La qualifica di Impresa sociale, infatti, si acquisiva con l'iscrizione dell'ente (in possesso dei necessari requisiti di qualificazione previsti dal medesimo decreto) nel

Registro Imprese, in un'apposita sezione dedicata alle Imprese sociali (art. 5, comma 2, d.lgs. 155/2006). Ed era nel Registro Imprese che le Imprese sociali erano tenute a depositare alcuni loro atti, tra cui l'atto costitutivo, lo statuto e le sue modificazioni, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale.

Anche qui, come nel caso delle ONLUS, l'iscrizione aveva natura costitutiva della qualifica, non potendo dunque sussistere Imprese sociali non iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, e rappresentava, di conseguenza, una condizione per l'applicazione del relativo regime di favore (invero a quel tempo quasi del tutto assente). Anche in questo caso il registro di riferimento era unico a livello nazionale, seppur gestito dagli Uffici delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Significativo era il ruolo che qui assumeva il notaio, essendo richiesto che l'Impresa sociale, indipendentemente dalla sua forma giuridica (associazione, fondazione o società), si costituisse per atto pubblico (art. 5, comma 1, d.lgs. 155/2006).

Come in seguito si avrà modo di chiarire, la riforma del Terzo settore non ha inciso in maniera significativa sul sistema di registrazione delle Imprese sociali (sicché la sezione Imprese sociali del Registro Imprese, istituita nel gennaio del 2008, continua ad essere attiva senza soluzione di continuità), anche se l'intervenuta collocazione delle Imprese sociali nella più generale cornice del Terzo settore, e dunque del RUNTS, e la sopravvenuta qualificazione delle cooperative sociali come Imprese sociali "di diritto", ha generato una serie di ulteriori questioni degne di approfondimento.

Questa rapida disamina della legislazione previgente mette in mostra – se si guarda al regime di ODV e APS – la frammentarietà ed eterogeneità dei preesistenti sistemi di registrazione, spiegabile alla luce dell'approccio atomistico seguito dal legislatore, della pluralità di leggi speciali su singole tipologie di enti, e del loro carattere prevalentemente se non esclusivamente promozionale che finiva per attribuire alle Regioni (e Province Autonome) un ruolo di primo piano nella definizione dei contorni della fattispecie agevolata.

Tuttavia, l'analisi svolta evidenzia altresì – se si guarda ai sistemi di registrazione di ONLUS e Imprese sociali – una progressiva tendenza sia verso l'unificazione territoriale e normativa sia verso la semplificazione ed automaticità dei procedimenti d'iscrizione.

Questo quadro normativo spiega e giustifica il disegno riformatore che trovava espressione nei principi e criteri di delega contenuti nella legge 6 giugno 2016, n. 106.

Nella legge delega sulla riforma del Terzo settore si tracciava già, con sufficiente precisione, il nuovo assetto normativo che avrebbe poi visto la luce con il Codice del 2017. Essa, infatti, imponeva al legislatore delegato di riorganizzare e semplificare il sistema di registrazione degli enti "attraverso la previsione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale" (art. 4, lett. m, l. 106/2016).

Pur denominandolo "Unico" e "Nazionale", l'idea del nuovo Registro degli ETS che il legislatore delegante aveva in mente era tuttavia ancora fortemente influenzata dai suoi precedenti storici. Nella legge delega si faceva infatti menzione di "registri regionali all'interno del Registro Unico Nazionale" (art. 5, lett. h, l. 106/2016) e si contemplava l'obbligatorietà dell'iscrizione solo per gli ETS "che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni …" (art. 4, lett. m, l. 106/2016).

Nessun legame diretto era poi istituito tra l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale e l'obiettivo di "rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica" (art. 3, lett. a, l. 106/2016), anche perché quest'ultimo criterio di delega era riferito a tutte le associazioni e fondazioni e non soltanto a quelle del Terzo settore.

Dalla lettura delle pagine che seguono si potrà facilmente ricavare come, in sede di esercizio della delega, il legislatore delegato abbia notevolmente ampliato sul punto l'effetto riformatore, attribuendo al RUNTS un ruolo totalmente diverso dai registri di prima generazione e di primo piano nel nuovo sistema di disciplina degli ETS. Il RUNTS ha infatti una struttura ancor più unitaria ed unificante (non esistono registri regionali ma un unico "Registro Nazionale" seppur gestito dagli "Uffici regionali del RUNTS" oltre che dall'"Ufficio statale"), e la registrazione non è soltanto condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge (o per stipulare convenzioni con gli enti pubblici), ma è, prima ancora, requisito di qualificazione degli ETS, essendo dunque in questo senso obbligatoria per tutti gli ETS (o meglio, necessaria per gli enti che aspirano a qualificarsi come tali). A ciò è da aggiungersi il fatto che gli enti, iscrivendosi al RUNTS, possono anche conseguire la personalità giuridica di diritto privato.

1.3. La struttura del RUNTS, le sezioni e le diverse tipologie di ETS

Il RUNTS è un registro "unico" per tutto il Terzo settore e gli enti che lo compongono, a prescindere dunque dalla Regione o Provincia Autonoma in cui gli enti abbiano sede legale e dalla loro qualifica particolare all'interno del Terzo settore.

Il registro "unico" è stato ritenuto dal legislatore la scelta coerente con la concentrazione della normativa applicabile in una sola fonte (il "Codice"), nonché, più specificamente, con il ridisegnato assetto sostanziale degli ETS e con l'avvenuta riconduzione delle diverse tipologie di enti nella categoria normativa unitaria degli enti del Terzo settore. All'edificazione legislativa dell'insieme degli enti del Terzo settore non poteva dunque che accompagnarsi l'istituzione di un nuovo registro "unico" per tutti questi enti.

L'unicità del Registro deve peraltro apprezzarsi non soltanto sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello informatico. Il RUNTS poggia, infatti, su un'unica piatta-

forma informatica, frutto della collaborazione tra il MLPS e Unioncamere. È attraverso questa piattaforma unica che avviene l'accesso per la consultazione dei dati e per la presentazione delle istanze telematiche, anche ai sensi di quanto prescritto dall'art. 45, comma 2, CTS.

Il carattere giuridicamente unitario del nuovo sistema di registrazione degli ETS è, in verità, parzialmente derogato dalla presenza di norme particolari sulla registrazione delle Imprese sociali (a prescindere da quale sia la loro forma giuridica di costituzione) e di una significativa parte di SoMS (quelle "maggiori"). Queste tipologie particolari di ETS devono infatti registrarsi nella sezione Imprese sociali del Registro Imprese e non già nel RUNTS (qualora presentata al RUNTS, infatti, la loro domanda di iscrizione sarebbe improcedibile). Ciononostante, la presenza nel RUNTS di due specifiche sezioni anche per questi enti, alimentate dal trasferimento automatico dei dati dal RI, assicura comunque, per lo meno a livello informativo e di immagine complessiva, l'unicità del Registro.

Ancorché "unico", nella misura in cui riunisce tutti gli enti del Terzo settore, il RUNTS risulta tuttavia suddiviso in sette "sezioni" (peraltro, ai sensi dell'art. 46, comma 3, CTS, è data facoltà al MLPS, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, di istituire sottosezioni o nuove sezioni o di modificare le sezioni attualmente esistenti).

L'articolazione del RUNTS in sezioni riflette la scelta legislativa di riconoscere, nel nuovo contesto unitario degli enti del Terzo settore, alcune tipologie particolari di ETS (la maggior parte di esse preesistenti alla riforma del 2017), destinatarie di una precisa denominazione e di una disciplina particolare.

Vi sono dunque tante sezioni del RUNTS quante sono le tipologie particolari di ETS. Più precisamente, alle prime sei sezioni del RUNTS, dalla a) alla f), corrispondono le sei diverse tipologie (o qualifiche) particolari di ETS individuate dal legislatore della riforma del 2017. Mentre la settima sezione del RUNTS, la sezione g), è destinata all'iscrizione degli enti che non rientrano in nessuna delle tipologie particolari, ovvero che, per qualsiasi ragione, non intendano acquisire una qualifica particolare del Terzo settore iscrivendosi nelle sezioni da a) ad f). Per questi Altri enti del terzo settore, l'unica via d'accesso al Terzo settore è dunque quella della sezione g) del RUNTS.

Chiaramente, così come solo gli enti in possesso dei requisiti generali di qualificazione (quelli di cui all'art 4 CTS) possono iscriversi nella sezione g) del RUNTS, allo stesso modo solo gli enti in possesso dei requisiti particolari di ciascuna qualifica del Terzo settore possono iscriversi in una delle prime sei sezioni dedicate alle tipologie particolari di ETS. Per fare solo un esempio, nella sezione a) del RUNTS possono iscriversi soltanto enti costituiti in forma di associazione (e non anche di fondazione) da almeno sette persone fisiche (o da almeno tre ODV).

Ciascun ente (ad eccezione delle Reti associative) può essere iscritto soltanto in una sezione del RUNTS, ma agli enti è consentito "migrare", ovvero cambiare sezione del RUNTS, o per libera scelta oppure per evitare il provvedimento di cancellazione dal

RUNTS da parte dell'autorità vigilante (la quale accerti la mancanza dei requisiti per l'iscrizione nella sezione di provenienza). Ovviamente, il cambio di sezione è possibile solo modificando statuto e struttura dell'ente per adeguarli a quelli necessari all'iscrizione nella sezione di destinazione. In alcuni casi potrebbe altresì essere necessaria una vera e propria trasformazione dell'ente (cioè, cambiamento di forma giuridica) ai sensi del nuovo art. 42-bis del Codice Civile. Ad esempio, una fondazione iscritta nella sezione c) che aspiri all'iscrizione nella sezione a), dovrà a tal fine anche (e prima di tutto) trasformarsi in associazione, poiché le ODV non possono avere la forma giuridica di fondazione (cfr. art. 32, comma 1, CTS).

Soltanto alle Reti associative è consentito iscriversi, oltre che nella sezione e) loro dedicata, in un'ulteriore sezione del RUNTS. Ciò permette alle Reti associative di ricevere il trattamento, anche fiscale, riservato alla tipologia di enti (ad es. le APS) corrispondente all'ulteriore sezione in cui esse siano iscritte. Naturalmente, anche le Reti associative dovranno osservare la disciplina particolare della tipologia corrispondente alla sezione aggiuntiva d'iscrizione, sicché, ad esempio, per iscriversi nella sezione a), e per mantenere l'iscrizione in questa sezione, una Rete associativa dovrà associare un numero di ODV almeno pari ai due terzi del numero totale dei soci (art. 32, comma 2, CTS). Pur con alcune eccezioni, le Reti associative stanno cogliendo questa opportunità di iscriversi in un'altra sezione del RUNTS oltre la propria, e nella stragrande maggioranza dei casi l'ulteriore sezione selezionata dalle Reti associative è quella delle APS.

L'articolazione interna del Registro, già prevista dall'art. 46, comma 1, CTS, è adesso ribadita dall'art. 3, comma 1, DM 106/2020, il cui tenore è sostanzialmente identico a quello della norma di rango primario, salvo che per alcuni enunciati con funzione eminentemente chiarificatrice e didascalica.

Come sottolineato in precedenza, le sette sezioni del RUNTS riflettono le diverse tipologie di enti del Terzo settore riconosciute dalla legge. La tabella sottostante presenta le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di ente. Di tali caratteristiche gli utenti del RUNTS devono tenere conto nella valutazione relativa alla scelta della sezione nella quale iscrivere il proprio ente.

Tabella 1: sezioni del RUNTS e tipologie di ETS.

SEZIONE DEL RUNTS	CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ETS
ODV	Registrazione: al RUNTS, sezione "Organizzazioni di volontariato". Forma giuridica: associazione (con o senza personalità giuridica). Base sociale: - almeno 7 persone fisiche associate o almeno 3 ODV associate; possono anche associare altri ETS o enti senza scopo di lucro (incluso enti pubblici) a condizione però che il loro numero non sia superiore alla metà delle ODV associate; - possono essere partecipate ma non già controllate da Pubbliche Amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS. Denominazione sociale: comunque formata, deve sempre contenere la formula "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Finalità ed assenza di scopo di lucro: in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, le ODV devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devono devolvere il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS. Attività: - svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, prevalentemente in favore di terzi non associati ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici associati; - in generale, per l'attività di interesse generale prestata possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; - possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e al d.m. 19 maggio 2021, n. 107; potrebbero svolgere a titolo di attività diverse anche attività di interesse generale: in questo caso non sono vincolate al solo rimborso spese. Risorse umane: devono avvalersi prevalentemente di volontari, ma possono avere lavoratori remunerati a condizione che il loro numero non sia superiore alla metà del numero dei volontari; i lavoratori non possono contemporaneamente essere né associati né volontari della ODV.

ODV	Governance: - hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale (min. 3 componenti); al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico; - tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non possono dunque avere amministratori "esterni"; - ai componenti degli organi sociali (ad eccezione dei componenti professionisti dell'organo di controllo interno, ove nominato) non può essere attribuito alcun compenso per la funzione svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Trasparenza: sono tenute a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al d.m. 5 marzo 2020. Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al d.m. 4 luglio 2019, solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS. Controllo: sono sottoposte a controllo da parte dell'Ufficio del RUNTS competente.
APS	Registrazione: al RUNTS, sezione "Associazioni di promozione sociale". Forma giuridica: associazione (con o senza personalità giuridica). Base sociale: - almeno 7 persone fisiche associate o almeno 3 APS associate; possono anche associare altri ETS o enti senza scopo di lucro (incluso enti pubblici) a condizione però che il loro numero non sia superiore alla metà delle APS associate; - possono essere partecipate ma non già controllate da Pubbliche Amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS; - non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Denominazione sociale: comunque formata, deve sempre contenere la formula "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

APS	Finalità ed assenza di scopo di lucro: in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, le APS devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devono devolvere il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS. Attività: - svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici associati; - possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e d.m. 19 maggio 2021, n. 107. Risorse umane: devono avvalersi prevalentemente di volontari, ma possono avere lavoratori remunerati a condizione che il loro numero non sia superiore alla metà del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati; i lavoratori non possono contemporaneamente essere volontari, ma potrebbero essere associati della APS. Governance: - hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale (min. 3 componenti); al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico; - almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Trasparenza: sono tenute a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al d.m. 5 marzo 2020. Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al d.m. 4 luglio 2019, solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS. Controllo: sono sottoposte a controllo da parte dell'Ufficio del RUNTS competente.
ENTI FILANTROPICI	Registrazione: al RUNTS, sezione "Enti filantropici". Forma giuridica: associazione con personalità giuridica o fondazione. Base sociale: possono essere partecipati ma non già controllati da Pubbliche Amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS.

ENTI FILANTROPICI	Denominazione sociale: comunque formata, deve sempre contenere la formula "Ente filantropico"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Finalità ed assenza di scopo di lucro: in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, gli Enti filantropici devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS. Attività: - erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (non necessariamente svolte da ETS); - possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e d.m. 19 maggio 2021, n. 107. Risorse umane: possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati Risorse finanziarie: traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Governance: - se costituiti in forma di associazione, hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale (min. 3 componenti); almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico; - se costituiti in forma di fondazione, hanno due organi necessari, che sono l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio di amministrazione"), che può essere monocratico o collegiale (min. 3 componenti), e l'organo di controllo interno, anche monocratico. Trasparenza: sono tenuti a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al d.m. 5 marzo 2020. Sono tenuti a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al d.m. 4 luglio 2019, solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggetti a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS.

ENTI FILANTROPICI	Controllo: sono sottoposti a controllo da parte dell'Ufficio del RUNTS competente; qualora abbiano la forma di fondazione, l'Ufficio del RUNTS esercita altresì nei loro confronti i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile.
IMPRESE SOCIALI	Registrazione: al Registro Imprese, sezione "Imprese sociali"; il Registro Imprese trasferisce in automatico i dati sulle imprese sociali al RUNTS in cui esiste una sezione "Imprese sociali". Forma giuridica: - una qualsiasi forma giuridica di diritto privato, ovverosia: associazione, con o senza personalità giuridica, fondazione, società di persone, società di capitali (incluse società con unico socio che non sia una persona fisica), società cooperativa, società cooperativa sociale, consorzio di cooperative sociali, società consortile; - le cooperative sociali (e i loro consorzi) *ex* legge 381/1991 sono imprese sociali di diritto. Base sociale: possono essere partecipate ma non già controllate da Pubbliche Amministrazioni e da enti con scopo di lucro. Denominazione sociale: - comunque formata, deve sempre contenere la formula "impresa sociale"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"; - le cooperative sociali *ex* legge 381/1991 devono avere nella loro denominazione la formula "cooperativa sociale" e possono aggiungere quella di "impresa sociale" e di "ente del terzo settore". Finalità ed assenza di scopo di lucro: in conformità all'art. 3 d.lgs. 112/2017, le imprese sociali devono destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del proprio patrimonio. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., a soci, associati, fondatori, lavoratori, amministratori, ecc. Non si considera distribuzione di utili la ripartizione ai soci cooperatori di ristorni correlati ad attività di interesse generale. Nelle imprese sociali che hanno la forma giuridica di società, è tuttavia ammessa la distribuzione di dividendi ai soci entro specifici limiti oggettivi e soggettivi. In caso di scioglimento o di perdita della qualifica di Impresa sociale, le imprese sociali devono devolvere il proprio patrimonio ad altri ETS attivi da almeno tre anni (le imprese sociali societarie possono però restituire ai propri soci il capitale versato). Attività: - svolgono una o più attività d'impresa di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017, oppure una qualsiasi attività d'impresa nella quale occupano una percentuale non inferiore al 30% di persone o lavoratori svantaggiati; alle cooperative sociali si applica al riguardo l'art. 1, legge 381/1991;

IMPRESE SOCIALI	- possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale fintanto che i relativi ricavi non siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, da computarsi ai sensi del d.m. 22 giugno 2021. Risorse umane: possono avvalersi di volontari ma in numero non superiore a quello dei lavoratori. Governance: - dipende dalla forma giuridica dell'impresa sociale; devono però in ogni caso avere un organo di controllo interno, anche monocratico; questa norma non si applica alle cooperative sociali; - devono coinvolgere lavoratori, utenti ed altri interessati nella gestione dell'impresa, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al d.m. 7 settembre 2021; alcune imprese sociali di maggiori dimensioni (quelle che superano due dei limiti indicati nell'art. 2435-*bis*, comma 1, del Codice Civile, ridotti della metà) sono tenute ad avere un rappresentante dei lavoratori o degli utenti sia nell'organo di amministrazione che nell'organo di controllo; questa norma non si applica alle cooperative sociali e alle cooperative a mutualità prevalente. Trasparenza: sono tenute a redigere (e depositare al Registro Imprese) un bilancio annuale d'esercizio redatto ai sensi del Codice Civile (artt. 2423 ss.; 2435-bis o 2435-ter). Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al Registro Imprese) un bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali di cui al d.m. 4 luglio 2019. Sono soggette a revisione legale dei conti nel caso in cui la loro forma giuridica di costituzione lo preveda ed in ogni caso al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 10, comma 5, d.lgs. 112/2017. Controllo: sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero del Lavoro attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro; le cooperative imprese sociali, incluse le cooperative sociali, sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), che nella gran parte dei casi la delega alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo.
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO	Registrazione: al Registro Imprese, sezione "Imprese sociali", oppure al RUNTS, sezione "Società di mutuo soccorso", qualora abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. Forma giuridica: società di mutuo soccorso. Base sociale: persone fisiche beneficiarie; altre società di mutuo soccorso; fondi sanitari integrativi; persone fisiche o giuridiche sostenitrici della società di mutuo soccorso. Denominazione sociale: contiene la formula "società di mutuo soccorso"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la denominazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO	Finalità ed assenza di scopo di lucro: in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/1992. Attività: - svolgono una o più delle seguenti attività: a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché' in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; - le attività di cui alle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; - non possono svolgere attività diverse dalle precedenti, ad eccezione delle attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Risorse umane: possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati. Governance: tutti gli amministratori devono essere soci. Trasparenza: sono tenute a redigere (e depositare al Registro Imprese o al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al d.m. 5 marzo 2020. Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al Registro Imprese o al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al d.m. 4 luglio 2019, solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS. Controllo: - le società di mutuo soccorso, a prescindere da dove siano iscritte, sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), che può delegarla alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo.

RETI ASSOCIATIVE	Costituzione: per scrittura privata o per atto pubblico (se aspirano ad ottenere la personalità giuridica di diritto privato). Registrazione: - al RUNTS, sezione Reti associative; - avendone i requisiti, possono essere iscriversi anche in un'ulteriore sezione del RUNTS (ad esempio, la sezione Organizzazioni di volontariato oppure quella Associazioni di promozione sociale). Forma giuridica: associazione (con o senza personalità giuridica). Base sociale: - ad una Rete associativa devono aderire almeno 100 associazioni del Terzo settore o almeno 20 fondazioni del Terzo settore con sedi legali od operative in almeno 5 Regioni o Province Autonome; per le Reti associative nazionali, questo numero minimo è di almeno 500 associazioni del Terzo settore o 100 fondazioni del Terzo settore con sedi legali od operative in almeno 10 Regioni o Province Autonome; - possono essere partecipate ma non già controllate da Pubbliche Amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS. Denominazione sociale: comunque formata, deve sempre contenere la formula "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" (ma se hanno l'ulteriore qualifica di APS o di ODV, devono avere nella denominazione "APS" o "ODV"). Finalità ed assenza di scopo di lucro: in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, le Reti associative devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS. Attività: - svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali; - possono svolgere anche altre attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS; - possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e al d.m. 19 maggio 2021, n. 107. Risorse umane: possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati.

RETI ASSOCIATIVE	Governance: hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione necessariamente collegiale (min. 3 componenti); sovente gli statuti prevedono una struttura più complessa con la presenza di organi intermedi tra l'assemblea e l'organo di amministrazione; al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico. Trasparenza: sono tenute a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al d.m. 5 marzo 2020. Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al d.m. 4 luglio 2019, solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS. Controllo: sono sottoposte a controllo da parte dell'Ufficio del RUNTS competente.
ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	Registrazione: al RUNTS, sezione "Altri enti del terzo settore". Forma giuridica: associazione (con o senza personalità giuridica di diritto privato) o fondazione. Base sociale: possono essere partecipati ma non già controllati da Pubbliche Amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS. Denominazione sociale: comunque formata, deve sempre contenere la formula "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Finalità ed assenza di scopo di lucro: in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS. Attività: - svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS; - possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e al d.m. 19 maggio 2021, n. 107. Risorse umane: possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati. Governance: - se costituiti in forma di associazione, hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale

ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	(min. 3 componenti); almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico; - se costituiti in forma di fondazione, hanno due organi necessari, che sono l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio di amministrazione"), che può essere monocratico o collegiale (min. 3 componenti), e l'organo di controllo interno, anche monocratico. Trasparenza: sono tenuti a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al d.m. 5 marzo 2020. Sono tenuti a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al d.m. 4 luglio 2019, solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggetti a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS. Controllo: sono sottoposti a controllo da parte dell'Ufficio del RUNTS competente; qualora abbiano la forma di fondazione, l'Ufficio del RUNTS esercita altresì nei loro confronti i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile.

1.4. Articolazione e competenze degli Uffici pubblici preposti alla gestione del RUNTS

Oltre che "unico" nel senso suindicato, il RUNTS è anche "nazionale" già a partire dalla sua denominazione.

Lo rende "nazionale" innanzitutto il fatto che il RUNTS è istituito presso un'amministrazione centrale, cioè il MLPS (art. 45, comma 1, CTS), nel cui sito si trova altresì la via informatica di accesso al RUNTS e alle sue diverse funzioni. In secondo luogo, il fatto che il suo funzionamento è disciplinato, pressoché in tutti i suoi aspetti, da fonti statali, cioè il CTS e il DM 106/2020.

La differenza rispetto al precedente sistema di registrazione di ODV ed APS è netta e sostanziale. Infatti, come già ricordato, i registri istituiti sulla base, rispettivamente, delle leggi 266/1991 e 383/2000 erano registri regionali, non solo perché istituiti presso ciascuna Regione (e Provincia Autonoma) ma anche perché disciplinati da leggi regionali (e delle Province Autonome).

Rinforza il carattere nazionale del nuovo sistema di registrazione la circostanza che il DM 106/2020 sia così dettagliato da rendere di fatto superflua l'eventuale normativa regionale e provinciale autonoma cui fa espresso rinvio l'art. 53, comma 2, CTS, secondo cui "le Regioni e le Province Autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 [cioè l'attuale DM 106/2020] disciplinano i

procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore".

Nel medesimo senso si muove la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 5, secondo cui "il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale".

Al contrario, tempera l'afflato nazionale del Registro la "gestione su base territoriale" voluta dall'art. 45 CTS, che trova compimento nel riparto di competenze operato dal DM 106/2020.

Secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 1, CTS, e dagli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, DM 106/2020, il RUNTS è gestito, in collaborazione tra loro, dall'Ufficio statale del RUNTS, istituito presso il MLPS, e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS, istituiti presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Nella funzione di gestione del RUNTS rientrano le attività individuate, in conformità alle previsioni del CTS, dall'art. 4, commi 2 e 3, DM 106/2020, sicché ciascun Ufficio del RUNTS è competente per:

a) l'iscrizione e la cancellazione degli enti;
b) la registrazione delle informazioni e la tenuta degli atti soggetti a deposito e dei provvedimenti emanati;
c) l'accertamento di cause di estinzione o scioglimento degli enti iscritti (al verificarsi delle quali, l'ufficio è tenuto a dare comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale competente, ai fini di cui agli articoli 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del Codice Civile);
d) la revisione almeno triennale del Registro, finalizzata alla verifica della permanenza in capo a ciascun ente iscritto dei requisiti necessari per l'iscrizione;
e) l'esecuzione dei controlli di legalità sugli enti iscritti ai sensi dell'art. 93, comma 3, CTS;
f) il rilascio dei pareri obbligatori e vincolanti in merito alla devoluzione del patrimonio residuo degli enti in caso di loro estinzione o scioglimento (art. 9, comma 1, CTS).

All'elenco di cui all'art. 4, commi 2 e 3, DM 106/2020, è da aggiungere l'esercizio dei controlli e dei poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile sulle fondazioni del Terzo settore (art. 90 CTS).

Dal punto di vista soggettivo, le competenze di cui sopra sono così ripartite tra i diversi Uffici del RUNTS:

1. l'Ufficio statale ha competenza esclusiva sulle Reti associative, ovverosia sugli enti iscritti nella sezione e) del RUNTS, a prescindere da dove abbiano sede legale ed anche qualora (come spesso accade) le Reti associative siano iscritte in un'altra sezione del RUNTS (molto di frequente quella delle APS) oltre che nella propria sezione (art. 47, comma 1, CTS, e articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, DM 106/2020);

2. gli Uffici regionali e provinciali hanno competenza su tutti gli altri enti e dunque su tutte le altre sezioni del RUNTS (salvo quanto si chiarirà, subito nel prosieguo, con riguardo alle Imprese sociali e alle SoMS); più precisamente, è competente l'Ufficio della Regione o Provincia Autonoma in cui l'ente ha la propria sede legale (art. 47, comma 1, CTS, e art. 5, comma 1, DM 106/2020).

Proprio al fine di mantenere costante il criterio della territorialità nel riparto delle competenze tra gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS, l'art. 5, comma 2, DM 106/2020, si occupa dell'ipotesi del trasferimento della sede legale dell'ente, disponendo che l'ente in questione dovrà formulare un'istanza all'Ufficio del RUNTS che diventa territorialmente competente. L'ufficio "di destinazione" dovrà, entro 30 giorni dall'istanza dell'ente, darne comunicazione all'ufficio "di provenienza", acquisendo da quest'ultimo tutti i dati necessari alla gestione della posizione dell'ente interessato, che a sua volta riceverà riscontro dell'avvenuta presa in carico da parte dell'ufficio divenuto competente.

Queste disposizioni sono destinate ad applicarsi anche all'ipotesi in cui un ente già iscritto in una sezione del RUNTS diversa dalla e) decida successivamente di iscriversi in quest'ultima sezione (art. 5, comma 4, DM 106/2020).

Come già più volte sottolineato, le imprese sociali non s'iscrivono nel RUNTS, bensì nel Registro Imprese - sezione "Imprese sociali". In conformità alle norme di legge, l'art. 3, comma 4, DM 106/2020, chiarisce pertanto che le imprese sociali "sono tenute e gestite dall'Ufficio del Registro Imprese di cui all'articolo 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo".

Come già sottolineato, la sezione d) del RUNTS sarà allora riempita di contenuti non già su iniziativa delle imprese sociali (che non hanno alcun onere di pubblicazione al riguardo), bensì per effetto di comunicazione diretta di dati dal Registro Imprese (art. 29, comma 1, DM 106/2020).

Ciò non significa però che le imprese sociali non possano interloquire ed avere rapporti diretti (anche) con gli Uffici del RUNTS (oltre che con l'Ufficio del RI in cui sono iscritte).

Infatti, l'art. 29, comma 3, DM 106/2020, impone agli enti iscritti nella sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese di comunicare al competente Ufficio del RUNTS i dati richiesti dal DM 106/2020 che l'Ufficio del Registro Imprese si rifiutasse di aggiornare o integrare. Tra questi dati, l'allegato tecnico "A", al punto 7.2, individua:

- contatto telefonico;
- sito internet;
- eventuale affiliazione ad uno o più associazioni di enti o Reti associative;
- eventuale dichiarazione di accreditamento al 5x1000;
- numero di volontari iscritti nel registro;
- numero di volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

Un altro caso di possibile interlocuzione diretta tra imprese sociali ed Uffici del RUNTS è contemplato all'art. 22, comma 8, DM 106/2020, che si occupa della "mi-

grazione" di un'impresa sociale in un'altra sezione del RUNTS al fine di cambiare qualifica del Terzo settore. Le imprese sociali dovrebbero farne richiesta all'Ufficio del RUNTS che è competente a disporla. Tuttavia, il provvedimento dell'Ufficio del RUNTS sarà efficace solo dal momento della cancellazione dell'ente dalla sezione delle imprese sociali del Registro Imprese, da richiedersi a cura dell'ente interessato.

1.5. Forme e modalità di iscrizione al RUNTS

Al fine di tenere conto delle diverse situazioni che si possono verificare per effetto della pluralità di tipologie di ETS esistenti e delle diverse funzioni del RUNTS, nonché del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di registrazione, il legislatore della riforma ha previsto modalità differenti di iscrizione al RUNTS.

Segnatamente, al RUNTS si può accedere:

- mediante istanza telematica di iscrizione presentata ai sensi dell'art. 47 CTS, oppure;
- mediante istanza telematica di iscrizione presentata ai sensi dell'art. 22 CTS.

La scelta tra le due diverse procedure dipende dal possesso o meno della personalità giuridica ovvero dalla volontà dell'ente (*rect*e, dell'associazione) di volerla conseguire mediante iscrizione al RUNTS. La procedura ex art. 22 CTS, con l'intervento necessario del notaio, è la procedura da seguire qualora l'associazione abbia già personalità giuridica acquisita ai sensi del d.P.R. 361/2000 o intenda acquisirla con l'iscrizione nel RUNTS. La procedura ex art. 47 CTS è invece quella da seguire in tutti gli altri casi (associazioni prive di personalità giuridica e che non intendano conseguirla). Non potendo sussistere fondazioni prive di personalità giuridica, le fondazioni possono iscriversi al RUNTS solo mediante un notaio ai sensi dell'art. 22 CTS.

Al RUNTS è (stato) altresì possibile accedere per trasmigrazione dai preesistenti registri di settore. La trasmigrazione è un procedimento che ha avuto inizio d'ufficio sulla base di espresse previsioni di legge e si è ormai quasi concluso o è comunque destinato ad esaurirsi a breve, poiché ha riguardato esclusivamente le ODV e le APS iscritte alla data del 22 novembre 2021 (o anche successivamente a questa data in accoglimento di un'istanza presentata però prima del 22 novembre 2021) nei relativi registri istituiti ai sensi delle leggi 266/1991 e 383/2000.

Infine, nel RUNTS figurano in via automatica, sulla base di un trasferimento di dati tra registri pubblici, le imprese sociali che si iscrivono nell'apposita sezione del RI.

Più particolare è la situazione delle SoMS. Infatti, alcune di esse, quelle "minori" di cui all'art. 44, comma 2, CTS, si iscrivono direttamente al RUNTS, al pari di ODV, APS, Enti filantropici, Reti associative ed Altri enti del terzo settore, in una sezione loro dedicata. Mentre altre SoMS, quelle "maggiori", continuano ad essere tenute all'iscrizione nella sezione Imprese sociali del RI, cosicché approdano al RUNTS allo stesso modo delle imprese sociali, cioè sulla base del trasferimento automatico di dati

dal RI (sezione Imprese sociali) al RUNTS (sezione Imprese sociali). Ne consegue che le SoMS di cui alla legge 3818/1886 si trovano distribuite in due sezioni del RUNTS, cioè la sezione delle Società di mutuo soccorso (SoMS "minori") e la sezione delle Imprese sociali (SoMS "maggiori").

La tabella sottostante presenta le diverse modalità di iscrizione al RUNTS suddivise per categorie di enti. Nel prosieguo di questo capitolo, ciascuna di queste modalità sarà descritta in maniera più dettagliata.

Tabella 2: accesso al RUNTS per categorie di enti

Categorie di enti	Modalità di iscrizione
"Nuovi" enti (cioè, enti non iscritti al 22/11/2021 nei registri di ODV e APS) che non hanno né richiedono la personalità giuridica al momento dell'iscrizione	Istanza telematica al RUNTS ai sensi dell'art. 47 CTS
"Nuovi" enti (cioè, enti non iscritti al 22/11/2021 nei registri di ODV e APS) che hanno o richiedono la personalità giuridica al momento dell'iscrizione	Istanza telematica al RUNTS ai sensi dell'art. 22 CTS
ODV e APS già iscritte alla data del 22/11/2021 nei registri di ODV e APS di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000	Trasmigrazione
Imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e SoMS "maggiori"	Trasferimento automatico di dati dalla sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese, nella quale sono per legge tenute ad iscriversi, alla sezione "Imprese sociali" del RUNTS
SoMS "minori"	Istanza telematica al RUNTS oppure (qualora fossero già iscritte nella sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese) al Registro Imprese, che cancella la SoMS e ne dà comunicazione al competente Ufficio del RUNTS ai fini dell'iscrizione al RUNTS nella sezione "Società di mutuo soccorso"

1.6. L'iscrizione "ordinaria" al RUNTS (art. 47 CTS)

L'iscrizione "ordinaria" al RUNTS è quella effettuata ai sensi dell'art. 47 del Codice del Terzo Settore ("CTS") e dell'art. 8 del DM 106/2020, in una delle sezioni del RUNTS, esclusa la sezione delle Imprese sociali.

Le imprese sociali, infatti, s'iscrivono nell'apposita sezione del RI e non già nel RUNTS; successivamente, i dati sulle imprese sociali sono automaticamente trasferiti dal Registro Imprese al RUNTS; una volta presenti nel RUNTS, nell'apposita sezione loro dedicata, le imprese sociali potranno accedere al RUNTS per comunicare informazioni non presenti nel Registro Imprese, come ad esempio l'adesione ad una Rete associativa del Terzo settore o la scelta del 5X1000.

Possono iscriversi al RUNTS secondo questa procedura "ordinaria" tutti gli enti che (a prescindere se neo-costituiti o già costituiti, anche da diverso tempo) intendano acquisire la qualifica di ETS (o una qualifica particolare, come ad esempio quelle di ODV o APS) e perciò formulino apposita istanza telematica attraverso il portale del RUNTS.

Box 2: le ONLUS e il RUNTS.

Possono presentare domanda d'iscrizione al RUNTS – a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 47 o dell'art. 22 CTS – anche le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe (ad esclusione di quelle coinvolte nel procedimento di trasmigrazione).

Ciò è stato possibile a partire dal 28 marzo 2022, giorno in cui l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco delle ONLUS iscritte all'Anagrafe, secondo quanto richiesto dal DD 561/2021.

Al momento dell'iscrizione nel RUNTS (o nella sezione "Imprese sociali" del RI), le ONLUS sono cancellate dall'Anagrafe e perdono la relativa qualifica, potendo tuttavia conservare il loro patrimonio (art. 101, comma 8, CTS).

Le ONLUS – o meglio, le associazioni e fondazioni che hanno assunto questa qualifica iscrivendosi nella relativa Anagrafe di cui al d.lgs. 460/1997 – non sono obbligate ad iscriversi al RUNTS. Tuttavia, qualora non s'iscrivano al RUNTS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sarà rilasciata l'autorizzazione europea sulle norme fiscali del CTS, perdono il patrimonio accumulato dal momento dell'iscrizione all'Anagrafe (art. 101, comma 8 CTS).

L'anagrafe delle ONLUS non ammette nuove iscrizioni dal 23 novembre 2021, data di avvio del RUNTS; tuttavia, ONLUS e relative Anagrafe sono ancora giuridicamente esistenti, e tali continueranno ad essere sino alla definitiva abrogazione del d.lgs. 460/1997, che si verificherà a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà rilasciata l'autorizzazione europea sulle norme fiscali del CTS (art. 102, comma 2, lett. a, CTS).

Secondo la normativa ancora oggi vigente, la domanda di iscrizione "ordinaria" può essere presentata esclusivamente dal rappresentante legale dell'ente o della Rete associativa cui l'ente aderisca (art. 47, comma 1, CTS). In quest'ultimo caso, il mandato conferito al rappresentante legale della Rete associativa deve essere allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla Rete associativa, rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima (art. 8, comma 2, DM 106/2020). Nella circolare 9/2022, il Ministero del Lavoro ribadisce quanto in precedenza aveva già precisato (nella nota 18224/2021), ovverosia che la domanda di iscrizione al RUNTS in nome e per conto dell'ente aderente può essere presentata anche dal rappresentante legale dell'articolazione territoriale di riferimento della Rete associativa di appartenenza.

1.7. L'iscrizione al RUNTS di persone giuridiche o di enti che intendono acquisire la personalità giuridica (art. 22 CTS)

Con l'iscrizione al RUNTS, un ente può anche ottenere, se lo desidera, la personalità giuridica di diritto privato. È uno dei benefici previsti dal legislatore della riforma in favore degli ETS, poiché la personalità si consegue automaticamente con l'iscrizione al RUNTS, differentemente da quanto accade per le associazioni e le fondazioni "ordinarie", cui si applica il d.P.R. 361/2000.

L'iscrizione al RUNTS finalizzata anche all'acquisizione della personalità giuridica è quella effettuata da un notaio, ai sensi dell'art. 22, comma 2, CTS e dell'art. 16 DM 106/2020, in nome e per conto di un ente neo-costituito che in tal modo intenda non solo acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (o una sotto-qualifica del Terzo settore, come ad esempio quella di ODV o quella di APS), ma anche la personalità giuridica di diritto privato e con essa il beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta, sicché delle obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente col suo patrimonio (art. 22, comma 7, CTS). È opportuno precisare che gli ETS possono soltanto acquisire la personalità giuridica in questo modo, essendo loro precluso, fintanto che permanga la loro iscrizione nel Registro, alla luce di quanto disposto dal DM 106/2020, ricorrere alla procedura ordinaria di cui al d.P.R. 361/2000.

Dal punto di vista dei controlli preliminari all'iscrizione, nel caso in cui la domanda provenga da un notaio ai sensi degli articoli 22, comma 2, CTS, e 16 DM 106/2020 – diversamente che nel caso delle iscrizioni "ordinarie" discusse nel precedente paragrafo – l'Ufficio del RUNTS deve limitarsi a verificare la "regolarità formale della documentazione" presentata dal notaio (art. 22, comma 2, CTS, e art. 16, comma 3, DM 106/2020). Ciò perché le condizioni per la costituzione dell'ente quale Ente del Terzo Settore, inclusa la legittimità formale e sostanziale del suo statuto (da compiersi, peraltro, tenendo conto della sezione del RUNTS in cui l'ente intende iscriversi), sono dalla legge affidati al controllo notarile preliminare alla presentazione della domanda di iscrizione (art. 22, comma 2, CTS, e art. 16, comma 1, DM 106/2020).

Nella circolare n. 9/2022, il Ministero del Lavoro ha tuttavia precisato che possono darsi "casi estremi di irregolarità, tali da configurare l'inesistenza dell'atto, allorquando sia rilevata *ictu oculi* l'assenza di uno degli elementi essenziali che, ai sensi dell'articolo 4 del Codice, caratterizzano gli enti del Terzo settore, come la natura privata dell'ente, ove la richiesta di iscrizione riguardi una Pubblica Amministrazione; la natura non societaria; l'indicazione delle finalità o dell'oggetto; il riconoscimento agli effetti civili di un ente religioso; la configurabilità dell'istante quale 'ente'". In questi "casi estremi", dunque, l'iscrizione è rifiutabile dall'Ufficio del RUNTS anche se la domanda d'iscrizione proviene da un notaio ai sensi dell'art. 22 CTS.

Il controllo notarile di legalità degli statuti si estende inoltre – come sottolinea il Ministero nella circolare citata, alla luce di quanto disposto dall'art. 22, comma 6, CTS – alle modifiche statutarie di enti con personalità giuridica già iscritti nel RUNTS.

Anche in questo caso, pertanto, l'Ufficio del RUNTS dovrà limitarsi alla verifica della regolarità formale della documentazione, fermi restando i "casi estremi" precedentemente menzionati.

Come detto, gli enti che intendano acquisire la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS non hanno altra possibilità che rivolgersi ad un notaio ed iscriversi tramite quest'ultimo. V'è però un'eccezione prevista dall'art. 22, comma 3, CTS.

Infatti, il notaio che riceva l'atto costitutivo di un'associazione o fondazione del Terzo settore potrebbe successivamente rifiutarsi di formulare domanda d'iscrizione del medesimo ente al RUNTS. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora il notaio ritenga che manchi il patrimonio minimo a tal fine necessario. In questo caso, fondatori, amministratori o associati dell'ente possono formulare essi stessi domanda di iscrizione dell'ente nel RUNTS ai sensi dell'art. 19 DM 106/2020. Qualora la domanda venisse accolta, l'ente iscritto acquisirebbe comunque (anche) la personalità giuridica.

A questo specifico riguardo, nella già menzionata circolare 9/2022, il Ministero ricorda e chiarisce:

- che la comunicazione motivata del notaio, in cui si dà atto delle ragioni del rifiuto di iscrizione ai sensi dell'art. 22, comma 3, CTS, deve essere allegata alla domanda di iscrizione presentata ex art. 19 DM 106/2020; ciò perché, senza questo documento, l'Ufficio del RUNTS non sarebbe in grado di distinguere tra domanda presentata ex art. 16 DM 106/2020 da soggetto non legittimato e domanda validamente presentata da soggetto legittimato ex art. 19 DM 106/2020; il possesso di tale documento consente inoltre all'Ufficio del RUNTS di conoscere le ragioni del rifiuto del notaio e di poterne tenere conto nella propria istruttoria dell'istanza;
- che nel caso di domanda presentata ai sensi dell'art. 19 DM 106/2020, ancorché atto costitutivo e statuto abbiano la forma dell'atto pubblico notarile, l'Ufficio del RUNTS ha piena competenza istruttoria, non dovendosi limitare, come nel caso delle domande presentate da notaio ex art. 16 DM 106/2020, alla sola verifica della regolarità formale della documentazione (art. 22, comma 2, CTS; art. 16, comma 3, DM 106/2020), ma essendo piuttosto tenuto ad accertare la conformità a legge dello statuto;
- che nel caso di domanda presentata ai sensi dell'art. 19 DM 106/2020, non opera il meccanismo del silenzio-accoglimento, ma il silenzio dell'Ufficio del RUNTS equivale a rigetto dell'istanza.

La modalità di iscrizione di cui qui si discute potrebbe essere d'interesse tanto per gli enti neo-costituiti (in forma di associazione o di fondazione) quanto per gli enti già costituiti (in forma di associazione non riconosciuta) anche da diverso tempo. A questo secondo gruppo di enti, tuttavia, il DM 106/2020 dedica un'apposita disposizione, l'art. 18, a tal fine parificandoli alle associazioni non riconosciute già iscritte nel RUNTS che intendano acquisire la personalità giuridica. Ciononostante, il rinvio generico che l'art. 18 opera (seppur col filtro della compatibilità) all'art. 16 fa comprendere

come le fattispecie dell'art. 18 non pongano questioni differenti da quelle poste dalla fattispecie di cui all'art. 16, e identiche possano pertanto essere le soluzioni alle questioni da esse poste. Nel silenzio della circolare ministeriale sul punto, deve dunque ritenersi che il controllo notarile di legalità escluda anche qui il relativo controllo da parte degli Uffici del RUNTS, che devono limitarsi a verificare la regolarità formale della documentazione, potendo però eccepire "casi estremi" come quelli sopra esaminati. Anche qui può esservi spazio per un eventuale rifiuto del notaio che abbia ricevuto il verbale di presentare successivamente domanda d'iscrizione al RUNTS (nel caso di associazioni non riconosciute) o di depositare successivamente il verbale di richiesta della personalità (nel caso di associazioni non riconosciute del Terzo settore), cui si può reagire da parte di amministratori o associati ai sensi dell'art. 19 DM 106/2020, che non a caso anche all'art. 18 fa riferimento. Pure in quest'ultima evenienza varrà quanto il Ministero sottolinea nella circolare 9/2022, ovverosia la necessità di allegare la comunicazione di rifiuto del notaio, l'espansione dei poteri istruttori degli Uffici del RUNTS e l'operatività del meccanismo del silenzio-rifiuto (che a seconda dei casi sarà rifiuto di iscrizione o, per le associazioni già iscritte, negazione della personalità giuridica).

Anche gli enti già costituiti e dotati di personalità giuridica potrebbero ovviamente nutrire interesse ad acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (o una qualifica particolare: ODV, APS, ecc.).

A questo gruppo di enti si applica, per quanto riguarda l'iscrizione al RUNTS, l'art. 22, comma 1-bis, CTS e l'art. 17 DM 106/2020.

Anche questi enti devono necessariamente iscriversi al RUNTS attraverso un notaio che effettui il controllo preventivo di legalità degli statuti e verifichi la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione. Tra queste condizioni, il Ministero, nella circolare 9/2022, ritiene debba includersi anche quella relativa alla sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, CTS (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). Il MLPS giunge a questa conclusione sulla base di due argomenti. Il primo è di natura letterale: l'art. 22, comma 1-bis, richiama tutte le regole del medesimo art. 22, inclusa quella sul patrimonio minimo. Il secondo è invece di natura sostanziale: sebbene al momento del riconoscimento della personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 il patrimonio doveva essere "adeguato" allo scopo, tale patrimonio inizialmente adeguato potrebbe essere diminuito nel corso del tempo e più non sussistere al momento dell'iscrizione al RUNTS.

Anche gli enti già muniti di personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 devono pertanto dare dimostrazione del possesso del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, CTS, se intendono iscriversi al RUNTS per acquisire la qualifica di enti del Terzo settore.

È a quest'ultimo riguardo che il Ministero, nella circolare 9/2022, offre alcuni preziosi chiarimenti.

Fa intendere, innanzitutto, che "minimo" deve essere il patrimonio netto.

In secondo luogo, che la sussistenza del patrimonio minimo deve risultare da documentazione contabile aggiornata, comunque non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.

In terzo luogo, che tale documentazione contabile potrà consistere in una relazione giurata da un revisore legale (o società di revisione legale) oppure in una situazione patrimoniale aggiornata (che può essere lo stesso bilancio annuale) completa della relazione dell'organo di controllo o di dichiarazione del revisore che ne attesti la regolare compilazione.

In quarto luogo, che occorre l'attestazione del notaio sulla sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, CTS, basata sui menzionati documenti contabili (non potendo questa verifica essere demandata agli Uffici del RUNTS). L'attestazione notarile sulla sussistenza del patrimonio minimo – aggiunge il MLPS – deve in generale essere espressa, e può essere parte integrante dell'atto depositato al RUNTS o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione.

Ed infine, che tutti questi documenti siano allegati all'atto pubblico e depositati, unitamente all'istanza, nel RUNTS.

In definitiva, sotto il profilo della funzione del notaio e della documentazione da produrre, la disciplina dell'iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica non differisce sostanzialmente da quella dell'iscrizione al RUNTS di enti che intendono acquisire la personalità giuridica.

1.8. L'iscrizione per trasmigrazione

Attualmente, la maggioranza degli iscritti al RUNTS è ancora composta da enti che non hanno formulato istanza di iscrizione ma sono ad esso pervenuti per trasmigrazione dai preesistenti registri di ODV e APS.

Essendo la trasmigrazione un procedimento per lo più oramai completato, può essere sufficiente qui ricordare quanto segue.

La trasmigrazione era prevista nel CTS (art. 54) ed è stata poi disciplinata nel DM 106/2020 (artt. 30-33).

Tale procedimento di iscrizione al RUNTS:

- ha riguardato esclusivamente le ODV e APS che risultavano iscritte alla data del 22 novembre 2021 nei registri (regionali) delle ODV e nei registri (nazionale e regionali) delle APS, istituiti ai sensi, rispettivamente, delle leggi 266/1991 e 383/2000;
- è stato un procedimento avviato d'ufficio, sulla base delle disposizioni di legge, il 24 novembre 2021, ed articolato in due fasi: la prima consistente nel trasferimento dei dati relativi agli enti in essa coinvolti dai preesistenti registri di ODV e APS al RUNTS; la seconda nella verifica dei requisiti di iscrizione di questi enti nel RUNTS;

- poteva concludersi o con l'iscrizione nel RUNTS dell'ente in trasmigrazione oppure col diniego di iscrizione, non comportando alcun automatismo e richiedendo un'attività istruttoria degli Uffici del RUNTS analoga a quella da condursi con riguardo alle domande di iscrizione presentate ex novo dagli altri enti.

Proprio la necessità di verificare i requisiti di diverse migliaia di enti in trasmigrazione ha richiesto sia una proroga del termine finale di conclusione del procedimento sia la soluzione pragmatica (contenuta nella circolare del MLPS 9/2022) di consentire agli uffici di iscrivere gli enti anche in assenza di alcuni dati, fermi restando la sussistenza di uno statuto conforme a legge e l'obbligo successivo dell'ente di integrare (entro 90 giorni dall'iscrizione) la documentazione mancante.

1.9. L'iscrizione automatica delle imprese sociali e delle SoMS "maggiori"

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, d.lgs. 112/2017 e 11, comma 3, CTS, le imprese sociali devono fare istanza di iscrizione soltanto nell'apposita sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese e non anche nel RUNTS. Esse, però, una volta iscritte nel RI, saranno automaticamente registrate anche nel RUNTS, nella sezione "Imprese sociali", per effetto di una procedura di trasferimento diretto di dati tra registri pubblici che trova disciplina nel DM 106/2020. Tale procedura riguarda anche le SoMS "maggiori", tenute ad iscriversi nella sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese (art. 44, comma 2, CTS). Non hanno invece bisogno di fare istanza di iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 381/1991, dal momento che le cooperative sociali (e i loro consorzi) sono di diritto imprese sociali e dunque automaticamente iscritte dagli Uffici del Registro Imprese nella sezione "Imprese sociali" oltre che in quella ordinaria, nella quale, in quanto società, sono tenute ad iscriversi. All'iscrizione nel Registro Imprese consegue per le imprese sociali l'obbligo di deposito degli atti (ad es. i bilanci) nel Registro Imprese (piuttosto che nel RUNTS).

La sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese esiste dal gennaio 2008, essendo stata istituita sulla base delle previsioni del d.lgs. 155/2006. Successivamente all'inizio di operatività del RUNTS, tutte le imprese sociali (incluse le cooperative sociali) che si trovavano già iscritte nel RI sono state massivamente travasate nel RUNTS il 21 marzo 2022.

Pur non iscrivendosi nel RUNTS e non essendo tenute a depositare nel RUNTS i loro atti principali (ad es. i bilanci), l'art. 29, comma 3, DM 106/2020, impone tuttavia alle imprese sociali di comunicare al competente Ufficio del RUNTS i dati richiesti dal DM 106/2020 che l'Ufficio del Registro Imprese si rifiutasse di aggiornare o integrare. Tra questi dati, l'allegato tecnico al medesimo DM, al punto 7.2, individua contatto telefonico, sito internet, eventuale affiliazione ad uno o più associazioni di enti o Reti associative, eventuale dichiarazione di accreditamento al 5x1000, numero di volontari iscritti nel Registro, numero di volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

Un altro possibile caso di interlocuzione diretta tra imprese sociali ed Uffici del RUNTS è contemplato dall'art. 22, comma 8, DM 106/2020, che si occupa della "migrazione" di un'impresa sociale in un'altra sezione del RUNTS, con conseguente cambio di qualifica del terzo settore. Le imprese sociali dovrebbero farne richiesta all'Ufficio del RUNTS che è competente a disporla. Tuttavia, il provvedimento dell'Ufficio del RUNTS sarà efficace solo dal momento della cancellazione dell'ente dalla sezione delle Imprese sociali del Registro Imprese, da richiedersi a cura dell'ente interessato.

L'art. 22, comma 8, DM 106/2020, precisa, inoltre, che la migrazione di un'impresa sociale in altra sezione si compie senza necessità delle autorizzazioni ministeriali preventive di cui all'art. 12, d.lgs. 112/2017.

1.10. Le funzioni del RUNTS e gli effetti della registrazione

Messo a confronto con i preesistenti registri di ODV e APS, il RUNTS si presenta come un registro del tutto diverso, non solo per la sua struttura, ma anche per le fondamentali e numerose funzioni che svolge nell'ambito della nuova legislazione sul Terzo settore. Il suo ruolo centrale è anche, in un certo senso, la naturale conseguenza del nuovo assetto normativo dato al Terzo settore ed in particolare dell'intervenuta riconduzione delle diverse tipologie di enti nella categoria unitaria degli enti del Terzo settore. Ma è altresì dipeso da alcune scelte operate dal legislatore delegato, tra cui in particolare il non aver dato attuazione alla riforma del Codice Civile in materia di associazioni e fondazioni, con particolare riguardo alle modalità d'acquisizione della personalità giuridica.

1.10.1. L'effetto principale dell'acquisizione della qualifica di ETS

In conformità all'art. 4, comma 1, CTS, che la comprende tra i requisiti identificativi degli ETS, la registrazione è innanzitutto necessaria affinché un ente possa assumere la qualifica di ETS ed avvalersene a tutti gli effetti di legge, inclusa la fruizione dei benefici ad essa correlati. Lo chiarisce l'art. 7, comma 1, DM 106/2020, disponendo che "l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore".

Solo gli enti iscritti nel RUNTS sono dunque ETS e non possono darsi ETS non iscritti al RUNTS. Soltanto col perfezionamento dell'iscrizione si acquisisce la qualifica di ETS, che nessun ente possiede prima di questo momento.

Da qui la conseguenza, sottolineata dall'art. 7, comma 3, DM 106/2020, che auto-qualificarsi come ETS è permesso soltanto agli enti che nel RUNTS siano iscritti, mentre tutti gli altri enti che lo facciano senza essere ivi registrati (come l'art. 7, comma 4, DM 106/2020, ricorda e puntualizza) realizzano un abuso della qualifica che li espone alle sanzioni amministrative di cui all'art. 91, comma 3, CTS.

Quanto appena detto vale naturalmente sia con riguardo alla qualifica generale che si ottiene iscrivendosi nella sezione g) del RUNTS, sia con riguardo alle qualifiche particolari del Terzo settore, che si ottengono iscrivendosi nelle sezioni "caratterizzanti", da a) ad f), del RUNTS.

Anche qui – come chiarisce l'art. 7, comma 2, DM 106/2020, e salvo quanto si avrà in seguito modo nuovamente di osservare con riguardo ad imprese sociali e SoMS "maggiori" – il conseguimento della qualifica "particolare" è collegato all'iscrizione nella corrispondente sezione del RUNTS. Un ente si qualificherà, ad esempio, come ODV nel momento in cui esso risulterà iscritto nella sezione a) del RUNTS.

Parimenti, solo un ente iscritto nelle sezioni da a) a f) del RUNTS potrà utilizzare le locuzioni e gli acronimi corrispondenti a quella particolare tipologia di ente cui la specifica sezione del RUNTS è dedicata. Ad esempio, solo un ente iscritto nella sezione b) potrà auto-qualificarsi come Associazione di promozione sociale o APS. O ancora, solo un ente iscritto nella sezione e) potrà auto-qualificarsi come Rete associativa.

Se la registrazione è necessaria per ottenere la qualifica di ETS, essa è ovviamente necessaria anche al fine di poter usufruire dei benefici riservati dalla legge agli ETS, poiché soltanto ai "veri" ETS, cioè agli enti giuridici iscritti nel RUNTS, potrà applicarsi il relativo regime, anche di favore (agevolazioni fiscali, "amministrazione condivisa" con gli enti pubblici, accesso a finanziamenti pubblici, ecc.).

Lo chiarisce l'art. 7, comma 1, DM 106/2020, secondo cui l'iscrizione nel RUNTS "costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS". Lo ribadisce il comma 2 del medesimo articolo con riferimento alle tipologie particolari di ETS ("i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS").

L'art. 7, comma 2, DM 106/2020, precisa che le qualifiche di Impresa sociale e di SoMS ("maggiore") non possono conseguirsi con l'iscrizione nel RUNTS, bensì solamente con l'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese, in cui queste tipologie di ETS sono tenute per legge ad iscriversi (non essendo tenute né potendo esse, come già spiegato, iscriversi nel RUNTS).

1.10.2. L'effetto eventuale del conseguimento della personalità giuridica

Un ulteriore, e particolarmente significativo, effetto giuridico potenzialmente derivante dall'iscrizione nel RUNTS è il conseguimento della personalità giuridica di diritto privato, che conduce all'autonomia patrimoniale "perfetta" dell'ente ai sensi di quanto esplicitamente previsto dall'art. 22, comma 7, CTS (secondo cui "per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio").

Questo effetto, contemplato dall'art. 22 CTS e ribadito con parole diverse dall'art. 7, comma 1, DM 106/2020, secondo cui "nei casi previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità

giuridica", consegue ad una domanda di iscrizione nel RUNTS presentata dal notaio per conto dell'ente ai sensi degli articoli 16 e ss., d.m. 106/2020.

Per le associazioni del Terzo settore, iscriversi al RUNTS per ottenere anche la personalità giuridica, significa sottrarsi all'applicazione dell'art. 38 del Codice Civile (applicabile anche alle associazioni non riconosciute del Terzo settore per effetto del rinvio contenuto nell'art. 3, comma 2, CTS) secondo cui delle obbligazioni assunte dall'associazione "rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Per le fondazioni del Terzo settore, invece, se si aderisce alla tesi per cui non possano configurarsi fondazioni non riconosciute, ciò significa, ancor prima, potersi validamente costituire come fondazioni.

Pertanto, se per le associazioni del Terzo settore acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS costituisce una mera facoltà (il cui esercizio può risultare vantaggioso per chi sarebbe altrimenti esposto a responsabilità patrimoniale personale per le obbligazioni dell'associazione), per le fondazioni del Terzo settore, invece, l'iscrizione al RUNTS è necessaria per il loro stesso sorgere come enti giuridici.

Le fondazioni del Terzo settore, infatti, non hanno la possibilità di costituirsi (ovvero di ottenere la personalità giuridica) iscrivendosi nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000.

Il DM 106/2020 ha superato l'ambiguità cui il "possono" di cui all'art. 22, comma 1, CTS, dava luogo rendendo di fatto vincolante (e non già facoltativo come potrebbe a prima vista apparire) per le fondazioni neo-costituite l'acquisto della personalità giuridica attraverso la procedura di cui all'art. 22 CTS piuttosto che attraverso quella "ordinaria" di cui al d.P.R. 361/2000.

Da ciò consegue inoltre che prefetture e Regioni dovrebbero rifiutare l'iscrizione nei registri delle persone giuridiche tanto di enti che intendano iscriversi nel RUNTS (e dunque con una denominazione ed uno statuto da Ente del Terzo Settore) quanto di enti già iscritti nel RUNTS.

L'iscrizione tramite il notaio ai sensi degli articoli 22, comma 1-bis, CTS, e 17, DM 106/2020 – dunque con "trasferimento" della personalità dal Registro delle Persone Giuridiche al RUNTS (fermo restando l'effetto di "sospensione" dell'iscrizione nel Registro ex d.P.R. 361/2000) – appare essere l'unica via di accesso al RUNTS anche per le associazioni e le fondazioni già riconosciute come persone giuridiche ai sensi del d.P.R. 361/2000.

Dalla formulazione dell'art. 17 DM 106/2020 emerge infatti come alle associazioni e fondazioni già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000 non sia concessa altra possibilità che iscriversi al RUNTS ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, CTS. Esse non potrebbero dunque acquisire la qualifica di enti del Terzo settore senza contemporaneamente "trasferire" la propria personalità giuridica dai registri delle persone giuridiche al RUNTS. Del resto, l'art. 22, comma 1-bis, CTS, a differenza del primo comma del medesimo articolo, non fa riferimento ad alcuna "possibili-

tà" per questa categoria di enti, avvalorando quell'interpretazione del "possono" fatta propria dal Ministero nel DM 106/2020.

Ciò risulta confermato dall'art. 34, comma 7, DM 106/2020, sull'iscrizione delle ONLUS. Infatti, le ONLUS che sono persone giuridiche ai sensi del d.P.R. 361/2000, devono iscriversi al RUNTS tramite un notaio ai sensi dell'art. 22 CTS.

Quanto scritto vale, naturalmente, anche con riferimento alle operazioni straordinarie che riguardano enti iscritti nei registri delle persone giuridiche: tali operazioni si realizzano senza il coinvolgimento di prefetture e Regioni se conducono l'ente ad iscriversi nel RUNTS. Ad esempio, un'associazione iscritta nel registro delle persone giuridiche ex d.P.R. 361/2000, che intendesse trasformarsi in fondazione ed acquisire contestualmente la qualifica di ETS, dovrebbe farlo tramite un notaio ai sensi delle disposizioni del CTS e del DM 106/2020 testé menzionate.

Con riguardo alle Imprese sociali, Il DM 106/2020 non si esprime invece sul potenziale effetto acquisitivo della personalità giuridica di diritto privato dell'iscrizione nel RI. La questione che pertanto si pone è se le associazioni e fondazioni imprese sociali possano acquisire la personalità giuridica di diritto privato iscrivendosi nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 22 CTS piuttosto che attraverso la procedura "ordinaria" di cui al d.P.R. 361/2000.

Invero, stante l'equiparazione realizzata dall'art. 11, comma 3, CTS, tra l'iscrizione nella sezione Imprese sociali del Registro Imprese e l'iscrizione nel RUNTS, la risposta alla domanda dovrebbe essere positiva, anche perché sarebbe irragionevole discriminare negativamente le associazioni e fondazioni imprese sociali rispetto a tutte le altre associazioni e fondazioni del Terzo settore.

1.10.3. L'effetto di pubblicità dichiarativa

L'effetto di opponibilità (o inopponibilità) ai terzi degli atti degli ETS per cui sussiste un onere di iscrizione, annotazione o deposito nel RUNTS deriva direttamente dalla legge (art. 52 CTS) e trova specifica menzione e disciplina nell'art. 26 DM 106/2020.

L'art. 26 DM 106/2020, sulla base della previsione già contenuta nell'art. 52 CTS, dispone: "gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza" (comma 1), mentre "per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza" (comma 2).

Considerato che le imprese sociali e le SoMS "maggiori" sono tenute all'iscrizione nel RI e al deposito dei loro atti nel RI medesimo (art. 5, comma 2, d.lgs. 112/2017), in virtù del principio di equipollenza di questa iscrizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, CTS, l'art. 52 CTS non dovrebbe loro applicarsi. Ad esse, piuttosto, dovrebbe

applicarsi unicamente l'art. 2193 c.c., secondo cui "i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta".

Gli ETS diversi dalle imprese sociali che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, CTS, sono tenuti all'iscrizione aggiuntiva nella sezione ordinaria del RI, avranno invece l'onere di una doppia pubblicazione, nel RUNTS e nel RI, essendo pertanto sottoposti ad entrambe le discipline.

1.10.4. L'effetto di pubblicità-notizia

Il RUNTS è un registro pubblico ed informatico in grado di garantire ampia e diffusa conoscenza sull'attività, la struttura ed altre caratteristiche degli enti del Terzo settore, in virtù della non irrilevante quantità di dati che in esso ciascun ETS è tenuto a riversare, dai più elementari dati identificativi dell'ente a quelli concernenti l'impiego delle risorse e le modalità di perseguimento dello scopo, emergenti da bilancio d'esercizio e bilancio sociale (allorché obbligatorio), anch'essi oggetto di deposito al RUNTS.

Ciò sicuramente si traduce in un aggravio degli oneri amministrativi degli ETS (alla cui riduzione, tuttavia, potranno contribuire le Reti associative, svolgendo un ruolo d'intermediazione tra il RUNTS e i propri associati), ma trova la sua giustificazione nell'esigenza di salvaguardare interessi di superiore rilevanza costituzionale. Il RUNTS consente infatti alla generale platea dei cittadini di effettuare scelte più consapevoli riguardo a se e come sostenere un determinato ETS, se associarsi o meno allo stesso o se svolgere attività di volontariato per suo tramite. Non meno significativo è il beneficio per le Pubbliche Amministrazioni che intendano porre in essere attività di amministrazione condivisa con gli ETS.

Si rafforza così il controllo "sociale" diffuso sull'attività degli enti medesimi. Tale sistema dovrebbe innescare un circuito di comportamenti (sia in termini organizzativi che di implementazione delle attività di interesse generale) ancora più virtuosi da parte dei singoli ETS, a beneficio dell'intero Terzo settore, che grazie alla maggiore trasparenza potrà essere destinatario di maggiore fiducia da parte dei suoi diversi stakeholder.

Naturalmente, i dati contenuti nel RUNTS costituiranno anche la base per la successiva attività di controllo sugli ETS da svolgersi da parte delle autorità pubbliche competenti (ovverosia, il MLPS per le Reti associative e per le Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali e dalle Imprese sociali in forma di cooperativa; il MIMIT per le cooperative sociali, le Imprese sociali in forma di cooperativa e le SoMS; gli Uffici del RUNTS per ODV, APS, Enti filantropici ed Altri enti del terzo settore). Un'attività, quest'ultima, anch'essa necessaria sia per tutelare le finanze pubbliche che per preservare e promuovere la fiducia collettiva negli ETS.

CAPITOLO II

EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL RUNTS DAL SUO AVVIO AD OGGI[1]

2.1. Termini e definizioni

I paragrafi seguenti hanno lo scopo di descrivere la piattaforma informatica del RUNTS dal punto di vista della sua evoluzione, illustrando l'andamento dei flussi delle pratiche gestite tramite gli ambienti di front-office, back-office e il Portale di trasmigrazione a partire dalla data di avvio del Registro.

A questo proposito, per facilitare la comprensione dei dati riportati in questo capitolo, nella tabella sono riportati i termini e le definizioni indispensabili per orientarsi nell'analisi delle diverse tipologie di pratica presentate al Registro.

Tabella 3: termini e definizioni utilizzate nel paragrafo 1.2

Termine	Descrizione
• Pratica di iscrizione • Istruttoria della pratica di iscrizione	La pratica che viene presentata al Registro, tramite il Portale di front-office, per iscrivere, *ex novo,* l'ente nel RUNTS. Al termine dell'istruttoria la pratica di iscrizione può essere diniegata, annullata oppure iscritta (per nuova iscrizione).
• Pratica di trasmigrazione • Fase di trasmigrazione • Istruttoria della pratica di trasmigrazione	La pratica di trasmigrazione è quella pratica con la quale sono comunicati al RUNTS gli elementi informativi e documentali relativi alle ODV e alle APS precedentemente iscritte nei registri regionali di ODV e APS, nonché nel Registro Nazionale delle APS. La fase di inoltro di queste pratiche da parte degli Uffici regionali e provinciali tramite il Portale di trasmigrazione, nota come fase di trasmigrazione (o trasmigrazione), è terminata il 6 novembre 2022. Successivamente all'inoltro delle pratiche, tramite il Portale di back-office, gli uffici competenti hanno avviato le attività istruttorie delle pratiche di trasmigrazione per verificare la conformità dei dati presentati al Registro con i requisiti necessari per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS. Al termine dell'istruttoria, la pratica di trasmigrazione può essere diniegata, annullata o iscritta (per trasmigrazione). A causa del sensibile carico di lavoro assegnato agli Uffici regionali, al 31 dicembre 2023, l'attività istruttoria delle pratiche di trasmigrazione non è ancora stata ultimata anche se è ragionevole ipotizzare una sua conclusione entro i primi mesi del 2024.

[1] Questo capitolo è stato curato da InfoCamere S.C.p.A.

Termine	Descrizione
• Pratica di variazione • Istruttoria della pratica di variazione	La pratica che viene presentata al Registro, tramite il Portale di front-office, per modificare i propri dati e/o i documenti nel RUNTS. Al termine dell'istruttoria la pratica di variazione può essere diniegata, annullata oppure iscritta (per "Variazione").
• Pratica di cancellazione • Istruttoria della pratica di cancellazione	La pratica che viene presentata al Registro, tramite il Portale di front-office, per cancellare l'ente nel RUNTS. Al termine dell'istruttoria la pratica di cancellazione può essere diniegata, annullata oppure iscritta (per "Cancellazione").
• Pratica di deposito bilancio • Istruttoria della pratica di deposito di bilancio	La pratica che viene presentata al Registro, tramite il Portale di front-office, per depositare il bilancio dell'ente nel RUNTS. Al termine dell'istruttoria la pratica di deposito bilancio può essere diniegata, annullata oppure iscritta (per "Deposito bilancio").
• Pratica di accreditamento 5X1000 • Istruttoria della pratica di accreditamento 5X1000	La pratica che viene presentata al Registro, tramite il Portale di front-office, per dichiarare l'accreditamento dell'ente al riparto del 5X1000. Per questa pratica non è prevista istruttoria.
• Ente iscritto al RUNTS • Ente presente nel RUNTS • Ente registrato nel RUNTS	È un ETS registrato nel RUNTS a seguito di una delle seguenti attività: • dopo l'istruttoria di una pratica di Iscrizione, tale pratica è stata iscritta per nuova iscrizione; • dopo l'istruttoria di una pratica di trasmigrazione, tale pratica è stata iscritta per trasmigrazione; • è stato completato correttamente l'automatismo di caricamento delle Imprese sociali presenti nel Registro Imprese.

2.2. Il contesto di avvio del RUNTS

La piattaforma informatica del RUNTS è stata realizzata da InfoCamere per conto di Unioncamere in stretta collaborazione con la "Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese" del Ministero del Lavoro in attuazione a quanto disciplinato nel DM 106 del 2020 e relativi allegati ed è operativa da novembre 2021. Essa consente di gestire in modalità telematica il flusso di iscrizione, variazione e cancellazione degli ETS, secondo i criteri di univocità e omogeneità propri di un Registro informatico.

La piattaforma è accessibile dal Sito pubblico del Ministero del Lavoro tramite autenticazione SPID e CIE e prevede tre ambienti distinti e accomunati fra loro da una logica di interoperabilità:

- il Portale di trasmigrazione, per la gestione della cosiddetta "fase di trasmigrazione degli ETS" al Registro Unico, accessibile dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS;

- il Portale di front-office, che consente l'invio di pratiche al Registro da parte dei legali rappresentanti di ETS e Reti associative, nonché da notai e commercialisti;
- il Portale di back-office, per la gestione dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Uffici regionali e dell'Ufficio statale del RUNTS.

Nei paragrafi seguenti verrà illustrata l'evoluzione della piattaforma informatica a partire dalla fase di analisi propedeutica all'avvio del Registro, condotta in stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro, per poi ripercorrere il periodo dedicato alla trasmigrazione degli enti dai vecchi registri al RUNTS, all'avvio del Registro e il successivo periodo di arricchimento del RUNTS, grazie ai nuovi adempimenti e alle nuove funzioni sviluppate e rilasciate gradualmente sui Portali di back-office e front-office.

Il periodo di analisi, propedeutico all'avvio del Registro, condotto nei primi mesi del 2021 in stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro ha consentito di comprendere la variegata organizzazione degli Uffici regionali e provinciali del RUNTS ed ha permesso ad InfoCamere di compiere il primo passo verso la definizione dell'architettura del nuovo Registro telematico.

Questa attività ha fatto luce su come procedere per ricondurre in un unico Registro informatico la gestione dei diversi Uffici regionali e provinciali, che sui vari territori si distinguono per tipologia di ruoli, livelli di responsabilità, autonomia nella gestione delle pratiche, sistemi di protocollazione e rapporti con gli enti.

Per fare un esempio, la Regione Toscana prevede 11 uffici distinti secondo una distribuzione provinciale, mentre la Regione Veneto è organizzata con un solo Ufficio regionale che coordina 35 operatori di back-office; la Lombardia, invece, ha una struttura piramidale dove l'Ufficio regionale è a capo di 13 Uffici provinciali che coordinano 181 operatori di back-office.

Partendo dall'organizzazione frastagliata iniziale, l'ambiente di back-office della piattaforma RUNTS è stato progettato per consentire agli uffici di conservare la propria unicità, grazie alla possibilità di assegnare a ciascun operatore livelli più o meno ampi di visibilità e ruoli, pur impostando per tutti gli uffici una struttura di base di partenza composta da 3 ruoli:

- il responsabile del provvedimento (RPV);
- il responsabile del procedimento (RPC);
- l'addetto all'istruttoria.

Su 21 Uffici regionali, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano, a cui si aggiunge l'Ufficio statale del Ministero, attualmente sono state abilitate 105 aree e definiti 1.172 utenti di back office.

Con l'avvento di un unico Registro e un Portale unico di back-office, gli uffici non si sono dovuti adeguare ad un sistema rigido, ma hanno trovato una piattaforma in grado di adattarsi alle differenze tra Regioni e uffici sufficientemente flessibile e personalizzabile secondo le peculiarità di ciascun ufficio e che ha saputo tradurre la complessità originale in un sistema fruibile da tutti.

Tramite la nuova piattaforma telematica è stato inoltre possibile omogeneizzare i rapporti tra gli uffici e i singoli enti, per loro natura fortemente condizionati dal contesto regionale o provinciale di provenienza, mettendo a loro disposizione una sola piattaforma tramite la quale poter gestire sia la fase di presentazione delle pratiche, che il soccorso istruttorio, garantendo la piena tracciabilità delle comunicazioni e della documentazione.

Oltre alla traduzione dell'organizzazione degli uffici, la preziosa collaborazione con il tavolo tecnico composto da alcuni rappresentanti degli Uffici regionali, unita all'esperienza di InfoCamere nella gestione del Registro Imprese, ha permesso di definire un unico flusso istruttorio e di individuare le funzioni più utili agli uffici per la gestione delle pratiche e all'attività di monitoraggio.

A seguito dei primi rilasci e a supporto dell'attività di trasmigrazione condotta a partire da novembre 2021, InfoCamere, in collaborazione con la Fondazione Terzjus e Unioncamere, ha organizzato una serie di incontri di formazione tecnica per accompagnare ciascun operatore degli uffici nella fase di transizione al nuovo portale RUNTS (per approfondimenti si veda il par. 1.2.6).

Se nel primo periodo di avvio, sia le attività operative degli uffici, che i rilasci di nuove funzionalità del Registro, hanno riguardato principalmente la gestione dell'istruttoria e della fase di trasmigrazione degli enti, garantendo il massimo supporto all'attività di primo popolamento del RUNTS, successivamente l'attenzione maggiore è stata riservata al Portale di front-office dedicato agli enti al fine di migliorare la fruibilità del sistema da parte degli utenti finali.

La collaborazione tra InfoCamere e il tavolo tecnico non si è esaurita con l'avvio del sistema. Il costante supporto degli Uffici regionali, unito agli incontri periodici con CSVnet (organismo di rappresentanza dei CSV territoriali) e Forum Nazionale del Terzo settore (l'ente maggiormente rappresentativo degli ETS sul territorio nazionale, comprese le Reti associative), permette di presidiare il contesto, intercettare le nuove esigenze che emergono dai numerosi soggetti coinvolti nell'ambito del Terzo settore e garantire un'evoluzione del Registro in linea con le aspettative e le priorità degli utenti.

2.3. Il Portale di trasmigrazione

A seguito dell'avvio del RUNTS, alle Amministrazioni titolari dei preesistenti registri di settore è stato fornito il Portale di trasmigrazione, ovvero il sistema dedicato al caricamento nel nuovo Registro Unico delle APS e delle ODV precedentemente iscritte nei singoli registri regionali di ODV e APS e nel Registro Nazionale delle APS.

Questo portale è stato configurato inizialmente per consentire l'accesso ai responsabili del procedimento (RPC) di ciascuna Amministrazione competente e successivamente, mediante il meccanismo di delega reso disponibile sullo stesso portale, è stata data la possibilità al RPC di delegare ulteriori soggetti per eseguire le operazioni di trasmigrazione ovvero il caricamento a sistema delle pratiche di trasmigrazione.

Tabella 4: pratiche di trasmigrazione fino al 31 dicembre 2023, suddivise per trimestre e per regione.

Regione	nov-dic 2021	1T-2022	2T-2022	3T-2022	4T-2022	1T-2023	2T-2023	3T-2023	4T-2023
Abruzzo	451	665	20	28	16	7	0	0	2
Basilicata	90	913	0	1	0	0	10	0	0
Calabria	278	1.589	2	28	11	2	0	3	0
Campania	545	1.951	845	1.032	101	9	3	0	0
Emilia-Romagna	6.491	4.176	157	435	1.159	11	1	3	2
Friuli-Venezia Giulia	1.994	1.021	42	4	5	4	2	1	0
Lazio	538	5.391	32	40	627	29	11	5	6
Liguria	326	2.576	8	3	8	0	0	0	0
Lombardia	3.923	7.537	99	32	35	11	3	2	0
Marche	315	2.579	51	55	16	12	1	0	1
Molise	113	473	7	19	4	4	0	1	0
Piemonte	918	1.922	3.099	1.362	502	3	0	0	0
Puglia	631	3.656	483	282	75	74	25	6	8
Sardegna	475	895	191	491	8	6	1	1	0
Sicilia	739	1.796	175	31	736	1	0	0	0
Toscana	3.309	5.646	63	43	28	46	6	19	1
Trentino-Alto Adige	245	3.734	54	5	89	5	0	0	1
Umbria	1.045	989	3	4	3	3	1	12	2
Valle d'Aosta	12	245	0	0	4	1	0	2	0
Veneto	531	2.205	3.437	1.204	7	10	10	1	2
TOTALE	**22.969**	**49.959**	**8.768**	**5.099**	**3.434**	**238**	**74**	**56**	**25**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Per facilitare queste operazioni, sono state previste per gli uffici due modalità di caricamento:

- singola: per la gestione di un singolo ETS alla volta;
- massiva: per la gestione di più ETS in un'unica operazione.

Dall'andamento trimestrale delle pratiche di trasmigrazione, mostrato nella tabella, si nota un notevole carico di lavoro da parte degli Uffici regionali nelle prime fasi di apertura del portale che persiste fino al quarto trimestre 2022, per poi calare drasticamente nel corso del 2023. Il 6 novembre 2022, infatti, si è conclusa la fase di trasmigrazione. Successivamente, i caricamenti a sistema delle pratiche di trasmigrazione da parte degli Uffici regionali e provinciali sono stati gestiti come eccezione.

2.4. Il Portale di front-office

Il Portale di front-office, accessibile tramite SPID e CIE dal sito *cliclavoro.gov.it* gestito dal Ministero del Lavoro, consente al legale rappresentante di un ente, di una Rete associativa, ad un notaio, un commercialista e ad alcuni soggetti legittimati di inviare le pratiche relative ad un ente, nel rispetto di quanto disciplinato nel DM 106 del 2020.

Nel dettaglio, il legale rappresentante di un ente e Rete associativa, così come un notaio deputato alla presentazione della pratica per conto dell'ente, possono compilare ed inviare tutte le tipologie di pratiche, mentre il commercialista è titolato all'invio solo e soltanto della pratica di deposito di bilancio.

Il Portale di front-office, pertanto, consente a più soggetti con diverse tipologie di abilitazioni di presentare le pratiche al RUNTS, ponendosi come unico punto di accesso al Registro e di comunicazione con gli uffici competenti.

Tutte le funzioni presenti sul portale sono disponibili anche in lingue tedesca, compresi i video tutorial pubblicati nell'ambiente di e-learning, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6, comma 4 DM 106/2020.

A seguito dell'accesso al Portale di front-office, l'utente può selezionare e inviare nuove pratiche, visualizzare le pratiche in bozza precedentemente salvate e lo stato di avanzamento delle pratiche già inviate. Tramite la funzione di messaggistica, può rispondere alle richieste di soccorso istruttorio inviate dall'ufficio competente e allegare documentazione ad integrazione delle pratiche, nonché visualizzare tutte le conversazioni precedenti.

Nel Portale di front-office, sono inoltre disponibili i collegamenti al servizio di assistenza e all'ambiente di formazione (e-learning) dove poter consultare il manuale utente e visualizzare i video-tutorial.

Il Portale di front-office, unito al Portale di back-office a disposizione degli Uffici regionali e dell'Ufficio statale, consente la gestione telematica di tutte le pratiche RUNTS gestite nel Registro.

Nei paragrafi seguenti si descrive l'evoluzione e le caratteristiche del Portale di front-office, sia dal punto di vista delle funzioni disponibili e rilasciate nel tempo, sia dal punto di vista del rapporto tra gli utenti e la piattaforma.

2.4.1. La compilazione delle pratiche

Tramite il Portale di front-office è possibile l'invio delle seguenti tipologie di pratiche:

- pratica di iscrizione;
- pratica di variazione;
- pratica di cancellazione;
- pratica di 5X1000;
- deposito di bilancio.

L'iter di compilazione e invio di ciascuna pratica prevede un'attività di compilazione, suddivisa in diversi blocchi: "Dati principali", "Ulteriori informazioni", "Allegati" e "Invia". Per le pratiche più semplici, alcuni dei passaggi precedenti non sono richiesti: la pratica di 5X1000, per esempio, richiede solo la compilazione dei "dati principali" prima dell'invio.

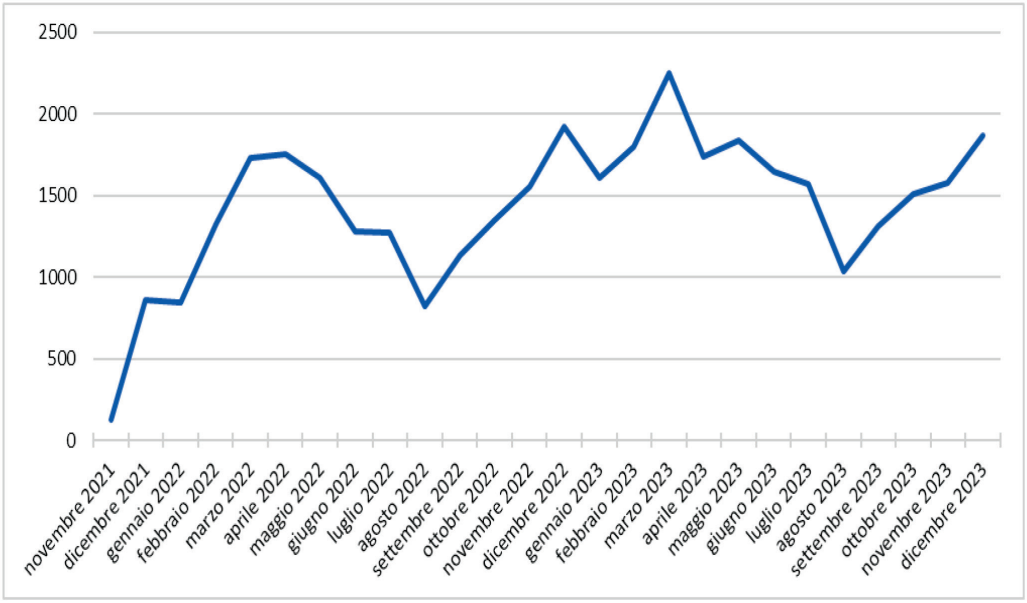
A partire dall'avvio del Registro, sono state presentate alla data del 31 dicembre 2023, 37.344 pratiche di iscrizione, passando da una media mensile nel 2022 di 1.382 pratiche, ad una media mensile di 1.647 pratiche nel 2023, un aumento del 19% circa nel 2023 rispetto all'anno precedente.

Dalla figura emerge, inoltre, che il picco registrato nel mese di marzo, per entrambi gli anni 2022 e 2023, potrebbe essere associato alla scadenza dell'accreditamento del 5x1000 prevista per aprile, oltre che alla campagna di presentazione del bilancio condotta nel mese di giugno.

La figura presentata illustra l'andamento di tutte le altre tipologie di pratica presentate tramite il Portale di front-office, a partire dall'apertura del Registro.

Contestualmente al loro rilascio, notiamo come l'invio delle pratiche del 5x1000 abbia raggiunto un picco di circa 4.350 pratiche ad aprile 2023, apice di una crescita iniziata già a dicembre 2022.

Figura 2: pratiche di iscrizione fino al 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

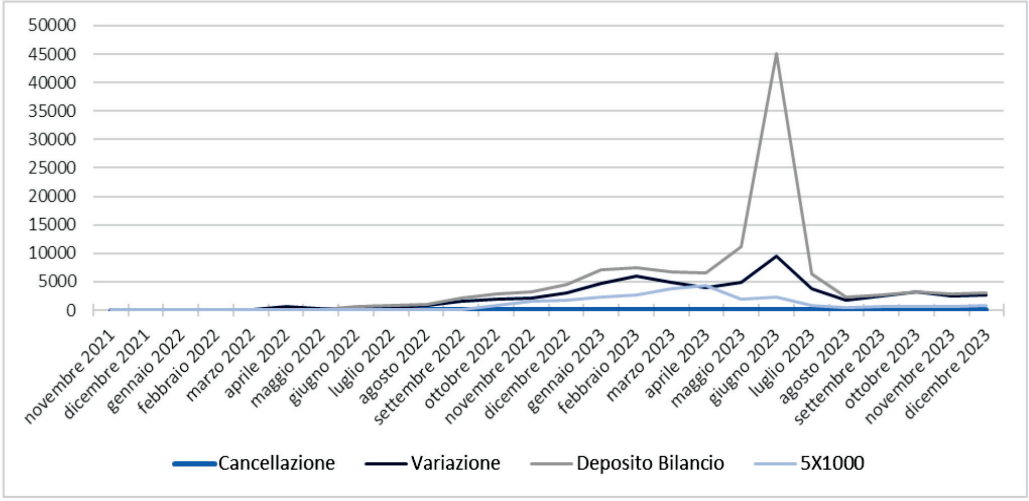
(*) Nell'asse temporale, la data considerata è quella di acquisizione della pratica.

Nello specifico, i picchi di invio delle pratiche 5x1000 sono correlati alle scadenze ad esso associate, soprattutto i due principali periodi di presentazione delle pratiche per il 2023, fissati per l'11 aprile e il 2 ottobre. Queste date corrispondono rispettivamente ai termini per l'accreditamento regolare e l'accreditamento tardivo, consentito previa corresponsione della mora, come stabilito dalla normativa vigente.

Le pratiche di variazione mostrano un andamento crescente a partire dalla seconda metà del 2022, contestualmente all'evasione massiva delle trasmigrazioni che hanno portato diversi enti ad accedere al Registro per aggiornare o integrare la propria posizione. Tale crescita ha trovato il suo apice a giugno 2023, mese in cui si è registrato un picco di 9.552 pratiche di variazione inviate.

In merito, infine, alle pratiche di deposito di bilancio, funzione rilasciata ad aprile 2022, la maggior parte dei depositi si registrano tra aprile e giugno 2023, per un totale di circa 63.000 pratiche inviate nel trimestre, riflesso principalmente della campagna bilanci.

Figura 3: pratiche presentate tramite il Portale di front-office fino al 31 dicembre 2023, per tipologia.

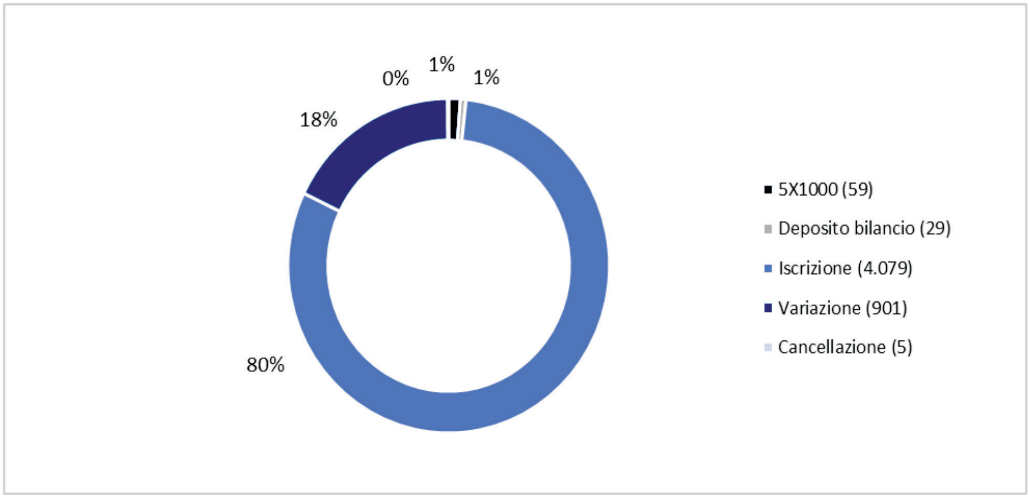


Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

2.4.2. Ruolo dei notai

Il ruolo del notaio è determinante nel rapporto tra gli enti del Terzo settore e il Registro Unico. Tra il 2022 e il 2023, i notai hanno inviato per conto degli enti un totale di 5.073 pratiche, secondo la distribuzione illustrata nelle figure seguenti.

Figura 4: pratiche presentate dai notai dall'avvio del Registro fino al 31 dicembre 2023, per tipologia.

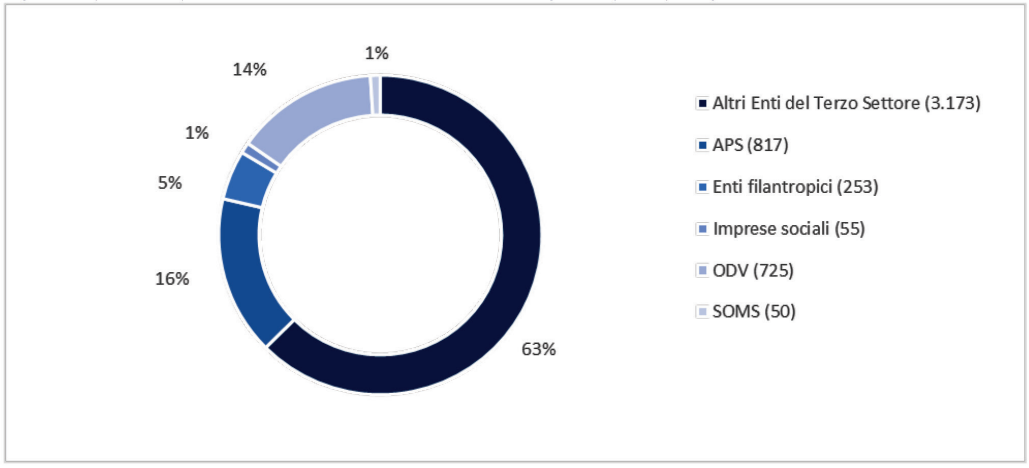


Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

La prima figura evidenzia come oltre la metà delle pratiche presentate dai notai riguardano enti iscritti nella sezione Altri enti del terzo settore, costituita, come si evince dalla tabella sottostante, prevalentemente da fondazioni e associazioni.

Va precisato che il numero di pratiche presentate dai notai per conto delle SoMS (4 pratiche) e Imprese sociali (55 pratiche) è molto basso in considerazione del fatto che la maggior parte delle SoMS (le cosiddette SoMS "maggiori") sono trasferite al RUNTS automaticamente dal Registro Imprese in quanto iscritte nella medesima sezione speciale delle Imprese sociali.

Figura 5: pratiche presentate dai notai dall'avvio del Registro, per tipologia di ETS. 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

In numero maggiore invece le istanze presentate per conto di ODV e APS, rispettivamente 725 e 817.

Infine, analizzando il ruolo dei notai sulla base della tipologia di pratiche presentate, notiamo come il supporto maggiore venga fornito in fase di iscrizione e variazione e che solo in minima parte, con un totale rispettivamente di 59 e 29 pratiche, si occupino dell'invio di pratiche di 5x1000 e di deposito bilancio. Le pratiche di cancellazione presentate da notai, al 31 dicembre 2023 sono ancora esigue per un totale di 5 pratiche presentate.

Facendo un approfondimento su questa sezione del RUNTS, risultano iscritti come Altri enti del terzo settore 3.173 soggetti con la seguente distribuzione per forma giuridica:

Tabella 5: pratiche presentate dai notai per gli enti della sezione Altri enti del terzo settore, per forma giuridica. 31 dicembre 2023.

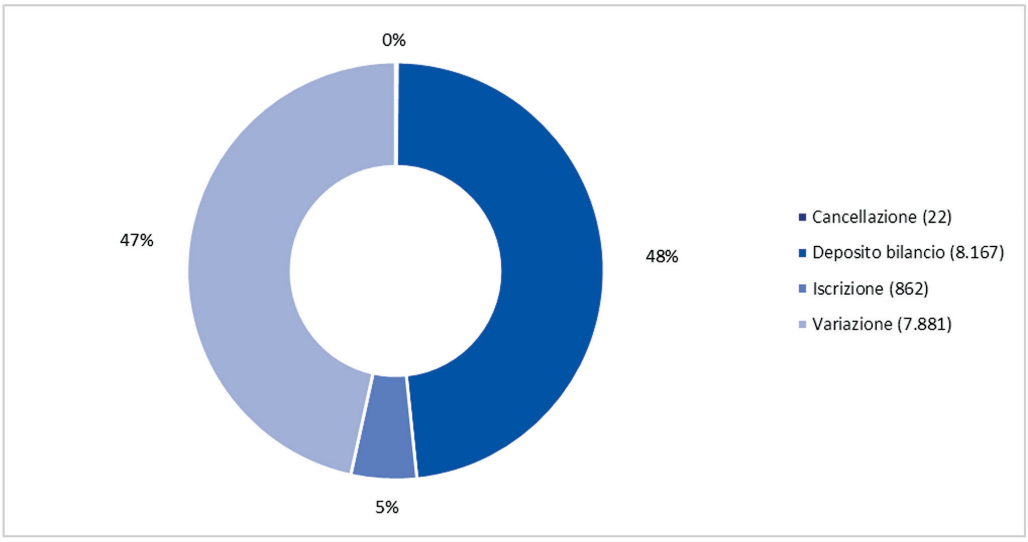
Forma giuridica	Numero enti
Altre forme	32
Associazione	1.041
Comitato	2
Consorzio	2
Ente impresa	1
Ente religioso civilmente riconosciuto	23
Ente sociale	4
Fondazione	2.061
Fondazione impresa	4
Società cooperativa	1
Società di mutuo soccorso	2
Totale	**3.173**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

2.4.3. Le Reti associative

Tramite il Portale di front-office il legale rappresentante di una Rete associativa può operare sul Registro per conto del proprio ente e per i propri enti aderenti. Rispetto alle pratiche degli enti, quelle presentate dalle Reti associative prevedono alcuni riquadri in più e la possibilità di caricare massivamente i dati identificativi dei propri enti associati.

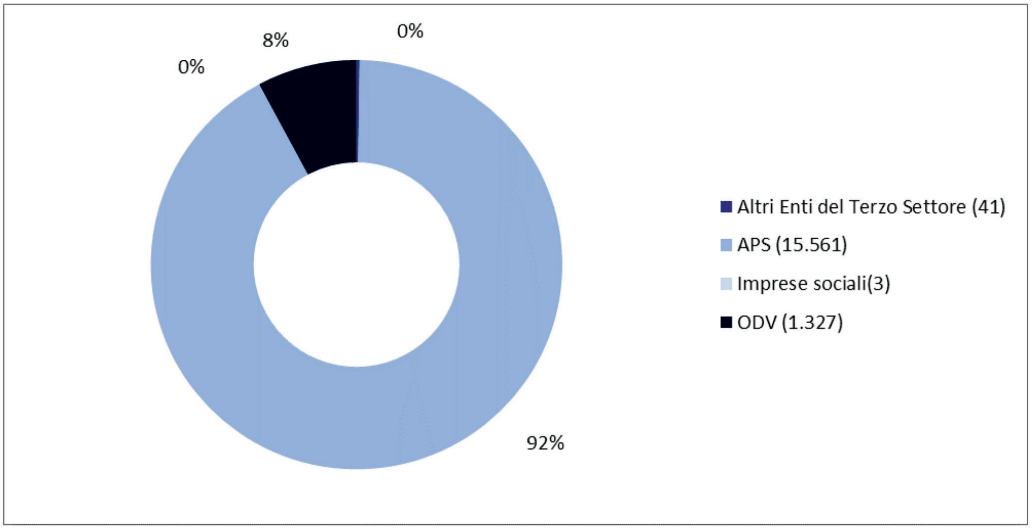
Figura 6: pratiche presentate dai legali rappresentanti di Rete associativa, per tipologia. 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Al 31 dicembre 2023, risultano iscritte al RUNTS 42 Reti associative, che hanno dichiarato come associati 34.776 enti. Le 16.932 pratiche inviate dai legali rappresentanti di Rete associativa per conto dei propri associati sono distribuite come in figura.

Figura 7: pratiche presentate dai legali rappresentanti di Rete associativa, per sezione di ente aderente. 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Si nota quanto le Reti associative intervengano maggiormente in due momenti della vita dei propri enti associati: la variazione al Registro e il deposito di bilancio. Il totale di questi adempimenti inviati dal legale rappresentante di Rete associativa al 2023 ammonta a 7.881 e 8.167 pratiche. Minori invece gli adempimenti di cancellazione (22) e iscrizione (862).

Sono prevalentemente due (ODV e APS) le tipologie di enti associati alle Reti associative per cui sono state inoltrate delle pratiche, risultano ancora nulle le pratiche inviate da legale rappresentante di Rete associativa per conto degli Enti filantropici o SoMS.

Al fine di consentire una migliore fruizione del portale, per il 2024 è prevista l'introduzione di alcune nuove funzioni di delega, che consentiranno soprattutto alle Reti associative e ai Centri per il volontariato, che sul territorio rappresentano un punto di riferimento per gli enti più piccoli, di operare per conto del singolo Ente.

2.5. Il Portale di back-office

Il Portale di back-office è stato reso disponibile agli Uffici del RUNTS sin dalla fase di avvio del Registro Unico. L'ambiente di back-office del RUNTS consente agli uffici di:

- configurare l'Ufficio del RUNTS all'interno della piattaforma in aree che rispecchiano la specifica organizzazione amministrativa;
- accreditare il personale con i relativi profili di responsabilità nelle aree definite;
- istruire le pratiche di iscrizione, effettuate dagli enti di nuova costituzione e da quelli già costituiti ma non iscritti in alcun registro di settore;
- istruire le pratiche di trasmigrazione per le ODV e APS che dai rispettivi registri regionali dovevano convogliare nel Registro Unico;
- monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche;
- comunicare direttamente con gli enti dalla piattaforma e notificare ad essi i provvedimenti;
- consultare i dati e i documenti degli enti consolidati nel Registro.

Nei mesi immediatamente successivi all'avvio, il portale è stato ulteriormente arricchito con nuove funzionalità per istruire le diverse tipologie di istanze che sono state rilasciate agli enti.

Di seguito si analizzano i dati delle istruttorie, rilevati dalla piattaforma informatica, organizzati in tre principali raggruppamenti:

- istruttoria delle pratiche di trasmigrazione;
- istruttoria delle pratiche di iscrizione;
- istruttoria delle altre tipologie di pratica.

2.5.1. Istruttoria delle pratiche di trasmigrazione

Dall'inizio del 2022, gli Uffici del RUNTS hanno dato il via alla fase di evasione delle pratiche di trasmigrazione.

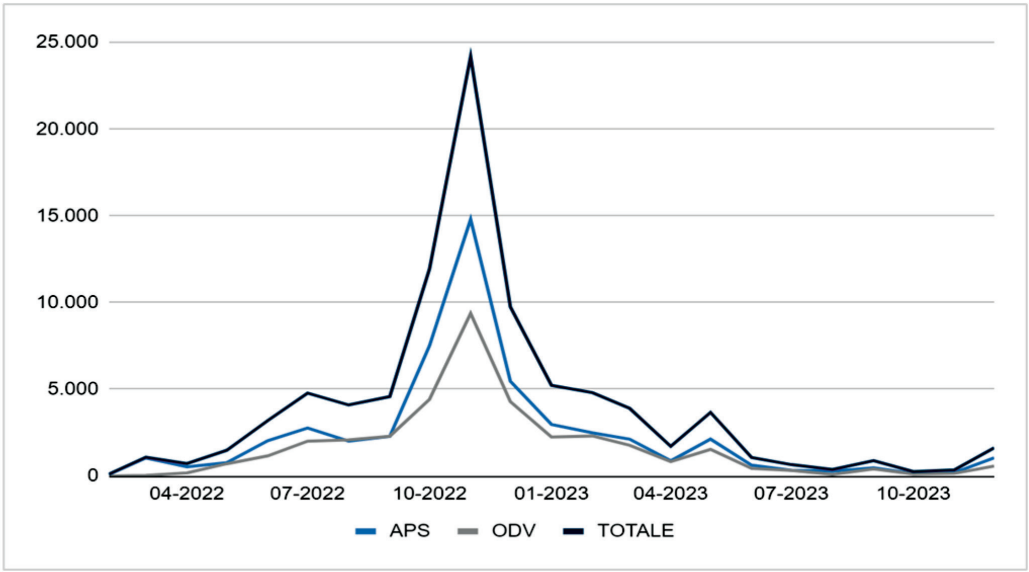
La tabella illustra l'evoluzione trimestrale delle evasioni delle pratiche di trasmigrazione, dove si nota un aumento considerevole delle evasioni nel quarto trimestre 2022 e il primo trimestre 2023 contestualmente all'avvio, in data 7 novembre, delle iscrizioni massive per scadenza dei termini per molte ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione.

Tabella 6: istruttorie delle pratiche di trasmigrazione suddivise per trimestre e regione fino al 31 dicembre 2023.

Regioni	1T-2022	2T-2022	3T-2022	4T-2022	1T-2023	2T-2023	3T-2023	4T-2023
Abruzzo	1	1	197	515	308	67	72	28
Basilicata	0	2	26	76	288	136	486	0
Calabria	1	2	108	1.153	508	129	4	8
Campania	2	12	783	3.668	18	3	0	0
Emilia-Romagna	0	1.821	2.255	6.477	1.802	75	3	2
Friuli-Venezia Giulia	5	560	854	1.278	371	4	1	0
Lazio	0	107	302	2.891	874	2.460	23	22
Liguria	522	682	746	872	99	0	0	0
Lombardia	203	1.332	2.356	3.903	2.653	922	200	73
Marche	4	49	890	1.766	305	15	0	1
Molise	6	25	121	278	132	44	14	1
Piemonte	5	152	2.124	3.636	720	459	121	491
Puglia	196	151	731	1.646	681	314	248	1.273
Sardegna	0	0	7	377	1.416	161	84	23
Sicilia	2	7	0	3.462	3	2	1	1
Toscana	244	334	483	6.484	890	378	324	24
Trentino-Alto Adige	0	72	225	2.441	784	428	42	140
Umbria	0	11	472	371	558	432	190	28
Valle d'Aosta	0	0	1	125	99	35	3	1
Veneto	0	89	782	4.452	1.431	390	111	137
TOTALE	**1.191**	**5.409**	**13.463**	**45.871**	**13.940**	**6.454**	**1.927**	**2.253**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Figura 8: istruttorie delle pratiche di trasmigrazione per periodo e sezione, fino al 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

A partire da tale data, InfoCamere, in accordo con Unioncamere e su richiesta del Ministero e degli Uffici RUNTS, ha così messo a disposizione le funzionalità di evasione massiva delle pratiche di trasmigrazione per scadenza dei termini, tramite la quale gli uffici hanno potuto evadere le pratiche massivamente in base alle proprie esigenze di istruttoria.

La figura ripropone l'andamento delle pratiche di trasmigrazione, fornendo un'evoluzione mensile per sezione del Registro.

La tabella seguente mostra la numerosità e il rapporto delle pratiche trasmigrate con il totale delle pratiche iscritte, diniegate e ritirate.

Tabella 7: pratiche di trasmigrazione iscritte, diniegate e ritirate. 31 dicembre 2023.

Pratiche di trasmigrazione			
Iscritte (*) VA (% rispetto al TOT.)	Diniegate VA (% rispetto al TOT.)	Ritirate VA (% rispetto al TOT.)	TOTALE
71.963 (79,51%)	9.516 (10,51%)	9.029 (9,98%)	**90.508**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

(*) per trasmigrazione.

La tabella indica quanti enti trasmigrati hanno successivamente presentato pratica di variazione. Poiché in fase di trasmigrazione potevano essere indicati solamente i dati essenziali degli enti in possesso dai registri regionali, questo dato ci indica quanti enti trasmigrati hanno sicuramente le informazioni minime previste dal Registro.

Tabella 8: enti iscritti per trasmigrazione. 31 dicembre 2023.

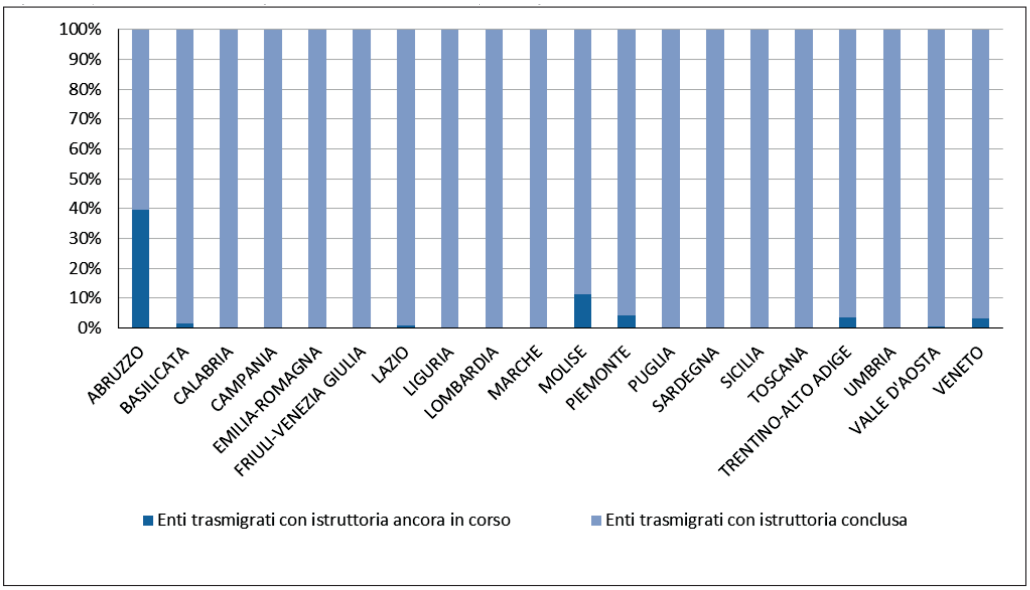
Enti modificati successivamente all'iscrizione per trasmigrazione			
Nessuna variazione(*)	**Variazione anagrafica (*)**	**Cancellazione(*)**	**TOTALE**
36.379 (50,55%)	34.853 (48,43%)	731 (1%)	**71.963**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.
(*) valori espressi in valore assoluto e percentuale rispetto alle pratiche di trasmigrazione concluse con iscrizione.

Per quanto riguarda la parte restante degli enti trasmigrati che non ha presentato pratica di variazione, non si può calcolare se hanno tutte le informazioni minime previste dal Registro o meno.

Nella figura vengono presentati i dati relativi al numero di enti trasmigrati in ciascuna Regione. Si evidenziano quelli per i quali l'istruttoria è stata completata, con esito di iscrizione, diniego o ritiro, rispetto a quelli per i quali l'istruttoria è ancora in corso sul Portale di back-office. Per questi ultimi, risulta complesso determinare come si concluderà l'istruttoria e il motivo per cui non è ancora stata completata, senza conoscere dettagliatamente lo specifico procedimento amministrativo. Tuttavia, al 31 dicembre 2023, non hanno raggiunto ancora il 100% di pratiche trasmigrate solamente sette regioni: Abruzzo (731), Basilicata (10), Lazio (54), Molise (56), Piemonte (231), Trentino-Alto Adige (122) e Veneto (186).

Figura 9: pratiche di trasmigrazione, suddivisione per regione e stato istruttoria. 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

2.5.2. Istruttoria delle pratiche di iscrizione

L'avvio del Registro è stato caratterizzato, oltre che dalle pratiche di trasmigrazione, anche dall'istruttoria delle pratiche di iscrizione, compilate ed inviate agli Uffici direttamente dagli enti tramite il Portale di front-office.

L'evoluzione mensile delle evasioni delle pratiche di iscrizione, come si evince dalla tabella sottostante, è caratterizzata da un andamento di crescita tendenziale sempre positivo fino al secondo trimestre 2023. A partire dalle prime 51 evasioni di pratiche di iscrizione registrate a dicembre 2021, nel 2022 sono state registrate mediamente circa 1.091 nuove evasioni, fino a raggiungere una media di 1.715 nel 2023, raggiungendo il picco massimo nel secondo trimestre 2023, con un totale di quasi 6.000 evasioni.

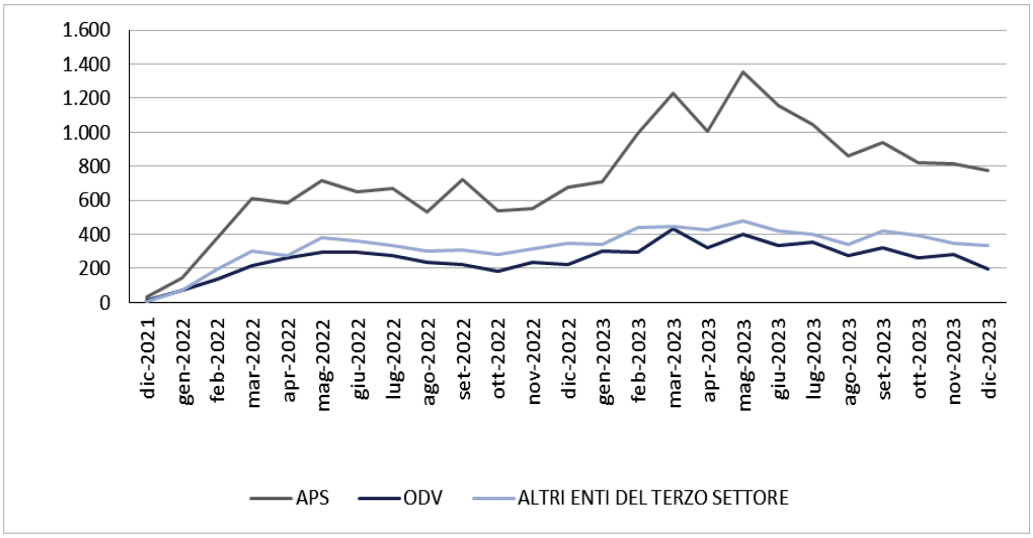
Il picco registrato è tendenzialmente dovuto all'accreditamento del 5X1000, il cui termine senza sanzione era previsto in data 11 aprile 2023.

Tabella 9: istruttorie delle pratiche di iscrizione, per regione fino a dicembre 2023.

Regione	dic-2021	1T-2022	2T-2022	3T-2022	4T-2022	1T-2023	2T-2023	3T-2023	4T-2023
Abruzzo	0	48	72	60	97	109	202	119	153
Basilicata	0	26	54	56	54	64	116	118	70
Calabria	0	165	209	217	144	221	228	265	140
Campania	2	176	370	345	326	433	479	396	384
Emilia-Romagna	9	180	268	218	201	477	498	434	353
Friuli-Venezia Giulia	4	62	91	70	68	134	98	93	87
Lazio	9	290	387	470	512	437	746	652	475
Liguria	15	98	100	94	122	139	179	121	116
Lombardia	9	357	571	487	452	836	829	661	535
Marche	0	37	115	93	112	135	149	137	108
Molise	0	6	18	17	19	22	44	26	10
Piemonte	0	187	329	241	245	443	396	377	313
Puglia	0	165	361	273	198	423	393	284	282
Sardegna	0	30	97	120	49	127	139	130	131
Sicilia	0	80	273	228	313	356	436	409	339
Toscana	1	108	222	214	177	406	422	282	233
Trentino-Alto Adige	0	16	37	40	46	118	148	73	125
Umbria	0	27	77	83	54	104	89	92	120
Valle d'Aosta	0	4	5	9	3	7	9	15	7
Veneto	2	117	226	300	205	303	369	344	309
TOTALE	**51**	**2.179**	**3.882**	**3.635**	**3.397**	**5.294**	**5.969**	**5.028**	**4.290**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Figura 10: istruttorie delle pratiche di iscrizione fino a dicembre 2023, per sezione.

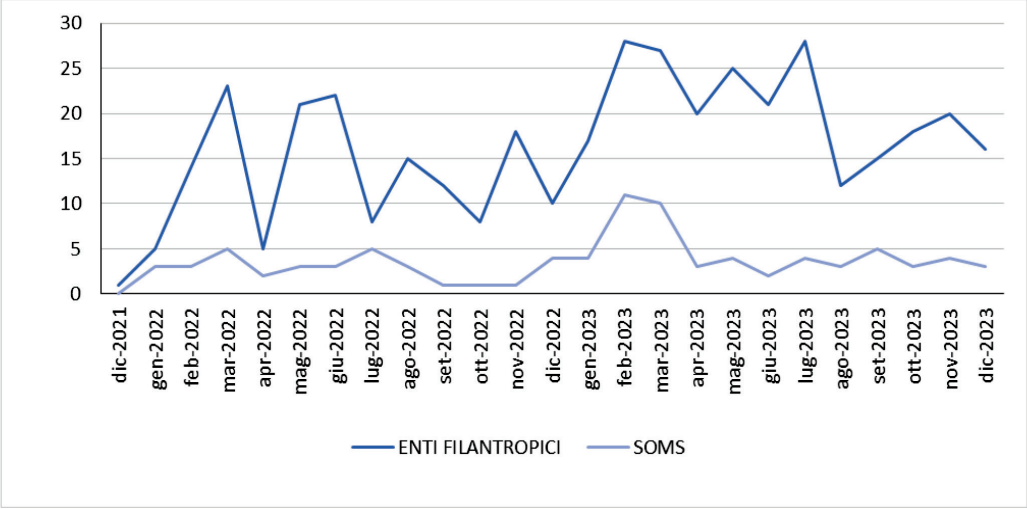


Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Nelle figure riportate, viene rappresentato l'andamento delle pratiche di iscrizione suddiviso per periodo di evasione e per sezione.

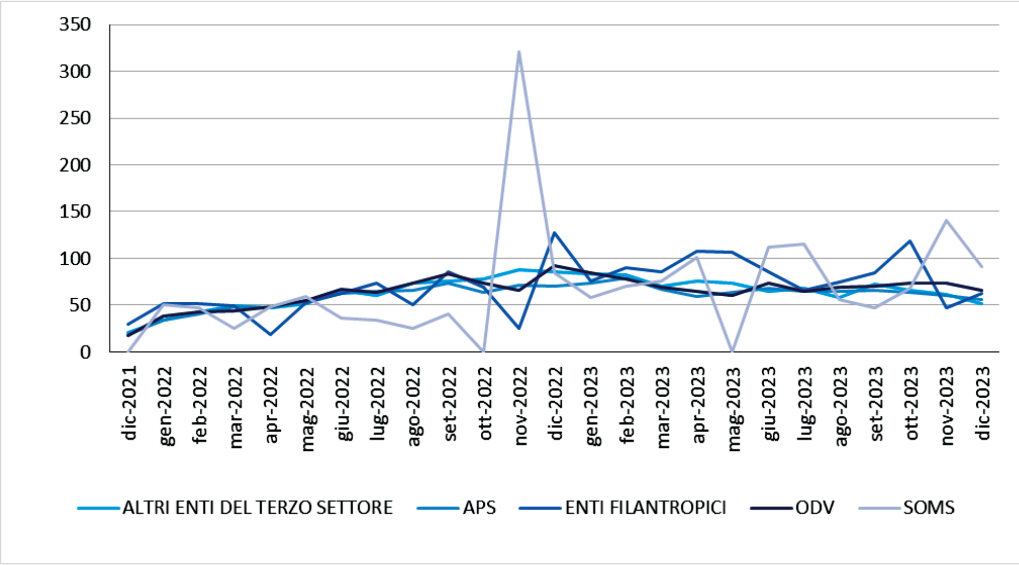
Come si evince dal grafico, si può notare che la quantità di pratiche della sezione Altri enti del terzo settore sia superiore al numero di pratiche evase relative alla sezione ODV. Le pratiche relative alla sezione APS sono in netta maggioranza rispetto a tutte le sezioni del Registro.

Figura 11: istruttorie delle pratiche di iscrizione fino a dicembre 2023, per sezione.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Figura 12: tempi medi (in gg) delle istruttorie delle pratiche iscrizione fino a dicembre 2023, per sezione.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Inoltre, si riporta il grafico che mostra i tempi medi di evasione delle pratiche di iscrizione suddivise per sezioni. L'andamento di evasione delle pratiche relative alle sezioni delle SoMS e degli Enti filantropici presenta un'ampia variabilità poiché la numerosità di tali pratiche è molto bassa.

Per quanto riguarda la maggior parte delle pratiche delle altre sezioni si nota che le tempistiche di evasione presentano una variabilità contenuta.

La tabella seguente mostra la numerosità delle pratiche di iscrizione suddivise fra iscritte, diniegate e ritirate. È importante notare che al 31 dicembre 2023, il numero di enti iscritti è stato di 24.687, differendo dal totale delle pratiche di iscrizione concluse con l'inscrizione dell'ente come indicato in tabella (24.871 enti). La differenza (184 soggetti) è dovuta alle cancellazioni degli enti avvenute sino al 31 dicembre 2023.

Tabella 10: pratiche di iscrizione iscritte, diniegate e ritirate. 31 dicembre 2023.

Pratiche di Iscrizione			
Iscritte(*) VA (% rispetto al TOT.)	Diniegate VA (% rispetto al TOT.)	Ritirate VA (% rispetto al TOT.)	TOTALE
24.871 (73,48%)	2.702 (7,98%)	6.274 (18,54%)	**33.847**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.
(*) per nuova iscrizione.

2.5.3. Istruttoria delle altre tipologie di pratica

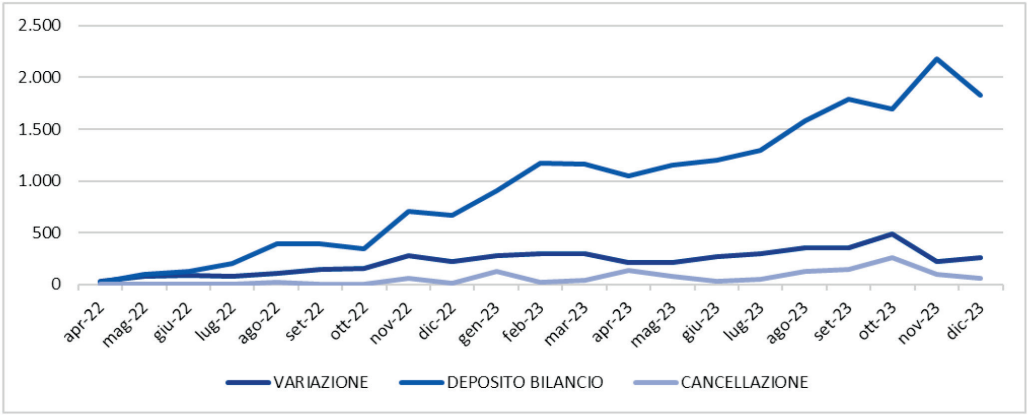
A partire da marzo 2022, con il progressivo avanzamento nell'evasione delle pratiche di trasmigrazione e delle prime pratiche di iscrizione, sono state gradualmente presentate al Registro altre tipologie di pratiche:

- pratica di variazione;
- pratica di deposito di bilancio;
- pratica di accreditamento o variazione dei dati relativi al 5x1000;
- pratica di cancellazione.

Con l'introduzione di queste nuove tipologie, sul Portale di back-office sono state rese disponibili le relative funzionalità per l'istruttoria delle pratiche sopra elencate. Inoltre, sono state implementate le funzionalità per la creazione delle pratiche di variazione e cancellazione d'ufficio, necessarie per la gestione del Registro.

Di seguito, viene presentato un grafico che rappresenta i tempi medi di evasione suddivisi per tipologia di pratica. È possibile osservare che – come è comprensibile – i tempi medi di evasione per le pratiche di iscrizione sono superiori rispetto a tutte le altre categorie. Inoltre, a partire da maggio 2022, si è notata una minore variabilità nei tempi di elaborazione delle pratiche di iscrizione, a differenza dei primi mesi dall'attivazione del Registro. Le tempistiche medie per le pratiche relative al bilancio e alle variazioni sono simili tra loro, ma presentano una notevole variabilità.

Figura 13: tempi medi (in gg) di istruttoria delle pratiche diverse dall'iscrizione fino a dicembre 2023, per tipologia.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

2.5.4. Imprese sociali e cancellazione automatica

Le Imprese sociali iscritte nella sezione speciale delle Imprese sociali del Registro Imprese soddisfano il requisito per l'iscrizione nella sezione d) del RUNTS come previsto dall'art. 3 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106.

Analogamente alla trasmigrazione delle APS e delle ODV, anche il Sistema camerale ha avviato le procedure operative per consentire il riversamento nel RUNTS, nell'apposita sezione, di tutte le Imprese sociali che risultano essere iscritte nella sezione speciale delle Imprese sociali del Registro Imprese. Tali attività sono state portate a termine il 21 marzo 2022. Da tale data tutte le Imprese sociali che si iscrivono nella sezione speciale del Registro Imprese o che modificano i propri dati a fronte di un'apposita istanza presentata agli Uffici del Registro Imprese, sono automaticamente riversate nel RUNTS e vengono aggiornati i dati presenti nella sezione d) di quest'ultimo.

Al 31 dicembre 2023 risultano essere iscritte quasi 24.000 Imprese sociali nella suddetta sezione (tra queste vi sono alcune centinaia di SoMS "maggiori"). Attraverso il processo di riversamento, sono stati resi disponibili nel RUNTS i dati e le informazioni previste al par. 7.1 dell'allegato tecnico A al D.M. 15 settembre 2020 n. 106. Oltre ai dati anagrafici dell'Impresa sociale, quindi, i documenti disponibili nel RUNTS per questi enti sono lo statuto, l'atto costitutivo, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale.

Al 31 dicembre 2023 sono disponibili nel RUNTS 134.230 documenti relativi alle Imprese sociali così suddivisi

- 53% bilancio di esercizio;
- 28% atto costitutivo;
- 17% statuto;
- 2% documentazione varia (situazione patrimoniale, relazione di gestione, verbale di assemblea, relazione dei sindaci, etc.).

Tra i processi automatici che regolano l'interscambio informativo in cooperazione applicativa tra il RUNTS e altri registri, InfoCamere, in accordo con il Ministero e d'intesa con Unioncamere, ha realizzato il processo automatico che regola la migrazione di un ente iscritto nella sezione d) del RUNTS in altra sezione del Registro.

Nel pieno rispetto di quanto disciplinato dalla regolamentazione tecnica del Decreto, è stata attivata il 27 marzo 2023 una procedura automatica che provvede, a seguito della cancellazione delle Imprese sociali dal Registro Imprese, a:

- comunicare all'Ufficio del RUNTS territorialmente competente l'avvenuta cancellazione dell'Impresa sociale dal RI;
- cancellare l'ente dal RUNTS, laddove non risulti essere stata presentata un'istanza di migrazione di sezione (o di variazione dati) in corso di istruttoria da parte dell'Ufficio del RUNTS e darne comunicazione all'ente.

2.6. Il Sito pubblico

Al fine di promuovere la diffusione e la trasparenza delle informazioni del Registro Unico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito e gestisce il sito pubblico dedicato servizi.lavoro.gov.it. InfoCamere, fin dai primi mesi di avvio

del Registro, pubblica quotidianamente su questo sito una serie di elenchi aperti alla consultazione che include:

- enti iscritti: disponibili sia in formato Excel che PDF;
- enti iscritti senza provvedimento;
- enti iscritti per trasmigrazione;
- enti con richiesta pendente: inclusi quelli in attesa di integrazione o rettifica;
- enti diniegati per trasmigrazione.

Sullo stesso sito, è presente dal 13 dicembre 2023 la sezione "Ricerca enti" dedicata alla consultazione pubblica dei dati e dei documenti del Registro. InfoCamere, in qualità di gestore della piattaforma informatica RUNTS, ha messo a disposizione del Ministero i servizi web di consultazione dati e di acquisizione dei documenti presenti nel sistema.

Questa iniziativa mira a garantire la completa trasparenza e accessibilità delle informazioni relative agli enti iscritti, offrendo a chiunque la possibilità di accedere in modo semplice e rapido ai dati del Registro.

2.7. Formazione e servizio di assistenza

2.7.1. Attività di formazione

A partire dai primi mesi del 2021, InfoCamere in collaborazione con Unioncamere e il Ministero del Lavoro, ha organizzato un percorso di formazione per consentire a tutti i soggetti coinvolti di prepararsi opportunamente all'avvio del Registro.

Le attività formative sono state concretamente realizzate con la formula del webinar online e strutturate come indicato in tabella, seguente.

Tabella 11: organizzazione delle attività formative

SOGGETTI COINVOLTI	Periodo di erogazione	Moduli tematici(*)	Sessioni formative	TOTALE ore di formazione
Uffici regionali e provinciali, Amministrazioni di partenza	Gen 2021 – Giu 2022	11	32	130
Enti religiosi, notai, Forum Nazionale del Terzo settore, CSV, Reti associative e altri soggetti del Terzo Settore	Mar 2021 – Giu 2022	4	11	30
Totale		**15**	**43**	**160**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

(*) Ciascun modulo ha affrontato un macro-argomento inerente al RUNTS e la piattaforma, come ad esempio l'organizzazione dei dati da trasmigrare, la formazione giuridica e la formazione tecnica necessaria alla trasmigrazione e alla conoscenza del Portale di back-office e front-office.

La costante adesione agli eventi formativi (circa 200 discenti per sessione), ha non solo evidenziato l'efficacia di un approccio formativo pragmatico e graduale, ma ha anche fornito utili elementi di miglioramento della piattaforma grazie ai feedback emersi dalla costruttiva interazione dei formatori con i partecipanti.

2.7.2. Servizio di assistenza

Per quanto riguarda il Servizio di assistenza e *selfcare* (attivato contestualmente all'avvio del Registro), per ciascuno dei tre portali del RUNTS (front-office, back-office e trasmigrazione), è stato realizzato un ambiente dedicato all'assistenza tramite il quale enti e operatori degli uffici possono:

- accedere alle FAQ;
- visualizzare i video tutorial;
- consultare il manuale utente;
- contattare l'assistenza (compilando un web-form o prenotando una chiamata con un operatore).

Dall'apertura del Registro al 31 dicembre 2023, il manuale, che viene periodicamente aggiornato, è stato visualizzato e scaricato da 4.300 utenti.

Contestualmente all'apertura del front-office per la compilazione delle pratiche di iscrizione e al rilascio della nuova funzionalità di 5X1000 sono stati realizzati dei video tutorial ad hoc per poter accompagnare l'utente nei vari passaggi di compilazione delle pratiche, registrando complessivamente un totale di 4.000 visualizzazioni.

Lo strumento che, comunque, si è rivelato più efficace e vicino alle esigenze degli utenti è il video tutorial dedicato alla firma digitale: a seguito della pubblicazione del video, infatti, è stato registrato un calo significativo delle richieste di assistenza per problematiche legate alla firma digitale. Nel dettaglio: se nel periodo gennaio-aprile 2023, sul totale di ticket, il 22,7% riguardava segnalazioni di difficoltà nella fase di firma digitale, nella restante parte dell'anno, l'impatto si è ridotto al 6% circa. Tale riduzione è certamente dovuta alla semplificazione della fase di firma della distinta rilasciata nel primo semestre 2023, unita al rilascio del mini video tutorial.

Nella tabella, si evidenzia il rapporto tra il numero dei ticket gestiti e le pratiche inviate o istruite sulla piattaforma. Si deduce come le iniziative finalizzate al miglioramento dell'esperienza utente sia nell'ambiente di front-office che back-office rilasciate nel primo semestre 2023, abbiano contenuto il numero di contatti che, in proporzione al numero di pratiche gestite, è diminuito rispetto all'anno precedente.

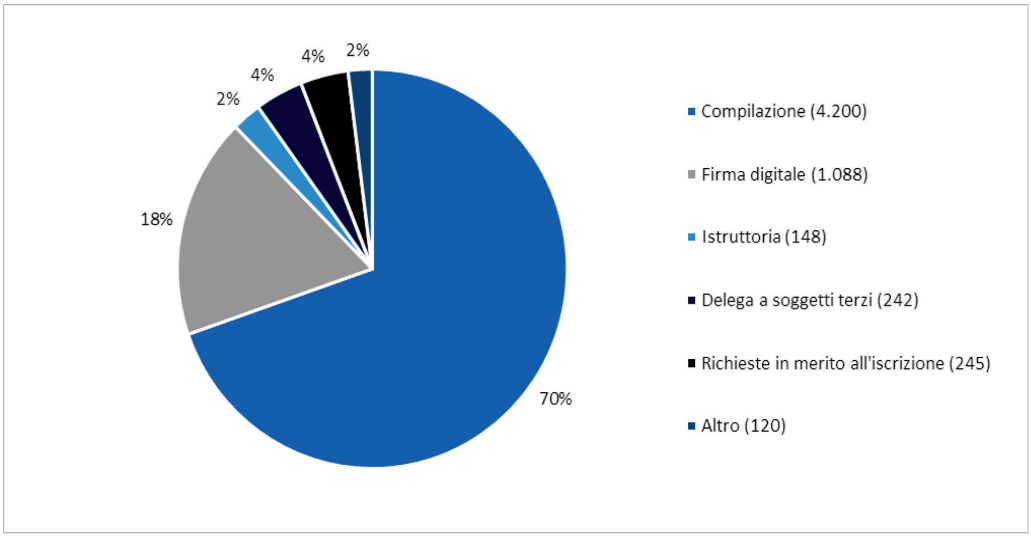
Tabella 12: rapporto tra numero pratiche gestite da front office e back-office e richieste di assistenza. Dati aggiornati al 31 dicembre 2023.

	Assistenza front office (enti)		Assistenza back-office (Uffici RUNTS)	
	2022	2023	2022	2023
Richieste di assistenza (A)	6.043	10.843	1.077	775
Numero pratiche (B)	64.746	219.216	26.385	158.428
Rapporto richieste di assistenza-Numero pratiche presentate a sistema (A/B)(*)	**9,3**	**4,9**	**4**	**0,4**

Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

(*) Dato espresso in percentuale rispetto al numero delle pratiche.

Figura 14: distribuzione ambiti di richiesta di assistenza dal Portale di front office, anno 2022. Dati aggiornati al 31 dicembre 2022.

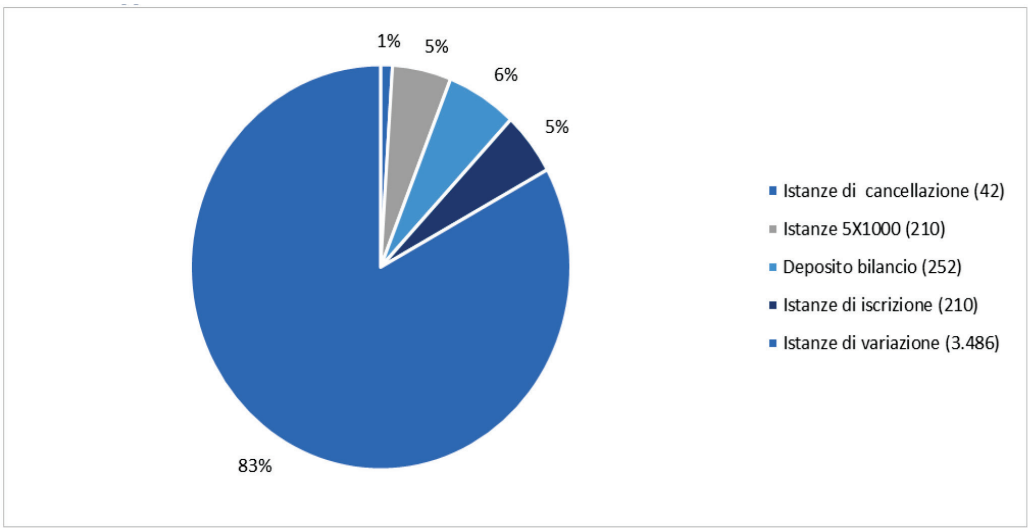


Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

I grafici riportano la distribuzione annuale per ambito di richiesta di assistenza e un focus di dettaglio sulle tipologie di pratiche dove gli utenti hanno riscontrato maggiori difficoltà. Si nota come nel 2022 gli ambiti in cui gli utenti hanno contattato l'assistenza riguardano la fase di compilazione e al secondo posto di firma della distinta.

Nel 2023, rispetto al 2022, grazie anche al rilascio di strumenti a supporto della fase di firma della distinta come FAQ e un video tutorial dedicato, il numero di richieste legate alla firma elettronica è diminuito, passando dal 18% del 2022 all'8% l'anno seguente.

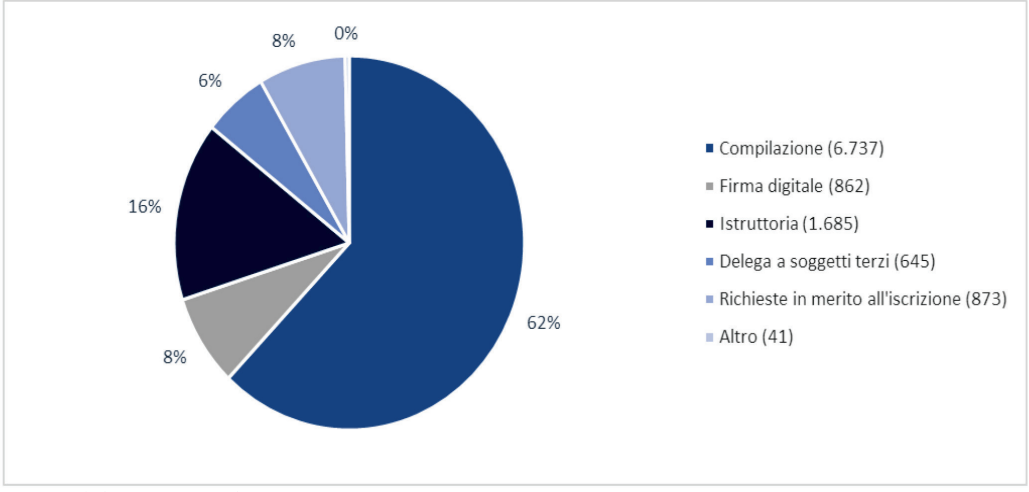
Figura 15: Focus sulle richieste di assistenza in merito alla compilazione delle pratiche a front-office, anno 2022. Dati aggiornati al 31 dicembre 2022.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

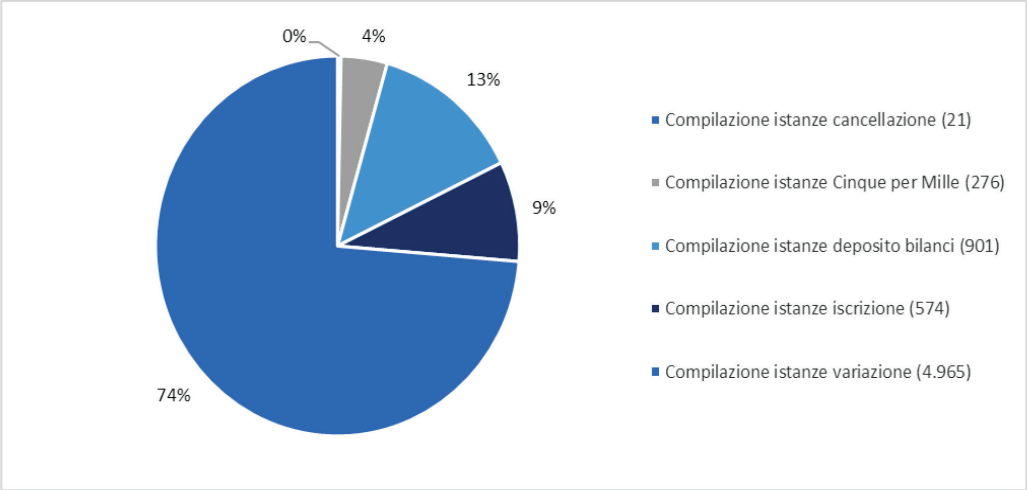
Aumenta invece la richiesta di supporto o informazioni sulla possibilità di delegare un soggetto terzo alla compilazione delle istanze per conto dell'ente e le richieste di chiarimenti in merito all'istruttoria di una pratica inviata. Tali crescite sono collegabili, nel primo caso, all'aumento del numero di enti iscritti al RUNTS, sia tramite front-office, sia per trasmigrazione e, nel secondo caso, all'incremento del numero di pratiche istruite dagli Uffici RUNTS nel corso del 2023.

Figura 16: distribuzione degli ambiti di richiesta di assistenza dal Portale di front-office, anno 2023. Dati aggiornati al 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

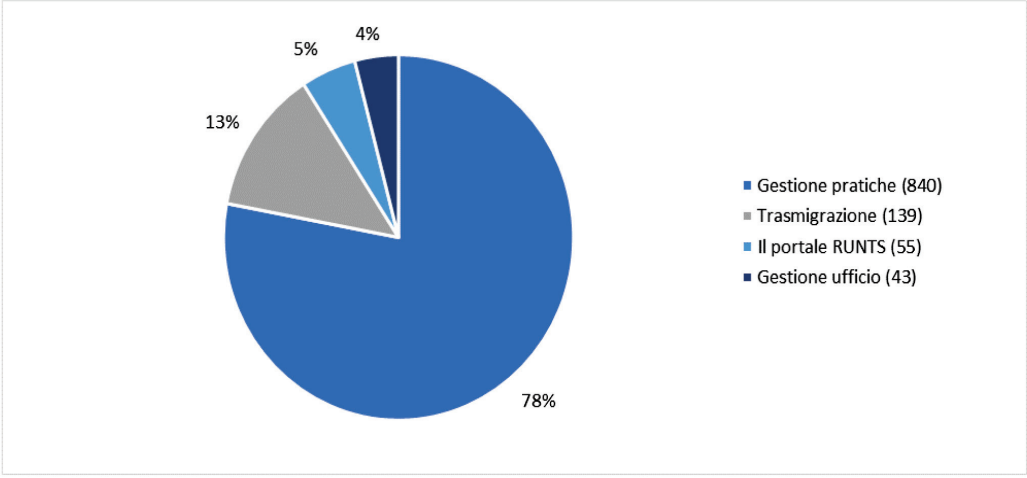
Figura 17: Focus sulle richieste di assistenza in merito alla compilazione delle pratiche a front-office, anno 2023. Dati aggiornati al 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

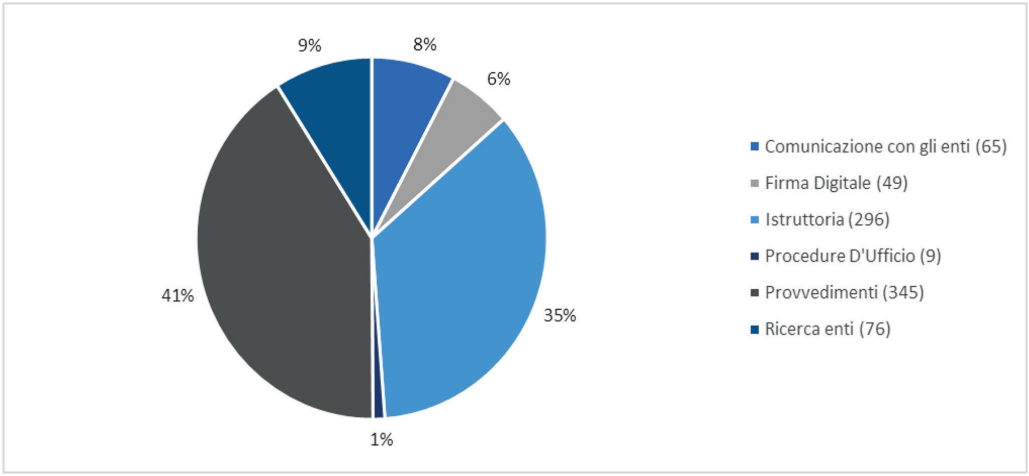
Per quanto riguarda, invece, l'assistenza tecnica dedicata agli Uffici RUNTS, nel 2022 sono stati gestiti un totale di circa 1.050 ticket. Si ipotizza che il numero contenuto di richieste di assistenza sia principalmente dovuto al piano di formazione propedeutico all'avvio del Registro e di supporto alla fase di trasmigrazione che ha permesso agli Uffici RUNTS di conoscere e fare esperienza dalla piattaforma. Le segnalazioni possono essere divise in base ai motivi di contatto evidenziati nelle figure.

Figura 18: distribuzione ambiti di richiesta di assistenza dal Portale di back-office, anno 2022. Dati aggiornati al 31 dicembre 2022.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

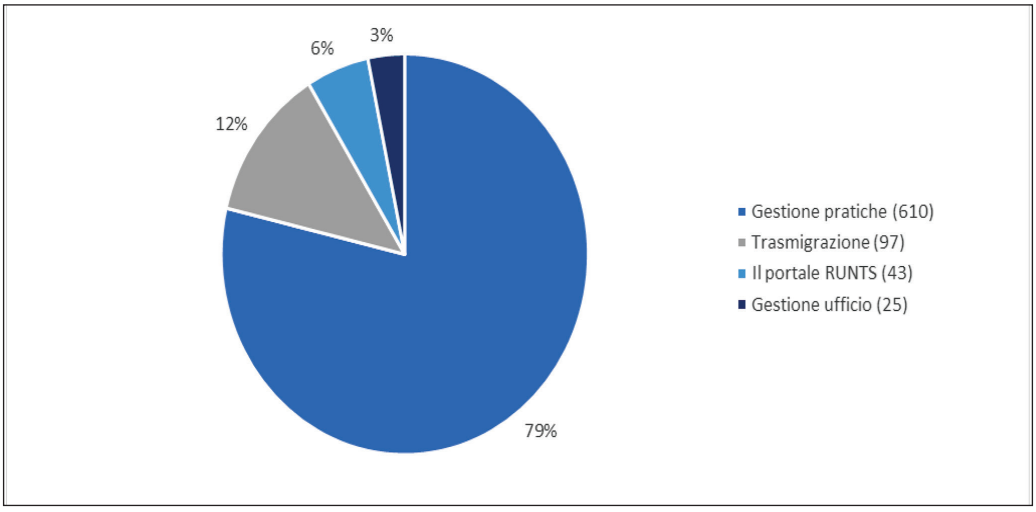
Figura 19: focus sulle richieste di assistenza in merito alla gestione delle pratiche a back-office, anno 2022. Dati aggiornati al 31 dicembre 2022.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

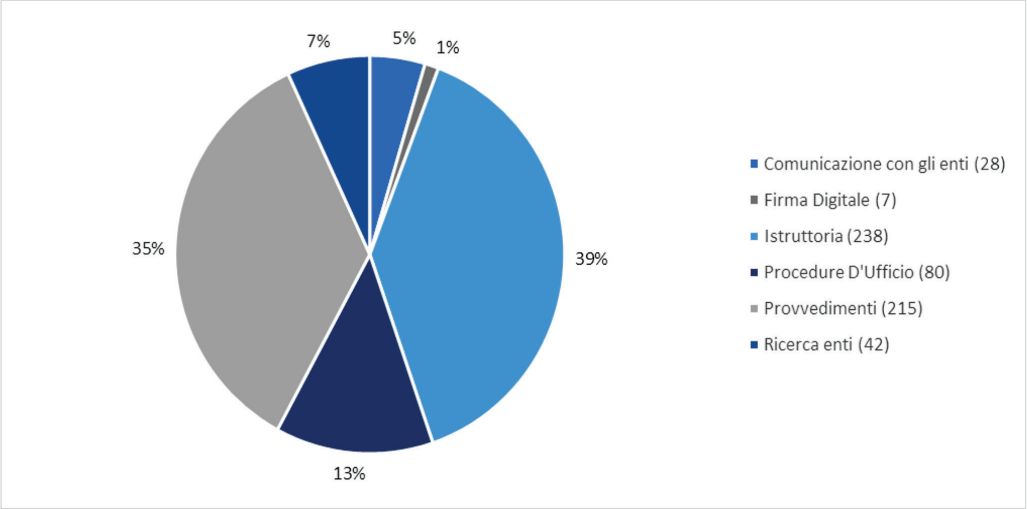
Nel 2023, a più di un anno di apertura del RUNTS e di maturità degli uffici nell'utilizzo dell'ambiente di back-office, sono state registrate 775 richieste di assistenza, distribuite come meglio illustrano le figure sottostanti.

Figura 20: distribuzione ambiti di richiesta di assistenza dal Portale di back-office, anno 2023. Dati aggiornati al 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Figura 21: focus sulle richieste di assistenza in merito alla gestione delle pratiche a back-office, anno 2023. Dati aggiornati al 31 dicembre 2023.



Fonte: elaborazioni su dati RUNTS.

Dal punto di vista dell'accesso degli utenti all'assistenza tramite web-form o recall telefonico, l'evoluzione del servizio di assistenza può essere suddivisa in due principali fasi:

- Fase 1: a partire dall'avvio del Registro e per tutto il 2022, il servizio di assistenza gestiva due canali distinti:
  - un primo canale diretto dedicato al back-office e al supporto tecnico degli uffici;
  - un secondo canale indiretto, dedicato agli utenti di front-office.

In questa fase, se gli uffici potevano inviare un web-form o prenotare una chiamata direttamente all'interno dell'ambiente di assistenza del RUNTS, gli utenti di front-office dovevano utilizzare il form di assistenza gestito dal Ministero del Lavoro esterno alla piattaforma. I ticket aperti venivano puntualmente inoltrati dall'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) del Ministero del Lavoro ad InfoCamere, che poi gestiva la richiesta esclusivamente via mail, in modalità asincrona e con una possibilità limitata di interazione con l'utente. Per quanto concerne il totale dei ticket gestiti in questa prima configurazione, il servizio di assistenza ha gestito un totale di 6.043 ticket provenienti dagli utenti di front-office e 1.077 ticket da parte degli Uffici RUNTS.

- Fase 2: avviata da maggio 2023 per venire incontro alle numerose richieste di supporto da parte degli enti che richiedevano la possibilità di contattare direttamente l'assistenza.

In questa fase, anche gli enti che accedono al Portale di front-office possono richiedere sia assistenza telefonica, sia compilare ed inviare una richiesta via mail, per essere supportati in tutte le fasi di compilazione ed invio delle istanze.

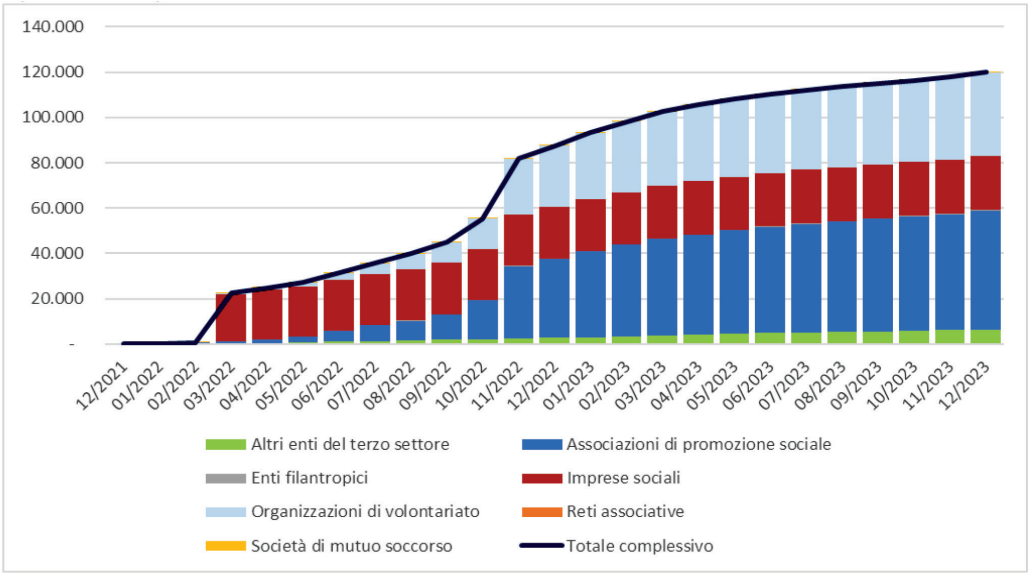
CAPITOLO III

STRUTTURA, ARTICOLAZIONE ED ATTIVITÀ DEGLI ENTI ISCRITTI AL RUNTS

3.1. Il processo di formazione del RUNTS tra il 2021 e il 2023

Al fine di cogliere le principali caratteristiche degli enti registrati nel RUNTS è utile, in via preliminare, analizzare il processo di formazione del Registro, ponendo in evidenza le tendenze emerse nel corso del tempo.

Figura 22: enti registrati nel RUNTS dal 20 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 (in valori assoluti).



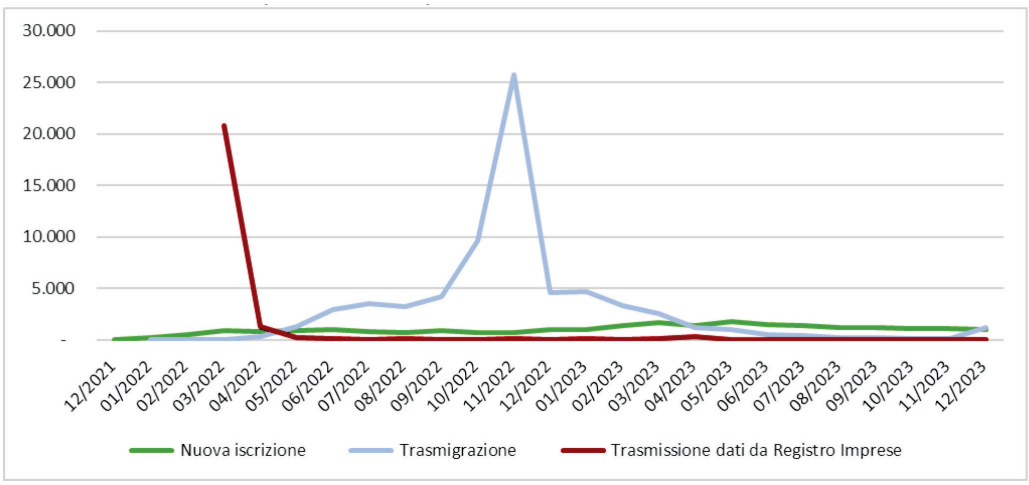
Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

A tale scopo, la figura precedente mostra la consistenza "cumulata" degli enti registrati nel RUNTS nel periodo che va dal 20 dicembre 2021 (data in cui, come già spiegato, viene iscritta la prima APS) al 31 dicembre 2023; allo stesso tempo, le rappresentazioni successive permettono di cogliere l'andamento degli enti, a seconda della modalità di iscrizione e della sezione di appartenenza.

Come è possibile notare, dopo un avvio relativamente lento – caratterizzato da un esiguo numero di iscrizioni –- in data 21 marzo 2022 si registra il primo signifi-

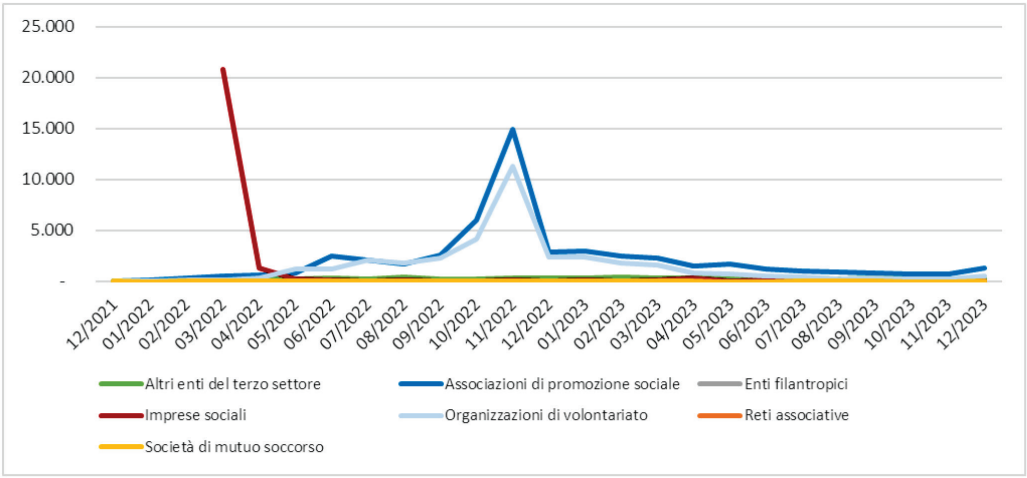
cativo aumento dello stock di enti dovuto però non già ad un'impennata improvvisa delle nuove iscrizioni su domanda, bensì al trasferimento automatico dei dati di quasi 21.000 imprese sociali dal Registro Imprese (RI) alla sezione Imprese sociali del RUNTS. Un secondo importante incremento di consistenza si osserva in corrispondenza del 7 novembre 2022, giorno in cui avviene la trasmigrazione di circa 10.800 APS e 8.200 ODV dai registri (nazionale e regionali) delle APS e da quelli (regionali) delle ODV. Successivamente a questa data il numero di enti ha continuato a crescere, alimentato principalmente dalle nuove iscrizioni su domanda, e a partire dal mese di giugno 2023 iniziano a emergere i primi segnali di una fisiologica stabilizzazione. Al 31 dicembre 2023, gli enti registrati nel RUNTS ammontano a 119.868 unità.

Figura 23: andamento degli enti registrati nel RUNTS dal 20 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, a seconda della modalità di iscrizione (in valori assoluti).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Figura 24: andamento degli enti registrati nel RUNTS dal 20 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, suddivisi per sezione (in valori assoluti).

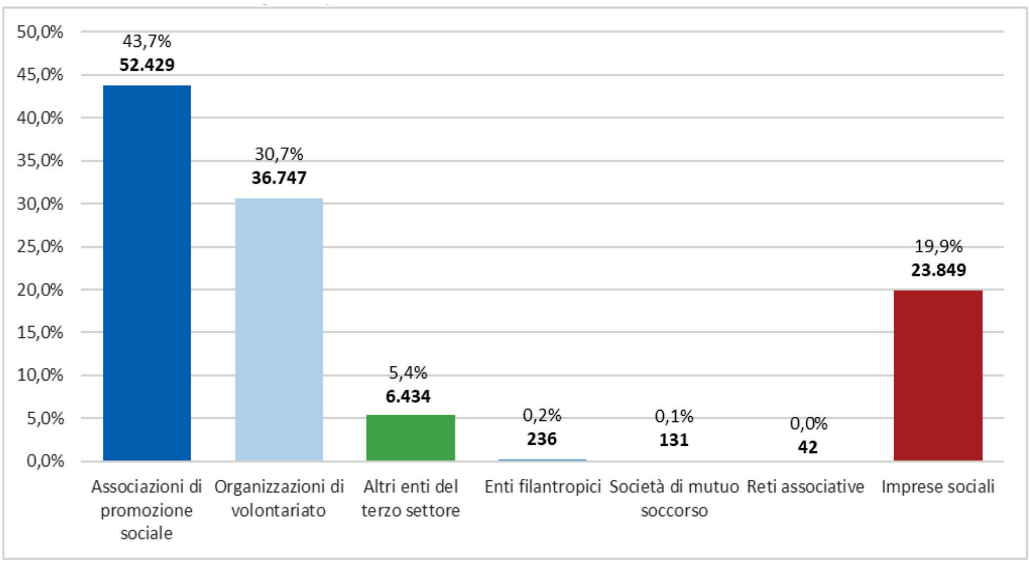


Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

3.2. I numeri del RUNTS

In questo paragrafo viene presentata una panoramica generale dei dati sugli enti registrati nel RUNTS, contemplando nell'analisi tutte le sette sezioni nelle quali il Registro è suddiviso. Nella trattazione successiva, la lettura dei dati si articolerà distinguendo, da un lato, le APS, le ODV e altre tipologie di enti (definiti come ETS diversi dalle imprese sociali e dalle SoMS "maggiori", paragrafo 3.3) e, dall'altro, le Imprese sociali (paragrafo 3.4). Tale scelta si deve alle peculiari caratteristiche che contraddistinguono le Imprese sociali rispetto alle altre tipologie di ETS, a partire dalla diversa modalità attraverso cui esse figurano all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per passare ad altri aspetti caratteristici quali l'orientamento al mercato e l'elevato grado di strutturazione.

Figura 25: enti registrati nel RUNTS, suddivisi per sezione di registrazione. 31 dicembre 2023 (in valori assoluti e in % sul totale degli enti).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Al 31 dicembre 2023, la composizione dei 119.868 enti registrati nel RUNTS si caratterizza per una netta prevalenza di APS (oltre 52 mila, pari al 43,7%), di ODV (circa 37 mila, pari al 30,7%) e di Imprese sociali (quasi 24 mila, pari al 19,9%, tra cui alcune centinaia di SoMS "maggiori"). Complessivamente, quindi, queste tre tipologie di ETS rappresentano il 94,3% del totale degli enti registrati. Sono residuali le quote relative agli Altri enti del terzo settore (5,4%), agli Enti filantropici (0,2%), alle SoMS "minori" (0,1%) e alle Reti associative (meno dello 0,1% sul totale).

La distribuzione dei dati per macroarea evidenzia quote (leggermente) più elevate nel Nord-ovest (23,3%) e nel Centro della Penisola (23,2%), mentre la percentuale si abbassa in corrispondenza del Nord-est (21,9%), del Sud (21,5%) e delle Isole (10,1%).

L'analisi regionale pone in evidenza, per maggior numero di enti registrati, la Lombardia (oltre 16 mila, con una quota di concentrazione del dato nazionale del 13,4%), seguita dal Lazio (9,7%), dall'Emilia-Romagna (8,7%), dalla Toscana (8,5%) e dalla Campania (7,6%). Al lato opposto - con percentuali inferiori al 2% - si collocano la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Molise, la Basilicata e l'Abruzzo.

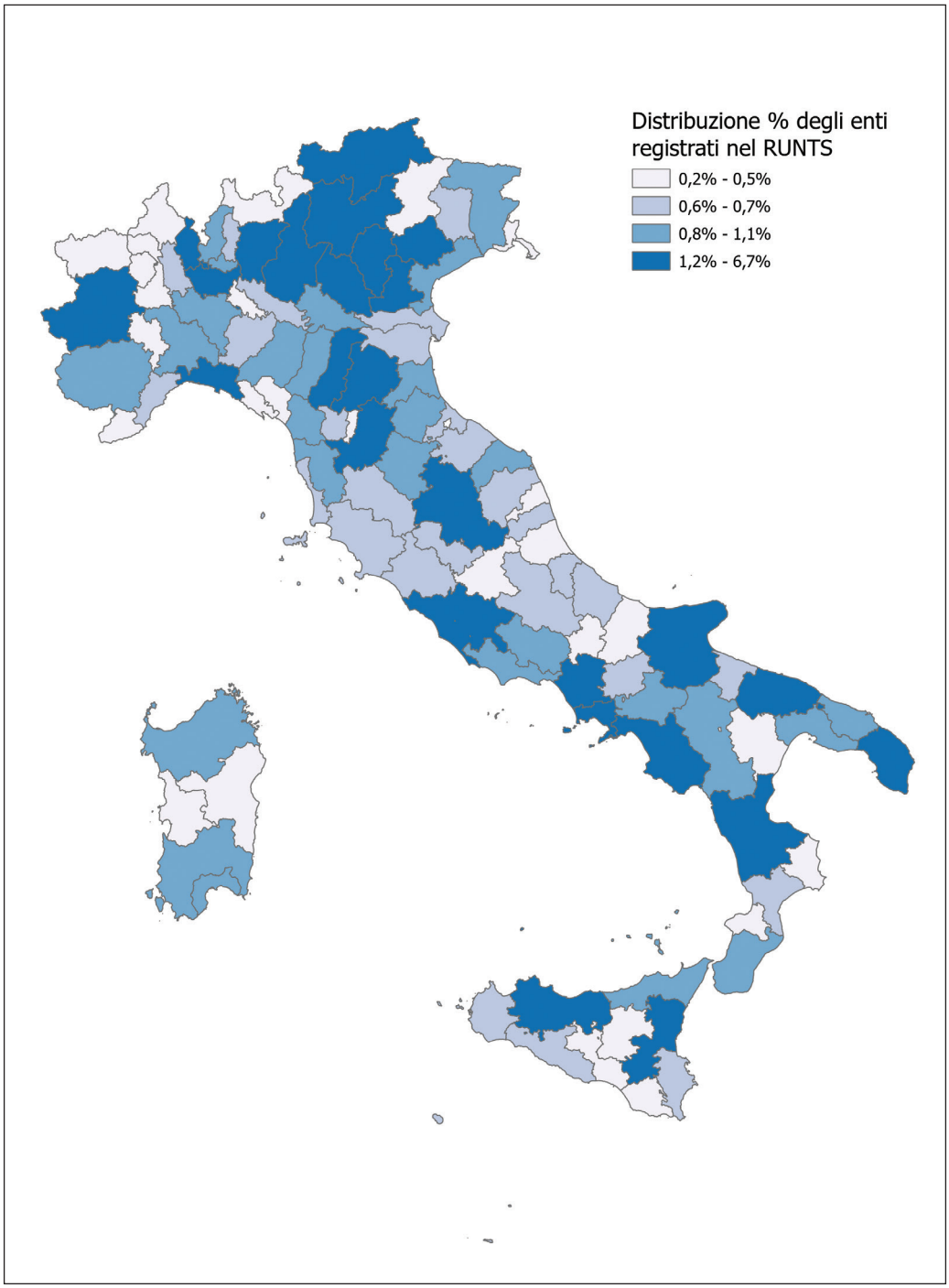
Tabella 13: enti registrati nel RUNTS, suddivisi per macroarea geografica e regione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale degli enti).

Macroarea	Regione	Valori assoluti	%
Nord-ovest	Piemonte	8.646	7,2%
	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	294	0,2%
	Lombardia	16.014	13,4%
	Liguria	3.027	2,5%
Nord-est	Trentino-Alto Adige/Südtirol	4.220	3,5%
	Veneto	8.735	7,3%
	Friuli-Venezia Giulia	2.905	2,4%
	Emilia-Romagna	10.445	8,7%
Centro	Toscana	10.194	8,5%
	Umbria	2.390	2,0%
	Marche	3.583	3,0%
	Lazio	11.683	9,7%
Sud	Abruzzo	2.271	1,9%
	Molise	782	0,7%
	Campania	9.058	7,6%
	Puglia	8.325	6,9%
	Basilicata	1.383	1,2%
	Calabria	3.877	3,2%
Isole	Sicilia	8.484	7,1%
	Sardegna	3.552	3,0%
Totale		**119.868**	100.0%

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

La figura successiva mostra la distribuzione degli enti registrati nel RUNTS a livello provinciale. Alle prime posizioni si trovano (come prevedibile, per via del più ampio bacino di utenza potenziale) le province più popolose, come Roma (6,7%), Milano (3,9%), Torino (3,4%), Napoli (3,1%) e Firenze (2,6%); seguono, subito dopo, Bologna, Bolzano/Bozen, Bari, Brescia e Salerno. Gli ultimi posti sono occupati da Isernia, Vibo Valentia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tutte con quote inferiori allo 0,3%.

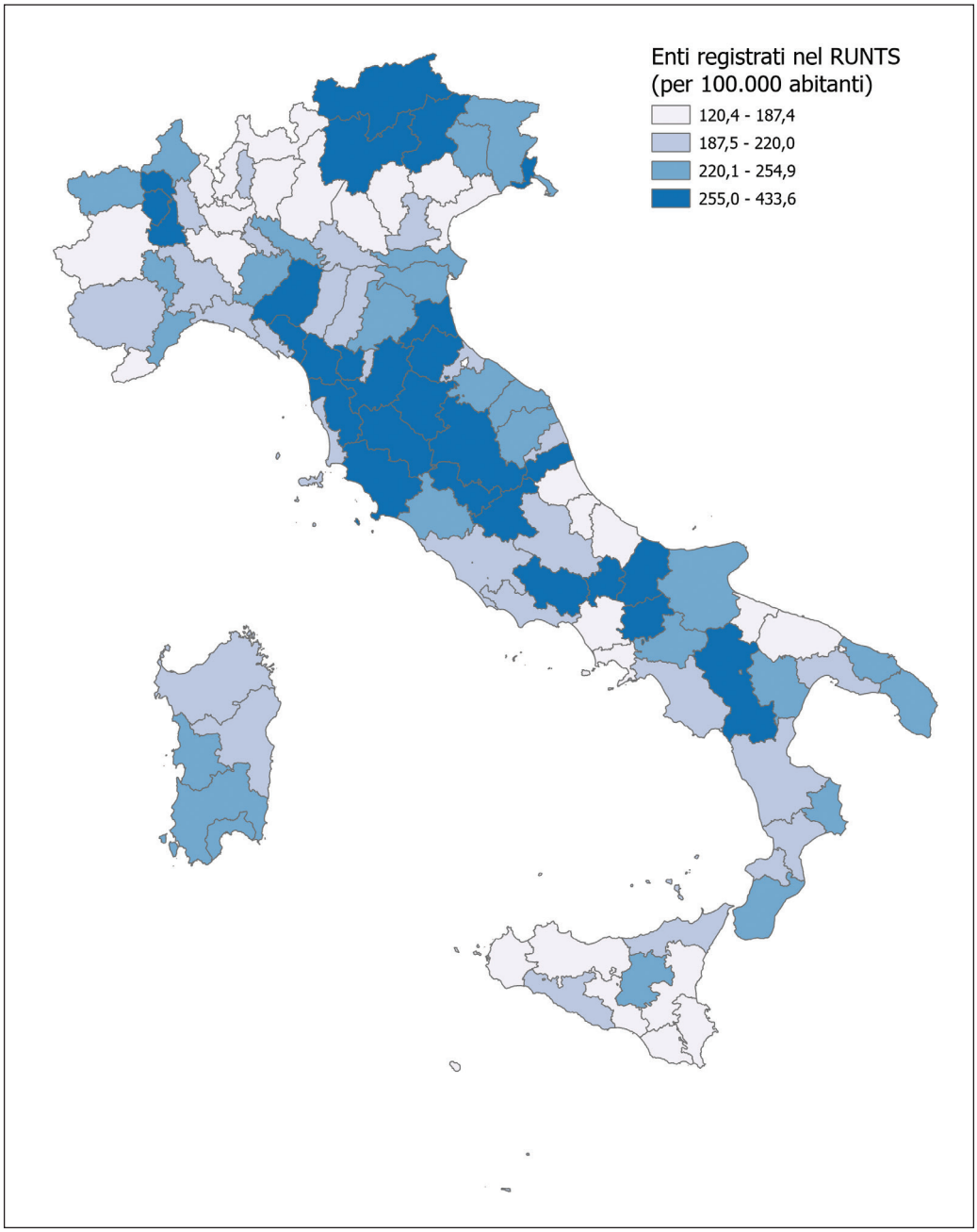
Figura 26: enti registrati nel RUNTS, per provincia. 31 dicembre 2023 (in % sul totale degli enti).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Normalizzando il dato delle presenze, ovvero rapportando - come nella figura successiva - il numero di enti registrati nel RUNTS alla popolazione (rapporto per 100.000 abitanti), la graduatoria provinciale subisce significative modificazioni.

Figura 27: enti registrati nel RUNTS, per provincia. 31 dicembre 2023 (per 100.000 abitanti).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

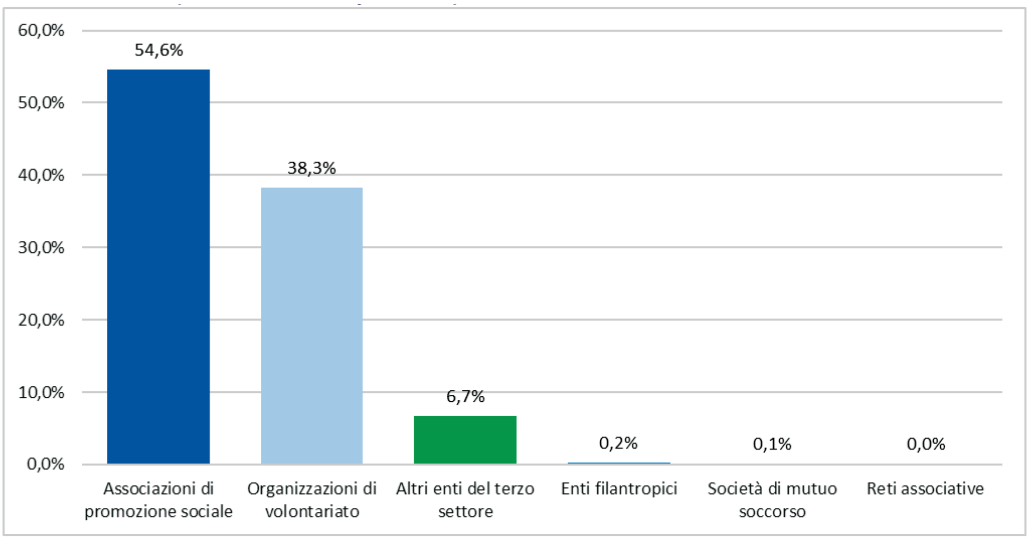
In questo caso, le prime tre posizioni risultano occupate da Bolzano/Bozen (433,6 enti ogni 100.000 abitanti), Rieti (362,9 enti ogni 100.000 abitanti) e Trento (350,6 enti ogni 100.000 abitanti), seguite da Firenze, Terni e Biella (con valori compresi tra i 309,5 e i 301 enti ogni 100.000 abitanti). Inoltre, è importante sottolineare che nella *top ten* è presente un'unica provincia del Sud: Isernia, con 295,3 enti ogni 100.000 abitanti.

3.3. ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori")

3.3.1. Caratteristiche strutturali

Considerando gli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), escluse pertanto dall'analisi, le APS rappresentano la quota più rilevante (nella proporzione del 54,6% sul totale di riferimento), mentre la restante parte è assorbita da ODV (38,3%) e – seppur in percentuali notevolmente più ridotte – dagli Altri enti del terzo settore (6,7%).

Figura 28: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per sezione di registrazione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Guardando nuovamente ai dati territoriali, con riferimento a questo gruppo di sezioni si nota una crescita di incidenza, rispetto al totale, di enti localizzati nelle aree settentrionali (48,7%, sommando insieme le percentuali del Nord-ovest e del Nord-est) e centrali della Penisola (24,6%), mentre diminuisce la quota relativa al Mezzogiorno (27,0%). Scendendo nel dettaglio regionale, la Lombardia conferma la prima posizio-

ne (13,6%) seguita dall'Emilia Romagna, dalla Toscana (entrambe con un valore pari a 9,7%), dal Lazio (9,6%), dal Veneto (7,9%) e dal Piemonte (7,8%); residuali sono, invece, le percentuali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise.

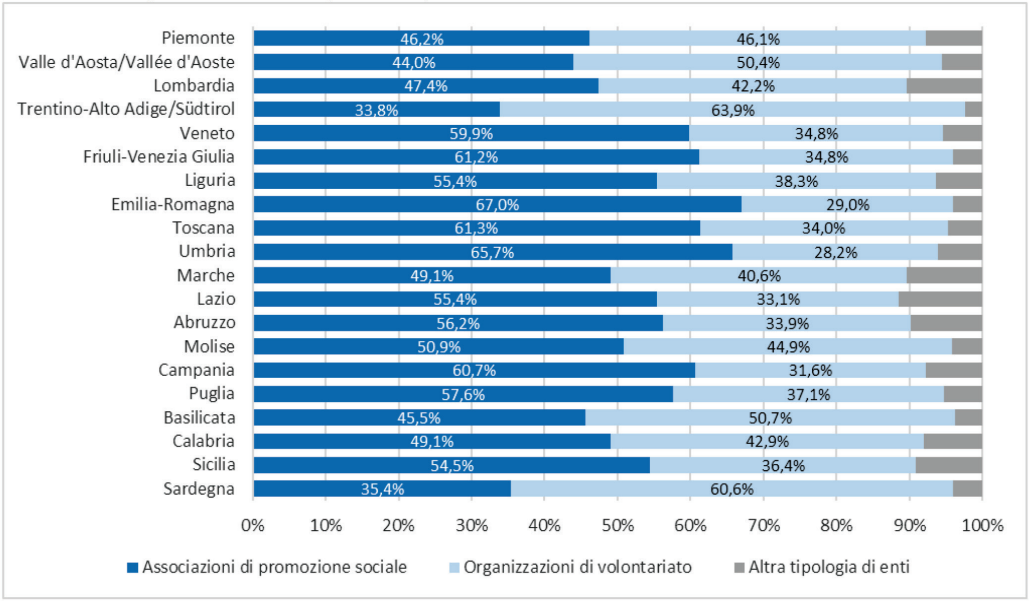
Tabella 14: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per macroarea geografica e regione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).

Macroarea	Regione	Valori assoluti	%
Nord-ovest	Piemonte	7.474	7,8%
	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	250	0,3%
	Lombardia	13.065	13,6%
	Liguria	2.460	2,6%
Nord-est	Trentino-Alto Adige/Südtirol	3.818	4,0%
	Veneto	7.580	7,9%
	Friuli-Venezia Giulia	2.655	2,8%
	Emilia-Romagna	9.307	9,7%
Centro	Toscana	9.275	9,7%
	Umbria	2.015	2,1%
	Marche	3.082	3,2%
	Lazio	9.216	9,6%
Sud	Abruzzo	1.787	1,9%
	Molise	572	0,6%
	Campania	6.111	6,4%
	Puglia	6.138	6,4%
	Basilicata	986	1,0%
	Calabria	2.773	2,9%
Isole	Sicilia	5.285	5,5%
	Sardegna	2.170	2,3%
Totale		**96.019**	**100,0%**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

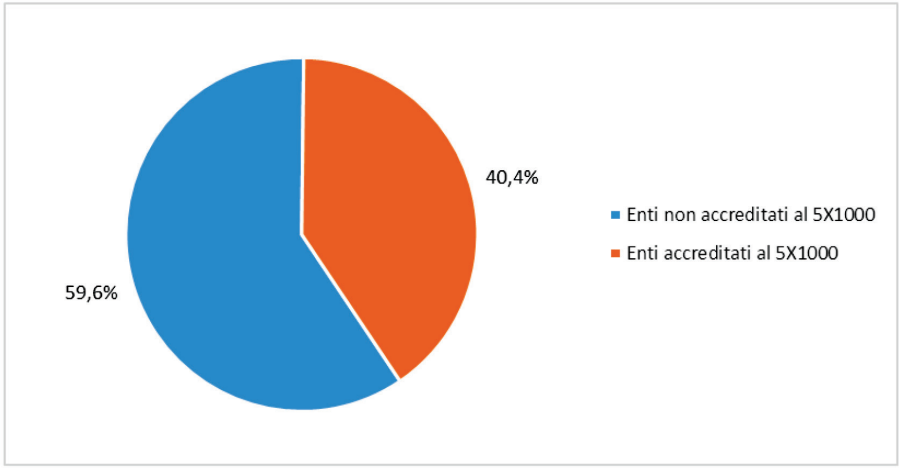
La figura mostra l'incidenza percentuale degli enti registrati, disaggregata per sezione e per territorio. Come si nota, le APS sono prevalenti in quasi tutte le regioni, con dei picchi massimi nell'Emilia-Romagna (67,0%), in Umbria (65,7%), in Toscana (61,3%), in Friuli-Venezia Giulia (61,2%) e in Campania (60,7%). Fanno eccezione il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Sardegna, la Basilicata e la Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste, dove si registrano proporzioni più elevate di ODV (63,9%, 60,6%, 50,7% e 50,4%, rispettivamente).

Figura 29: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori") suddivisi per sezione e regione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Figura 30: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), per accreditamento al 5x1000. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).

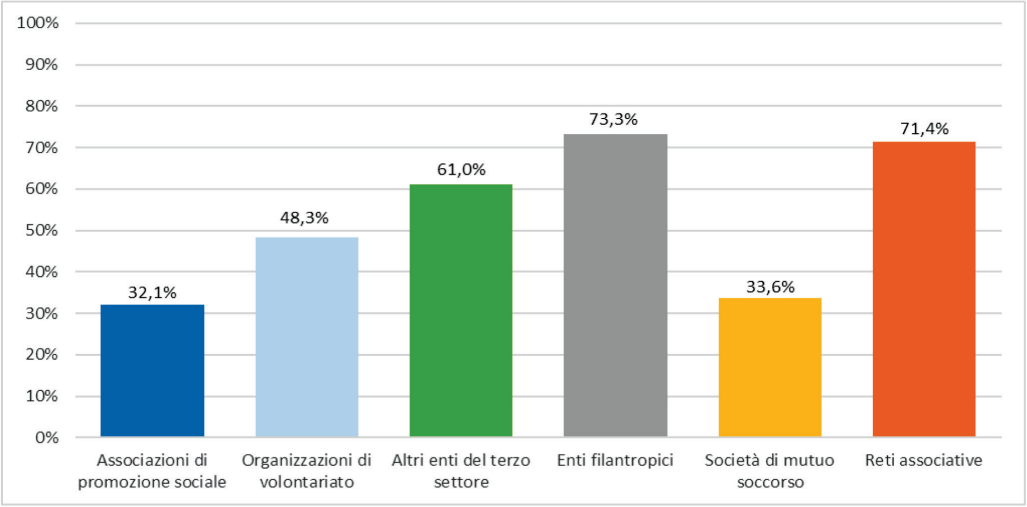


Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Un ulteriore dato ottenibile rielaborando i dati del RUNTS riguarda l'accreditamento al 5X1000. La figura mostra come, attualmente, buona parte degli enti non sia accreditata (il 59,6%). Scendendo nel dettaglio delle diverse sezioni, è possibile notare come la minor quota di enti accreditati al 5x1000 appartenga alle APS (32,1%)

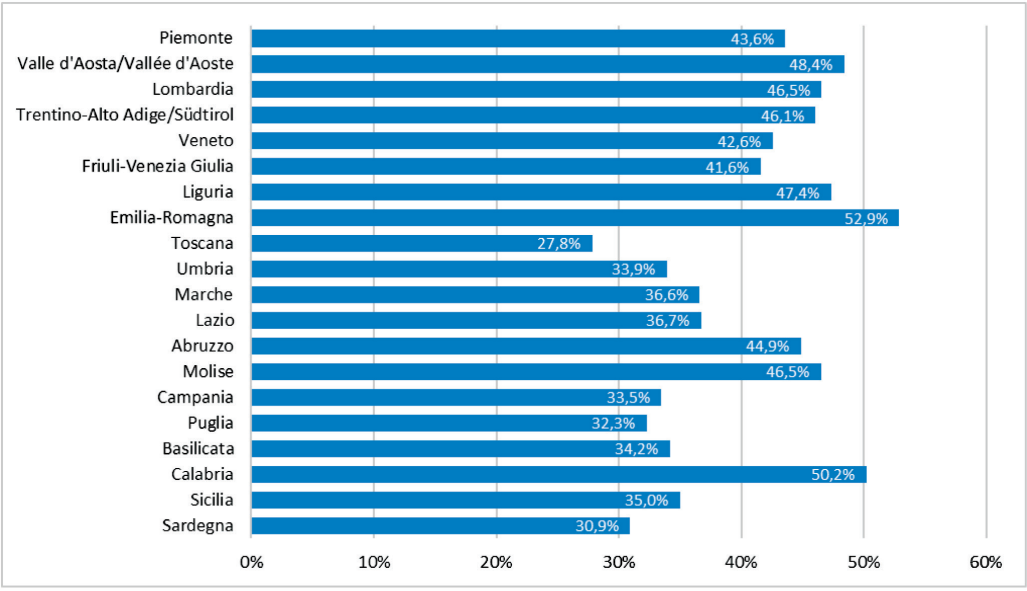
e SoMS (33,6%) mentre, al lato opposto, si trovano gli Enti filantropici (73,3%) e le Reti associative (71,4%).

Figura 31: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per sezione e accreditamento al 5x1000. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Figura 32: ETS diversi dalle imprese sociali, per regione e accreditamento al 5x1000. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

L'incidenza degli enti accreditati al 5x1000 per regione fa emergere una forte presenza del fenomeno nelle aree settentrionali rispetto a quelle centro-meridionali. Infatti, le quote più elevate di enti accreditati al 5x1000 si riscontrano nei territori del Nord, con l'Emilia-Romagna a mostrare il dato più elevato (52,9%), mentre i risultati delle regioni del Centro e del Mezzogiorno appaiono piuttosto modesti, con alcuni picchi minimi in corrispondenza della Toscana (27,8%) e della Sardegna (30,9%). L'unica eccezione al Sud è rappresentata dalla Calabria, la quale mostra un 50,2% di enti accreditatisi al 5X1000 sul totale degli enti registrati con sede legale in quel territorio.

Box 3: definizione e utilità del Registro delle istituzioni non profit.

Il Registro delle istituzioni non profit dell'ISTAT[1], nato a partire dall'anno 2016, è un archivio che contiene le informazioni statistiche sul numero di istituzioni non profit attive in Italia e sulle loro principali caratteristiche strutturali. I soggetti rilevati comprendono le unità giuridico-economiche di natura privata, dotate o meno di personalità giuridica, che producono beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita, e che operano sotto il vincolo della non distribuzione, anche indiretta, di profitti o di altri guadagni ai soggetti che la hanno istituita, che la controllano o finanziano. Il registro è aggiornato annualmente, attraverso un processo di integrazione di fonti di diversa natura (quali, ad esempio, il Registro statistico delle imprese attive, registri ministeriali, registri delle Agenzia delle Entrate, ecc.).

Le informazioni provenienti dal Registro delle istituzioni non profit rappresentano il punto di partenza per la realizzazione del Censimento Permanente delle Istituzioni non profit[2], il cui obiettivo è quello di ampliare il patrimonio informativo disponibile sul settore tramite l'approfondimento di tematiche specifiche e la valorizzazione degli archivi amministrativi, verificando e completando, allo stesso tempo, le informazioni presenti nel Registro statistico delle istituzioni non profit.

Fonte: ISTAT.

Al fine di ottenere un arricchimento delle informazioni relative alla classificazione ICNPO[3] e ATECO[4] degli enti registrati nel RUNTS, sono state effettuate delle operazioni di record linkage con archivi di fonte ISTAT (in particolare, con il Registro delle

[1] *Maggiori informazioni disponibili al link: https://www.istat.it/it/archivio/235111.*

[2] *Maggiori informazioni disponibili al link: https://www4.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-non-profit.*

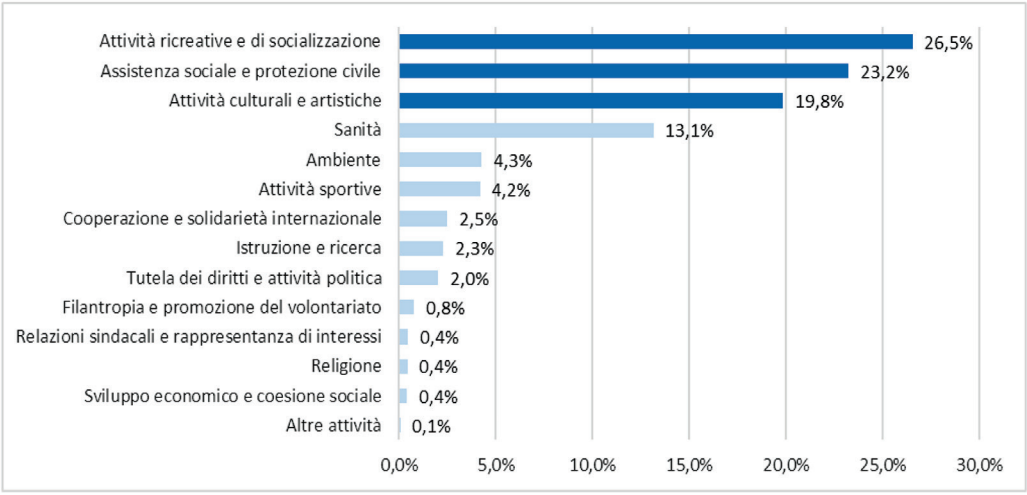
[3] *La ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations) è una classificazione del settore non profit elaborata dalla Johns Hopkins University (USA, Baltimora) all'inizio degli anni Novanta e successivamente ripresa dalle Nazioni Unite nell'"Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts". Ad oggi, prevede una suddivisione delle attività in 14 settori, come verrà mostrato nel proseguo della trattazione.*

[4] *L'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT per finalità statistiche e per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali, e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) creata dall'Eurostat. Da un punto di vista tecnico, la classificazione è gerarchica e cioè costituita da codici alfanumerici che, al maggior livello di dettaglio, arrivano fino a 6 cifre; essa presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (lettera maiuscola), divisioni (2 cifre numeriche), gruppi (3 cifre numeriche), classi (4 cifre numeriche), categorie (5 cifre numeriche) e sottocategorie (6 cifre numeriche).*

istituzioni non profit, annualità 2020). Nonostante la parzialità della copertura, il numero di abbinamenti ottenuto tramite la procedura di unione risulta sufficientemente elevato da considerare i risultati "rappresentativi" della totalità di ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori").

La figura successiva riporta il dato relativo al numero di ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori") registrati nel RUNTS, per classificazione ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations). Come è possibile notare, la percentuale maggiore di enti opera nel settore delle "Attività ricreative e di socializzazione" (26,5%). Altri ambiti particolarmente rappresentativi sono: l'"Assistenza sociale e protezione civile" (23,2%); le "Attività culturali e artistiche" (19,8%); la "Sanità" (13,1%). Quote minori dell'1% si riscontrano per la "Filantropia e promozione del volontariato", le "Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi", la "Religione", lo "Sviluppo economico e coesione sociale" e le "Altre attività".

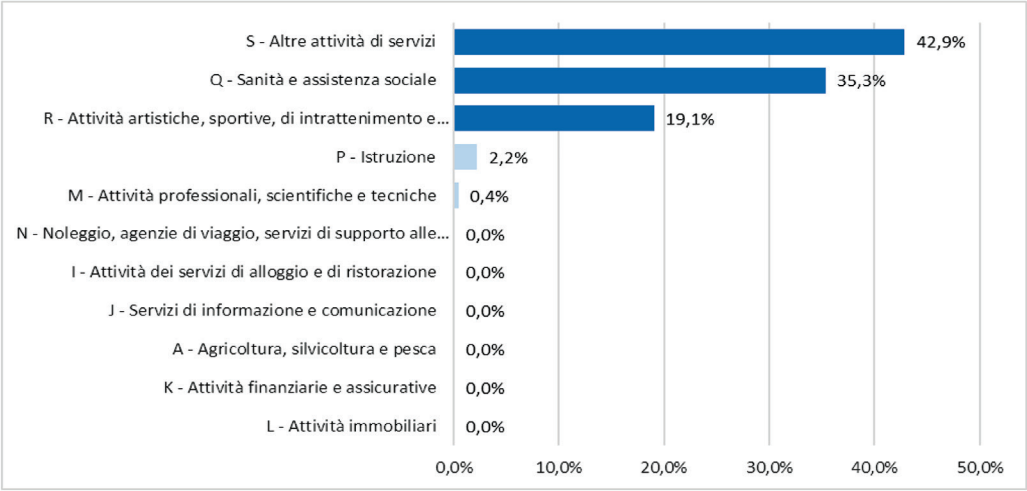
Figura 33: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per classificazione ICNPO. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ICNPO degli ETS diversi dalle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Adottando la classificazione ATECO - sicuramente meno confacente alla natura delle attività degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), ma utile a compararne la stessa con il resto dell'economia - appare evidente come il 42,9% di questi enti rientri nell'ambito della sezione S inerente alle "Altre attività di servizi"; molto rilevante è anche il peso della sezione Q riguardante la "Sanità e assistenza sociale" (35,3%) e della sezione R relativa alle "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento" (19,1%). I restanti settori rivelano una minor importanza, tenendo conto di come il Terzo settore sia focalizzato prevalentemente all'erogazione di servizi alla persona.

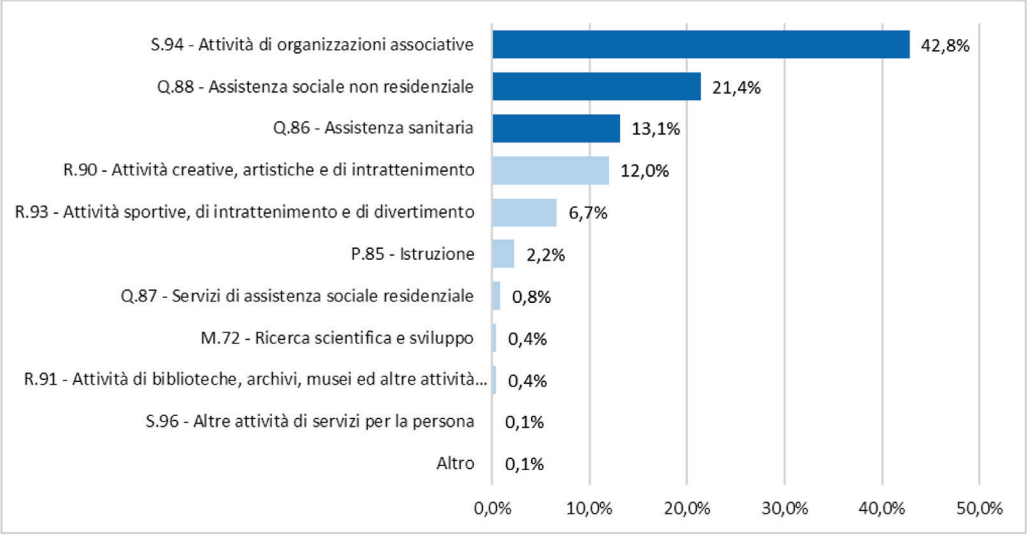
Figura 34: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per classificazione ATECO (sezioni). 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ATECO degli ETS diversi dalle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Con codici più specifici della classificazione si può scendere a una suddivisione maggiormente dettagliata dei settori di attività economica. In particolare, con riferimento alle divisioni ATECO (articolazione a due cifre) vengono di seguito mostrati i primi dieci settori per quota di enti registrati. In questo caso, il settore più rappresentativo è quello delle "Attività di organizzazioni associative" (indicato con il codice 94 e che presenta una concentrazione del 42,8%). Tale risultato è evidentemente determinato dalla ampia presenza di APS all'interno dell'universo RUNTS. Seguono, poi, le divisioni "Assistenza sociale non residenziale" (codice 88, 21,4%), l'"Assistenza sanitaria" (codice 86, 13,1%) e le "Attività creative, artistiche e di intrattenimento" (codice 90, 12,0%). Gli altri settori assumono un peso minore, concentrando un valore complessivo al di sotto dell'11%.

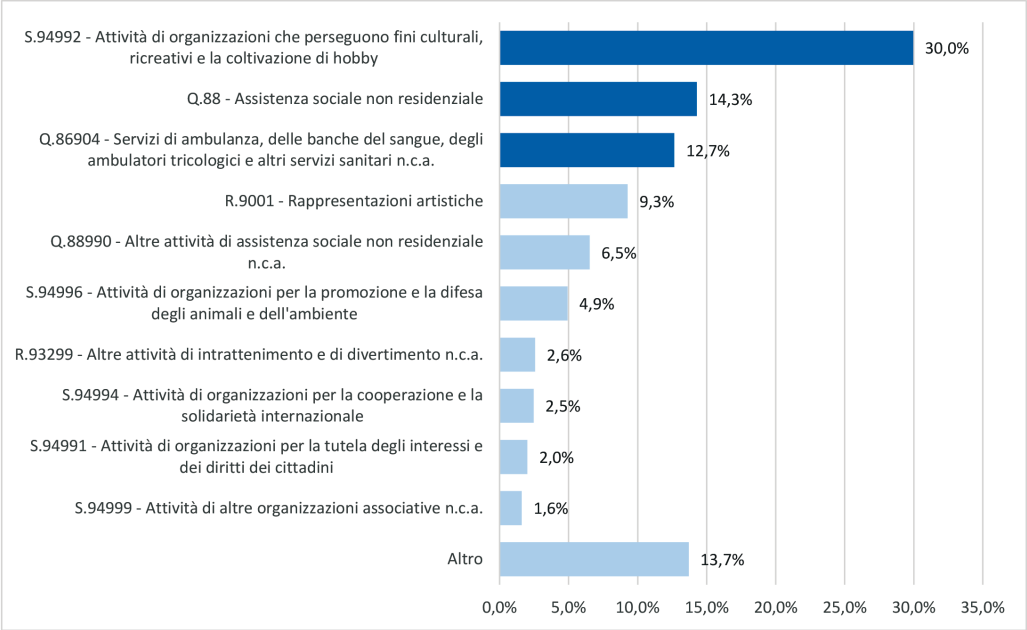
Figura 35: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per classificazione ATECO (2 digit). 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ATECO degli ETS diversi dalle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Considerando il massimo livello di dettaglio della classificazione ATECO disponibile (le cinque cifre, corrispondenti alle categorie), è possibile infine osservare come uno dei settori più rappresentativi sia legato alle "Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby", all'interno del quale opera il 30% degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori") registrati nel RUNTS. Risultano percentuali elevate anche nei comparti della "Assistenza sociale non residenziale" (14,3%), nei "Servizi di ambulanza, delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri servizi sanitari n.c.a." (12,7%), nelle "Rappresentazioni artistiche" (9,3%) e nelle "Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a." (6,5%). Complessivamente, in questi settori rientra più del 72% degli enti considerati nell'analisi (corrispondenti a quasi cinquantamila enti). Tuttavia, è necessario sottolineare come un'elevata percentuale di enti sia collocata nella categoria residuale "Altro" (il 13,7%).

Figura 36: ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per classificazione ATECO (max digit). 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ATECO degli ETS diversi dalle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

3.3.2. Capitale umano

Seppure ancora con una copertura parziale, il RUNTS restituisce informazioni importanti sulle risorse umane impegnate nelle attività degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), articolate in volontari e lavoratori subordinati e parasubordinati.

In questo gruppo (o sottoinsieme) di ETS si contano, al 31 dicembre 2023, 2.556.946 volontari, la maggior parte dei quali operanti nelle ODV (65,5%, corrispondenti a quasi un milione e settecentomila unità) e nelle APS (23,9%, oltre 600.000 unità). Ciò significa che si registrano mediamente 69,9 volontari per ogni ODV, mentre per le APS il valore medio scende a 17,2.

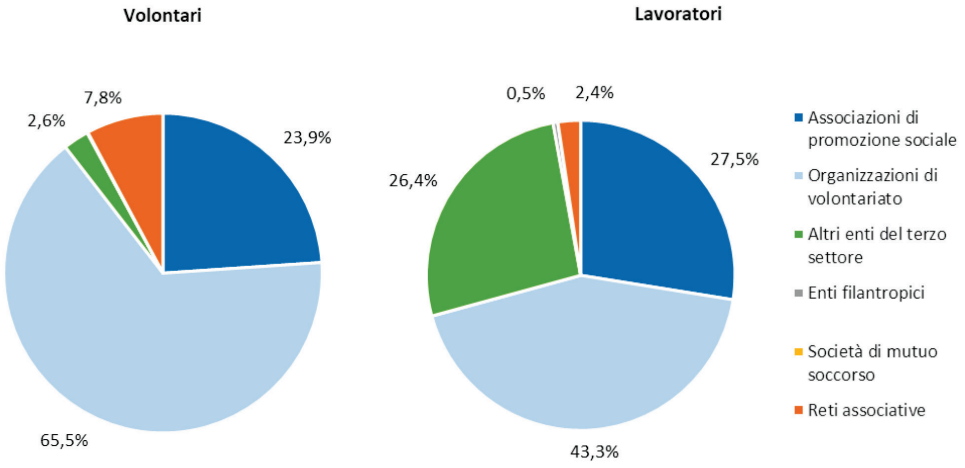
Per quanto riguarda i lavoratori, in totale si contano quasi 55 mila unità, con il valore più rilevante (ma decisamente più basso rispetto ai volontari) che riguarda sempre le ODV (23.780, con una quota del 43,3%), a cui seguono le APS (15.126, cioè il 27,5%) e gli Altri enti del terzo settore (14.489 ovvero il 26,4% del totale). In termini medi, il valore maggiore è osservato per gli Altri enti del terzo settore e per gli Enti filantropici, i quali impiegano una media di 5,7 lavoratori e 3,1 lavoratori per ente, rispettivamente.

Tabella 15: volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per sezione. 31 dicembre 2023 (valori assoluti e media per ente).

Sezione	Volontari		Lavoratori	
	Totale*	Per ente**	Totale*	Per ente**
Associazioni di promozione sociale	612.022	17,2	15.126	0,4
Organizzazioni di volontariato	1.675.933	69,9	23.780	1,0
Altri enti del terzo settore	66.594	27,3	14.489	5,7
Enti filantropici	1.254	17,4	269	3,1
Società di mutuo soccorso	801	34,8	10	0,6
Reti associative	200.342	-	1.301	-
Totale	**2.556.946**	**38,0**	**54.975**	**0,9**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*
***La media per ente è calcolata al netto delle Reti associative.*

Figura 37: volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per sezione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale dei volontari e lavoratori*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*

Anche il dato dei lavoratori e dei volontari può essere disaggregato per macroarea e regione, ed evidenzia come entrambe le tipologie di risorse umane impiegate negli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori") siano maggiormente dif-

fuse nel Nord-ovest, dove, infatti, si concentra il 34,8% di volontari (890.372) e di lavoratori (19.118). Seguono, a distanza, il Nord-est e il Centro-Italia, dove le quote di volontari sono del 26,1% e 25,0%, mentre quelle dei lavoratori sono del 23,4% e 25,7%, rispettivamente. Il Mezzogiorno raccoglie appena il 14,1% di volontari e 16,1% di lavoratori.

Tabella 16: volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per macroarea geografica e regione. 31 dicembre 2023 (valori assoluti e media per ente*).

Macroarea	Regione	Volontari		Lavoratori	
		Totale*	Per ente**	Totale*	Per ente**
Nord-ovest	Piemonte	289.280	59,5	5.574	1,1
	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9.452	54,6	83	0,5
	Lombardia	471.066	41,6	11.219	1,0
	Liguria	120.574	52,0	2.242	1,0
Nord-est	Trentino-Alto Adige/Südtirol	148.831	55,5	3.445	1,6
	Veneto	217.673	39,2	2.484	0,4
	Friuli-Venezia Giulia	79.885	39,9	1.695	0,8
	Emilia-Romagna	221.052	26,7	5.237	0,6
Centro	Toscana	187.723	41,3	5.312	1,1
	Umbria	23.402	21,2	701	0,6
	Marche	63.163	31,1	1.563	0,8
	Lazio	365.247	43,6	6.559	1,4
Sud	Abruzzo	33.755	25,6	1.257	1,0
	Molise	16.110	33,3	151	0,3
	Campania	63.614	22,8	1.272	0,5
	Puglia	94.013	31,2	1.520	0,5
	Basilicata	11.787	28,8	259	0,6
	Calabria	46.585	17,9	1.370	0,5
Isole	Sicilia	29.572	14,1	2.437	1,4
	Sardegna	64.162	75,0	595	0,7
Totale		**2.556.946**	**38,0**	**54.975**	**0,9**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.

**La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*

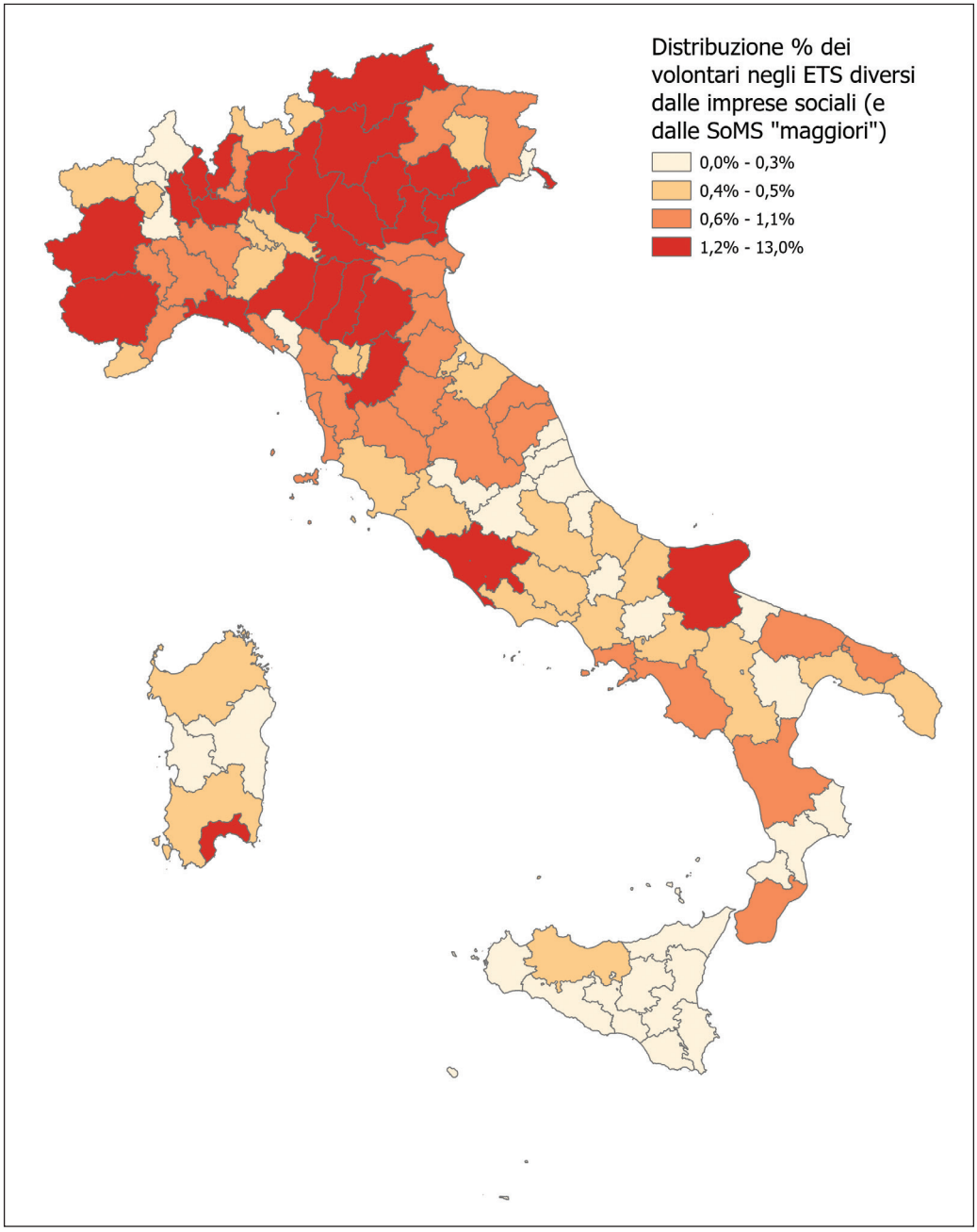
*** La media per ente è calcolata al netto delle Reti associative.*

Se si scende nel dettaglio territoriale, si può notare come la regione che impiega il numero più elevato sia di volontari (471.066, il 18,4% del totale) che di lavoratori (11.219, il 20,4% del totale) è la Lombardia, mentre al secondo e al terzo posto si trovano il Lazio (365.247 volontari e 6.559 lavoratori) e il Piemonte (289.280 volontari e 5.574 lavoratori). Invece, il dato più rilevante in termini relativi è quello della Sardegna, i cui ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori") impiegano mediamente 75,0 volontari; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ottiene, invece, il primato in termini di numero di lavoratori in media (pari 1,6 per ETS).

Per quanto riguarda la distribuzione dei volontari a livello provinciale (si vedano le cartine successive), le province più popolose, come Roma, Torino e Milano sono le prime in graduatoria (con quote rispettivamente pari al 13,0%, 6,2% e 5,7% dal lato dei volontari e 10,8%, 7,4% e 8,9% da quello dei lavoratori). Da menzionare i risultati delle province di Trento e Bolzano/Bozen le quali, nonostante le dimensioni contenute, riescono a posizionarsi nella *top ten* per numero di volontari (alla quarta e sesta posizione) e per numero di lavoratori (sesta e quinta), a dimostrazione di come il Trentino-Alto Adige rappresenti un territorio con una rilevante vocazione alla cooperazione e alla solidarietà.

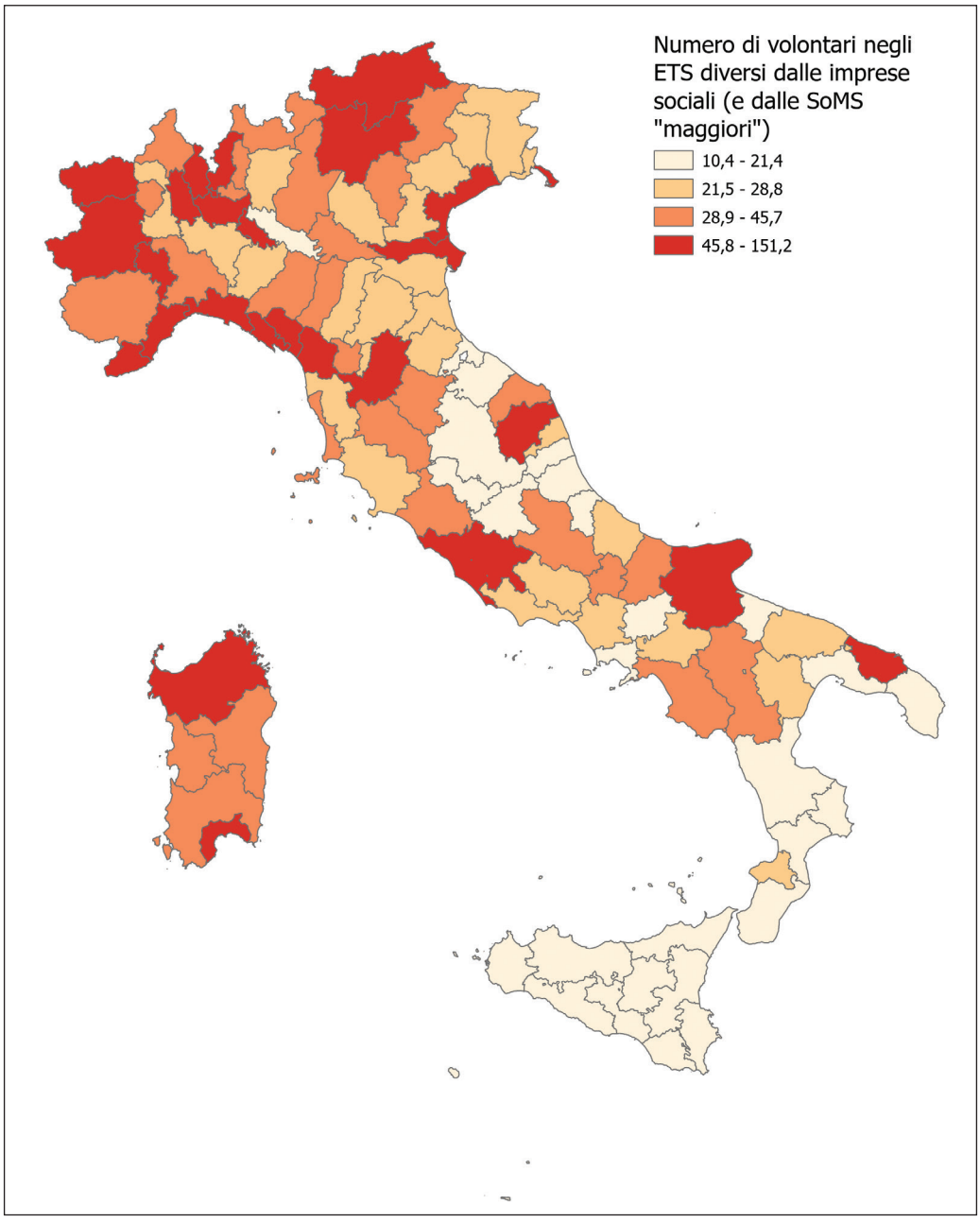
La graduatoria si modifica sensibilmente se si analizza la media dei volontari e dei lavoratori per ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS maggiori): nel primo caso, infatti, il primato è detenuto dalla provincia di Cagliari (151,2 volontari per ETS), subito seguita da Trieste (105,2 volontari per ETS) e da Asti (90,9 volontari per ETS), mentre le ultime cinque posizioni sono occupate da quattro province siciliane (Agrigento, Siracusa, Ragusa e Enna) e una campana (Napoli); nel secondo caso, il podio è detenuto da Siracusa (2,9 lavoratori per ETS), da Firenze (2,1 lavoratori per ETS) e da Torino (1,9 lavoratori per ETS) laddove, al lato opposto, si trovano Enna, Vibo Valentia e Belluno.

Figura 38: volontari degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per provincia. 31 dicembre 2023 (distribuzione %).



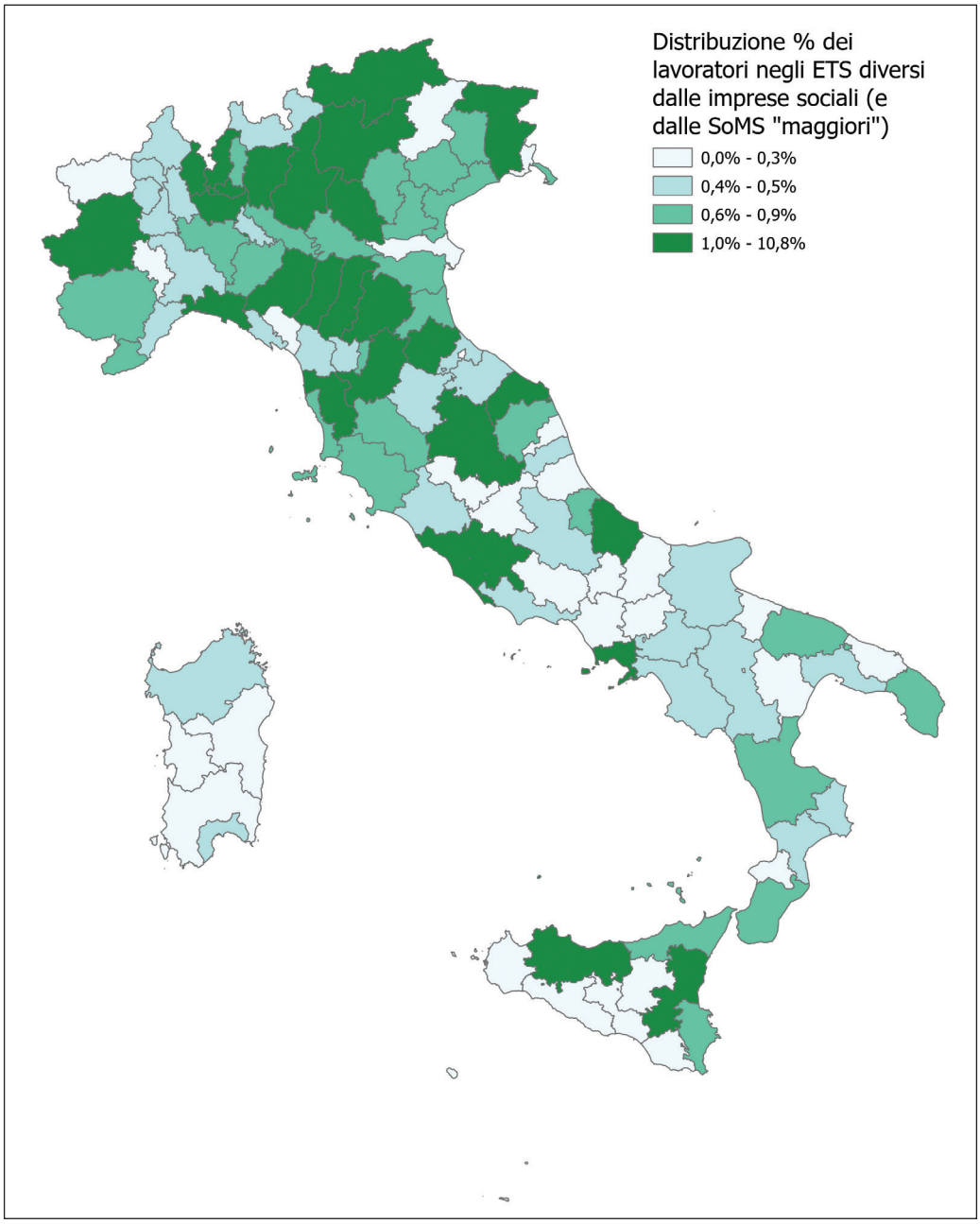
Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*

Figura 39: volontari degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per provincia. 31 dicembre 2023 (media per ente**).



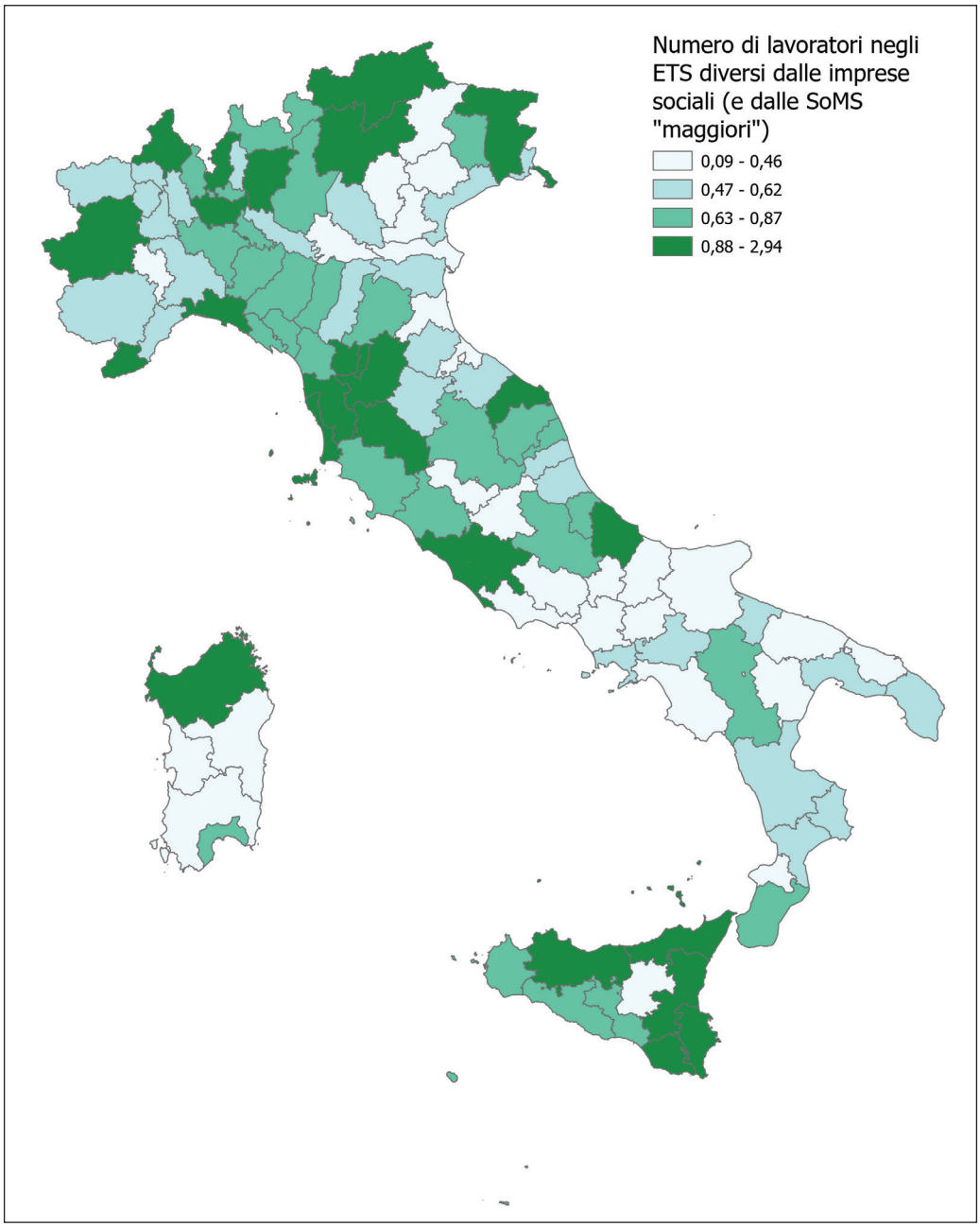
Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*
*** La media per ente è calcolata al netto delle Reti associative.*

Figura 40: lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per provincia. 31 dicembre 2023 (distribuzione %).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*

Figura 41: lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), suddivisi per provincia. 31 dicembre 2023 (media per ente**).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.

**La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*

*** La media per ente è calcolata al netto delle Reti associative.*

3.4. Imprese sociali

3.4.1. Caratteristiche strutturali

Al 31 dicembre 2023, il numero di imprese sociali registrate nel RI (sezione Imprese sociali) e, in modo corrispondente, nella sezione Imprese sociali del RUNTS, ammonta a 23.849 unità (incluse alcune centinaia di SoMS "maggiori"). Al contrario di quanto visto per gli ETS diversi dalle imprese sociali, la maggioranza di quest'ultime è localizzata nel Sud, con una quota superiore al 30% del totale. Seguono, in ordine, la ripartizione Nord-occidentale (19,9%), le Isole (19,2%), il Centro-Italia (17,9%) e il Nord-est (12,3%).

Tabella 17: imprese sociali per macroarea geografica e regione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).

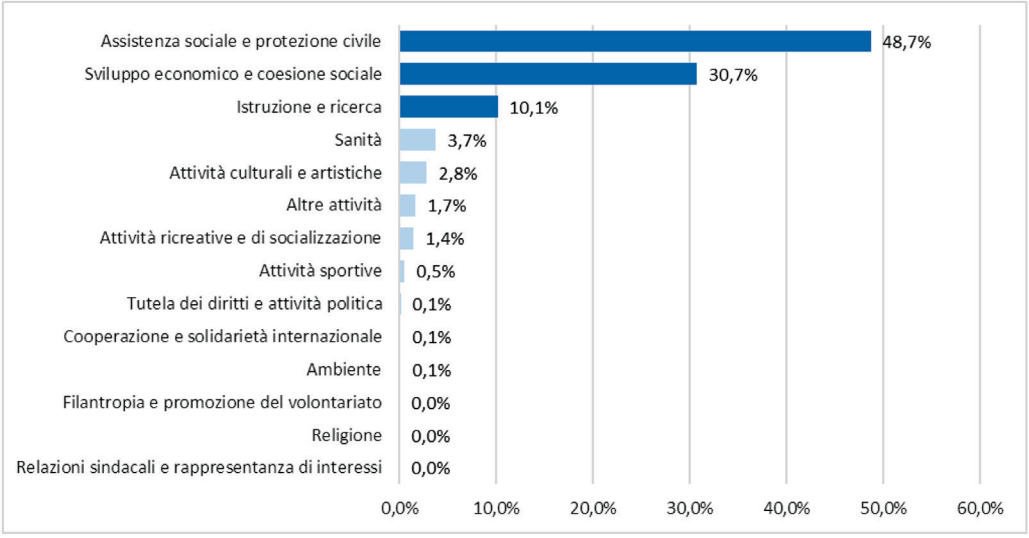
Macroarea	Regione	Valori assoluti	%
Nord-ovest	Piemonte	1.172	4,9%
	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	44	0,2%
	Lombardia	2.949	12,4%
	Liguria	567	2,4%
Nord-est	Trentino-Alto Adige/Südtirol	402	1,7%
	Veneto	1.155	4,8%
	Friuli-Venezia Giulia	250	1,0%
	Emilia-Romagna	1.138	4,8%
Centro	Toscana	919	3,9%
	Umbria	375	1,6%
	Marche	501	2,1%
	Lazio	2.467	10,3%
Sud	Abruzzo	484	2,0%
	Molise	210	0,9%
	Campania	2.947	12,4%
	Puglia	2.187	9,2%
	Basilicata	397	1,7%
	Calabria	1.104	4,6%
Isole	Sicilia	3.199	13,4%
	Sardegna	1.382	5,8%
Totale		**23.849**	**100,0%**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

Se si scende nel dettaglio regionale, si può notare come le imprese sociali abbiano sede legale prevalentemente in Sicilia (13,4%), Lombardia, Campania (entrambe in una quota pari al 12,4%), Lazio (10,3%) e Puglia (9,2%). Specularmente, è minore la percentuale di imprese sociali che si riscontra in Molise e in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (inferiore all'1%).

Come nel caso degli altri ETS, anche per le imprese sociali le informazioni relative alla classificazione ICNPO e ATECO sono state ottenute combinando i dati del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e i registri di fonte ISTAT; pertanto, la copertura è parziale, ma il numero di abbinamenti ottenuti tramite la procedura di unione risulta sufficientemente elevato da considerare i risultati "rappresentativi" della totalità di imprese sociali. Relativamente alla classificazione ICNPO, quasi la metà delle imprese sociali opera nell'ambito dell'"Assistenza sociale e protezione civile" (48,7%); molta importanza è attribuita anche allo "Sviluppo economico e coesione sociale" (30,7%) e all'"Istruzione e ricerca" (10,1%), mentre sono residuali le quote relative alle "Attività ricreative e di socializzazione" e alle "Attività culturali e artistiche" (che, invece, hanno molta rilevanza negli ETS diversi dalle imprese sociali).

Figura 42: imprese sociali per classificazione ICNPO. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).

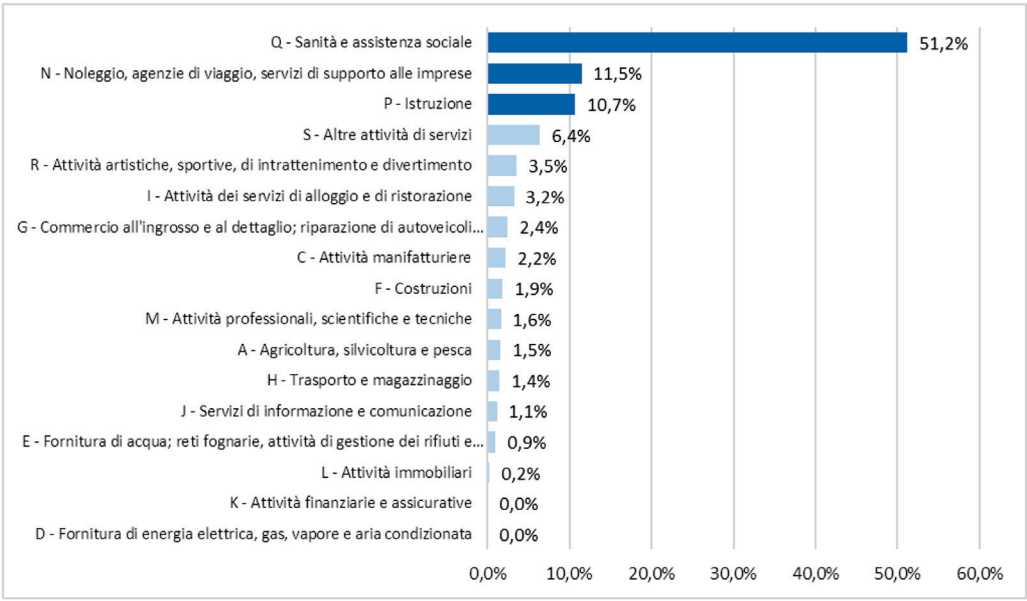


Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ICNPO delle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

A conferma del peso rivestito dall'ambito socio-sanitario, adottando la classificazione ATECO è possibile notare come più della metà delle imprese sociali operi nella "Sanità e assistenza sociale" (sezione Q, 51,2%); ad ampia distanza si trovano, invece, i rami di attività legati al "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese"

(sezione N, 11,5%), all'"Istruzione" (sezione P, 10,7%) e alle "Altre attività di servizi" (sezione S, 6,4%).

Figura 43: imprese sociali per classificazione ATECO (sezioni). 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).

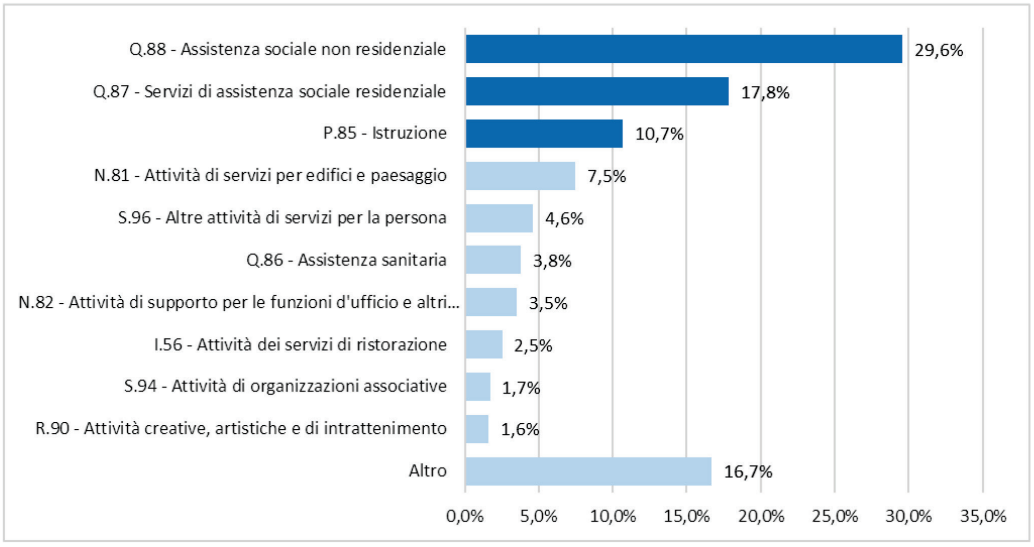


Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ATECO delle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Un maggior grado di dettaglio dei settori di attività economica delle imprese sociali è ottenibile utilizzando il secondo digit della classificazione, ovvero le divisioni. Di nuovo, le prime posizioni fanno riferimento a tutti quei settori collegati all'ambito socio-sanitario, come l'"Assistenza sociale non residenziale" e i "Servizi di assistenza sociale residenziale" (che, insieme, pesano per il 47,4% del totale); riveste una minore importanza l'"Istruzione" (10,7%), le "Attività di servizi per edifici e paesaggio" (7,5%) e le "Altre attività di servizi per la persona" (4,6%).

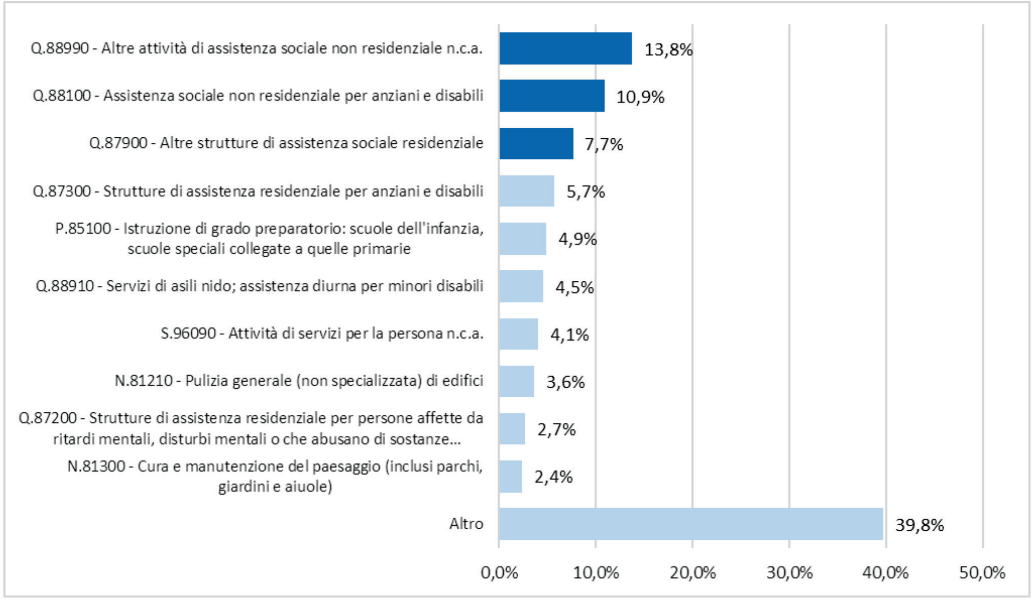
Da ultimo, se si osserva la quinta cifra ATECO (che fornisce una disaggregazione delle imprese sociali al massimo grado di dettaglio), si può notare come i tre settori più rilevanti siano le "Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a." (che si attesta ad un elevato 13,8%), l'"Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili" (10,9%) e le "Altre strutture di assistenza sociale residenziale" (7,7%). Seguono, con quote minori, le "Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili" (5,7%), l'"Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie" (4,9%) e i "Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili" (4,5%).

Figura 44: imprese sociali per classificazione ATECO (2 digit). 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ATECO delle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Figura 45: imprese sociali per classificazione ATECO (max digit). 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative alla classificazione ATECO delle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Box 4: caratteristiche distintive delle Imprese sociali.

Le traiettorie di sviluppo delle imprese sociali appaiono evidenti anzitutto in relazione ad una sempre più ampia diversificazione dei settori di attività in cui operano ed un maggiore pluralismo nelle forme giuridiche ed organizzative adottate. Per quanto riguarda i settori, infatti, i servizi socio-sanitari e assistenziali pur continuando a rappresentare il più importante campo di attività delle imprese sociali, riducono progressivamente negli ultimi anni il loro peso sul totale perché le nuove imprese sociali sono sempre più presenti anche nei settori della formazione, della cultura e dello sport, della ristorazione e del turismo.

Per quanto riguarda il pluralismo delle forme giuridiche ed organizzative, le cooperative sociali e loro consorzi rimangono anche dopo la Riforma il modello più utilizzato anche dalle nuove imprese sociali, ma accanto ad esse si osserva una crescita ancora più rilevante delle società di capitali, delle associazioni e delle fondazioni che acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Tutti fenomeni che possono essere messi in relazione diretta con la nuova normativa introdotta dal d.lgs 112/2017, dove sono stati ridefiniti e ampliati i campi di azione e sono state offerte maggiori opportunità per l'adozione di modelli di imprenditoria sociale ulteriori rispetto a quello già affermato e consolidato della cooperazione sociale.

L'analisi sulla governance delle imprese sociali e gli approfondimenti condotti sulle caratteristiche delle compagini societarie di quelle che hanno assunto la forma giuridica di società di capitali sembrano indicare che la Riforma ha portato in soli cinque anni all'importante risultato di favorire la crescita di una nuova generazione di amministratori di imprese sociali, a forte caratterizzazione giovanile e femminile. La governance delle imprese nate dopo la Riforma, infatti, è sostanzialmente nelle mani di circa 12mila "nuovi" amministratori, anagraficamente più giovani rispetto agli amministratori delle imprese sociali costituite prima della Riforma. L'età media degli amministratori delle nuove imprese sociali risulta decisamente inferiore anche nel confronto con l'età media degli amministratori di tutte le società di capitali, delle società di persone e delle società cooperative presenti in Italia.

Le nuove imprese sociali costituite in forma giuridica di società di capitali, che rappresentano il modello organizzativo emergente all'interno del sempre articolato e plurale mondo delle imprese sociali, fanno emergere nuove energie di imprenditori sociali, rappresentati da circa 3.600 soggetti, in larga misura (73,1%) persone fisiche. Ma allo stesso tempo cresce il numero delle associazioni, delle fondazioni, delle società di capitali, degli enti religiosi che sceglie di costituire o partecipare alla forma dell'impresa sociale costituita come società di capitali, per realizzare attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E l'analisi delle compagini societarie dimostra come stiano crescendo anche i modelli di collaborazione, di integrazione e di ibridazione tra le diverse categorie di soggetti e, in particolare, tra gli attori del non-profit e quelli del mondo profit per generare autentica innovazione sociale in una prospettiva di sostenibilità ed efficacia manageriale.

3.4.2. Capitale umano

Nel caso delle imprese sociali, dal punto di vista del capitale umano un ruolo consistente – come è naturale attendersi da enti che hanno natura imprenditoriale e sono per lo più societari – è svolto da lavoratori subordinati e parasubordinati (comprendendo, quindi, anche i lavoratori esterni e gli interinali). Non essendo disponibile l'informazione all'interno del RI e del RUNTS, per ottenere valutazioni in proposito si può ricorrere - anche in questo caso - all'incrocio con archivi esterni di fonte ISTAT.

Per quanto la copertura sia parziale, l'elevato numero di combinazioni permette di considerare gli enti trattati come "rappresentativi" della totalità delle imprese sociali; inoltre, il contenuto informativo acquisito tramite il suddetto procedimento è in linea con quanto rilevato dall'ISTAT e, pertanto, i risultati ottenuti possono considerarsi affidabili.

Tabella 18: lavoratori delle imprese sociali, per macroarea geografica e regione. 31 dicembre 2023 (in valore assoluto e per impresa sociale*).

Macroarea	Regione	Valori assoluti	Per impresa sociale
Nord-ovest	Piemonte	47.223	61,0
	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1.184	30,4
	Lombardia	89.159	41,7
	Liguria	11.944	32,5
Nord-est	Trentino-Alto Adige/Südtirol	11.041	34,5
	Veneto	40.934	47,2
	Friuli-Venezia Giulia	14.107	66,2
	Emilia-Romagna	58.457	68,1
Centro	Toscana	31.222	48,6
	Umbria	8.455	35,4
	Marche	13.040	37,6
	Lazio	42.663	31,8
Sud	Abruzzo	6.937	22,2
	Molise	2.581	18,8
	Campania	20.570	13,2
	Puglia	20.334	16,2
	Basilicata	3.456	14,5
	Calabria	5.154	8,9
Isole	Sicilia	22.997	13,9
	Sardegna	15.941	17,5
Totale		**467.399**	**31,6**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative ai lavoratori occupati nelle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Premesso ciò, al 31 dicembre 2023, le imprese sociali occupano quasi 470 mila lavoratori, ovvero 31,6 lavoratori per impresa sociale (il rapporto fa riferimento alle imprese sociali per le quali è stato possibile effettuare l'aggancio). La tabella mostra come la maggior parte dei lavoratori sia occupata nelle imprese sociali aventi sede legale nelle ripartizioni Nord-occidentale (32,0%) e Nord-orientale (26,6%) della Penisola, con la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Piemonte alle prime posizioni (19,1%, 12,5% e 10,1%, rispettiva-

mente). Specularmente, il Sud e le Isole - che hanno quote pari al 12,6% e 8,3% - concentrano le percentuali più modeste, soprattutto con riferimento al Molise (0,6%), alla Basilicata (0,7%) e alla Calabria (1,1%). Tuttavia, il picco minimo è raggiunto proprio da una regione del Nord-ovest, vale a dire la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (0,3%).

Tabella 19: lavoratori delle imprese sociali, per classificazione ATECO (sezioni). 31 dicembre 2023 (in valore assoluto e per impresa sociale*).

ATECO (sezioni)	Valori assoluti	Per impresa sociale
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.107	4,9
C - Attività manifatturiere	4.253	13,0
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	9	1,8
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	8.894	65,9
F - Costruzioni	1.774	6,5
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	2.070	5,9
H - Trasporto e magazzinaggio	3.402	16,0
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	6.628	13,9
J - Servizi di informazione e comunicazione	1.641	9,7
K - Attività finanziarie e assicurative	19	2,7
L - Attività immobiliari	61	1,8
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.154	8,9
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	47.966	28,2
P - Istruzione	25.420	16,1
Q - Sanità e assistenza sociale	339.776	44,9
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3.428	6,5
S - Altre attività di servizi	18.797	19,8
Totale	**467.399**	**31,6**

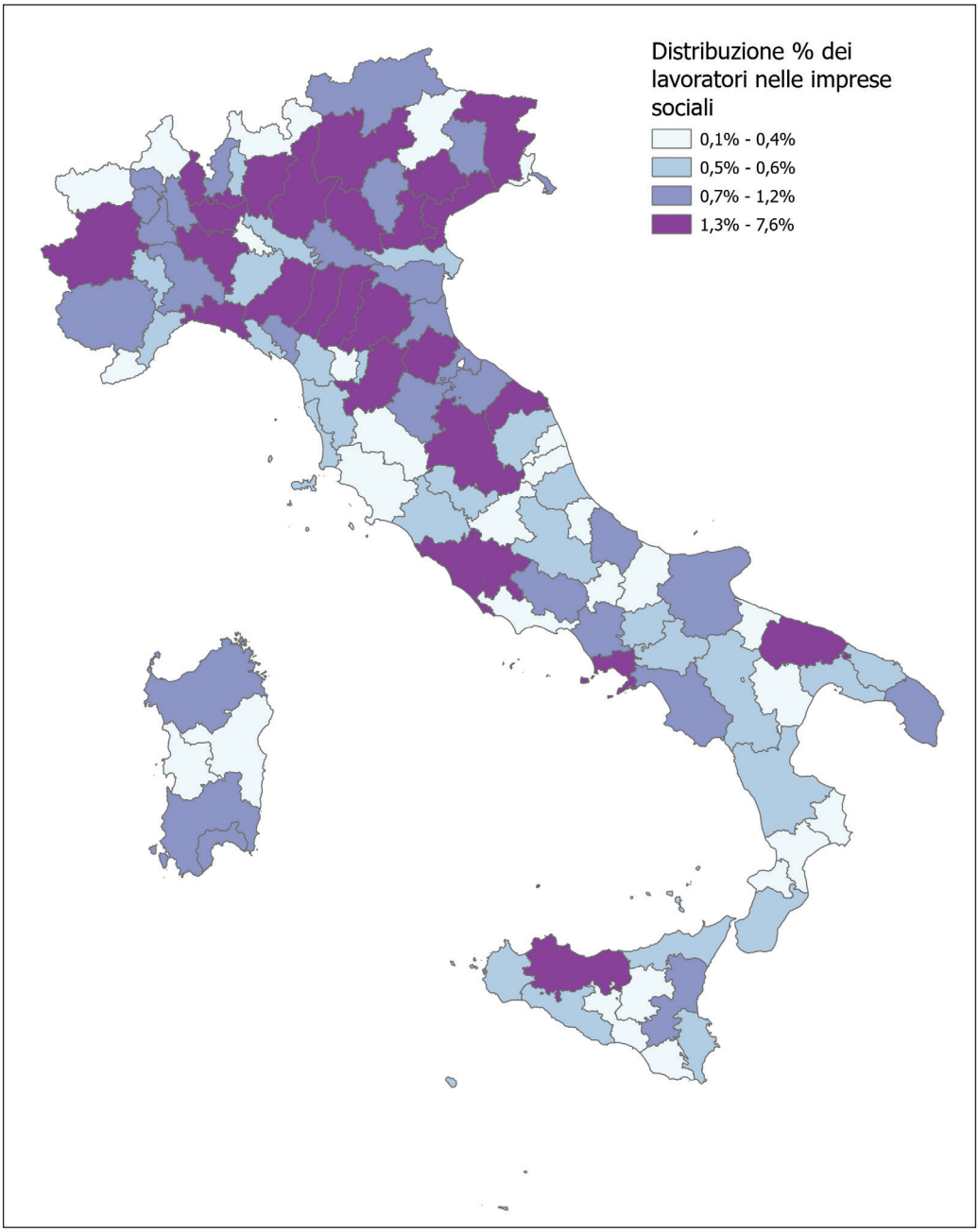
Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative ai lavoratori occupati nelle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Se si rapporta il dato alla consistenza delle strutture, il valore medio più elevato si riscontra per l'Emilia-Romagna (68,1 lavoratori per impresa sociale), cui seguono il Friuli-Venezia Giulia (66,2 lavoratori per impresa sociale) e il Piemonte (61,0 lavoratori per impresa sociale); la media si riduce di molto, invece, in Calabria (8,9 lavoratori per impresa sociale), in Campania (13,2 lavoratori per impresa sociale) e in Sicilia (13,9 lavoratori per impresa sociale).

Quasi i tre quarti dei lavoratori occupati nelle imprese sociali opera nella "Sanità e assistenza sociale" (poco meno di 340.000 lavoratori in valori assoluti, come è possibile cogliere dalla tabella precedente); a seguire, si trovano i comparti relativi al "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese" (10,3%) e all'"Istruzione" (5,4%). In termini dimensionali, però, la sezione ATECO con il più alto rapporto tra lavoratori ed imprese sociali è la "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", con un valore più che doppio rispetto a quello medio (65,9).

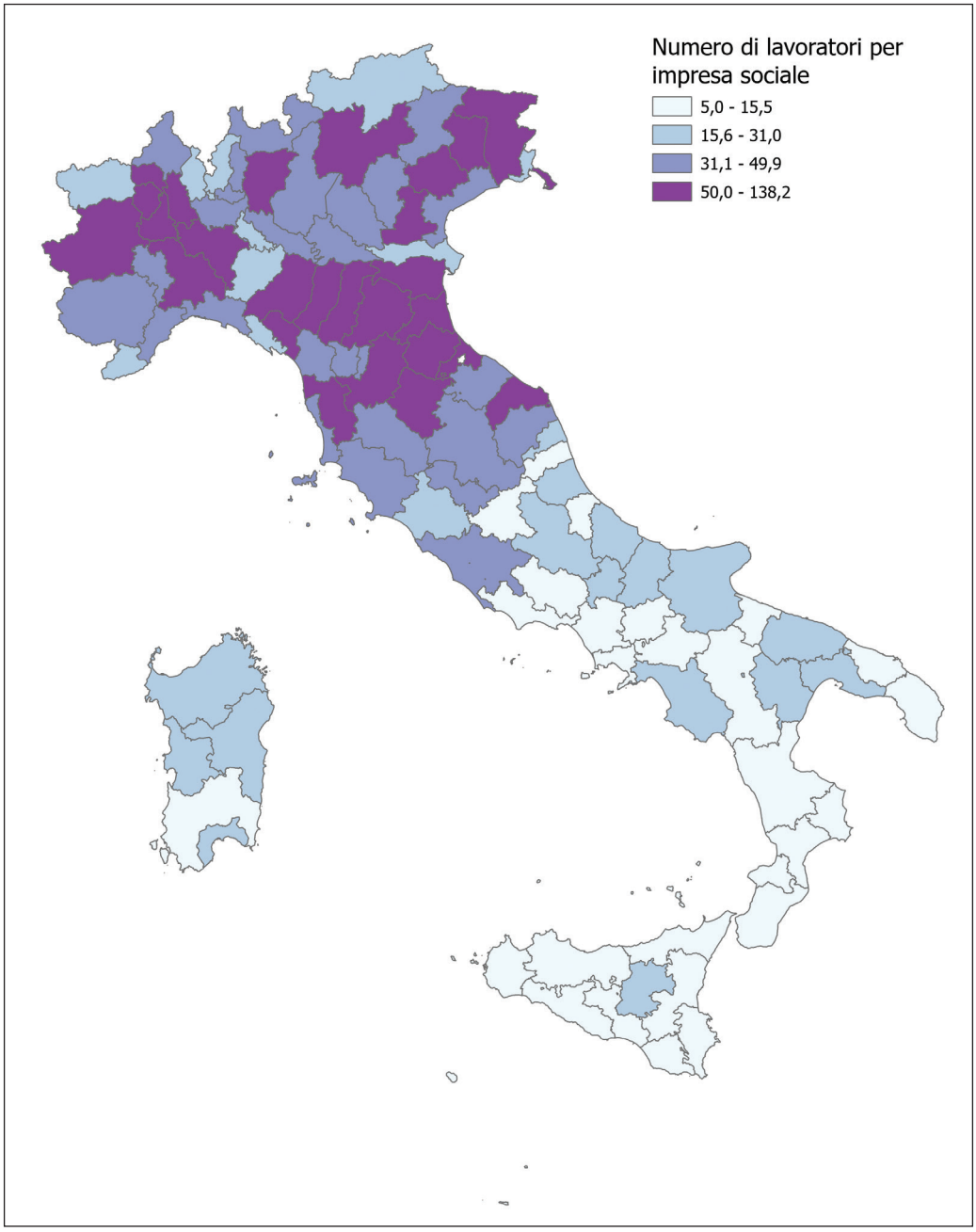
Analizzando il dato al livello provinciale, si può notare dalla cartina presentata come la maggior quota di lavoratori occupati nelle imprese sociali siano impiegati a Roma (7,6%), a Milano (5,2%) e a Torino (4,6%), seppur relativamente importanti risultano le quote corrispondenti a Bergamo (3,4%), a Brescia (3,1%), a Bologna (3,0%), a Firenze (2,6%) e a Padova (2,4%). Napoli è l'unica provincia del meridione a posizionarsi all'interno della *top 10* per numero di lavoratori (con un valore dell'1,8%). Sul versante opposto, con percentuali inferiori allo 0,1%, si trovano Gorizia, Vibo Valentia, Rieti e Crotone. I valori per dimensione (ottenuti rapportando il numero di lavoratori a quello delle imprese sociali per provincia, presentati nella figura) modificano sensibilmente la classifica e posizionano, nella *top five*, le province di Biella (138,2 lavoratori per impresa sociale), Vercelli (114,4 lavoratori per impresa sociale), Pordenone (100,2 lavoratori per impresa sociale), Ravenna (85,2 lavoratori per impresa sociale) e Novara (84,7 lavoratori per impresa sociale). Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro e Rieti occupano gli ultimi posti della classifica, con meno di 8 lavoratori per impresa sociale.

Figura 46: lavoratori delle imprese sociali, per provincia. 31 dicembre 2023 (distribuzione %*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative ai lavoratori occupati nelle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Figura 47: lavoratori delle imprese sociali, per provincia. 31 dicembre 2023 (per impresa sociale).



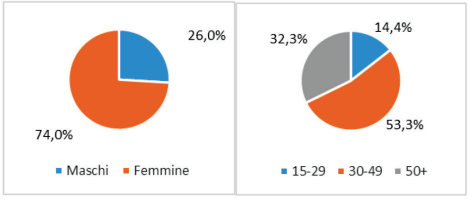
Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative ai lavoratori occupati nelle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT.*

Box 5: caratteristiche socio-anagrafiche dei dipendenti occupati nelle imprese sociali.

I dati del RUNTS, integrati con le informazioni ottenibili dal Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT, permettono di realizzare un approfondimento sulle caratteristiche socio-anagrafiche dei dipendenti occupati nelle imprese sociali, di cui si dà conto in questo box di approfondimento.

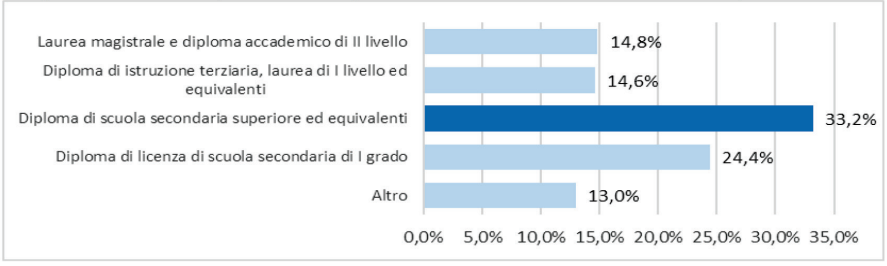
Come si osserva dalle figure successive, i dipendenti delle imprese sociali sono per lo più donne (74,0%, rispetto al 26,0% degli uomini) di età compresa tra i 30 e i 49 anni (53,3%, contro il 32,3% della classe over 50 e il 14,4% degli under 30). La maggioranza di questi ha un titolo di studio uguale o inferiore al diploma di scuola secondaria superiore (57,6%) anche se risultano ben rappresentati i possessori di titoli terziari di primo (14,6%) e secondo livello (14,8%).

Figura B1: dipendenti delle imprese sociali, per genere e classi di età. 31 dicembre 2023 (distribuzione %).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.

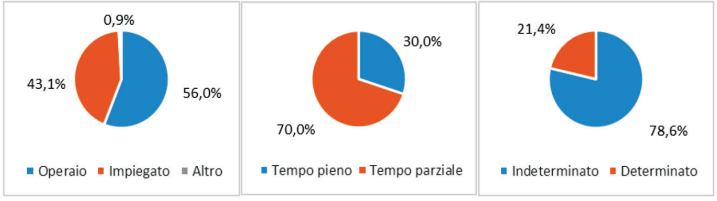
Figura B2: dipendenti delle imprese sociali, per titolo di studio. 31 dicembre 2023 (distribuzione %).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.

In aggiunta a ciò, la maggior parte dei dipendenti lavora in qualità di operaio o impiegato (il 99,1%), ha un'occupazione part-time (70,0% contro il 30,0% dei full-time), nonché un contratto a tempo indeterminato (78,6% vs. 21,4% di quanti dispongono di un contratto a termine).

Figura B3: dipendenti delle imprese sociali, per qualifica professionale, modalità oraria e tipologia contrattuale. 31 dicembre 2023 (distribuzione %).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.

3.4.3. Risultati economici

Un ultimo aspetto da analizzare, al fine di disporre di un quadro integrato sulle caratteristiche delle imprese sociali, riguarda le performance economiche.

La tabella presentata riguarda i dati sul fatturato delle imprese sociali per addetto, suddivisi per macroarea geografica e regione. I valori sono più elevati nelle due macroaree settentrionali (33.589,5€ nel Nord-est e 33.282,7 € nel Nord-ovest) rispetto al Centro (30.108,9 €), al Sud (25.693,2 €) e alle Isole (24.952,2 €). In particolare, i picchi massimi si registrano nelle regioni Emilia-Romagna (37.503,2 € per addetto), Liguria (36.763,4 € per addetto) e Piemonte (33.246,5 € per addetto). In fondo alla classifica si posizionano la Calabria e il Molise (con valori che non superano mai i 23.000,0 € per addetto).

Tabella 20: fatturato per addetto* delle imprese sociali, per macroarea geografica e regione. 31 dicembre 2023 (valori in euro).

Macroarea	Regione	Per addetto
Nord-ovest	Piemonte	33.246,5 €
	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	31.907,9 €
	Lombardia	32.856,1 €
	Liguria	36.763,4 €
Nord-est	Trentino-Alto Adige/Südtirol	30.277,0 €
	Veneto	30.562,5 €
	Friuli-Venezia Giulia	28.921,2 €
	Emilia-Romagna	37.503,2 €
Centro	Toscana	32.413,1 €
	Umbria	28.578,6 €
	Marche	23.755,8 €
	Lazio	30.728,7 €
Sud	Abruzzo	24.486,4 €
	Molise	22.238,2 €
	Campania	26.783,4 €
	Puglia	26.027,9 €
	Basilicata	27.773,2 €
	Calabria	21.910,5 €
Isole	Sicilia	23.337,1 €
	Sardegna	27.128,0 €
Totale		**31.076,2 €**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
Le informazioni relative ai risultati economici delle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e i registri non profit, ASIA - Imprese e FRAME SBS Territoriale di fonte ISTAT.

Anche in questo caso le analisi sono rese possibili da una previa attività di integrazione tra archivi, aggiungendo al Registro delle istituzioni non profit le informazioni ottenibili dai Registro statistico delle imprese attive (ASIA – Imprese) e il FRAME SBS Territoriale. Nonostante la numerosità delle fonti utilizzate nel processo di abbinamento abbia ridotto la copertura dei dati, il numero di unioni rimane sufficientemente elevato e consente di validare i risultati proposti.

I medesimi dati disaggregati per sezione ATECO indicano un alto valore per addetto nel settore della "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" (114.761,5 €, in parte dovuto all'esiguo numero di addetti occupati nel comparto), nel "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli" (86.399,6 €) e nelle "Attività professionali, scientifiche e tecniche" (83.478,9 €); meno consistente è il fatturato medio registrato nelle "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento", nell'"Istruzione", nelle "Altre attività di servizi" e nelle "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", all'interno delle quali non si supera mai la soglia dei 26.000,0 € per addetto.

Tabella 21: fatturato delle imprese sociali, per classificazione ATECO (sezione). 31 dicembre 2023 (per addetto*).

ATECO (sezioni)	Per addetto
C - Attività manifatturiere	33.259,9 €
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	114.761,5 €
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	43.515,1 €
F - Costruzioni	41.571,9 €
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	86.399,6 €
H - Trasporto e magazzinaggio	33.397,5 €
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	25.916,5 €
J - Servizi di informazione e comunicazione	30.088,9 €
L - Attività immobiliari	55.083,5 €
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	83.478,9 €
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	33.544,0 €
P - Istruzione	23.755,9 €
Q - Sanità e assistenza sociale	30.535,7 €
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	20.335,9 €
S - Altre attività di servizi	25.855,6 €
Totale	**31.076,2 €**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative ai risultati economici delle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e i registri non profit, ASIA - Imprese e FRAME SBS Territoriale di fonte ISTAT.*

Infine, il primato dell'Emilia-Romagna riguardo il fatturato per addetto è determinato in particolare dai contributi di Ravenna (53.024,9 €), Forlì-Cesena (40.940,7 €) e Rimini (39.718,1 €) che figurano tra le prime 10 province in graduatoria, rispettivamente al primo, quinto e sesto posto. Particolarmente rilevanti sono anche i valori ottenuti da Asti (seconda, con 52.359,9 €), Gorizia (terza, 46.896,3 €) e La Spezia (quarta, 43.266,9 €), mentre Como, Arezzo, Prato e Monza e della Brianza – con valori compresi tra i 39.339,3 € e 38.107,3 € – chiudono la top 10. Agli ultimi posti, con un fatturato per addetto al di sotto di 22.031,0 €, compaiono otto province del Mezzogiorno (Vibo Valentia, Palermo, Siracusa, Cosenza, Barletta-Andria-Trani, Enna, L'Aquila, Crotone) e due del Centro-Italia (Macerata e Viterbo).

Box 6: definizione e utilità del Registro statistico delle imprese attive (ASIA – Imprese).

Il Registro statistico delle imprese attive (ASIA – Imprese)[5] dell'ISTAT nasce nel 1996 ed è costituito dalle unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie. Esso fornisce informazioni identificative (denominazione e localizzazione) e di struttura (attività economica, addetti dipendenti e indipendenti, forma giuridica, data di inizio e fine attività, fatturato) di tali unità. Il registro è aggiornato annualmente attraverso un processo di integrazione di informazioni provenienti sia da fonti amministrative, gestite da enti pubblici o da società private, sia da fonti statistiche.

Fonte: ISTAT.

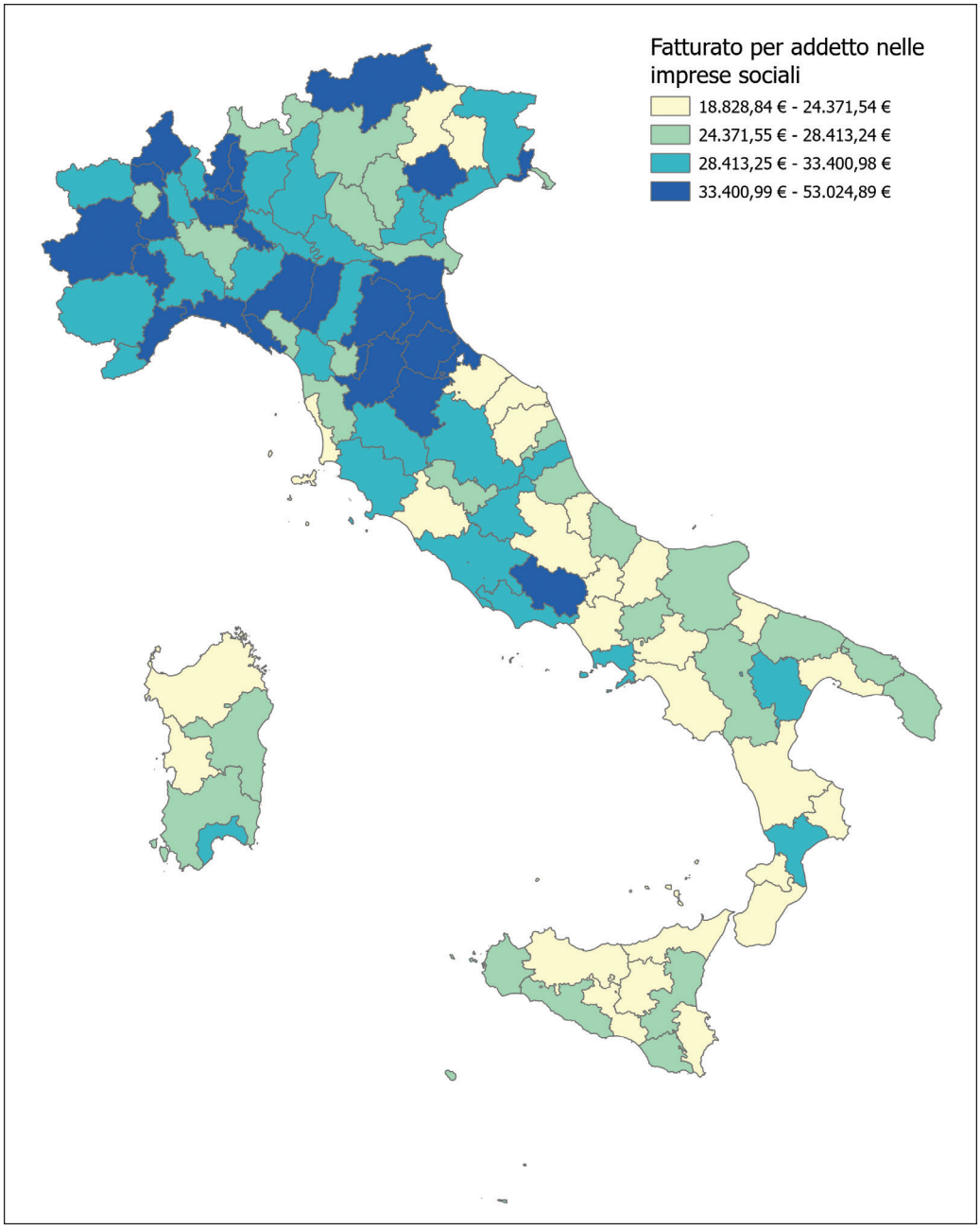
Box 7: definizione e utilità del FRAME SBS Territoriale.

Il Frame SBS Territoriale[6] sempre realizzato dall'ISTAT, è un registro esteso in grado di fornire dati sulla struttura, localizzazione e performance economica delle imprese e delle unità locali attive in Italia. Il Frame si colloca all'interno del più ampio sistema integrato dei registri sulle imprese e sulle unità locali dell'ISTAT. Il quadro informativo è infatti il risultato dell'integrazione di dati di fonte amministrativa e di dati delle rilevazioni strutturali ISTAT sulle imprese ed è utilizzato correntemente sia per la produzione delle stime delle statistiche strutturali sulle imprese (SBS), sia come fonte rilevante nelle stime di Contabilità Nazionale.

Fonte: ISTAT.

[5] *Maggiori informazioni disponibili al link: https://www.istat.it/it/archivio/216767*
[6] *Maggiori informazioni disponibili al link: https://www.istat.it/it/archivio/267573*

Figura 48: fatturato delle imprese sociali, per provincia. 31 dicembre 2023 (per addetto*).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**Le informazioni relative ai risultati economici delle imprese sociali sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e i registri non profit, ASIA - Imprese e FRAME SBS Territoriale di fonte ISTAT.*

Capitolo IV

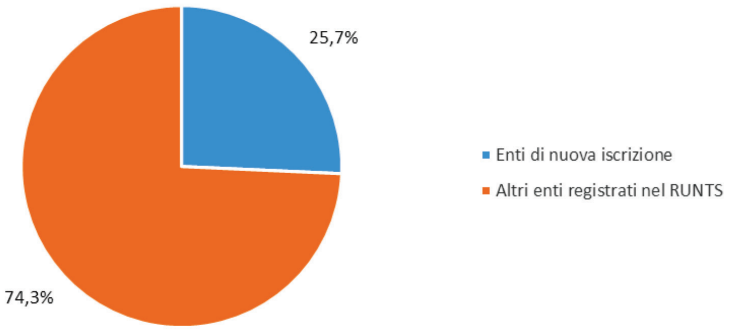
GLI ENTI DI NUOVA ISCRIZIONE AL RUNTS

4.1. Un profilo degli enti di nuova iscrizione a partire dai dati disponibili

L'obiettivo di questo paragrafo è di fornire un'analisi di raccordo tra gli esiti delineati nel corso del precedente capitolo (basato su dati desk) e quanto emerso dalla rilevazione sugli enti di nuova iscrizione al RUNTS[1] i cui risultati saranno presentati nel prosieguo del Rapporto.

Volendo focalizzare l'attenzione su soggetti di nuova iscrizione e in linea con le analisi svolte in precedenza, in questo approfondimento vengono escluse dal computo le Imprese sociali (per quanto detto, oggetto di trasferimento automatico di dati dal Registro Imprese, sezione Imprese sociali) e le Reti associative, arrivando a un totale di quasi 96.000 enti (il 25,7% dei quali rientranti nella definizione di "enti di nuova iscrizione").

Figura 49: distribuzione tra enti di nuova iscrizione e altri enti registrati nel RUNTS*. 31 dicembre 2023 (in % sul totale).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**I valori sono calcolati al netto delle Imprese sociali e delle Reti associative.*

[1] All'interno di questa categoria vengono considerati:
- gli enti non trasmigrati;
- le Reti associative;
- le Imprese sociali registrate/qualificate nel 2022/2023 nell'apposita sezione del Registro Imprese e da lì pervenute poi al RUNTS.

Entrando nel merito delle caratteristiche specifiche - e analizzando i valori da un punto di vista geografico - è possibile notare come gli enti di nuova iscrizione siano maggiormente concentrati nel Sud e nelle Isole (33,3% contro il 24,7% degli altri enti registrati nel RUNTS, per una distanza di quasi +9 punti percentuali), mentre il caso inverso si verifica nel Nord-est (dove la differenza tra le due categorie è a favore della seconda e raggiunge uno scarto pari a circa 9,0 punti percentuali). Nel dettaglio, le regioni nelle quali si riscontra una maggior incidenza di nuovi iscritti sono il Lazio, la Sicilia e la Calabria (+3,5 punti, +3,2 punti e +2,7 punti percentuali di distanza dagli entri enti) seguiti dalla Campania (+2,1 punti percentuali), dalla Lombardia (+1,6 punti percentuali) e dall'Abruzzo (+1,1 punti percentuali). Agli ultimi posti - con distanze negative – si trovano la Toscana, l'Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige/Südtirol (-4,8 punti, -4,2 punti e -2,5 punti percentuali dai nuovi iscritti).

Tabella 22: confronto tra enti di nuova iscrizione e altri enti registrati nel RUNTS*, per macroarea geografica e regione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di colonna).

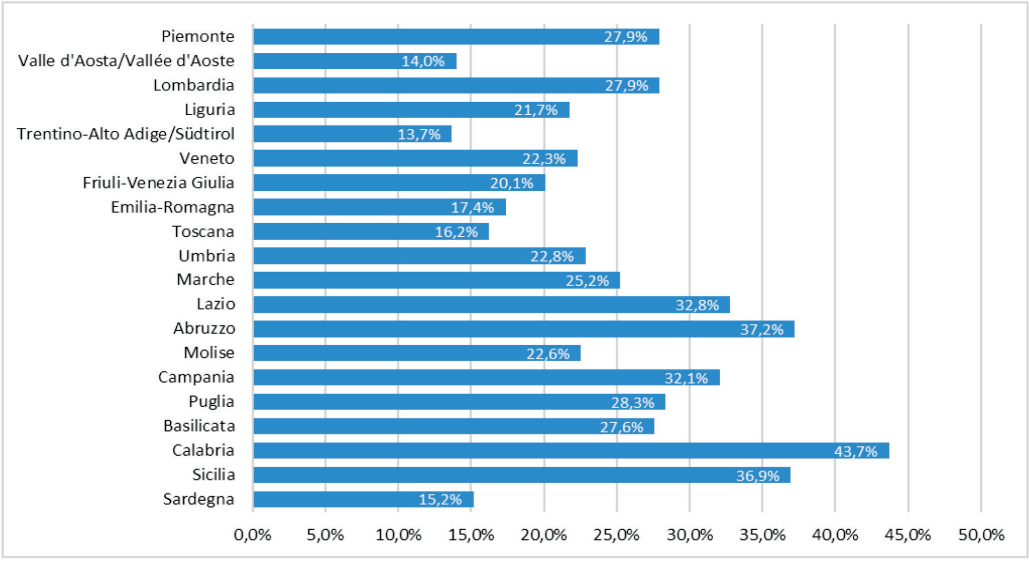
Macroarea	Regione	Enti di nuova iscrizione	Altri enti registrati nel RUNTS
Nord-ovest	Piemonte	8,4%	7,6%
	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0,1%	0,3%
	Lombardia	14,8%	13,2%
	Liguria	2,2%	2,7%
Nord-est	Trentino-Alto Adige/Südtirol	2,1%	4,6%
	Veneto	6,9%	8,3%
	Friuli-Venezia Giulia	2,2%	3,0%
	Emilia-Romagna	6,6%	10,8%
Centro	Toscana	6,1%	10,9%
	Umbria	1,9%	2,2%
	Marche	3,2%	3,2%
	Lazio	12,2%	8,7%
Sud	Abruzzo	2,7%	1,6%
	Molise	0,5%	0,6%
	Campania	7,9%	5,8%
	Puglia	7,0%	6,2%
	Basilicata	1,1%	1,0%
	Calabria	4,9%	2,2%
Isole	Sicilia	7,9%	4,7%
	Sardegna	1,3%	2,6%
Totale		**100,0%**	**100,0%**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.

**I valori sono calcolati al netto delle Imprese sociali e delle Reti associative.*

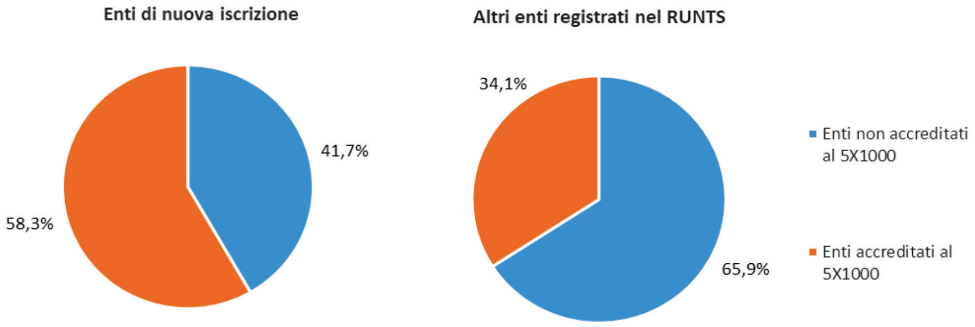
Per approfondire ulteriormente l'aspetto territoriale, la figura successiva mostra, per ciascuna regione, la percentuale di enti di nuova iscrizione sul totale degli enti considerati nell'analisi. Alle prime tre posizioni si trovano la Calabria (che concentra il 43,7% di nuovi iscritti sul totale degli enti presenti nella regione), l'Abruzzo (37,2%) e la Sicilia (36,9%); seguono il Lazio (32,8%), la Campania (32,1%), la Puglia (28,3%), la Lombardia e il Piemonte (entrambi con il 27,9%). Alle ultime posizioni si trovano – con quote inferiori al 20% - il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Sardegna, la Toscana e l'Emilia-Romagna.

Figura 50: enti di nuova iscrizione*, per regione. 31 dicembre 2023 (in % sul totale degli enti).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**I valori sono calcolati al netto delle Imprese sociali e delle Reti associative.*

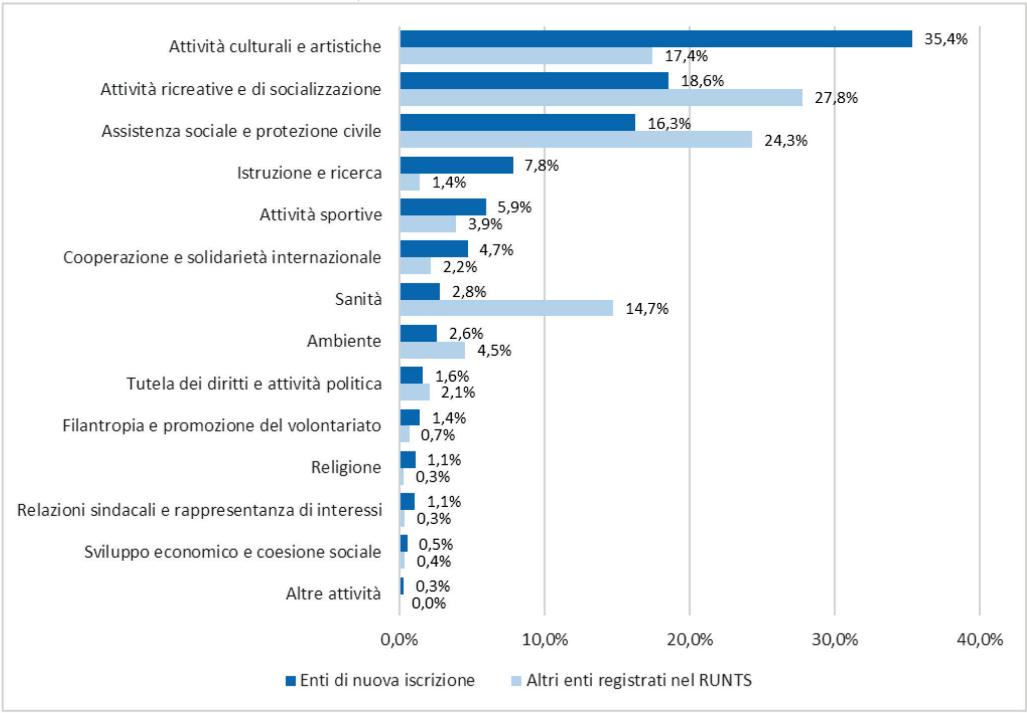
Figura 51: confronto tra enti di nuova iscrizione e altri enti registrati nel RUNTS*, per accreditamento al 5x1000. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**I valori sono calcolati al netto delle Imprese sociali e delle Reti associative.*

Un ulteriore elemento di diversità tra le due categorie riguarda l'accreditamento al 5x1000. In tal senso, la figura mostra una più elevata quota di enti accreditati al 5x1000 tra i nuovi iscritti (58,3%) in confronto agli altri enti registrati nel RUNTS (34,1%).

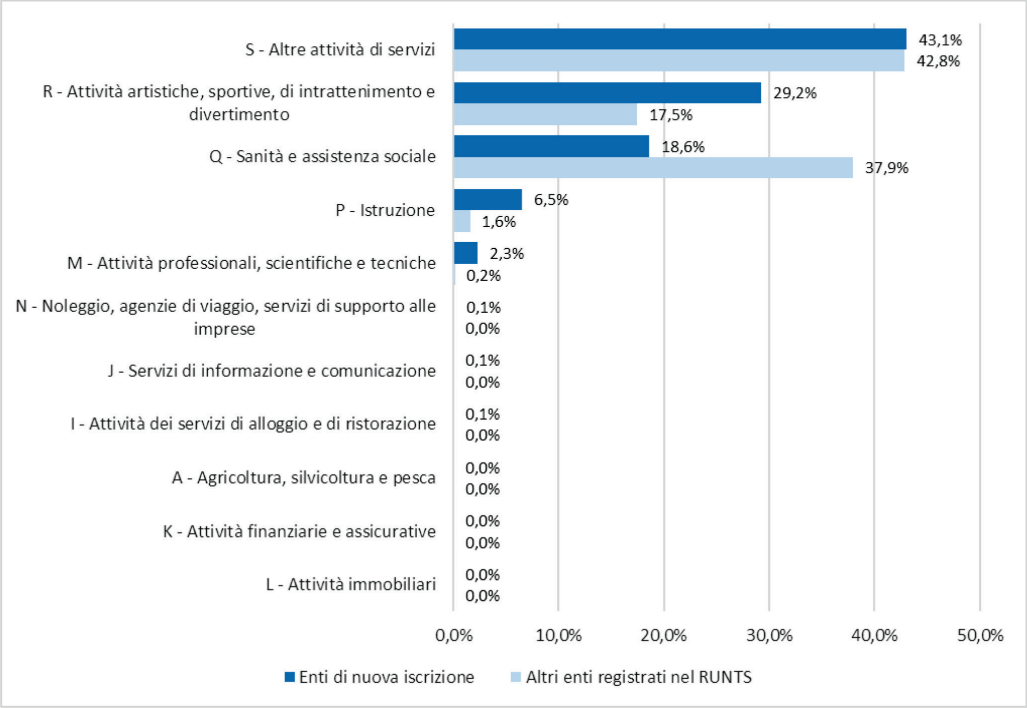
Figura 52: confronto tra enti di nuova iscrizione e altri enti registrati nel RUNTS*, per classificazione ICNPO. 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento**).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**I valori sono calcolati al netto delle Imprese sociali e delle Reti associative.*
***Le informazioni relative alla classificazione ICNPO sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT. Relativamente ai soli enti di nuova iscrizione la cui procedura di merge da esito negativo, la realizzazione di un'analisi testuale per parole chiave sulla variabile contente le Attività di Interesse Generale (AIG) ha effettivamente confermato una maggior attinenza di questi enti alle attività suddette.*

Guardando alla suddivisione degli ETS per classificazione ICNPO, si nota un netto distacco tra i nuovi iscritti e gli altri enti registrati nel RUNTS per quanto riguarda le "Attività culturali e artistiche", l'"Istruzione e ricerca" e la "Cooperazione e solidarietà internazionale" (dove la distanza tra le due categorie raggiunge i +17,9 punti, +6,4 punti e +2,5 punti percentuali, a favore della prima); all'opposto, la differenza diventa negativa nel caso della "Sanità", delle "Attività ricreative e di socializzazione" e dell'"Assistenza sociale e protezione civile"(-12,0 punti, -9,2 punti e -8,1 punti percentuali).

Figura 53: confronto tra enti di nuova iscrizione e altri enti registrati nel RUNTS *, per classificazione ATECO (sezioni). 31 dicembre 2023 (in % sul totale di riferimento**).



Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e ISTAT.
**I valori sono calcolati al netto delle Imprese sociali e delle Reti associative.*
***Le informazioni relative alla classificazione ATECO sono state ottenute tramite procedura di merge tra il RUNTS e il Registro delle istituzioni non profit di fonte ISTAT. Relativamente ai soli enti di nuova iscrizione la cui procedura di merge da esito negativo, la realizzazione di un'analisi testuale per parole chiave sulla variabile contente le Attività di Interesse Generale (AIG) ha effettivamente confermato una maggior attinenza di questi enti alle attività suddette.*

Tabella 23: volontari e lavoratori negli enti di nuova iscrizione e altri enti registrati nel RUNTS*. 31 dicembre 2023 (valori assoluti e media per ente**).

	Volontari		Lavoratori	
	Totale	Per ente	Totale	Per ente
Enti di nuova iscrizione	364.785	17,5	19.040	0,9
Altri enti registrati nel RUNTS	1.991.819	48,4	34.634	0,8
Totale	**2.356.604**	**38,0**	**53.674**	**0,9**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS e Infocamere.
**I valori sono calcolati al netto delle Imprese sociali e delle Reti associative.*
***La copertura dei dati relativi al numero di volontari e lavoratori è da considerarsi parziale a causa di valori mancanti attribuibili, per lo più, agli enti trasmigrati dai registri nazionali e regionali.*

Per quanto attiene alla classificazione ATECO, gli scarti più rilevanti confermano le differenze già emerse in seguito all'analisi effettuata utilizzando la suddivisione ICNPO, e riguardano prevalentemente tre sezioni: le "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento" (sezione R, con +11,8 punti percentuali di scarto a favore dei nuovi iscritti); l'"Istruzione" (sezione P, +4,9 punti percentuali); la "Sanità e assistenza sociale" (sezione Q, con una differenza di 19,4 punti percentuali, ma per gli altri enti registranti nel RUNTS).

Infine, analizzando le informazioni sul capitale umano, emerge come il numero di volontari attivi tra gli enti di nuova iscrizione sia mediamente più basso rispetto a quanto avviene negli altri enti registrati nel RUNTS (17,5 vs. 48,4 volontari per ente); le stesse considerazioni non si applicano ai lavoratori, laddove la differenza risulta molto vicino allo zero (in particolare, 0,9 e 0,8 lavoratori per ente, rispettivamente).

4.2. L'indagine diretta sugli enti di nuova iscrizione

Con lo scopo di approfondire alcuni temi specifici relativi agli enti di "nuova iscrizione" al RUNTS, indagando su caratteristiche, comportamenti, dimensioni operative ed economiche degli enti iscritti nel Registro, è stata progettata e realizzata, nei mesi di ottobre e novembre 2023, una indagine campionaria svolta con tecnica CATI su un campione casuale stratificato per sezione e macroarea geografica di 1.109 enti neoiscritti, per una quota di enti intervistati pari al 4,3%[2] del totale (25.909 unità che costituiscono l'universo campionario dell'indagine).

Tabella 24: quadro delle interviste realizzate e universo statistico di riferimento (valori assoluti e in %).

Sezione	Interviste (a)	Universo di riferimento (b)	Quota intervistati (a)/(b) in %	Distribuzione per sezione
Imprese sociali	**90**	**1.184**	**7,6%**	**4,6%**
Altri enti	**1.019**	**24.725**	**4,1%**	**95,4%**
Associazioni di promozione sociale	543	14.242	3,8%	55,0%
Organizzazioni di volontariato	180	4.307	4,2%	16,6%
Altri enti del terzo settore	296	6.176	4,8%	23,8%
Totale complessivo	**1.109**	**25.909**	**4,3%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

[2] L'errore complessivo valutabile a priori per una percentuale di risposta a una variabile dicotomica per un livello di confidenza del 95,5% è del +/-2,9%.

L'indagine ha avuto lo scopo di approfondire le caratteristiche strutturali degli enti di nuova iscrizione, il loro rapporto con il RUNTS, le risorse umane coinvolte, le principali attività, le relazioni con le istituzioni ed il territorio, i risultati economici e le principali difficoltà riscontrate nella gestione.

In particolare, gli obiettivi specifici dell'indagine hanno riguardato la comprensione di:

- quali reali cambiamenti (oltre agli aspetti burocratici) e quali nuovi significati sono stati introdotti dall'istituzione del RUNTS;
- quali nuove relazioni gli enti intrattengono con il "mondo pubblico";
- le motivazioni e le opportunità che si possono generare dall'istituzione del Registro Unico;
- le caratteristiche delle risorse umane (a tutti i livelli) degli enti del Terzo settore e come incidono sulla efficacia delle azioni;
- le qualità, ma anche i limiti, delle organizzazioni del Terzo settore;
- gli aspetti gestionali, economici, il dettaglio dei settori di attività nei quali operano.

Di questa analisi si dà conto nel prosieguo del capitolo.

4.2.1. Il rapporto degli enti di nuova iscrizione con il RUNTS

Focalizzando ora l'analisi esclusivamente sui risultati dell'indagine destinata ai nuovi enti iscritti al RUNTS, è possibile notare come le APS costituiscono il 55,0% del totale, seguite dagli Altri enti del terzo settore (con il 23,8%), dalle ODV (che rappresentano il 16,6%) e dalle Imprese sociali (pari al 4,6% dell'insieme dei nuovi iscritti). Inoltre, i neoiscritti si distribuiscono per circa un terzo nelle aree del Sud e Isole (34,0%), per circa un quarto nel Nord-ovest (25,2%) e nel Centro (23,3%) e per il 17,5% nel Nord-est.

Entrando nello specifico delle risposte all'indagine, se si prendono in considerazione le eventuali difficoltà, a livello documentale, che ha comportato l'iscrizione al RUNTS (limitando la descrizione agli ETS diversi dalle imprese sociali), l'87,9% non ne ha riscontrate poiché disponeva della documentazione necessaria. Tra gli enti che hanno avuto difficoltà, invece, sempre considerando gli ETS diversi dalle imprese sociali, la presentazione dello statuto ha rappresentato un elemento di criticità per il 47,8% degli enti (soprattutto per quanto riguarda le ODV: 73,9%), insieme al verbale d'esercizio/rendiconto economico (34,0%, anche in tal caso con particolare riferimento alle ODV: 50,3%) e all'atto costitutivo (21,9%).

Anche l'adozione di strumenti digitali, necessari per l'iscrizione al RUNTS, non ha comportato difficoltà per il 79,3% degli intervistati, percentuale che sale al 92,8% se si considerano le imprese sociali. Tra gli enti che dichiarano di aver riscontrato problematicità, l'utilizzo di software per la trasformazione dei file è stato l'ostacolo principale (per l'11,7% degli ETS).

In ogni caso, il 62,9% degli ETS interessati ha fatto ricorso ad un ausilio esterno quali consulenti, Uffici RUNTS, guide on-line, ecc. per portare a termine con successo l'iter di iscrizione.

È importante verificare come gli enti del RUNTS che aderiscono alle Reti associative siano, nel complesso, il 41,6% che arriva al 48,9% per le APS; per gli Altri enti del terzo settore la quota si attesta al 25,1%.

Entrando più nello specifico del tema riguardante le relazioni con la PA (basate evidentemente su valori condivisi e sul perseguimento di interessi comuni), questione non di secondo rilievo in tema di iscrizione al RUNTS, dall'indagine emerge chiaramente che la scelta di operare in rete assume un carattere prevalente: infatti, a fronte del 67,4% delle APS che ha rapporti con la Pubblica Amministrazione, vi è il 72,0% delle stesse che lo fa stando in rete con altri. Ciò vale anche per gli Altri enti del terzo settore; in particolare, il 67,9% di essi interagisce con la Pubblica Amministrazione, percentuale che sale all'83,6% se tale interazione è sostenuta da un insieme di soggetti in rete.

Tabella 25: adesione di enti di nuova iscrizione al RUNTS a Reti associative, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Sì	48,9%	41,0%	25,1%	42,0%	41,6%
No	51,1%	59,0%	74,9%	58,0%	58,4%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 26: motivo principale per l'iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
L'iscrizione al RUNTS apre a diverse opportunità per l'Ente: economiche, fiscali, nei rapporti con la PA, per l'accesso a fondi	70,8%	50,7%	69,2%	49,0%	66,1%
L'Ente non aveva scelta, è stato obbligato ad adempiere alla normativa	28,8%	49,3%	30,4%	50,1%	33,6%
Altro	0,4%	0,0%	0,4%	0,9%	0,3%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Anche in relazione a bandi pubblici o emessi da fondazioni nell'ultimo anno, la quota di partecipazione sale se le organizzazioni si sono unite in rete: il 39,2% delle APS ha partecipato in rete, rispetto al 37,5% della stessa tipologia di APS che ha partecipato singolarmente. Tale aspetto emerge anche per le Imprese sociali; il 73,1% ha partecipato in rete contro il 46,3% che lo ha fatto singolarmente, così come per le ODV (37,7% in rete contro il 21,4% singolarmente) e per gli Altri enti del terzo settore (59,6% in rete contro il 45,8%).

L'iscrizione al RUNTS è uno strumento attrattivo per gli ETS. Infatti, gli enti intervistati considerano la stessa foriera di un insieme di opportunità economiche, fiscali, per migliorare i rapporti con la PA e avere un maggiore accesso ai fondi. Nel dettaglio, ciò viene affermato dal 70,8% delle APS, dal 50,7% delle ODV e dal 69,2% degli Altri enti del terzo settore. La quota scende al 49,0% per quanto concerne le Imprese sociali.

Tabella 27: principali difficoltà degli enti di nuova iscrizione al RUNTS nella gestione delle attività, per sezione (in %*).

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Problemi finanziari/reperimento fondi	47,6%	46,1%	45,4%	25,1%	45,8%
Difficoltà di reperimento dei volontari	37,0%	57,1%	19,2%	6,6%	34,7%
Complessità adempimenti burocratici	36,4%	32,3%	33,2%	24,4%	34,4%
Difficoltà legate all'interpretazione ed applicazione della nuova normativa sul Terzo settore	23,9%	17,9%	23,5%	15,9%	22,5%
Difficoltà a partecipare a bandi pubblici	26,8%	19,4%	14,6%	11,9%	22,0%
Ricambio degli organi di amministrazione	14,0%	14,1%	10,3%	5,5%	12,8%
Mancanza di supporto tecnico-operativo da parte di istituzioni/associazioni di rappresentanza	12,4%	10,1%	8,6%	9,8%	11,0%
Difficoltà gestionali di tipo organizzativo	11,4%	7,3%	9,9%	5,9%	10,1%
Carenza di personale qualificato	8,7%	6,6%	8,8%	25,3%	9,1%

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Difficoltà di reperimento del personale retribuito	2,1%	1,0%	4,3%	7,9%	2,7%
Altra difficoltà	1,8%	1,0%	0,7%	,8%	1,4%
Nessuna	13,3%	15,2%	22,3%	21,6%	16,1%

**Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Alla domanda su quali siano le difficoltà che incontrano tutti i soggetti (comprese le Imprese sociali) nella gestione delle attività (post iscrizione al RUNTS) emergono su tutti i problemi finanziari e la difficoltà di reperimento fondi per il 45,8% degli intervistati, con una punta del 47,6% per le APS; a tali difficoltà, segue la difficoltà di reperimento dei volontari (34,7%) e la complessità degli adempimenti burocratici per il 34,4% del totale. Con percentuali minori emergono anche le difficoltà legate all'interpretazione ed all'applicazione della nuova normativa sul Terzo settore (22,5%) così come quelle legate alla partecipazione a bandi pubblici (22,0%). Per contro, il 16,1% degli enti intervistati segnala l'assenza di qualsiasi tipo di difficoltà, quota che sale oltre il 20% per quanto riguarda le Imprese sociali e gli Altri enti del terzo settore.

Il 51,1% di quanti dichiarano che l'iscrizione al RUNTS abbia rappresentato una opportunità, segnala problemi a reperire fondi per le proprie attività. Allo stesso modo, la quasi totalità (l'88,5%) di quanti hanno colto l'opportunità dell'iscrizione al RUNTS afferma difficoltà gestionali di tipo organizzativo e il 77,2% degli stessi ha difficoltà a partecipare a bandi pubblici.

4.2.2. Tipologia di risorse umane impegnate

Entrando nel tema delle risorse umane impegnate all'interno degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, gli organi di amministrazione, per quanto concerne la composizione per genere, dichiarano per oltre la metà dei casi (il 55,1%) una prevalenza di esponenti di sesso maschile. La situazione appare sensibilmente diversa nel momento in cui si comparano le Imprese sociali con il resto degli enti.

Tabella 28: composizione di genere dei consigli di amministrazione degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
A prevalenza maschile	55,1%	45,5%	63,2%	47,3%	55,1%
A prevalenza femminile	30,9%	43,0%	26,8%	47,0%	32,7%
Uguale distribuzione	14,0%	11,5%	10,0%	5,7%	12,2%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 29: composizione di genere dei consigli di amministrazione degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %)

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
A prevalenza maschile	56,6%	58,2%	54,0%	53,1%	55,1%
A prevalenza femminile	30,1%	31,8%	32,4%	35,4%	32,7%
Uguale distribuzione	13,4%	10,1%	13,7%	11,5%	12,2%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Difatti, all'interno di questo aggregato non emerge una differenza significativa tra composizione prevalentemente maschile o femminile degli organi di amministrazione (il 47,3% hanno una composizione a prevalenza maschile vs. il 47,0% a prevalenza femminile), mentre il divario è molto più ampio per i restanti ETS diversi dalle Imprese sociali (il 55,4% dichiara di avere organi di amministrazione a prevalente componente maschile). In particolare, il divario più significativo si riscontra all'interno degli Altri enti del terzo settore. In esso, infatti, il 63,2% degli enti attesta di avere organi di amministrazione a prevalenza maschile.

L'incidenza maggiore di enti con organi di amministrazione a prevalenza femminile la si osserva nel Mezzogiorno (il 35,4% del totale). In nessuna delle aree geografiche, comunque, emerge una maggioranza di ETS con organi di amministrazione a prevalenza femminile.

Se si osserva la distribuzione per età degli organi di amministrazione, è possibile evidenziare come gli ETS siano spesso governati da persone di età superiore ai 35 anni e che gli enti caratterizzati da una prevalenza di consiglieri under 35 siano un numero esiguo (il 10,0% del totale). Le stesse considerazioni si applicano disaggregando i dati per sezione e macroarea geografica.

Tabella 30: composizione per età dei consigli di amministrazione degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Prevalenza di under 35	13,8%	8,6%	2,5%	7,4%	10,0%
Prevalenza di over 35	80,1%	85,3%	94,5%	90,9%	84,9%
Uguale distribuzione	6,1%	6,1%	3,0%	1,7%	5,2%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 31: composizione per età dei consigli di amministrazione degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Prevalenza di under 35	7,2%	6,5%	9,5%	14,0%	10,0%
Prevalenza di over 35	88,6%	90,4%	85,6%	78,9%	84,9%
Uguale distribuzione	4,2%	3,0%	4,9%	7,1%	5,2%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Per quanto concerne la compagine associativa, il dato sul genere diverge notevolmente rispetto a quello osservato sui componenti degli organi di amministrazione. Se si considera l'intero campione, infatti, la maggioranza di enti dichiara un equilibrio a livello di genere nella composizione della propria platea di soci/associati (il 36,0%). L'incidenza sul totale del campione degli enti con base sociale a prevalenza femminile è abbastanza simile a quella riscontrata per gli enti con base sociale a prevalenza maschile (specificamente, la differenza è di +2,4% punti percentuali).

Nel cluster delle Imprese sociali vi è, a differenza di quanto rilevato per gli Altri enti del terzo settore, una maggioranza di organizzazioni la cui base sociale è composta in prevalenza da donne (il 39,9% del totale). Nell'aggregato relativo agli Altri enti (diversi dalle Imprese sociali), però, si riscontra una predominanza di organizzazioni con una base sociale contraddistinta da un equilibrio di genere (il 36,6% del totale). Scomponendo quest'ultimo dato per sezione, va sottolineato che solo nel cluster degli Altri enti del terzo settore il peso delle organizzazioni con base sociale a prevalenza maschile risulta preminente (anche se in misura limitata).

Tabella 32: composizione per genere della platea di soci/associati degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
A prevalenza maschile	29,7%	34,2%	38,0%	35,3%	32,5%
A prevalenza femminile	29,9%	34,5%	24,5%	39,9%	30,1%
Uguale distribuzione	40,2%	30,7%	31,7%	24,0%	36,0%
I soci/associati non sono persone fisiche	0,2%	0,6%	5,8%	0,9%	1,4%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 33: composizione per genere della platea di soci/associati degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
A prevalenza maschile	30,6%	37,8%	26,3%	35,2%	32,5%
A prevalenza femminile	30,8%	29,0%	32,2%	28,6%	30,1%
Uguale distribuzione	37,4%	31,0%	38,7%	35,9%	36,0%
I soci/associati non sono persone fisiche	1,2%	2,1%	2,8%	0,3%	1,4%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

L'articolazione per area geografica indica come in tutte le macroaree, ad eccezione del Nord-est, prevalgano enti con un'equa distribuzione di genere dei soci/associati. Da menzionare come nelle ODV operanti nel Nord-ovest più della metà di tali enti (il 55,9%) abbia una base sociale composta principalmente da donne.

Incrociando il dato della prevalenza di genere con la tipologia di attività svolta dagli enti, risultano alcune interessanti evidenze. La prima riguarda le Imprese sociali: le organizzazioni con prevalenza di soci/associati donne operano prevalentemente nell'ambito degli "Interventi e servizi sociali" (il 34,7% del totale), mentre quelle a prevalenza maschile nell'ambito dell'"Educazione, istruzione e formazione professionale" (il 28,0% del totale). Anche nel caso delle ODV e delle APS vi è una tendenza delle organizzazioni con base sociale a prevalenza femminile a operare nell'ambito degli "Interventi e servizi sociali" più di quanto non lo sia per le organizzazioni con base sociale prevalentemente maschile.

Tabella 34: composizione per età della platea di soci/associati degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Prevalenza di under 35	19,2%	7,2%	6,6%	7,6%	14,0%
Prevalenza di over 35	61,5%	74,3%	75,4%	83,8%	67,6%
Uguale distribuzione	19,0%	17,9%	12,2%	7,8%	16,9%
I soci - associati non sono persone fisiche	0,2%	0,6%	5,8%	0,9%	1,4%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 35: composizione per età della platea di soci/associati degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Prevalenza di under 35	9,9%	11,5%	15,4%	17,3%	14,0%
Prevalenza di over 35	74,1%	69,3%	67,2%	62,6%	67,6%
Uguale distribuzione	14,8%	17,1%	14,5%	19,8%	16,9%
I soci - associati non sono persone fisiche	1,2%	2,1%	2,8%	0,3%	1,4%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Relativamente all'età dei soci/associati, si può evincere una bassa rappresentatività di giovani, dal momento che soltanto il 14,0% del campione dichiara che la propria base sociale sia composta in maggioranza da under 35. Il peso delle organizzazioni con prevalenza di soci/associati over 35 è più rilevante nel cluster delle Imprese sociali (l'83,8% del totale), mentre il dato più significativo relativamente alle organizzazioni con prevalenza di soci/associati under 35 è registrato nell'aggregato delle APS, dove rappresentano il 19,2%. Tale divario rimane immutato anche disaggregando il dato per aree geografiche. L'unica interessante evidenza è che il peso maggiore di ETS con prevalenza di under 35 nella propria base sociale o con equa composizione risulta nel Mezzogiorno rispetto alle altre aree (rispettivamente il 17,3% e il 19,8% degli ETS operanti in tale area geografica).

Il lavoro volontario rappresenta una risorsa fondamentale per gli ETS. Il 73,3% del campione, infatti, dichiara di impiegare volontari. Il ricorso al volontariato è chiaramente meno diffuso nelle Imprese sociali, le quali, in ragione della loro natura di impresa e della normativa vigente, devono ricorrere prevalentemente al lavoro retribuito. Difatti, soltanto il 29,0% del totale delle Imprese sociali afferma di avvalersi di

volontari. Come atteso, a ricorrere al lavoro volontario sono in prevalenza le APS e, con percentuali ancora maggiori, le ODV.

Tabella 36: enti di nuova iscrizione al RUNTS che impiegano volontari, per sezione (in %).

Sezioni	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Sì	81,8%	87,6%	52,0%	29,0%	73,3%
No	18,2%	12,4%	48,0%	71,0%	26,7%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 37: enti di nuova iscrizione al RUNTS che impiegano volontari, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Sì	79,1%	79,1%	68,6%	69,1%	73,3%
No	20,9%	20,9%	31,4%	30,9%	26,7%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Anche in questo caso si registra una significativa differenza a livello geografico. Il dato aggregato nelle due macroaree del Nord mostra tendenze superiori a quello del Mezzogiorno e del Centro. Nelle aree meridionali e centrali, infatti, si riscontra una minore incidenza di ETS che impiegano volontari. Questa evidenza evoca ancora una volta la questione relativa alla differente dotazione territoriale di capitale sociale e civico, la quale potrebbe spiegare la differente propensione territoriale dei cittadini a prestare attività di volontariato. Rispetto alla distribuzione di genere dei volontari, si riscontra una maggioranza di ETS che impiegano prevalentemente persone di sesso femminile, come nelle Imprese sociali (il 41,7% dei quali dichiara di impiegare prevalentemente volontari donne), nelle ODV (42,4%) e negli Altri enti del terzo settore (40,3%). Solo nelle APS si riscontra un equilibrio tra enti che impiegano volontari in prevalenza femminile e maschile.

La percentuale di ETS con una maggioranza di volontari donne rispetto al totale degli ETS registra i suoi valori più elevati nel Nord-ovest. Il dato più basso è quello del Mezzogiorno, nel quale prevalgono coloro i quali impiegano soprattutto volontari di sesso maschile (il 38,1%). L'incidenza più elevata di tali enti è, però, registrata nel Nord-est (41,6%).

Tabella 38: composizione di genere della platea di volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
A prevalenza maschile	33,9%	33,8%	36,0%	36,4%	34,3%
A prevalenza femminile	33,6%	42,4%	40,3%	41,7%	36,6%
Uguale distribuzione	32,5%	23,9%	23,7%	22,0%	29,1%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 39: composizione di genere della platea di volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
A prevalenza maschile	29,9%	41,6%	27,7%	38,1%	34,3%
A prevalenza femminile	40,3%	37,9%	34,8%	33,9%	36,6%
Uguale distribuzione	29,7%	20,5%	37,5%	28,0%	29,1%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 40: composizione per età della platea di volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Prevalenza di under 35	21,2%	8,4%	12,1%	20,9%	17,1%
Prevalenza di over 35	65,7%	79,7%	79,9%	71,1%	71,0%
Uguale distribuzione	13,1%	11,9%	8,0%	7,9%	11,9%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 41: composizione per età della platea di volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Prevalenza di under 35	12,7%	12,8%	17,4%	23,2%	17,1%
Prevalenza di over 35	79,9%	78,2%	67,9%	61,1%	71,0%
Uguale distribuzione	7,4%	9,0%	14,7%	15,6%	11,9%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Abbastanza contenuta è la presenza complessiva di ETS con prevalenza di volontari under 35 (il 17,1% del totale). Con riferimento alla presenza di giovani, l'unico dato degno di nota appare essere quello relativo alle Imprese sociali operanti nel Mezzogiorno: la metà di esse, infatti, impiega una quota maggioritaria di volontari under 35.

La maggioranza di ETS, ovvero il 58,5% del totale, si avvale di volontari che hanno un'occupazione. Guardando alle singole sezioni, si rileva, invece, come nella maggioranza delle Imprese sociali e di organizzazioni rientranti nella categoria residuale degli Altri enti del terzo settore prevalga la presenza di volontari ritirati dal lavoro — come, ad esempio, i pensionati (rispettivamente, il 38,8% e il 43,0% dei relativi aggregati). Le stesse considerazioni si notano scomponendo i dati per i diversi territori che compongono la Penisola.

Tabella 42: composizione per condizione occupazionale dei volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Prevalentemente occupati	63,1%	65,4%	36,8%	28,6%	58,5%
Prevalentemente ritirati dal lavoro	18,3%	23,5%	43,0%	38,8%	23,8%
Prevalentemente studenti	10,9%	2,7%	9,5%	18,8%	9,2%
Prevalentemente in altra condizione	3,0%	2,2%	5,7%	3,7%	3,3%
Non sa rispondere	4,8%	6,2%	5,0%	10,1%	5,2%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 43: composizione per condizione occupazionale dei volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Prevalentemente occupati	50,2%	63,1%	58,3%	62,9%	58,5%
Prevalentemente ritirati dal lavoro	35,6%	28,2%	21,5%	13,0%	23,8%
Prevalentemente studenti	6,9%	5,5%	9,3%	13,2%	9,2%
Prevalentemente in altra condizione	1,1%	2,0%	4,0%	5,4%	3,3%
Non sa rispondere	6,1%	1,3%	6,9%	5,5%	5,2%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Il 47,9% degli ETS che impiegano volontari dichiara di avvalersi prevalentemente di lavoro volontario sistematico, ovverosia con una tempistica pianificata. Il 43,4%, invece, ricorre in misura maggiore a tipologia di volontariato saltuarie o occasionali. I volontari che svolgono attività sistematica sono impiegati soprattutto nelle ODV; il 57,2% di esse, infatti, afferma di rivolgersi in misura preminente a tale tipologia di volontari. Le Imprese sociali, invece, sono più propense al ricorso a volontari saltuari o occasionali. A livello geografico non emerge una particolare eterogeneità. Nel Nord-ovest troviamo l'incidenza più significativa di ETS che ricorrono al volontariato sistematico (il 51,3% del totale), mentre è nel Mezzogiorno l'incidenza più elevata di ETS con prevalenza di lavoratori saltuari o occasionali (il 46,3% del totale).

Tabella 44: composizione per tipologia di attività dei volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Prevalentemente sistematici	44,1%	57,2%	51,6%	41,5%	47,9%
Prevalentemente saltuari o occasionali	47,0%	34,8%	39,0%	54,8%	43,4%
In egual misura	6,6%	5,9%	5,7%	0,0%	6,2%
Non sa rispondere	2,3%	2,1%	3,7%	3,6%	2,5%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 45: composizione per tipologia di attività dei volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Prevalentemente sistematici	51,3%	45,6%	46,8%	47,1%	47,9%
Prevalentemente saltuari o occasionali	37,1%	45,6%	44,8%	46,3%	43,4%
In egual misura	6,7%	7,5%	6,4%	5,0%	6,2%
Non sa rispondere	4,9%	1,3%	2,0%	1,6%	2,5%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tra il 2021 e il 2022, così come tra il 2022 e il 2023, gran parte degli ETS non ha registrato un incremento di volontari. In entrambi i casi, infatti, più della metà degli ETS dichiara che il numero di volontari è rimasto stazionario. Questo dato si conferma sostanzialmente stabile anche quando lo si disaggrega per sezione e area geografica.

Per quanto concerne il lavoro retribuito, soltanto il 37,4% degli enti di nuova iscrizione rivela di impiegare lavoratori subordinati, parasubordinati o autonomi. Chiaramente, il lavoro retribuito è, invece, predominante nelle Imprese sociali. Il dettaglio geografico del dato non fa emergere differenze particolarmente ampie tra le macroaree. Prevedibilmente, l'incidenza minore di ETS che impiegano personale retribuito è nel Mezzogiorno, dove è più elevata la diffusione di ETS di piccole dimensioni e, dunque, poco strutturati.

Tabella 46: variazione annuale del numero di volontari degli enti di nuova iscrizione al RUNTS (in %).

Variazione	2021-2022	2022-2023
Aumento	22,8%	27,2%
Diminuzione	10,5%	8,4%
Stazionarietà	57,3%	62,4%
L'ente non esisteva	9,3%	2,0%
Totale	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 47: enti di nuova iscrizione al RUNTS per impiego di lavoratori retribuiti, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Sì	25,8%	10,1%	73,2%	90,7%	37,4%
No	74,2%	89,9%	26,8%	9,3%	62,6%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 48: enti di nuova iscrizione al RUNTS per impiego di lavoratori retribuiti, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Sì	43,3%	33,9%	41,2%	32,3%	37,4%
No	56,7%	66,1%	58,8%	67,7%	62,6%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 49: composizione di genere della platea di lavoratori retribuiti negli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
A prevalenza maschile	34,2%	25,2%	15,2%	24,1%	23,8%
A prevalenza femminile	41,8%	49,4%	67,8%	65,2%	56,9%
Uguale distribuzione	24,0%	25,4%	17,0%	10,7%	19,3%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 50: composizione di genere della platea di lavoratori retribuiti negli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
A prevalenza maschile	20,2%	16,8%	25,9%	29,4%	23,8%
A prevalenza femminile	63,7%	61,5%	51,7%	52,0%	56,9%
Uguale distribuzione	16,1%	21,7%	22,4%	18,6%	19,3%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Il dato sulla composizione per genere della platea di lavoratori indica come vi sia un'ampia maggioranza di ETS che impiegano prevalentemente lavoratrici (il 56,9% del totale delle ETS). Tale maggioranza è ampia anche disaggregando il dato per sezione e area geografica.

Per quanto riguarda, invece, l'età, vi è una netta prevalenza di organizzazioni che impiegano soprattutto lavoratori over 35 (il 63,4% del totale). In generale, sono le ODV a ricorrere maggiormente a lavoratori giovani, dato che il 29,1% di esse dichiara di essere composta in prevalenza da lavoratori under 35. A livello geografico, il dato più significativo è quello del Mezzogiorno, dove il 19,7% di ETS afferma di essere caratterizzato da una prevalenza di lavoratori under 35.

Tabella 51: composizione per età della platea di lavoratori retribuiti negli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Prevalenza di under 35	24,3%	29,1%	14,9%	16,7%	19,3%
Prevalenza di over 35	59,4%	50,1%	67,4%	65,5%	63,4%
Uguale distribuzione	16,4%	20,8%	17,7%	17,8%	17,3%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 52: composizione per età della platea di lavoratori retribuiti negli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Prevalenza di under 35	19,6%	17,5%	19,5%	19,7%	19,3%
Prevalenza di over 35	60,0%	66,3%	67,3%	61,8%	63,4%
Uguale distribuzione	20,4%	16,3%	13,2%	18,5%	17,3%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Un'ampia maggioranza di ETS che impiega lavoratori retribuiti dichiara di ricorrere prevalentemente a contratti di lavoro part-time (il 62,9% del totale). L'incidenza di organizzazioni con prevalenza di lavoratori a tempo pieno è più elevata nell'aggregato di Imprese sociali e in quello degli Altri enti del terzo settore (rispettivamente, del 39,0% e del 40,0%).

A livello territoriale, è il Nord-ovest l'area dove si ricorre maggiormente al lavoro a tempo pieno, considerando che circa il 39,8% di ETS dichiara di ricorrervi prevalentemente— un dato sensibilmente superiore rispetto a quello delle altre macroaree

Tabella 53: composizione per modalità oraria della platea di lavoratori retribuiti negli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Prevalentemente a tempo pieno	16,5%	0,0%	40,0%	39,0%	29,2%
Prevalentemente a tempo parziale	75,7%	94,2%	51,5%	54,5%	62,9%
In egual misura	3,4%	5,8%	7,5%	6,6%	5,8%
Non sa rispondere	4,5%	0,0%	0,9%	0,0%	2,1%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 54: composizione per modalità oraria della platea di lavoratori retribuiti negli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per macroarea geografica (in %).

Macroarea geografica	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole	Totale
Prevalentemente a tempo pieno	39,8%	28,2%	23,6%	24,2%	29,2%
Prevalentemente a tempo parziale	53,5%	62,6%	68,3%	67,7%	62,9%
In egual misura	4,2%	7,5%	3,8%	8,1%	5,8%
Non sa rispondere	2,5%	1,7%	4,4%	0,0%	2,1%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Più della metà degli ETS dichiara che tra il 2021 e il 2022 ha mantenuto stabile il numero di lavoratori retribuiti (il 60,2% del totale). Il dato disaggregato per sezione ci indica, però, come il 47,2% delle Imprese sociali abbia incrementato il numero di lavoratori, mentre per gli Altri enti prevalgono situazioni di stazionarietà. In generale, gli ETS che indicano una riduzione dei lavoratori rappresentano una minoranza. Tali evidenze sono confermate disaggregando il dato anche per macroaree. Se si considera, invece, l'intervallo temporale 2022-2023, si osserva una crescita della percentuale degli ETS che hanno mantenuto invariato il numero di lavoratori (il 66,3% del totale) e una contestuale riduzione di coloro che dichiarano un incremento (24,3%, contro il 26,4% del 2021-2022). Anche in questo caso l'incidenza maggiore di organizzazioni che dichiarano un aumento dei lavoratori la si trova nelle Imprese sociali.

Tabella 55: variazione del numero di lavoratori retribuiti negli enti di nuova iscrizione al RUNTS (in %).

Variazione	2021-2022	2022-2023
Aumento	26,4%	24,3%
Diminuzione	7,5%	8,4%
Stazionarietà	60,2%	66,3%
L'ente non esisteva	5,9%	1,0%
Totale	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Un ultimo interessante aspetto è quello legato alle aree di competenza che gli ETS ritengono opportuno sviluppare. Più della metà di esse, ovvero il 58,5%, ritiene fondamentale sviluppare competenze di progettazione per la partecipazione a bandi pubblici. Disaggregando il dato a livello geografico e per sezione si conferma ulteriormente l'importanza attribuita a tali competenze. L'unica eccezione è rappresentata dalle ODV, dal momento che la maggioranza di esse (ovvero il 45,7%) attribuisce – preve-

dibilmente - un'importanza maggiore allo sviluppo di competenze strategiche per il volontariato. Tale evidenza ci indica quanto sia importante per gli ETS la partecipazione, ad esempio, a bandi pubblici, poiché rappresentano una fonte di finanziamento privilegiata per tutte le realtà del Terzo settore — anche per le Imprese sociali.

Tabella 56: enti di nuova iscrizione al RUNTS a seconda delle aree di competenza che ritengono prioritarie, per sezione (in %*).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Competenze per la predisposizione di progetti (ad es. bandi pubblici)	63,4%	42,2%	57,7%	62,1%	58,5%
Competenze per la gestione della comunicazione e dei social media	37,6%	36,3%	39,0%	41,4%	37,9%
Competenze tecnico-operative (es. amministr., organizzazione, gestione del bilancio ecc.)	33,8%	28,2%	31,5%	36,5%	32,4%
Competenze relazionali	25,9%	30,7%	28,6%	26,6%	27,3%
Competenze specifiche per attiv. di volontariato	22,6%	45,7%	17,0%	9,3%	24,5%
Competenze linguistiche	10,8%	6,1%	15,0%	7,2%	10,8%
Altre tipologie di competenze	1,3%	2,8%	2,8%	1,1%	1,9%
Nessuna in particolare / non sa rispondere	5,7%	4,5%	5,9%	3,8%	5,5%

** Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100.*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

L'importanza attribuita alle competenze nell'ambito della progettazione è maggiormente rilevante nell'aggregato delle APS, probabilmente perché ritengono che sia fondamentale per accrescere la loro partecipazione ai bandi competitivi, considerato che la loro partecipazione a bandi pubblici o emessi da fondazioni bancarie è relativamente contenuta. Per quanto concerne le ODV, il fatto che quasi la metà di esse non abbia indicato come principale priorità le competenze nella progettazione è plausibilmente determinato dalla minore propensione alla partecipazione a bandi pubblici o emessi dalle fondazioni e ad attività di co-progettazione e co-programmazione. Gli ETS che hanno attribuito importanza prioritaria allo sviluppo di competenze per la gestione della comunicazione e dei social media sono quelle che nella loro attività di comunicazione prediligono l'utilizzo di social network e messaggistica istantanea, ovvero le Imprese sociali. Buona parte degli ETS che, invece, hanno espresso altre pri-

orità si avvalgono maggiormente di strumenti di comunicazione più tradizionali, come la pubblicità in tv o in radio, chiamate e SMS.

4.2.3. Principali attività svolte

Andando ad esaminare l'attività di interesse generale (AIG) degli ETS, dalle indicazioni degli intervistati emerge che il principale ambito di operatività dagli enti neoiscritti al RUNTS (vale a dire, la prima scelta dell'elenco delle AIG) è legato alle "Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale" (34,0% che diventa il 47,8% nelle APS); segue, secondo il 13,9% dei dichiaranti, l'ambito educativo e formativo, così come gli "Interventi e servizi sociali" (12,4%) e la "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio" (7,3%).

Considerando, invece, le attività in senso più esteso e complessivo, quindi anche le attività complementari a quella principale, la percentuale di enti che si occupa di "Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale" aumenta significativamente (56,9%), così come anche la quota di chi si occupa di "Educazione, istruzione e formazione professionale" (26,5%) e della "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio" (19,7%). Appare, inoltre, opportuno segnalare, per il 17,4% delle risposte, le attività inerenti agli "Interventi e i servizi sociali".

Nell'ambito della propria attività, la quasi totalità degli enti (95,5%) fa ricorso a strumenti di comunicazione per promuoversi e rendersi più visibili. La gran parte (94,4%) ricorre al sito web dell'ente, ai social network (Facebook, Instagram, ecc.), mentre a distanza (54,2%) vi è la seconda opzione: messagistica istantanea (es. WhatsApp, Telegram, ecc.).

Tabella 57: attività di interesse generale (AIG) degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (totale selezioni, in %*).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale	74,4%	29,7%	43,1%	17,8%	56,9%
Educazione, istruzione e formazione professionale	22,0%	14,0%	41,6%	47,8%	26,5%
Tutela e valorizzazione del patrimonio cult. e del paesaggio	25,9%	10,9%	14,2%	6,2%	19,7%
Interventi e servizi sociali	10,1%	29,4%	22,2%	37,0%	17,4%
Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso	17,5%	4,9%	4,7%	2,5%	11,6%
Salvaguardia delle condizioni dell'ambiente	13,8%	14,4%	4,8%	3,2%	11,3%
Formazione extra-scolastica	9,9%	3,9%	14,4%	21,8%	10,5%
Prestazioni sociosanitarie	1,7%	13,8%	13,0%	15,4%	7,0%
Interventi e prestazioni sanitarie	0,7%	11,9%	7,9%	8,9%	4,7%
Formazione universitaria e post-universitaria	2,3%	1,7%	8,6%	8,6%	4,0%
Promozione e tutela dei diritti	4,0%	5,9%	3,0%	0,8%	3,9%
Attività sportive dilettantistiche	5,6%	1,9%	0,4%	1,1%	3,5%
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale	1,1%	1,5%	9,5%	4,5%	3,3%
Promozione della cultura della legalità, della pace	3,2%	3,3%	3,3%	2,2%	3,2%
Beneficenza e cessione di denaro, beni e servizi	2,3%	4,2%	2,7%	-	2,6%
Protezione civile	-	12,7%	0,3%	-	2,2%
Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro	1,0%	0,6%	3,5%	10,2%	1,9%
Tutela animali	0,5%	8,8%	0,3%	-	1,8%
Cooperazione allo sviluppo	1,1%	1,5%	2,3%	0,8%	1,4%

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Radiodiffusione sonora a carattere comunitario	1,4%	1,6%	1,1%	-	1,3%
Alloggio sociale	0,6%	1,0%	2,5%	3,6%	1,2%
Accoglienza e integrazione dei migranti	0,4%	1,6%	2,1%	4,0%	1,2%
Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati	0,8%	0,5%	0,9%	0,8%	0,8%
Servizi per il Terzo settore	0,4%	-	1,8%	2,3%	0,7%
Agricoltura sociale	0,6%	0,6%	0,7%	0,9%	0,6%
Adozione internazionale	0,2%	0,7%	-	1,5%	0,3%
Commercio equo e solidale	0,3%	-	0,3%	0,8%	0,3%
Microcredito	0,2%	-	0,3%	0,8%	0,2%
Altro	6,4%	12,4%	5,6%	7,4%	7,3%

**Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100.*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 58: strumenti di comunicazione utilizzati per la promozione delle proprie attività negli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %*).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Sito web dell'ente, social network (Facebook, Instagram, ecc.)	95,0%	94,3%	94,2%	90,6%	94,4%
Messagistica istantanea (es. WhatsApp, Telegram, ecc.)	39,3%	45,2%	48,4%	56,0%	54,2%
Posta elettronica, e-mail	47,0%	60,7%	56,4%	41,1%	49,1%
Stampa o giornali	31,5%	47,8%	47,7%	32,9%	41,7%
Televisione o radio	20,4%	21,0%	19,9%	18,7%	20,3%
SMS o chiamate	16,0%	17,2%	12,7%	18,7%	15,0%
Altro	2,5%	4,1%	6,5%	4,2%	4,9%
Non sa esattamente	0,9%	0,4%	0,7%	0,0%	0,3%

** Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100.*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

4.2.4. Dimensione economica degli enti

La dimensione economica degli enti del Terzo settore si deduce da una serie di fattori: la proprietà o meno della sede principale dell'attività; le principali fonti di finanziamento utilizzate per il suo svolgimento; i risultati economici raggiunti alla fine dell'anno, rappresentati all'interno del bilancio.

Tabella 59: tipologia di sede presso la quale si svolge l'attività principale degli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
In comodato d'uso	52,9%	59,9%	37,0%	21,2%	48,8%
In affitto	22,4%	6,8%	25,1%	64,9%	22,4%
Di proprietà dell'Ente stesso	9,2%	9,1%	26,7%	9,4%	13,4%
Presso altre organizzazioni	6,5%	10,6%	6,8%	1,7%	7,0%
Di proprietà del Presidente / di un socio-associato / del rappresentante legale	5,3%	10,6%	2,0%	0,0%	5,2%
Altro	3,6%	3,1%	2,5%	2,8%	3,2%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Nonostante gli enti appartenenti al mondo del Terzo settore si caratterizzino per le finalità sociali del proprio operato, appare comunque di interesse la questione relativa alla loro dimensione economica. In particolar modo, alla luce del progressivo processo di ibridazione di alcuni soggetti, che sempre più, in virtù della propria dimensione e del volume di personale retribuito impiegato, si collocano a metà strada con gli enti for profit.

Prendendo in esame quale sia la sede principale dove si svolge l'attività dell'ente, emerge come tra i soggetti iscritti al RUNTS prevalga la forma del comodato d'uso, ossia l'utilizzo di un immobile (48,8%), ceduto da una terza parte, per un determinato periodo di tempo o per una specifica finalità. Questa modalità, infatti, è adottata da oltre la metà delle APS (52,9%), mentre riguarda una quota ancora superiore delle ODV (59,9%), per le quali questa tipologia di contratto è distintiva. Ciò a ragione del fatto che non vi è una un'altra forma di possesso a rivelarsi predominante, in quanto in media, sulla totalità degli enti intervistati, una quota pari al 7,0% di essi ha, alternativamente, la sede presso altre organizzazioni, mentre un altro 5,2% in sedi di sua proprietà o di proprietà del Presidente, di un socio/associato o del rappresentante legale. Diversamente, più di un quinto degli enti ha la sede in affitto (22,4%), mentre la quota di coloro che hanno la proprietà dell'immobile si attesta al 13,4%.

Tabella 60: opportunità previste dalla riforma cui gli enti di nuova iscrizione al RUNTS hanno già beneficiato, per sezione (in %*).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Accesso al 5x1000	22,7%	47,2%	51,2%	29,4%	33,9%
Accesso a forme di collaborazione, convenzionamento e/o contratti riservati con le Amministrazioni Pubbliche	17,7%	14,5%	17,7%	15,0%	17,0%
Collaborazione con altri ETS	13,0%	17,9%	17,9%	12,5%	14,9%
Maggiore visibilità	11,1%	13,2%	11,7%	8,2%	11,4%
Accesso a facilitazioni/ incentivi, anche di natura fiscale (oltre al 5x1000)	11,4%	6,2%	14,2%	9,3%	11,1%
Facilitazioni nella raccolta fondi	5,5%	8,4%	9,6%	6,1%	7,0%
Accesso al social bonus e ai titoli di solidarietà	2,3%	1,9%	1,1%	5,7%	2,1%
Altro	0,5%	0,0%	1,1%	3,8%	0,7%
Nessuno di questi	43,4%	27,5%	20,8%	31,8%	34,8%

** Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100.*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

In generale, la contenuta percentuale di enti che ha la sede di proprietà è un indicatore delle risorse limitate in possesso di questi soggetti, che si affidano principalmente ai beni ceduti da terzi per svolgere la propria attività e raggiungere le finalità prestabilite. A riprova di ciò, le Imprese sociali, che presentano delle caratteristiche tali per cui sono distinguibili dal resto degli altri ETS, e sono più vicine a livello organizzativo alle imprese for profit, utilizzano prevalentemente sedi in affitto (64,9%) e solo in secondo luogo fanno ricorso al comodato d'uso (21,2%).

La limitatezza delle risorse a disposizione degli enti del Terzo settore trova riscontro anche nei risultati dell'indagine sulle principali fonti d'entrata per questi soggetti.

Con riferimento al tema delle opportunità offerte dalla riforma e dalla istituzione del RUNTS, l'accesso al 5x1000 è in assoluto il beneficio più indicato, con un valore pari al 33,9% degli enti in complesso e al 29,4% delle Imprese sociali. Nel dettaglio, il 51,2% degli Altri enti del terzo settore indica quale beneficio prioritario l'accesso al 5x1000 e lo stesso fa il 47,2% delle ODV. L'accesso a forme di collaborazione, convenzionamento e/o contratti riservati con la PA, altro beneficio dichiarato dagli intervistati, riguarda il 17,0% del totale degli enti e il 15,0% delle Imprese sociali.

Tabella 61: principali fonti di entrata per gli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %*).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Autofinanziamento (quote versate dagli associati/ iscritti)	72,4%	72,0%	45,7%	20,3%	63,6%
Donazioni/raccolta fondi/ lasciti	31,6%	54,6%	30,2%	4,7%	33,8%
Corrispettivi da beni/servizi erogati in convenzione con enti pubblici	25,9%	20,3%	34,3%	65,5%	28,8%
Corrispettivi da beni/servizi erogati a privati	27,1%	11,7%	38,4%	59,2%	28,7%
5x1000	10,3%	31,0%	29,0%	13,8%	18,4%
Finanziamenti a fondo perduto di enti pubblici	17,1%	7,0%	24,1%	15,4%	17,0%
Corrispettivi da beni/servizi erogati a soci/ associati	19,8%	4,3%	9,5%	7,8%	14,2%
Proventi da capitale (patrimonio immobiliare o partecipazioni finanziarie)	1,1%	,5%	8,1%	1,9%	2,7%
Altre fonti	7,0%	4,7%	10,7%	8,6%	7,6%

**Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100.*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Osservando la distribuzione delle fonti di entrata per tipologia di soggetto emerge la struttura binaria per certi versi indotta dalla stessa 106/2006 tra modelli organizzativi erogativi (non imprenditoriali) e imprenditoriali: l'autofinanziamento è la forma prevalente nella totalità degli ETS (63,6%), con particolare riferimento alle APS (72,4%) e per le ODV (72,0%). Per le Imprese sociali il discorso è differente; esse dichiarano l'autofinanziamento nel 20,3% dei casi e se si valutano le modalità che prevedono corrispettivi di beni e servizi attraverso convenzioni con il settore pubblico o attraverso scambi di mercato, si vede che tale tipologia di entrata è chiaramente prevalente nel caso di dette imprese (quote di risposta multipla: 65,5% da enti pubblici; 59,2% da privati). Va detto, laddove si disaggrega il dato territorialmente, come tali scambi di mercato crescono, pur non diventando mai rilevanti o prevalenti, per gli ETS operanti nel Centro e nel Nord, così come diventa percentualmente più rilevante l'autofinanziamento nelle diverse categorie di ETS meridionali e cresce la quota di Imprese sociali meridionali che si finanziano attraverso convenzioni con enti pubblici.

Tabella 62: risultati economici registrati dagli enti di nuova iscrizione al RUNTS, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Entrate maggiori delle uscite	33,6%	31,8%	40,1%	49,5%	35,6%
Entrate minori delle uscite	21,0%	17,4%	25,6%	15,3%	21,2%
Pareggio	41,7%	39,7%	29,1%	29,9%	37,9%
Non sa rispondere	1,3%	5,3%	3,0%	2,5%	2,4%
L'Ente non esisteva	2,4%	5,7%	2,1%	2,8%	2,9%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Esaminando ulteriormente il tema delle dimensioni economiche di questi soggetti, si osserva come oltre la metà delle APS (51,3%) e tre quinti delle ODV (59,0%) abbia entrate annue comprese entro la soglia di 10.000 euro, quota che sale intorno all'80% se si considerano le entrate fino ai 60.000 euro. Un discorso diverso, invece, vale per gli Altri enti del terzo settore, la cui dimensione economica si rivela essere sostanzialmente più alta e paragonabile a quella delle Imprese sociali. Oltre la metà di questi soggetti, infatti, ha entrate comprese tra i 60.000 euro e il milione (54,9%), mentre una percentuale pari a circa il 13% supera il milione annuo.

Tabella 63: enti di nuova iscrizione al RUNTS che hanno stipulato contratti e/o convenzioni con istituzioni pubbliche, per sezione (in %*).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Comune singolo e/o associato	48,1%	37,0%	43,6%	62,4%	45,8%
Scuola e/o università pubblica	13,2%	8,1%	21,3%	21,9%	14,7%
Regione e/o Provincia Autonoma	9,3%	5,8%	20,0%	27,2%	12,1%
Ministero, Ente e/o Agenzia dello Stato	3,0%	,9%	17,0%	21,9%	6,8%
Azienda sanitaria locale o di servizi pubblici alla persona	1,6%	10,3%	12,2%	15,6%	6,2%
Provincia e/o città metropolitana	4,3%	2,1%	6,0%	10,8%	4,6%
Altra istituzione pubblica	3,6%	1,0%	2,2%	7,6%	3,0%
UE e/o organismo internazionale	1,5%	0,0%	8,2%	4,5%	3,0%
Nessuna delle precedenti	41,7%	51,0%	31,9%	15,9%	39,7%

**Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Ciò si riflette sui risultati economici raggiunti al termine dell'esercizio. In particolare, com'è lecito attendersi, la maggioranza degli Altri enti del terzo settore registra entrate maggiori rispetto alle spese (40,1%), a fronte invece di quanto accade alla preponderanza delle APS e delle ODV, per i quali il bilancio è prevalentemente in pareggio (rispettivamente, il 41,7% e il 39,7%). Cercando, poi, una correlazione tra i risultati economici ottenuti dagli enti e l'attività di interesse generale svolta in via prioritaria, emerge come la quota più elevata di soggetti con ricavi superiori alle uscite si trovi ad operare principalmente in tre settori: "Educazione, istruzione e formazione professionale"; "Interventi e servizi sociali"; "Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale".

Lasciando da parte, infine, le considerazioni derivanti dagli aspetti economici più legati al tema della contabilità, è interessante focalizzare l'attenzione sulle capacità degli enti del Terzo settore di concludere contratti o stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche. Tale attività non va confusa con un diverso tipo di rapporto che gli enti del Terzo settore possono instaurare con la Pubblica Amministrazione, ossia quello di co-programmazione e co-progettazione, benché entrambi gli strumenti si basino sulla collaborazione con la PA. La stipula di convenzioni, infatti, avviene mediante il riconoscimento, in capo all'ente, dei requisiti necessari allo svolgimento di un'attività di interesse generale, per la quale il soggetto pubblico mette a disposizione le risorse utili al suo perseguimento. La definizione dell'oggetto dell'accordo spetta all'ente pubblico, che sceglie con chi stipulare la convenzione in base ad un processo di selezione ed una procedura comparativa. Nella co-programmazione e co-progettazione, invece, trattata nel paragrafo precedente, il rapporto è maggiormente collaborativo, in quanto la costruzione degli interventi per rispondere a determinati bisogni sociali è responsabilità condivisa.

Secondo quanto emerge dai risultati dell'indagine, le istituzioni pubbliche con le quali gli ETS concludono con maggiore frequenza contratti o convenzioni sono le amministrazioni comunali (45,8%), siano essi singoli o associati: fenomeno che coinvolge oltre il 60% delle Imprese sociali, quasi la metà delle APS (48,1%) e degli Altri enti del terzo settore (43,6%), mentre è più ridotta la quota di ODV (37,0%). Ciò può essere letto anche alla luce del ruolo svolto dal Terzo settore che, in virtù della propria prossimità con le comunità locali e del forte legame con il territorio in cui opera, riesce a farsi interprete dei bisogni sociali che emergono in una determinata area, realizzando sinergie con i comuni. Una percentuale significativa di enti, poi, stipula convenzioni con scuole o università pubbliche (14,7%), che raggiunge il 21,3% e il 21,9% per gli Altri enti del terzo settore e le Imprese sociali, mentre si assesta su valori più ridotti tra le APS (13,2%) e le ODV (8,1%). In questo caso, la diffusione di convenzioni firmate con questa tipologia di soggetti è motivata dall'ambito di attività prevalente tra molti degli enti del Terzo settore, ossia l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale. Esiste, tuttavia, una quota significativa di enti iscritti al RUNTS (39,7%) che non ha concluso alcun contratto o convenzione con soggetti pubblici nel corso dell'anno:

si tratta del 41,7% delle APS, il 51,0% delle ODV e il 31,9% degli Altri enti del terzo settore, che in questo senso si dimostrano più virtuosi rispetto alla media. In confronto, le Imprese sociali sono molto più propense a collaborare con gli enti pubblici, dato che la percentuale di enti inclusi in questa sezione che non ha alcuna convenzione in essere con la PA è di appena il 15,9%.

Tabella 64: enti di nuova iscrizione al RUNTS che partecipano a bandi pubblici o emessi da fondazioni, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Sì	38,4%	28,1%	49,2%	57,6%	40,1%
No	61,6%	71,9%	50,8%	42,4%	59,9%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Un discorso analogo vale per la partecipazione degli iscritti al RUNTS a bandi, siano essi pubblici o emessi da fondazioni. Anche in questo caso, il coinvolgimento dell'ente è di tipo puramente esecutivo, attraverso l'affidamento di un determinato lavoro, servizio o fornitura in base ad una procedura concorsuale. I risultati dell'indagine evidenziano come, sotto questo profilo, vi siano ancora alcuni ostacoli che frenano la partecipazione degli enti, che aderiscono ai bandi emessi in percentuali suscettibili di incremento (40,1%), soprattutto tra le APS (38,4%) e le ODV (28,1%). Tra le motivazioni sottostanti tale livello di partecipazione osservata, è possibile rinvenire la mancanza di competenze adeguate alla predisposizione di progetti e la partecipazione a bandi pubblici, sulle quali il 61,9% degli enti ritiene necessario investire.

4.2.5. Capacità e varietà di relazioni

Osservando il profilo delle relazioni, emerge con chiarezza la distinzione tra soggetti orientati al mercato che stabiliscono relazioni significative e commerciali con altre imprese e Altri enti del terzo settore e soggetti che hanno prevalentemente relazioni con il settore pubblico e relazioni di carattere non commerciale con altri ETS: profili che attraversano e permangono anche quando si osservano le diverse tipologie e le differenti aree geografiche.

Lo sviluppo del Terzo settore è strettamente legato ai suoi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, che si rivelano uno dei suoi fornitori privilegiati di beni e servizi. È rilevante, infatti, la quota di ETS che sostiene di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, vale a dire il 66,9% del totale, una quota elevata che rimane tale anche quando viene disaggregata per sezione, quale ODV (61,8%), APS (66,8%) e gli Altri enti del terzo settore (68,5%).

Tabella 65: soggetti con cui gli enti di nuova iscrizione al RUNTS hanno relazioni significative, per sezione (in %*).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Con la Pubblica Amministrazione	66,8%	61,8%	68,5%	78,9%	66,9%
Con altri enti del Terzo settore a carattere non commerciale	23,9%	20,1%	28,9%	19,1%	24,3%
Con le altre imprese del Terzo settore	18,6%	12,5%	24,0%	42,1%	19,9%
Con le imprese	14,0%	8,6%	26,5%	34,1%	17,0%
Con altri enti del Terzo settore a carattere commerciale	4,0%	1,6%	5,9%	16,6%	4,6%
Nessuno di questi	12,8%	19,3%	7,0%	4,0%	12,1%

** Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100.*
Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

È interessante osservare come nell'ambito dei soggetti che hanno relazioni stabili con il settore pubblico, siano prevalenti gli ETS che operano nell'ambito delle "Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale" dove emergono in particolare le APS (47,6%) e nell'ambito degli "Interventi e servizi sociali" dove prevalgono le ODV (20,3%). Le relazioni con la PA diventano ancora più rilevanti nel caso delle Imprese sociali (78,9%), le quali lavorano molto tramite convenzioni con la PA per la fornitura di servizi prevalentemente in attività di "Interventi e servizi sociali" (25,2%) e nell'"Educazione, istruzione e formazione professionale" (29,8%).

Le Imprese sociali collaborano più spesso - rispetto agli altri ETS - con gli altri enti del Terzo settore e con le imprese private. In generale, emerge ancora una scarsa propensione alla co-progettazione e alla co-programmazione, come dimostra il fatto che più della metà degli ETS (il 59,5%) dichiara di non aver avviato alcuna attività del genere. Questa tendenza è sostanzialmente confermata anche disaggregando il dato per sezione e area geografica. Una maggiore propensione alla co-progettazione e alla co-programmazione è mostrata, coerentemente con i risultati illustrati in precedenza, dall'aggregato di Imprese sociali. Si evidenzia anche un'ampia quota di ETS che dichiara di avere rapporti con la PA e che non ha avviato o concluso iniziative di co-programmazione e co-progettazione, probabilmente a testimonianza di una pratica riconosciuta importante ma che è ancora in via di sviluppo operativo e diffusione nei diversi territori. Evidenza che è ancora più marcata se si osserva il dato delle Imprese sociali e in questo caso con qualche interessante differenza territoriale che vede una presenza maggiore di queste imprese operanti nel Centro-Italia che dichiarano di avere, in fase di svolgimento, tali attività di relazione tra ETS e Pubblica Amministrazione.

Tabella 66: svolgimento di attività di co-progettazione e co-programmazione degli enti di nuova iscrizione al RUNTS nel 2023, per sezione (in %).

Sezione	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali	Totale
Sì, si è conclusa	12,4%	6,8%	5,0%	10,8%	9,6%
Sì, è in fase di svolgimento	31,1%	25,4%	33,1%	36,8%	30,9%
No	56,5%	67,8%	61,9%	52,4%	59,5%
Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Un'ultima evidenza riguarda la relazione degli ETS all'interno del Terzo settore stesso. I soggetti più dinamici appaiono ancora una volta le Imprese sociali e le Altri enti del terzo settore operanti nelle macroaree del Centro-Nord, ma la modalità di collaborazione a carattere non commerciale con altri ETS è significativa anche per le APS (23,9%) e per gli Altri enti del terzo settore (28,9%).

4.2.6. La distinzione tra enti "neonati", "emersi" e "trasformati"

A partire dai risultati della rilevazione è possibile porre in evidenza aspetti aggiuntivi derivabili dall'incrocio di variabili rilevate nell'indagine, ascrivibili agli enti "neonati" (enti effettivamente nati nel periodo 2022 – 2023), agli enti "emersi" (enti iscritti in altri registri non obbligatori: es. Registro delle attività sportive) e agli enti "trasformati" (enti che hanno modificato la propria forma giuridica in occasione dell'iscrizione al RUNTS) al fine di coglierne caratteristiche distintive.

Tabella 67: enti neonati, emersi e trasformati di nuova iscrizione al RUNTS per presenza di volontari under 35 (in %).

Sezione	Trasformati	Emersi	Neonati
Associazioni di promozione sociale	16,5%	23,3%	31,9%
Organizzazioni di volontariato	10,1%	23,7%	5,8%
Altri enti del terzo settore	12,6%	22,4%	0,0%
Imprese sociali	45,4%	0,0%	12,0%
Totale	**15,3%**	**22,7%**	**20,1%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 68: enti neonati, emersi e trasformati di nuova iscrizione al RUNTS che considerano l'iscrizione un'opportunità (in %).

Sezione	Trasformati	Emersi	Neonati
Associazioni di promozione sociale	71,9%	67,0%	75,1%
Organizzazioni di volontariato	45,9%	23,2%	57,3%
Altri enti del terzo settore	69,4%	66,1%	61,9%
Imprese sociali	62,7%	29,3%	39,7%
Totale	**67,7%**	**55,1%**	**66,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Rispetto al tema dell'utilizzo di giovani volontari, ad esempio, si osserva mediamente un picco del 22,7% di organizzazioni con giovani volontari nel caso degli enti emersi (valore caratteristico degli enti di tutte le sezioni, con l'eccezione delle poche imprese sociali intervistate). Tale quota si abbassa al 15,3% per gli enti trasformati, al cui interno spiccano le Imprese sociali (45,4%), mentre per quanto concerne i neonati la media di enti con giovani volontari è valutabile intorno al 20%, con un picco del 31,9% per le APS.

Cambiando argomento, complessivamente gli enti trasformati, emersi e neonati considerano l'iscrizione al RUNTS un'opportunità, rispettivamente nel 67,7%, 55,1% e 66,0% dei casi, e quindi opinioni meno orientate positivamente per gli emersi. Nel dettaglio, le APS mostrano le quote più elevate di enti con opinioni positive, con particolare riferimento alle neonate (75,1%). All'opposto, troviamo le ODV emerse come le meno positive, con il 23,2% di enti che vedono vantaggi piuttosto che obblighi; questa quota sale al 45,9% nel caso delle trasformate, ambito quest'ultimo in cui spiccano le APS e gli Altri enti del terzo settore con incidenze intorno al 70%.

Tabella 69: enti neonati, emersi e trasformati di nuova iscrizione al RUNTS la cui principale difficoltà risiede nel reperimento fondi (in %).

Sezione	Trasformati	Emersi	Neonati
Associazioni di promozione sociale	48,9%	45,3%	46,7%
Organizzazioni di volontariato	48,2%	57,3%	45,7%
Altri enti del terzo settore	46,7%	43,4%	25,7%
Imprese sociali	10,2%	23,5%	16,5%
Totale	**47,5%**	**46,6%**	**41,6%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Rispetto alle principali difficoltà, quella del reperimento fondi per il funzionamento organizzativo è sottolineata dal 47,5% degli enti trasformati, dal 46,6% degli emersi e dal 41,6% dei neonati. Complessivamente, le Imprese sociali mostrano difficoltà sensibilmente minori in questo ambito; di converso, le altre categorie di enti considerati

si allineano intorno alle medie suesposte, con il caso delle ODV emerse la cui quota di enti in difficoltà nel reperimento fondi si attesta al 57,3%.

Tabella 70: enti neonati, emersi e trasformati di nuova iscrizione al RUNTS che hanno relazioni significative con la PA (in %).

Sezione	Trasformati	Emersi	Neonati
Associazioni di promozione sociale	73,1%	68,3%	57,5%
Organizzazioni di volontariato	47,7%	84,8%	54,1%
Altri enti del terzo settore	76,1%	76,8%	33,1%
Imprese sociali	78,2%	70,7%	69,0%
Totale	**70,5%**	**73,7%**	**54,8%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Le ODV emerse fanno registrare la quota più elevata anche con riferimento alla indicazione di relazioni significative con la PA (84,8%), rispetto ad una media di enti emersi comunque elevata e pari a 73,7%. Tra gli enti neonati la quota media che dichiara di aver intessuto relazioni significative con la PA si attesta al 54,8% (con le Imprese sociali al 69,0%); percentuale che nel caso degli enti trasformati è elevata e pari a 70,5%.

4.2.7. Analisi degli enti per dimensione economica, età dei volontari e numero di volontari e lavoratori

I risultati raccolti consentono di effettuare ulteriori analisi sulla base delle caratteristiche degli enti intervistati, suddivisi in ragione della loro dimensione economica, dell'età dei volontari impiegati e del numero di volontari e lavoratori presenti all'interno dell'ente.

Con riferimento alle considerazioni degli ETS in merito allo stato di salute del Terzo settore a seguito della riforma, emergono delle prime interessanti evidenze. Innanzitutto, gli enti che reputano vi sia stato un miglioramento a seguito della riforma hanno in prevalenza volontari under 35 (il 18,6% dei rispondenti) e una dimensione economica compresa entro i 10.000 euro (15,0%). Sono enti di cui si può presumere, date le caratteristiche, la recente costituzione, per cui benefici legati alla riforma appaiono particolarmente sentiti. A conferma di ciò, gli enti più strutturati e professionalizzati, dove sono presenti, oltre ai volontari, almeno tre lavoratori, percepiscono dei progressivi miglioramenti apportati dalla riforma (secondo il 26,4%), senza considerare il miglioramento come già consolidato (lo è solo per l'11,4%).

Tabella 71: enti di nuova iscrizione al RUNTS a seconda dell'opinione sullo stato di salute del Terzo settore, per dimensione economica, età dei volontari e numero di volontari e lavoratori presenti nell'ente (in %).

Dimensione economica	Migliorato	In miglioramento	Peggiorato	Non sa	Totale
0-10.000	15,0%	28,0%	13,1%	43,9%	100,0%
10.001-60.000	10,8%	22,7%	14,5%	52,0%	100,0%
Oltre 60.000	12,3%	30,9%	7,0%	49,8%	100,0%
Non saprei/ l'ente non esisteva	11,0%	19,9%	4,5%	64,7%	100,0%
Totale	**13,0%**	**27,2%**	**11,1%**	**48,7%**	**100,0%**
Età dei volontari	**Migliorato**	**In miglioramento**	**Peggiorato**	**Non sa**	**Totale**
A prevalenza di under 35	18,6%	28,7%	10,9%	41,8%	100,0%
A prevalenza di over 35	10,0%	26,6%	12,1%	51,3%	100,0%
Uguale distribuzione	17,3%	30,4%	12,0%	40,3%	100,0%
Totale	**12,3%**	**27,4%**	**11,9%**	**48,4%**	**100,0%**
Numero di volontari e lavoratori	**Migliorato**	**In miglioramento**	**Peggiorato**	**Non sa**	**Totale**
Nessun volontario	14,7%	26,5%	9,0%	49,7%	100,0%
Volontari e massimo due lavoratori	12,6%	27,6%	13,2%	46,6%	100,0%
Volontari e almeno tre lavoratori	11,4%	26,4%	6,9%	55,3%	100,0%
Totale	**13,0%**	**27,2%**	**11,1%**	**48,7%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Al lato opposto, se si guarda alle caratteristiche degli enti che giudicano lo stato di salute del Terzo settore in peggioramento a seguito della riforma, si osserva un prevalere di soggetti con risultati economici nella media dimensione economica, ossia tra i 10.001 e i 60.000 euro (14,5% dei rispondenti), e con livelli di professionalizzazione moderati, dove la presenza di volontari è prevalente rispetto a quella dei lavoratori, secondo il 13,2% degli intervistati.

Tabella 72: enti che considerano l'iscrizione al RUNTS un'opportunità, per dimensione economica, età dei volontari e numero di volontari e lavoratori presenti nell'ente (in %).

Dimensione economica	Un'opportunità	Un obbligo	Altro	Totale
0-10.000	66,2%	33,5%	0,2%	100,0%
10.001-60.000	64,5%	35,1%	0,4%	100,0%
Oltre 60.000	66,5%	33,0%	0,4%	100,0%
Non saprei/ l'ente non esisteva	69,1%	30,9%	0,0%	100,0%
Totale	**66,1%**	**33,6%**	**0,3%**	**100,0%**
Età dei volontari	**Un'opportunità**	**Un obbligo**	**Altro**	**Totale**
A prevalenza di under 35	76,2%	23,8%	0,0%	100,0%
A prevalenza di over 35	64,3%	35,7%	0,0%	100,0%
Uguale distribuzione	57,7%	40,0%	2,3%	100,0%
Totale	**65,5%**	**34,2%**	**0,3%**	**100,0%**
Numero di volontari e lavoratori	**Un'opportunità**	**Un obbligo**	**Altro**	**Totale**
Nessun volontario	67,5%	32,0%	0,5%	100,0%
Volontari e massimo due lavoratori	64,4%	35,3%	0,3%	100,0%
Volontari e almeno tre lavoratori	70,0%	30,0%	0,0%	100,0%
Totale	**66,1%**	**33,6%**	**0,3%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tabella 73: enti la cui principale difficoltà risiede nel reperimento fondi, per dimensione economica, età dei volontari e numero di volontari e lavoratori presenti nell'ente (in %).

Dimensione economica	Difficoltà nel reperimento fondi
0-10.000	49,5%
10.001-60.000	47,2%
Oltre 60.000	40,3%
Non saprei/ l'ente non esisteva	42,3%
Totale	**45,8%**
Età dei volontari	**Difficoltà nel reperimento fondi**
A prevalenza di under 35	55,1%
A prevalenza di over 35	46,8%
Uguale distribuzione	41,1%
Totale	**47,5%**
Numero di volontari e lavoratori	**Difficoltà nel reperimento fondi**
Nessun volontario	41,1%
Volontari e massimo due lavoratori	48,0%
Volontari e almeno tre lavoratori	45,5%
Totale	**45,8%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Spostando l'attenzione sul tema delle opportunità derivanti dall'iscrizione al RUNTS, emerge come per il 76,2% degli enti con prevalenza di volontari *under 35* l'iscrizione al Registro sia foriera di una serie di opportunità: fiscali, relazionali e non da ultimo di tipo economico, soprattutto se si considerano le difficoltà a tal proposito registrate da questo sottogruppo di enti. Come si evince dalla relativa tabella, infatti, gli enti con prevalenza di volontari *under 35* riscontrano problematiche legate al reperimento dei fondi (il 55,1% di essi), in misura superiore rispetto agli enti con diverse caratteristiche anagrafiche. Diversamente, l'opinione degli enti sul RUNTS non presenta specificità attribuibili alla dimensione economica o al livello di professionalizzazione.

Tabella 74: destinatari dei servizi svolti dall'ente, per dimensione economica, età dei volontari e numero di volontari e lavoratori presenti nell'ente (in %).

Dimensione economica	Esclusivamente ai soci	Prevalentemente ai soci, ma anche a terzi	Prevalentemente a terzi, ma anche a soci	Esclusivamente a terzi	Totale
0-10.000	10,5%	39,6%	27,9%	22,0%	100,0%
10.001-60.000	15,1%	35,2%	29,1%	20,7%	100,0%
Oltre 60.000	8,6%	26,1%	26,2%	39,1%	100,0%
Non saprei/ l'ente non esisteva	7,4%	35,6%	21,2%	35,8%	100,0%
Totale	**10,8%**	**34,3%**	**27,3%**	**27,6%**	**100,0%**
Età dei volontari	**Esclusivamente ai soci**	**Prevalentemente ai soci, ma anche a terzi**	**Prevalentemente a terzi, ma anche a soci**	**Esclusivamente a terzi**	**Totale**
A prevalenza di under 35	11,8%	40,7%	26,4%	21,1%	100,0%
A prevalenza di over 35	11,8%	33,6%	28,6%	26,1%	100,0%
Uguale distribuzione	6,2%	46,8%	26,9%	20,1%	100,0%
Totale	**11,1%**	**36,4%**	**28,0%**	**24,5%**	**100,0%**
Numero di volontari e lavoratori	**Esclusivamente ai soci**	**Prevalentemente ai soci, ma anche a terzi**	**Prevalentemente a terzi, ma anche a soci**	**Esclusivamente a terzi**	**Totale**
Nessun volontario	10,1%	28,4%	25,3%	36,2%	100,0%
Volontari e massimo due lavoratori	11,2%	38,1%	28,5%	22,2%	100,0%
Volontari e almeno tre lavoratori	10,5%	29,9%	26,2%	33,4%	100,0%
Totale	**10,8%**	**34,3%**	**27,3%**	**27,6%**	**100,0%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Venendo, poi, al tema dei principali destinatari dei servizi svolti dall'ente, si osserva come la maggioranza dei soggetti caratterizzati da una dimensione economica superiore ai 60.000 euro rivolga i propri servizi esclusivamente a terzi (il 39,1%), a differenza di quanto accade agli enti con risultati economici contenuti entro i 10.000 euro, che svolgono la propria attività prevalentemente a favore dei soci o associati. Una situazione comune, in realtà, alla maggioranza degli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla tipologia delle risorse umane impiegate, come mostrato nella tabella. Infatti, sia tra gli enti con una prevalenza di volontari *under 35*, sia tra quelli dove a prevalere sono gli *over 35*, i servizi offerti dall'ente sono indirizzati in via prioritaria ai soci o associati, con i terzi a beneficiare solo in via secondaria. È interessante notare, inoltre, come tra gli enti che non impiegano né volontari né lavoratori prevalgano i servizi indirizzati esclusivamente a terzi.

Tabella 75: enti che intrattengono relazioni significative con la Pubblica Amministrazione, per dimensione economica, età dei volontari e numero di volontari e lavoratori presenti nell'ente (in %).

Dimensione economica	Relazioni significative con la PA
0-10.000	64,6%
10.001-60.000	68,1%
Oltre 60.000	73,7%
Non saprei/ l'ente non esisteva	43,1%
Totale	**66,9%**
Età dei volontari	**Relazioni significative con la PA**
A prevalenza di under 35	72,9%
A prevalenza di over 35	67,5%
Uguale distribuzione	70,5%
Totale	**68,8%**
Numero di volontari e lavoratori	**Relazioni significative con la PA**
Nessun volontario	61,9%
Volontari e massimo due lavoratori	66,5%
Volontari e almeno tre lavoratori	77,7%
Totale	**66,9%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Volgendo lo sguardo agli aspetti relazionali, invece, si osserva come gli enti caratterizzati da una maggiore dimensione economica, oltre i 60.000 euro, intrattengano maggiormente relazioni significative con la Pubblica Amministrazione, che spesso portano ad avviare attività di co-progettazione e co-programmazione. Ciò può essere dovuto al fatto che questa tipologia di enti ha a disposizione maggiori risorse da impiegare in progetti in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, o, se si considera la dimensione economica come un indicatore di un'attività da tempo ben avviata, maggiore

esperienza nello svolgere attività insieme ad altri soggetti. Per le stesse ragioni, gli enti più professionalizzati, dove il numero di lavoratori supera le due unità, intrattengono maggiormente relazioni significative con la Pubblica Amministrazione (il 77,7% di essi), a differenza dei soggetti che non impiegano neanche volontari, dove la quota si ferma al 61,9%. Per quanto riguarda l'anagrafica dei volontari all'interno degli enti, invece, si nota come tra coloro che hanno una prevalenza di *under 35*, vi sia una maggiore propensione ad intrattenere relazioni significative con la PA: ciò può essere parzialmente spiegato se si pensa a come, generalmente, gli enti caratterizzati da una forte presenza giovanile siano più propensi a stabilire relazioni e a ricercare collaborazioni con soggetti esterni.

Tabella 76: enti che necessitano di competenze per la predisposizione di progetti, per età dei volontari e numero di volontari e lavoratori presenti (in %).

Dimensione economica	Necessità di competenze per la predisposizione di progetti
0-10.000	59,3%
10.001-60.000	61,0%
Oltre 60.000	56,2%
Non saprei/ l'ente non esisteva	54,1%
Totale	**58,5%**
Età dei volontari	**Necessità di competenze per la predisposizione di progetti**
A prevalenza di under 35	65,3%
A prevalenza di over 35	56,3%
Uguale distribuzione	57,4%
Totale	**58,0%**
Numero di volontari e lavoratori	**Necessità di competenze per la predisposizione di progetti**
Nessun volontario	59,7%
Volontari e massimo due lavoratori	57,2%
Volontari e almeno tre lavoratori	61,1%
Totale	**58,5%**

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Infine, guardando alle competenze ritenute necessarie dagli enti, si osserva come tra quelli a prevalenza di *under 35* vi sia una richiesta maggiore di competenze utili alla predisposizione di progetti, in linea con quanto affermato rispetto alla propensione ad instaurare relazioni con soggetti esterni, più spiccata. Analogamente avviene tra gli enti più professionalizzati, dove la percentuale di quanti dichiarano di avere necessità di tali competenze è pari al 61,1%.

4.2.8. Sintesi degli elementi rilevanti

A valle dei risultati dell'indagine si è proceduto ad una caratterizzazione dei quattro sottogruppi presi in esame, al fine di descriverne e riassumerne i caratteri distintivi ed offrire una lettura sinottica dei principali fenomeni che li riguardano.

Tabella 77: principali fenomeni emersi.

	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali
Rapporto con il RUNTS (+ Difficoltà di iscrizione + Rete)	Nella fase di iscrizione al RUNTS lo 0,6% rappresentato dagli APS, è stato in difficoltà per il mancato possesso di tutta la documentazione ed il 9,6% per la mancanza di una parte di essa. L'utilizzo di software di trasformazione dei file nel formato PDF rappresenta l'elemento di difficoltà maggiore (per l'11,7%) in relazione all'adozione degli strumenti digitali. Aderiscono ad una rete associativa il 48,9% degli intervistati	Nella fase di iscrizione al RUNTS il 2,1% rappresentato dagli ODV è stato in difficoltà per il mancato possesso di tutta la documentazione ed il 10,0% per la mancanza di una parte di essa. L'utilizzo di software di trasformazione dei file nel formato PDF rappresenta l'elemento di difficoltà maggiore (per l'17,7%) in relazione all'adozione degli strumenti digitali. Aderiscono ad una rete associativa il 41,0% degli intervistati	Nella fase di iscrizione al RUNTS lo 0,3% rappresentato da ETS, è stato in difficoltà per il mancato possesso di tutta la documentazione ed il 10,7% per la mancanza di una parte di essa. L'utilizzo di software di trasformazione dei file nel formato PDF rappresenta l'elemento di difficoltà maggiore (per il 7,5%) in relazione all'adozione degli strumenti digitali. Aderiscono ad una rete associativa il 25,1% degli intervistati	Poiché le imprese sociali sono iscritte d'ufficio attraverso il Registro imprese, questa sezione non rileva.
Motivazioni per iscrizione al RUNTS	L'iscrizione al RUNTS apre a diverse opportunità per l'Ente: economiche, fiscali, nei rapporti con la PA (70,8%)	L'iscrizione al RUNTS apre a diverse opportunità per l'Ente: economiche, fiscali, nei rapporti con la PA (50,7%)	L'iscrizione al RUNTS apre a diverse opportunità per l'Ente: economiche, fiscali, nei rapporti con la PA (69,2%)	Poiché le imprese sociali sono iscritte d'ufficio attraverso il Registro Imprese, questa sezione non rileva.
Attività	Prevalentemente attività culturali, artistiche, ricreative e di interesse sociale	Prevalentemente attività culturali, artistiche, ricreative e di interesse sociale	Prevalentemente attività culturali, artistiche, ricreative e di interesse sociale	Prevalentemente educazione, istruzione e formazione professionale

	Associazioni di promozione sociale	Organizzazioni di volontariato	Altri enti del terzo settore	Imprese sociali
Difficoltà riscontrate nella gestione dell'attività	Problemi finanziari/ di reperimento fondi (47,6%)	Difficoltà di reperimento dei volontari (57,1%)	Problemi finanziari/ di reperimento fondi (45,4%)	Carenza di personale qualificato (25,3%)
Capitale umano	L' 81,8% degli enti impiega volontari; questi sono per lo più di genere maschile (33,9%), over 35 (65,7%), occupati (63,1%) e impegnati in attività di volontariato in via occasionale (47,0%)	L' 87,6% degli enti impiega volontari; questi sono in prevalenza donne (42,4%), over 35 (79,7%) occupati (65,4%) e svolgono l'attività di volontariato in via sistematica (57,2%)	Il 52,0% impiega volontari, che sono in prevalenza donne (40,3%), over 35 (79,9%), ritirati dal lavoro (43,0%) e svolgono l'attività di volontariato in via sistematica (51,6%)	Il 90,7% degli enti impiega lavoratori retribuiti; tra questi, molti dichiarano una prevalenza di lavoratori di genere femminile (65,2%) e di over 35 (65,5%) e impiegati a tempo parziale (54,5%)
Dimensione economica	La principale fonte di entrate è l'autofinanziamento. In termini di dimensioni economiche, il 51,3% degli enti ha dichiarato un ammontare di entrate e ricavi compresi tra 0€ e i 10.000€	La principale fonte di entrate è l'autofinanziamento. In termini di dimensioni economiche, il 59,0% degli enti ha dichiarato un ammontare di entrate e ricavi compresi tra 0€ e i 10.000€	La principale fonte di entrate è l'autofinanziamento. In termini di dimensioni economiche, il 27,7% degli enti ha dichiarato un ammontare di entrate e ricavi compresi tra i 220.000€ e 1 milione di €	La principale fonte di entrate sono i corrispettivi da beni/ servizi erogati in convenzione con enti pubblici. In termini di dimensioni economiche, il 39,1% degli enti ha dichiarato un ammontare di entrate e ricavi compresi tra i 220.000€ e 1 milione di €
Partecipazione a bandi ed iniziative in collaborazione con PA	Il 38,4% partecipa a bandi e ha prevalentemente relazioni significative con le PA. La maggioranza non implementa attività di co-progettazione o co-programmazione (solo il 12,4% le ha avviate)	Il 28,1% partecipa a bandi e ha prevalentemente relazioni significative con le PA. La maggioranza non implementa attività di co-progettazione o co-programmazione (solo il 6,8% le ha avviate)	Il 49,2% partecipa a bandi e ha prevalentemente relazioni significative con le PA. La maggioranza non implementa attività di co-progettazione o co-programmazione (solo il 5,0% le ha avviate)	Il 57,6% partecipa a bandi e ha prevalentemente relazioni significative con le PA. La maggioranza non implementa attività di co-progettazione o co-programmazione (solo il 10,8% le ha avviate)

Fonte: indagine Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne.

Tale visione d'insieme consente di disegnare il profilo di ciascuna tipologia di Ente. In sintesi:

Le **Associazioni di promozione sociale**:
- ritengono che essere registrati nel RUNTS offra delle opportunità;
- possono contare su moltissimi volontari;
- considerano l'appartenenza ad una rete un valore aggiunto;
- hanno problemi nel reperimento di fondi.

Le **Imprese sociali**:
- considerano maggiormente l'iscrizione al RUNTS un obbligo;
- annoverano quasi esclusivamente lavoratori retribuiti;
- hanno difficoltà a reperire personale qualificato;
- si relazionano in maniera significativa con la PA.

Le **Organizzazioni di volontariato**:
- reperiscono con difficoltà volontari;
- i volontari inseriti nelle organizzazioni, tuttavia, svolgono l'attività in maniera continuativa;
- hanno più di altri problemi nell'adozione di strumenti digitali;
- partecipano occasionalmente a bandi di gara.

Gli **Altri enti del terzo settore**:
- annoverano tra i volontari persone ritirate dal lavoro;
- i volontari inseriti nelle organizzazioni, tuttavia, svolgono l'attività in maniera continuativa;
- non considerano un valore aggiunto l'appartenenza a reti;
- hanno relazioni significative con la PA.

Appendice statistica

App.1 - Enti registrati nel RUNTS, per macroarea geografica, regione, provincia e sezione. 31 dicembre 2023 (in valori assoluti).

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Imprese Sociali	Totale
Provincia e regione								
Torino	1.746	1.340	300	18	30	1	587	4.022
Vercelli	146	226	19	3	1		50	445
Novara	321	306	24	1	1		77	730
Cuneo	389	612	67		9	1	161	1.239
Asti	166	231	22		4		62	485
Alessandria	341	337	28		8		152	866
Biella	189	237	28	1			54	509
Verbano-Cusio-Ossola	155	155	9	1	1		29	350
Piemonte	**3.453**	**3.444**	**497**	**24**	**54**	**2**	**1.172**	**8.646**
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	110	126	12	1	1		44	294
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	**110**	**126**	**12**	**1**	**1**		**44**	**294**
Varese	615	494	71	6	3		308	1.497
Como	318	262	35	2	7		187	811
Sondrio	116	158	17	1			43	335
Milano	1.759	1.087	742	25	6	1	1.089	4.709
Bergamo	586	778	107	2	2		261	1.736
Brescia	905	842	91	16	1	1	352	2.208
Pavia	367	317	35	1			165	885

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Imprese Sociali	Totale
Provincia e regione								
Cremona	338	348	23	1	1		95	806
Mantova	338	401	26	1			120	886
Lecco	253	269	37	2			75	636
Lodi	183	198	10				62	453
Monza e della Brianza	410	364	82	3	1		192	1.052
Lombardia	**6.188**	**5.518**	**1.276**	**60**	**21**	**2**	**2.949**	**16.014**
Bolzano/Bozen	288	1.736	25	6			261	2.316
Trento	1.003	703	54	3			141	1.904
Trentino-Alto Adige/ Südtirol	**1.291**	**2.439**	**79**	**9**			**402**	**4.220**
Verona	737	477	99	4		1	242	1.560
Vicenza	799	402	47	4	1		186	1.439
Belluno	297	204	12	2			39	554
Treviso	801	514	44	2	1		159	1.521
Venezia	692	356	65	4	1		162	1.280
Padova	959	472	103		3		276	1.813
Rovigo	253	211	11	1	1		91	568
Veneto	**4.538**	**2.636**	**381**	**17**	**7**	**1**	**1.155**	**8.735**
Udine	755	368	42	2	2		104	1.273
Gorizia	177	127	15	1			33	353

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Imprese Sociali	Totale
Provincia e regione								
Trieste	269	171	27	1			66	534
Pordenone	424	257	15	1		1	47	745
Friuli-Venezia Giulia	**1.625**	**923**	**99**	**5**	**2**	**1**	**250**	**2.905**
Imperia	134	103	13				65	315
Savona	288	192	15	4	4		103	606
Genova	732	515	94	10	1		290	1.642
La Spezia	209	131	13	1	1		109	464
Liguria	**1.363**	**941**	**135**	**15**	**6**		**567**	**3.027**
Piacenza	362	213	20				71	666
Parma	678	354	45	3	1		152	1.233
Reggio nell'Emilia	621	267	42	1			119	1.050
Modena	908	390	47		4		138	1.487
Bologna	1.502	548	119		1	1	245	2.416
Ferrara	435	206	20	1	1	2	85	750
Ravenna	664	261	20	2	1		78	1.026
Forlì-Cesena	679	268	20				138	1.105
Rimini	388	195	16	1			112	712
Emilia-Romagna	**6.237**	**2.702**	**349**	**8**	**8**	**3**	**1.138**	**10.445**
Massa-Carrara	298	170	2	1			68	539
Lucca	533	435	37		1		104	1.110

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Imprese Sociali	Totale
Provincia e regione								
Pistoia	433	253	26	1			57	770
Firenze	1.766	840	177	11	1	3	260	3.058
Livorno	370	239	29	1			76	715
Pisa	665	316	41	2	2		73	1.099
Arezzo	571	283	33	2	1		83	973
Siena	397	264	27	3			74	765
Grosseto	378	191	23				57	649
Prato	272	162	15				67	516
Toscana	**5.683**	**3.153**	**410**	**21**	**5**	**3**	**919**	**10.194**
Perugia	983	416	91	1	1		230	1.722
Terni	341	152	29			1	145	668
Umbria	**1.324**	**568**	**120**	**1**	**1**	**1**	**375**	**2.390**
Pesaro e Urbino	305	308	63	2			100	778
Ancona	521	384	77	2	1		151	1.136
Macerata	305	249	75		1		88	718
Ascoli Piceno	246	176	51				125	598
Fermo	135	133	48				37	353
Marche	**1.512**	**1.250**	**314**	**4**	**2**		**501**	**3.583**
Viterbo	349	240	41				132	762
Rieti	218	163	17				148	546

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Imprese Sociali	Totale
Provincia e regione								
Roma	3.552	1.989	904	20	7	28	1.560	8.060
Latina	535	329	22	1			222	1.109
Frosinone	454	326	21				405	1.206
Lazio	**5.108**	**3.047**	**1.005**	**21**	**7**	**28**	**2.467**	**11.683**
L'Aquila	236	178	54	2			107	577
Teramo	244	111	31				129	515
Pescara	264	156	48	3			101	572
Chieti	261	161	36	2			147	607
Abruzzo	**1.005**	**606**	**169**	**7**			**484**	**2.271**
Campobasso	221	169	19				137	546
Isernia	70	88	5				73	236
Molise	**291**	**257**	**24**				**210**	**782**
Caserta	554	296	106				582	1.538
Benevento	304	119	21	1	1		304	750
Napoli	1.549	791	244	12			1.130	3.726
Avellino	416	212	18				280	926
Salerno	884	514	66	2	1		651	2.118
Campania	**3.707**	**1.932**	**455**	**15**	**2**		**2.947**	**9.058**
Foggia	568	382	34	2			436	1.422
Bari	1.001	616	125	3			548	2.293

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Imprese Sociali	Totale
Provincia e regione								
Taranto	565	342	30		4		284	1.225
Brindisi	330	198	35		1		293	857
Lecce	841	581	62	2	1		479	1.966
Barletta-Andria-Trani	231	157	24	2	1		147	562
Puglia	**3.536**	**2.276**	**310**	**9**	**7**		**2.187**	**8.325**
Potenza	289	342	31				259	921
Matera	160	158	6				138	462
Basilicata	**449**	**500**	**37**				**397**	**1.383**
Cosenza	412	445	84	3			408	1.352
Catanzaro	237	242	50				161	690
Reggio Calabria	437	282	53		1		382	1.155
Crotone	179	128	21	1			67	396
Vibo Valentia	96	92	10				86	284
Calabria	**1.361**	**1.189**	**218**	**4**	**1**		**1.104**	**3.877**
Trapani	213	170	35				287	705
Palermo	666	493	167	2	1	1	775	2.105
Messina	465	236	57	4	2		372	1.136
Agrigento	274	152	25	1			346	798
Caltanissetta	173	128	11				146	458
Enna	143	92	7				107	349

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Imprese Sociali	Totale
Provincia e regione								
Catania	556	406	89	4			741	1.796
Ragusa	160	87	22	3			172	444
Siracusa	230	160	49	1			253	693
Sicilia	**2.880**	**1.924**	**462**	**15**	**3**	**1**	**3.199**	**8.484**
Sassari	200	350	25				356	931
Nuoro	106	171	6				127	410
Cagliari	220	346	32		2		397	997
Oristano	90	127	6		1		139	363
Sud Sardegna	152	322	13		1		363	851
Sardegna	**768**	**1.316**	**82**		**4**		**1.382**	**3.552**

								Ripartizione
Nord-ovest	11.114	10.029	1.920	100	82	4	4.732	27.981
Nord-est	13.691	8.700	908	39	17	5	2.945	26.305
Centro	13.627	8.018	1.849	47	15	32	4.262	27.850
Sud	10.349	6.760	1.213	35	10		7.329	25.696
Isole	3.648	3.240	544	15	7	1	4.581	12.036
Totale complessivo	**52.429**	**36.747**	**6.434**	**236**	**131**	**42**	**23.849**	**119.868**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

App.2 - ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori") accreditati al 5x1000, per macroarea geografica, regione, provincia e sezione. 31 dicembre 2023 (in valori assoluti).

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Torino	666	638	230	16	13	1	1.564
Vercelli	41	114	13	1			169
Novara	105	157	18	1	1		282
Cuneo	109	327	47		5	1	489
Asti	55	94	13				162
Alessandria	97	132	21		3		253
Biella	76	103	16	1			196
Verbano-Cusio-Ossola	39	95	7	1			142
Piemonte	**1.188**	**1.660**	**365**	**20**	**22**	**2**	**3.257**
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	38	77	6				121
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	**38**	**77**	**6**				**121**
Varese	243	284	56	5	1		589
Como	118	139	21	2	3		283
Sondrio	48	73	11	1			133
Milano	734	644	538	18		1	1.935
Bergamo	250	335	81	2	1		669
Brescia	268	418	59	12	1	1	759
Pavia	120	137	21				278
Cremona	120	195	13	1			329

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Mantova	76	185	15	1			277
Lecco	118	122	28	2			270
Lodi	35	69	8				112
Monza e della Brianza	167	210	68	2			447
Lombardia	**2.297**	**2.811**	**919**	**46**	**6**	**2**	**6.081**
Bolzano/Bozen	144	804	20	3			971
Trento	350	405	32	1			788
Trentino-Alto Adige/Südtirol	**494**	**1.209**	**52**	**4**			**1.759**
Verona	264	262	84	4		1	615
Vicenza	301	213	31	2			547
Belluno	97	84	7	1			189
Treviso	325	228	31	2			586
Venezia	230	159	34	4	1		428
Padova	400	248	69				717
Rovigo	56	82	8				146
Veneto	**1.673**	**1.276**	**264**	**13**	**1**	**1**	**3.228**
Udine	292	183	22	2	1		500
Gorizia	53	63	7				123
Trieste	120	88	15	1			224
Pordenone	140	106	9	1		1	257

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Friuli-Venezia Giulia	**605**	**440**	**53**	**4**	**1**	**1**	**1.104**
Imperia	44	71	6				121
Savona	90	129	8	4	1		232
Genova	228	384	53	8			673
La Spezia	41	91	6	1			139
Liguria	**403**	**675**	**73**	**13**	**1**		**1.165**
Piacenza	138	180	14				332
Parma	295	292	31	3	1		622
Reggio nell'Emilia	270	233	28	1			532
Modena	370	262	34				666
Bologna	663	401	84			1	1.149
Ferrara	176	153	14			2	345
Ravenna	269	199	14				482
Forlì-Cesena	247	202	13				462
Rimini	174	148	11	1			334
Emilia-Romagna	**2.602**	**2.070**	**243**	**5**	**1**	**3**	**4.924**
Massa-Carrara	43	38	2	1			84
Lucca	110	130	21				261
Pistoia	78	97	13	1			189
Firenze	353	310	104	5	1	1	774

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Livorno	110	135	18	1			264
Pisa	144	154	22	1	1		322
Arezzo	73	111	21				205
Siena	84	118	12	2			216
Grosseto	79	58	13				150
Prato	49	60	6				115
Toscana	**1.123**	**1.211**	**232**	**11**	**2**	**1**	**2.580**
Perugia	318	153	49	1	1		522
Terni	90	60	11			1	162
Umbria	**408**	**213**	**60**	**1**	**1**	**1**	**684**
Pesaro e Urbino	97	149	17	1			264
Ancona	150	235	29	2			416
Macerata	76	129	15		1		221
Ascoli Piceno	56	71	10				137
Fermo	39	47	4				90
Marche	**418**	**631**	**75**	**3**	**1**		**1.128**
Viterbo	72	82	20				174
Rieti	63	66	11				140
Roma	1.206	735	603	18		19	2.581
Latina	150	100	12	1			263

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Frosinone	120	94	13				227
Lazio	**1.611**	**1.077**	**659**	**19**		**19**	**3.385**
L'Aquila	94	105	28	1			228
Teramo	75	72	20				167
Pescara	84	117	22	3			226
Chieti	71	88	21	1			181
Abruzzo	**324**	**382**	**91**	**5**			**802**
Campobasso	82	94	12				188
Isernia	19	58	1				78
Molise	**101**	**152**	**13**				**266**
Caserta	160	124	27				311
Benevento	93	48	10	1	1		153
Napoli	481	260	159	8			908
Avellino	112	102	8				222
Salerno	222	201	26	2			451
Campania	**1.068**	**735**	**230**	**11**	**1**		**2.045**
Foggia	163	136	10	2			311
Bari	286	297	66	3			652
Taranto	140	114	14		1		269
Brindisi	82	68	15		1		166

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Lecce	226	165	34	1	1		427
Barletta-Andria-Trani	64	76	14	1	1		156
Puglia	**961**	**856**	**153**	**7**	**4**		**1.981**
Potenza	78	124	17				219
Matera	48	65	5				118
Basilicata	**126**	**189**	**22**				**337**
Cosenza	181	329	43	2			555
Catanzaro	89	135	25				249
Reggio Calabria	148	170	30				348
Crotone	55	66	10	1			132
Vibo Valentia	46	55	7				108
Calabria	**519**	**755**	**115**	**3**			**1.392**
Trapani	59	65	24				148
Palermo	181	203	90	1	1		476
Messina	138	123	35	4	1		301
Agrigento	53	53	9	1			116
Caltanissetta	32	38	8				78
Enna	21	55	5				81
Catania	120	225	54	1			400
Ragusa	36	42	13	1			92

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Siracusa	56	77	24				157
Sicilia	**696**	**881**	**262**	**8**	**2**		**1.849**
Sassari	43	109	12				164
Nuoro	27	57	1				85
Cagliari	71	121	18				210
Oristano	12	41	2				55
Sud Sardegna	40	109	7		1		157
Sardegna	**193**	**437**	**40**		**1**		**671**
							Ripartizione
Nord-ovest	3.926	5.223	1.363	79	29	4	10.624
Nord-est	5.374	4.995	612	26	3	5	11.015
Centro	3.560	3.132	1.026	34	4	21	7.777
Sud	3.099	3.069	624	26	5		6.823
Isole	889	1.318	302	8	3		2.520
Totale complessivo	**16.848**	**17.737**	**3.927**	**173**	**44**	**30**	**38.759**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

App.3 - Volontari degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), per macroarea geografica, regione, provincia e sezione. 31 dicembre 2023 (in valori assoluti).

Sezione	Associazioni Di Promozione Sociale	Organizzazioni Di Volontariato	Altri Enti Del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società Di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Torino	19.700	138.505	1.082	235	114	7	159.643
Vercelli	1.377	5.473	44				6.894
Novara	3.473	25.347	104		20		28.944
Cuneo	4.001	30.108	115		-	190	34.414
Asti	1.927	24.250	8				26.185
Alessandria	2.383	12.053	95		20		14.551
Biella	2.238	8.318	63				10.619
Verbano-Cusio-Ossola	2.319	5.256	46		409		8.030
Piemonte	**37.418**	**249.310**	**1.557**	**235**	**563**	**197**	**289.280**
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1.171	8.240	41	-			9.452
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	**1.171**	**8.240**	**41**	**-**			**9.452**
Varese	11.052	45.832	1.064	217			58.165
Como	5.789	25.932	1.051		50		32.822
Sondrio	1.851	8.413	124				10.388
Milano	36.910	99.445	8.963	4		68	145.390
Bergamo	9.423	28.674	694	-	-		38.791
Brescia	13.615	57.246	1.380	7		13	72.261
Pavia	3.659	12.258	144				16.061

Sezione	Associazioni Di Promozione Sociale	Organizzazioni Di Volontariato	Altri Enti Del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società Di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Cremona	4.401	8.985	47				13.433
Mantova	5.354	26.567	152	28			32.101
Lecco	5.294	10.526	151	11			15.982
Lodi	2.266	10.509	296				13.071
Monza e della Brianza	7.915	14.247	439				22.601
Lombardia	**107.529**	**348.634**	**14.505**	**267**	**50**	**81**	**471.066**
Bolzano/Bozen	4.831	61.527	734	8			67.100
Trento	15.268	66.077	368	18			81.731
Trentino-Alto Adige/Südtirol	**20.099**	**127.604**	**1.102**	**26**			**148.831**
Verona	10.312	15.514	2.179	7		9	28.021
Vicenza	11.641	25.215	227				37.083
Belluno	9.887	6.293	17	5			16.202
Treviso	13.733	15.772	231				29.736
Venezia	8.104	50.025	190	3			58.322
Padova	13.118	16.261	541				29.920
Rovigo	2.205	16.144	40				18.389
Veneto	**69.000**	**145.224**	**3.425**	**15**		**9**	**217.673**
Udine	13.215	8.970	57	-			22.242
Gorizia	2.824	2.923	93	-			5.840
Trieste	3.638	35.882	39				39.559

Sezione	Associazioni Di Promozione Sociale	Organizzazioni Di Volontariato	Altri Enti Del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società Di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Pordenone	5.591	6.514	61	26		52	12.244
Friuli-Venezia Giulia	**25.268**	**54.289**	**250**	**26**		**52**	**79.885**
Imperia	1.808	10.651	53				12.512
Savona	4.293	19.878	72	5			24.248
Genova	10.240	55.254	535	290			66.319
La Spezia	1.812	15.615	68				17.495
Liguria	**18.153**	**101.398**	**728**	**295**			**120.574**
Piacenza	4.775	8.240	28				13.043
Parma	10.716	24.633	256	-			35.605
Reggio nell'Emilia	11.639	15.870	445				27.954
Modena	17.004	14.424	430		3		31.861
Bologna	25.571	21.097	663			20	47.351
Ferrara	6.435	7.104	52			16	13.607
Ravenna	10.233	9.441	109				19.783
Forlì-Cesena	8.910	11.458	917				21.285
Rimini	5.731	4.822	10				10.563
Emilia-Romagna	**101.014**	**117.089**	**2.910**	**-**	**3**	**36**	**221.052**
Massa-Carrara	1.144	6.194	-				7.338
Lucca	2.473	16.948	78		-		19.499
Pistoia	3.059	6.012	144	13			9.228

Sezione	Associazioni Di Promozione Sociale	Organizzazioni Di Volontariato	Altri Enti Del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società Di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Firenze	8.602	49.744	485	38	11	519	59.399
Livorno	8.128	10.879	322				19.329
Pisa	5.359	10.905	35	-			16.299
Arezzo	5.356	12.497	68	19			17.940
Siena	5.542	11.371	43				16.956
Grosseto	4.188	8.050	136				12.374
Prato	3.829	5.504	28				9.361
Toscana	**47.680**	**138.104**	**1.339**	**70**	**11**	**519**	**187.723**
Perugia	11.362	5.476	612				17.450
Terni	3.108	2.537	300			7	5.952
Umbria	**14.470**	**8.013**	**912**			**7**	**23.402**
Pesaro e Urbino	2.546	6.578	277				9.401
Ancona	5.492	17.974	370	6			23.842
Macerata	2.374	18.501	195				21.070
Ascoli Piceno	1.692	2.501	149				4.342
Fermo	1.057	3.375	76				4.508
Marche	**13.161**	**48.929**	**1.067**	**6**			**63.163**
Viterbo	3.228	7.327	206				10.761
Rieti	1.765	1.982	159				3.906
Roma	50.936	54.332	30.912	145	-	194.961	331.286

Sezione	Associazioni Di Promozione Sociale	Organizzazioni Di Volontariato	Altri Enti Del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società Di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Latina	7.634	3.484	93				11.211
Frosinone	3.515	4.561	7				8.083
Lazio	**67.078**	**71.686**	**31.377**	**145**	**-**	**194.961**	**365.247**
L'Aquila	2.329	10.265	119	9			12.722
Teramo	2.036	3.586	175				5.797
Pescara	2.164	4.192	467	6			6.829
Chieti	2.539	5.699	163	6			8.407
Abruzzo	**9.068**	**23.742**	**924**	**21**			**33.755**
Campobasso	1.763	8.611	42				10.416
Isernia	527	5.167	-				5.694
Molise	**2.290**	**13.778**	**42**				**16.110**
Caserta	2.488	7.813	284				10.585
Benevento	2.022	1.766	10				3.798
Napoli	7.498	5.832	461	2			13.793
Avellino	2.917	5.148	41				8.106
Salerno	5.657	21.533	142	-			27.332
Campania	**20.582**	**42.092**	**938**	**2**			**63.614**
Foggia	3.793	27.842	18	29			31.682
Bari	5.837	15.411	247	7			21.502
Taranto	2.674	5.547	104		158		8.483

Sezione	Associazioni Di Promozione Sociale	Organizzazioni Di Volontariato	Altri Enti Del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società Di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Brindisi	2.690	12.179	90		15		14.974
Lecce	4.816	8.054	167				13.037
Barletta-Andria-Trani	1.315	2.903	117				4.335
Puglia	**21.125**	**71.936**	**743**	**36**	**173**		**94.013**
Potenza	2.525	5.877	138				8.540
Matera	1.307	1.940					3.247
Basilicata	**3.832**	**7.817**	**138**				**11.787**
Cosenza	4.409	10.274	190	-			14.873
Catanzaro	2.602	5.071	172				7.845
Reggio Calabria	6.687	6.249	1.247				14.183
Crotone	2.141	3.197	127				5.465
Vibo Valentia	1.248	2.929	42				4.219
Calabria	**17.087**	**27.720**	**1.778**	**-**			**46.585**
Trapani	1.273	769	65				2.107
Palermo	2.276	3.182	1.625		1	4.480	11.564
Messina	2.870	1.632	363				4.865
Agrigento	823	696	45				1.564
Caltanissetta	345	905	40				1.290
Enna	221	593	7				821
Catania	1.340	3.059	278				4.677

Sezione	Associazioni Di Promozione Sociale	Organizzazioni Di Volontariato	Altri Enti Del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società Di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Ragusa	334	491	87	110			1.022
Siracusa	644	959	59				1.662
Sicilia	**10.126**	**12.286**	**2.569**	**110**	**1**	**4.480**	**29.572**
Sassari	1.217	11.054	150				12.421
Nuoro	539	2.677	-				3.216
Cagliari	2.276	35.016	64		-		37.356
Oristano	326	2.258	3				2.587
Sud Sardegna	1.513	7.037	32				8.582
Sardegna	**5.871**	**58.042**	**249**		**-**		**64.162**
							Ripartizione
Nord-ovest	164.271	707.582	16.831	797	613	278	890.372
Nord-est	215.381	444.206	7.687	67	3	97	667.441
Centro	142.389	266.732	34.695	221	11	195.487	639.535
Sud	73.984	187.085	4.563	59	173		265.864
Isole	15.997	70.328	2.818	110	1	4.480	93.734
Totale complessivo	**612.022**	**1.675.933**	**66.594**	**1.254**	**801**	**200.342**	**2.556.946**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

App.4 - Lavoratori degli ETS diversi dalle imprese sociali (e dalle SoMS "maggiori"), per macroarea geografica, regione, provincia e sezione. 31 dicembre 2023 (in valori assoluti).

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Torino	751	1.161	2.079	51	8	3	4.053
Vercelli	14	113	23				150
Novara	86	100	46	1	-		233
Cuneo	77	223	112		-	29	441
Asti	15	78	25				118
Alessandria	44	101	72				217
Biella	25	105	54				184
Verbano-Cusio-Ossola	8	155	12	3			178
Piemonte	**1.020**	**2.036**	**2.423**	**55**	**8**	**32**	**5.574**
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	29	46	8	-			83
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	**29**	**46**	**8**	**-**			**83**
Varese	189	366	147	11			713
Como	133	388	121				642
Sondrio	33	154	50	2			239
Milano	904	1.738	2.195	21		9	4.867
Bergamo	248	579	581	1	-		1.409
Brescia	234	409	417	7		6	1.073
Pavia	113	349	24				486

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Cremona	107	246	29				382
Mantova	108	188	15	-			311
Lecco	136	139	31	-			306
Lodi	11	163	4				178
Monza e della Brianza	162	265	186				613
Lombardia	**2.378**	**4.984**	**3.800**	**42**	**-**	**15**	**11.219**
Bolzano/Bozen	297	1.520	85	-			1.902
Trento	207	1.091	243	2			1.543
Trentino-Alto Adige/Südtirol	**504**	**2.611**	**328**	**2**			**3.445**
Verona	96	249	214	-		5	564
Vicenza	232	108	87				427
Belluno	33	31	12	-			76
Treviso	207	82	113	11			413
Venezia	153	185	92	5			435
Padova	146	186	147				479
Rovigo	23	66	1				90
Veneto	**890**	**907**	**666**	**16**		**5**	**2.484**
Udine	223	491	119	2			835
Gorizia	78	38	15	-			131
Trieste	140	212	16				368

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Pordenone	166	81	103	6		5	361
Friuli-Venezia Giulia	**607**	**822**	**253**	**8**		**5**	**1.695**
Imperia	88	257	2				347
Savona	85	162	3	-			250
Genova	274	849	255	5			1.383
La Spezia	48	185	29				262
Liguria	**495**	**1.453**	**289**	**5**			**2.242**
Piacenza	45	181	140				366
Parma	156	386	90	1			633
Reggio nell'Emilia	165	339	126				630
Modena	315	342	75		1		733
Bologna	768	434	214			6	1.422
Ferrara	191	170	6			4	371
Ravenna	121	175	65				361
Forlì-Cesena	193	228	90				511
Rimini	113	88	9				210
Emilia-Romagna	**2.067**	**2.343**	**815**	**1**	**1**	**10**	**5.237**
Massa-Carrara	3	91	-				94
Lucca	50	158	32		-		240
Pistoia	66	114	80	-			260

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Firenze	307	1.348	479		-	153	2.287
Livorno	140	255	55				450
Pisa	208	307	6	-			521
Arezzo	95	172	14				281
Siena	139	320	24	1			484
Grosseto	172	172	24				368
Prato	150	157	20				327
Toscana	**1.330**	**3.094**	**734**	**1**	**-**	**153**	**5.312**
Perugia	311	133	138				582
Terni	30	89	-			-	119
Umbria	**341**	**222**	**138**			**-**	**701**
Pesaro e Urbino	42	201	15				258
Ancona	149	372	186	1			708
Macerata	80	166	56				302
Ascoli Piceno	6	51	97				154
Fermo	27	52	62				141
Marche	**304**	**842**	**416**	**1**			**1.563**
Viterbo	33	222	-				255
Rieti	10	47	10				67
Roma	2.458	841	1.548	13	-	1.074	5.934

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Latina	50	64	49				163
Frosinone	67	59	14				140
Lazio	**2.618**	**1.233**	**1.621**	**13**	**-**	**1.074**	**6.559**
L'Aquila	53	94	66	-			213
Teramo	47	95	3				145
Pescara	91	139	77	2			309
Chieti	153	114	323				590
Abruzzo	**344**	**442**	**469**	**2**			**1.257**
Campobasso	67	51	8				126
Isernia	-	14	11				25
Molise	**67**	**65**	**19**				**151**
Caserta	42	47	53				142
Benevento	16	51	-				67
Napoli	240	191	196	27			654
Avellino	28	157	10				195
Salerno	109	97	7	1			214
Campania	**435**	**543**	**266**	**28**			**1.272**
Foggia	60	127	48	2			237
Bari	150	211	42	1			404
Taranto	109	112	30		-		251

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Brindisi	53	42	22		-		117
Lecce	151	93	138				382
Barletta-Andria-Trani	27	50	52				129
Puglia	**550**	**635**	**332**	**3**	**-**		**1.520**
Potenza	129	49	51				229
Matera	19	11					30
Basilicata	**148**	**60**	**51**				**259**
Cosenza	73	207	135	2			417
Catanzaro	79	146	49				274
Reggio Calabria	145	197	130				472
Crotone	52	108	17				177
Vibo Valentia	8	20	2				30
Calabria	**357**	**678**	**333**	**2**			**1.370**
Trapani	21	30	53				104
Palermo	229	121	450		-	7	807
Messina	46	71	191	10			318
Agrigento	53	1	43	5			102
Caltanissetta	13	33	8				54
Enna	3	3	-				6
Catania	53	132	314				499

Sezione	Associazioni di Promozione Sociale	Organizzazioni di Volontariato	Altri Enti del Terzo Settore	Enti Filantropici	Società di Mutuo Soccorso	Reti Associative	Totale
Provincia e regione							
Ragusa	14	23	15	75			127
Siracusa	21	30	369				420
Sicilia	**453**	**444**	**1.443**	**90**	**-**	**7**	**2.437**
Sassari	124	97	41				262
Nuoro	18	20	6				44
Cagliari	42	142	30		1		215
Oristano	1	26	7				34
Sud Sardegna	4	35	1				40
Sardegna	**189**	**320**	**85**		**1**		**595**
							Ripartizione
Nord-ovest	3.922	8.519	6.520	102	8	47	19.118
Nord-est	4.068	6.683	2.062	27	1	20	12.861
Centro	4.593	5.391	2.909	15	-	1.227	14.135
Sud	1.901	2.423	1.470	35	-		5.829
Isole	642	764	1.528	90	1	7	3.032
Totale complessivo	**15.126**	**23.780**	**14.489**	**269**	**10**	**1.301**	**54.975**

Fonte: elaborazione Centro Studi G. Tagliacarne su dati RUNTS.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **72/2022**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente *AMATO* - Redattore *ANTONINI*	
Udienza Pubblica del **23/02/2022** Decisione del **23/02/2022**	
Deposito del **15/03/2022** Pubblicazione in G. U. **16/03/2022**	
Norme impugnate:	Art. 76 del decreto legislativo 03/07/2017, n. 117.
Massime:	**44702 44707 44708 44709 44710 44711 44712**
Atti decisi:	**ord. 69/2021**

Massima n. 44702

Titolo

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Richiamo, in via cumulativa, di più parametri - Necessità di motivare le ragioni del contrasto con ciascuno di essi. (Classif. 112003).

Testo

Quando l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare in via cumulativa dei parametri, con un'affermazione generica e insufficiente a motivare le ragioni dell'asserito contrasto con ciascuno di essi, è dichiarata l'inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale, per genericità delle censure. (*Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 87/2021 - mass. 43843; O. 159/2021 - mass. 44115*).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 art. 76

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2

Costituzione art. 4

Costituzione art. 9

Costituzione art. 18

Costituzione art. 118 co. 4

Massima n. 44707

Titolo

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Priorità logica della censura incidente sul piano delle fonti (nel caso di specie: relativa all'asserita violazione dell'art. 76 Cost.). (Classif. 1 1 1 0 0 7) .

Testo

Nell'esame del merito va trattata per prima la questione che lamenta la violazione dell'art. 76 Cost., trattandosi di una censura logicamente prioritaria, poiché incidente sul piano delle fonti. (*Precedente; S. 142/2020*).

Parametri costituzionali

Costituzione art. 76

Massima n. 44708

Titolo

Volontariato - Terzo settore - Contributi per l'acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali - Riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) - Esclusione degli altri enti del terzo settore (ETS) - Denunciata violazione dei principi e criteri di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 263002).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze", escludendo gli altri enti del terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Il legislatore delegato si è riferito alla specificità delle ODV, salvaguardando la previsione di maggior favore (già riconosciuta dalla omologa misura della legge n. 342 del 2000) giacché il criterio direttivo asseritamente leso (art. 4, comma 1, lett. *b*) coinvolge solo in via mediata le disposizioni agevolative, mentre altri principi e criteri direttivi - che concorrono a individuare la *ratio* della delega - (artt. 5, comma 1, lett. *a*, e 9, comma 1, lett. *m*) ben ammettono margini di differenziazione tra i diversi tipi di ETS. (*Precedente: S. 142/2020 - mass. 43518*).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 art. 76

Parametri costituzionali

Costituzione art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge 06/06/2016 n. 106 art. 4 co. 1 lett. b)

legge 06/06/2016 n. 106 art. 5 co. 1 lett. a)

legge 06/06/2016 n. 106 art. 9 co. 1 lett. m)

Massima n. 44709

Titolo

Volontariato - Terzo settore - Sistema degli enti del terzo settore (ETS) - Espressione del pluralismo sociale e della sussidiarietà orizzontale. (Classif. 263002).

Testo

Il sistema degli enti del terzo settore (ETS) si radica in una dimensione che attiene ai principi fondamentali della Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà - posta dall'art. 2 Cost. tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico - e a concorrere all'eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 Cost. Proprio in quanto tale, questo sistema è valorizzato ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., fino a dar vita, nell'art. 55 cod. terzo settore, a un modello di amministrazione condivisa tra gli ETS e le pubbliche amministrazioni. (*Precedenti: S. 131 del 2020 - mass. 43495 e 43496; S. 75/1992 - mass. 18195; S. 500/1993*).

Parametri costituzionali

Costituzione art. 2

Costituzione art. 3

Costituzione art. 118 co. 4

Massima n. 44710

Titolo

Volontariato - Terzo settore - Enti del terzo settore (ETS) - Definizione unitaria, ma non indistinta omologazione - Possibile svolgimento di attività economica, quali operatori del welfare society - Conseguenti agevolazioni fiscali a loro favore, differenze organizzative tra ETS e organizzazioni di volontariato (ODV). (Classif. 263002).

Testo

La definizione di enti del terzo settore (ETS) è riservata a quelli iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, destinatari di uno specifico sistema di *favor* e oneri, i cui tratti caratterizzanti sono il perseguimento del bene comune, lo svolgimento di attività di interesse generale senza perseguire finalità lucrative soggettive, la soggezione a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli.

Poiché l'attività di interesse generale svolta senza fini di lucro dagli enti del terzo settore (ETS) realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica - in ragione del necessario reinvestimento degli utili in attività orientate a una funzione sociale - il cod. terzo settore prevede misure di agevolazione fiscale che, sebbene con diversità quanto a intensità, forme e modi, interessano tutti gli ETS.

Pur avendo il cod. terzo settore introdotto una definizione unitaria di enti del terzo settore (ETS), ciò non si risolve in una indistinta omologazione, permanendo specifiche e diverse caratterizzazioni dei modelli organizzativi e differenziazioni nei regimi di sostegno pubblico che si giustificano, tra l'altro, in ragione della dimensione che assume, strutturalmente, l'apporto della componente volontaria all'interno dei suddetti enti.

Gli enti del terzo settore (ETS) che scelgono di svolgere attività economica - accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto - possono essere considerati operatori di un "mercato qualificato", quello della *welfare society*, distinto da quello che invece risponde al fine di lucro.

Se la regola generale è che tutti gli enti del terzo settore (ETS) possono avvalersi di volontari, una regola specifica impone alle organizzazioni di volontariato (ODV) di avvalersene in modo prevalente, essendo normativamente imposta, come scelta non derogabile, una specifica proporzione interna per cui il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura costitutiva delle organizzazioni di volontariato (ODV) si associa al fatto che la disciplina dell'attività di interesse generale di tali enti è permeata da un vincolo stringente anche in relazione al modo di svolgimento della stessa, preordinato a esaltare la caratteristica di gratuità che connota l'attività del volontario: ciò preclude alle ODV la possibilità di ottenere dallo svolgimento della detta attività margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa.

Massima n. 44711

Titolo

Volontariato - In genere - Espressione della socialità della persona - Modalità di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche. (Classif. 263001).

Testo

Nella forma di impegno civico costituita dal volontariato la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa, secondo il modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo; all'origine dell'azione volontaria si trova l'emergere della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell'apertura al bisogno dell'altro. (*Precedenti: S. 131/2020 - mass. 43495 e 43496; S. 228/2004; S. 75/1992 - mass. 18194 e 18195*).

Il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche.

Massima n. 44712

Titolo

Volontariato - Terzo settore - Misure di sostegno (nella specie: "contributo ambulanze") - Riserva a favore delle organizzazioni di volontariato (ODV), con esclusione degli altri enti del terzo settore (ETS) - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza, in ragione della giustificata connessione tra la specifica condizione delle ODV e la ratio della misura - Non fondatezza della questione - Auspicio per intervento legislativo che renda meno rigida la differenza tra ODV e ETS. (Classif. 263002).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze" escludendo gli altri enti del terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Esiste una giustificata connessione tra la specifica condizione delle ODV - caratterizzate dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità - e la *ratio* della citata misura di sostegno. La norma censurata mira, infatti, a sostenere detti enti, che non dispongono della possibilità di pattuire, per il servizio reso, una remunerazione per l'acquisto di automezzi e beni strumentali. Appare, tuttavia, auspicabile che il legislatore riveda in termini meno rigidi detto filtro selettivo, in modo da permettere l'accesso alle risorse anche a quegli ETS ai quali, per disposizione normativa - associazioni di promozione sociale -, o per scelta organizzativa dell'ente, che si avvale di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti, si applica la regola del mero rimborso spese. (*Precedenti: S. 52/ 2021 - mass. 43726; S. 277/2019 - mass. 40946*).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 art. 76

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 72

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra la Fondazione Catis, fondazione di partecipazione sociale onlus, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altri, con ordinanza del 9 novembre 2020, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visti l'atto di costituzione della Fondazione Catis, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l'avvocato Renzo Cuonzo per la Fondazione Catis e l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 9 novembre 2020 (reg. ord. n. 69 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui riserva alle organizzazioni di volontariato (d'ora in avanti: ODV) i contributi per l'acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore (d'ora in avanti: ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale.

Riferisce il rimettente che nel giudizio a quo la Fondazione Catis, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), ha impugnato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 novembre 2017 (Modalità per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato) e gli atti del procedimento di erogazione del contributo per l'annualità 2017 – le linee guida per la presentazione delle domande e la nota recante «Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni», adottate con provvedimenti del direttore generale del citato Ministero, rispettivamente del 22 e del 29 dicembre 2017 – lamentandone l'effetto escludente, per la stessa ricorrente, dalla possibilità di accedere al beneficio economico.

Aggiunge poi che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso limitatamente alla preclusione al contributo per gli acquisti effettuati nell'anno 2017, prima dell'entrata in vigore del codice del Terzo settore, rilevando che la disciplina ratione temporis applicabile consentiva l'accesso ai benefici anche alle onlus; invece, quanto alle ulteriori doglianze riferite al d.m. 16 novembre 2017, il giudice di primo grado ha ritenuto che il sopravvenuto art. 76 cod. terzo settore, pur restringendo il contributo alle sole ODV, non contrasterebbe con le norme costituzionali indicate dalla ricorrente, con ciò valutando manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale. Con l'appello principale la Fondazione Catis ha pertanto riproposto queste specifiche censure, chiedendo la riforma in parte qua della sentenza del TAR, mentre l'amministrazione resistente, con appello incidentale, ha contestato la motivazione dell'accoglimento parziale.

1.1.– Ad avviso del rimettente, il thema decidendum del giudizio innanzi a sé si concentrerebbe sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'appellante principale, che avrebbero «carattere prioritario» rispetto a quella, pure dalla stessa dedotta, di illegittimità comunitaria con riferimento alla possibile incidenza della normativa nazionale sui principi di libera concorrenza.

Le prime sarebbero rilevanti sia «poiché la norma sospettata di illegittimità costituzionale rappresent[erebbe] l'unica base giuridica dei provvedimenti censurati», sia perché, in caso di fondatezza delle stesse, l'appello incidentale diventerebbe inammissibile o improcedibile «per difetto di interesse».

1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, l'ordinanza ricostruisce il quadro normativo pertinente ricordando che, prima dell'adozione del cod. terzo settore, alcuni tipi di enti – tra essi, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) – erano destinatari di una specifica disciplina organica e che con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) erano stati regolati soltanto aspetti peculiari, quali il trattamento fiscale. Richiama poi l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che ha introdotto un contributo per l'acquisto di ambulanze riconosciuto tanto in favore delle ODV, quanto delle onlus.

Tale disposizione, insieme alle altre che prevedevano misure di sostegno finanziario, sarebbe stata abrogata dalla disciplina introdotta dal cod. terzo settore, volta a razionalizzare e rendere trasparente l'insieme dei vantaggi economici attribuiti agli ETS.

In particolare, l'art. 73 del citato codice ha disposto, al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, il trasferimento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, destinate alla copertura

degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – tra i quali quelli di cui al richiamato art. 96, comma 1 – «per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione» di tale Ministero. Al successivo comma 2 ha rimesso a uno o più atti di indirizzo della citata amministrazione di determinare annualmente, «nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;

b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;

c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali».

Il censurato art. 76, inoltre, dispone che:

«1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.

2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Alla luce dell'inequivoco testo dell'art. 76, l'ordinanza di rimessione conclude che il beneficio economico ivi previsto sarebbe «riservato esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e non si [potrebbe] estendere ad altri enti del Terzo settore, nemmeno attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata»; alle fondazioni, e non agli altri ETS, il contributo spetterebbe soltanto nella limitata ipotesi considerata nell'ultima parte del comma 1.

1.2.1.– Ciò premesso, il giudice a quo osserva che, se alla valutazione politica del legislatore spetta individuare i soggetti ritenuti meritevoli di determinate provvidenze economiche, l'esercizio di tale funzione non potrebbe oltrepassare i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. L'art. 3 Cost. richiederebbe, infatti, di verificare la correlazione tra la delimitazione soggettiva dei destinatari di una provvidenza patrimoniale e la sua connotazione oggettiva (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 44 del 2020); pertanto, il principio di non discriminazione sarebbe rispettato solo qualora esista una «causa normativa» della differenziazione, che sia «giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio».

Ad avviso del rimettente, la innovativa differenziazione introdotta dall'art. 76 cod. terzo settore tra le ODV e le onlus, oltre ad alterare in maniera sostanziale la precedente disciplina in materia, non potrebbe essere ritenuta ragionevole sulla base dei due profili distintivi invece ravvisati dall'appellata sentenza del TAR Lazio.

Il primo sarebbe relativo al diverso rilievo del lavoro dipendente nell'una e nell'altra categoria potendo, da un lato, le ODV assumere lavoratori dipendenti, ma senza «superare il numero complessivo dei volontari», e, dall'altro, gli enti aventi forma diversa «avvalersi di volontari», ma senza eccedere il numero dei dipendenti.

Al riguardo, il Consiglio di Stato rileva anzitutto che la presenza di lavoratori dipendenti in entrambi i tipi di enti non si porrebbe in termini di alternatività e di contrapposizione poiché, invece, la relativa disciplina evidenzierebbe il forte avvicinamento tra tali enti, tanto da darsi in concreto il caso «di ODV e ONLUS con l'identica struttura organizzativa costituita da metà lavoratori dipendenti e metà operatori volontari».

Inoltre, sebbene la presenza di lavoratori dipendenti nell'organizzazione dell'ente possa giustificare «discipline differenziate riferite a quello specifico aspetto (quali agevolazioni previdenziali, assicurative, retributive)», essa «appar[irebbe] del tutto neutrale rispetto all'acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell'attività di utilità sociale dell'ente».

Anche il secondo argomento svolto dal TAR Lazio – relativo alla previsione di interventi dell'autorità amministrativa sul funzionamento interno delle fondazioni, indice del «particolare regime giuridico» per esse previsto – non sarebbe persuasivo. Ad avviso del rimettente, per un verso, esso non varrebbe per gli altri ETS parimenti esclusi dall'art. 76 cod. terzo settore; per altro verso, sfuggirebbe la connessione tra il regime dei controlli e della vigilanza cui sono sottoposte le fondazioni e l'esclusione dal beneficio per l'acquisto di ambulanze.

1.2.2.– Il Consiglio di Stato richiama inoltre due pronunce di questa Corte aventi ad oggetto disposizioni regionali in tema di ETS.

Con la sentenza n. 277 del 2019 sarebbe stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una previsione regionale che limitava alle sole ODV la legittimazione a essere parti di accordi di collaborazione con enti pubblici e la facoltà di concorrere all'erogazione di servizi in materia di tutela degli animali, ravvisandovi una discriminazione degli altri ETS non giustificabile sullo status giuridico di dette organizzazioni.

Nella successiva sentenza n. 27 del 2020, questa Corte avrebbe escluso il contrasto con l'art. 3 Cost. di una norma regionale che delimita i soggetti destinatari di specifici contributi riferendosi alle associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o in quello della promozione sociale, affermando che tra i destinatari della stessa sarebbero ricomprese anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale; la delimitazione territoriale non sarebbe pertanto irragionevole, in quanto valorizzerebbe la specifica esperienza maturata nel contesto locale di riferimento.

Conclude il rimettente rilevando che nel caso in esame, invece, non sarebbe possibile estendere in via interpretativa la platea dei destinatari, né emergerebbero «specifiche ragioni che giustifichino la preferenza accordata dal legislatore statale a determinate categorie di enti».

1.2.3.– Gli argomenti esposti sostanzierebbero la violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Inoltre, poiché la norma censurata incentiverebbe gli acquisti di strumenti per l'attività economica correlata al perseguimento delle finalità di utilità sociale degli ETS in ambito sanitario, il predetto parametro

andrebbe «integrato con il sintetico richiamo agli articoli 2 (nella parte in cui tutela i diritti della persona nell'ambito delle formazioni sociali), 4 (nella parte in cui protegge il lavoro), 9 (per la promozione della ricerca tecnica), 18 (per la garanzia dell'associazionismo, in qualsiasi forma giuridica) e 118, comma quarto (per l'affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale)» Cost.; l'art. 76 cod. terzo settore violerebbe dunque anche tali parametri costituzionali.

1.2.4.– Con una ulteriore censura, il rimettente Consiglio di Stato ritiene che l'art. 76 cod. terzo settore non rispetterebbe i criteri di delega contenuti nella legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), in particolare negli artt. 1, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, lettera b); per l'effetto, sarebbe violato l'art. 76 Cost.

La seconda delle richiamate previsioni della legge delega richiederebbe infatti di «individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i)».

Il rimettente evidenzia che il citato criterio non ammetterebbe «differenziazioni collegate alla diversa natura soggettiva dell'ente», invece introdotte dal censurato art. 76.

Aggiunge poi che, alla luce del richiamo da parte dello specifico criterio di delega alla legislazione previgente, fra cui il d.lgs. n. 460 del 1997, «che prevedeva le agevolazioni per l'acquisto di autoambulanze anche in favore delle ONLUS», il legislatore delegato, nel riordinare e razionalizzare i benefici economici già esistenti, «non avrebbe potuto prevedere la radicale e generalizzata esclusione dal contributo di intere categorie di enti quali le ONLUS».

Anche sotto questo secondo profilo sussisterebbe quindi una violazione dell'evocato art. 76 Cost.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili e comunque non fondate le questioni sollevate.

2.1.– Sarebbero anzitutto inammissibili le questioni riferite «agli articoli 2, 4, 9 e 118 Cost. per assoluta mancanza di motivazione».

2.2.– Andrebbe invece ritenuta non fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., «in quanto il diverso trattamento riservato dal legislatore alle ODV appar[irebbe] del tutto giustificato, e pertanto non discriminatorio, in considerazione del peculiare regime giuridico delle stesse».

Ad avviso dell'Avvocatura generale, nell'attività di riordino e revisione organica della materia realizzata con il cod. terzo settore, il legislatore avrebbe introdotto disposizioni comuni ai vari ETS e, nello stesso tempo, avrebbe voluto «salvaguardare anche le particolari specificità di ognuno prevedendo interventi a volte diversificati», ivi inclusi quelli di sostegno finanziario. In questo contesto si giustificherebbero le disposizioni del citato codice che mantengono dei benefici nei confronti di alcune categorie di enti, quali le ODV e le associazioni di promozione sociale, «in ragione della loro struttura e soprattutto della prevalente componente volontaristica che li caratterizza».

Le ODV, infatti, si distinguerebbero dagli altri ETS per due tratti peculiari: in primo luogo, le modalità del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, per esse, avverrebbe attraverso l'erogazione gratuita di beni e servizi, a fronte della quale potrebbero «ricevere esclusivamente il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate»; in secondo luogo, la prevalenza, nello svolgimento dell'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale dell'ente, delle prestazioni dei volontari associati all'organizzazione medesima.

Pertanto, insieme ad altre disposizioni – sono richiamati gli artt. 56, comma 1, 72 e da 83 a 86 cod. terzo settore – anche il censurato art. 76 si inserirebbe nel particolare regime descritto, «non per creare disparità di trattamento nei confronti dei vari soggetti appartenenti agli enti del terzo settore ma per riconoscere le peculiarità degli stessi nell'ambito di norme generali comuni». Infatti, a differenziare le ODV anche rispetto alle altre associazioni senza scopo di lucro varrebbe l'esclusiva finalità solidaristica e la gratuità delle prestazioni volontarie degli associati.

Nella specie si sarebbe «completamente al di fuori di un mercato di tipo economico governato dalle norme sulla concorrenza» e di conseguenza i contributi sarebbero concessi per acquistare beni necessari all'esercizio di attività di utilità sociale, per lo svolgimento delle quali le ODV potrebbero ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, «con esclusione, pertanto, di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, mark up, ricarico o simili». Tale profilo costituirebbe, ad avviso dell'Avvocatura, un significativo elemento di esclusione delle cooperative sociali dal novero dei soggetti considerati dall'art. 76 cod. terzo settore, poiché, collocandosi esse sul mercato, l'eventuale accesso al contributo in parola «potrebbe avere un effetto distorsivo sui principi comunitari di tutela della concorrenza».

D'altro canto, le «premialità riconosciute» alle ODV avrebbero come «contraltare l'osservanza di regole particolarmente stringenti riferite alla composizione della base associativa-sociale, agli organi sociali, e alle modalità di impiego delle risorse umane e finanziarie».

Considerando il profilo del rapporto tra dipendenti e volontari, la difesa statale osserva che se tutti gli ETS possono avvalersi di volontari, solo nelle ODV tale apporto sarebbe così qualificante da dovere essere prevalente, come richiesto dall'art. 32 cod. terzo settore, e che, in forza del successivo art. 33, comma 1, «[i]n ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari».

Ulteriori limiti, propri delle sole ODV, riguarderebbero la gratuità delle cariche sociali – ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. terzo settore, ad eccezione degli organi di controllo – e l'acquisizione delle risorse finanziarie, potendo esse ricevere per le attività di interesse generale prestate esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto dall'art. 33, comma 3, cod. terzo settore.

In conclusione, anche richiamando una pronuncia dello stesso Consiglio di Stato su una questione simile (sezione terza, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1208), l'Avvocatura esclude che l'art. 76 cod. terzo settore abbia un contenuto irragionevole o discriminatorio, poiché il legislatore non avrebbe introdotto ingiustificate disparità di trattamento tra enti operanti nel medesimo ambito di utilità sociale ma, al contrario, promuoverebbe e sosterrebbe «una categoria giuridica che per struttura e componente volontaristica è unica nel panorama degli enti del Terzo settore». In altri termini, la delimitazione soggettiva prevista dal citato art. 76 assolverebbe a una «funzione compensativa dei vincoli prescritti per le ODV»; non sarebbero pertanto conferenti i richiami del giudice a quo alle due sentenze di questa Corte.

2.3.– Infine, la difesa statale ritiene non fondata anche la censura mossa in riferimento all'art. 76 Cost., alla luce della giurisprudenza costituzionale che identificherebbe il contenuto della delega tenendo conto del complesso contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi.

Al riguardo, segnala che la stessa legge delega n. 106 del 2016 includerebbe previsioni di favore a tutela della specificità delle ODV: da un lato, l'art. 5, comma 1, lettera a), che, nel contesto dell'armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale,

chiederebbe di «riconosce[re] e favor[ire], all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile». Dall'altro, l'art. 9, comma 1, lettera m), che farebbe salve «le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato».

3.– Si è costituita in giudizio la Fondazione Catis, chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma censurata, negli stessi termini di cui all'ordinanza di rimessione.

La parte premette di essere una fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, e di operare negli ambiti della pubblica assistenza sanitaria, dell'emergenza extraospedaliera e della mobilità di infermi, svolgendo da anni il servizio di soccorso con autoambulanze; a tale titolo ha sempre richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000 per l'acquisto di tali mezzi. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 76 cod. terzo settore e dell'adozione sia del d.m. 16 novembre 2017, sia dei successivi provvedimenti attuativi, ha introdotto il giudizio innanzi al TAR Lazio e poi appellato la sentenza che ha rigettato in parte il ricorso.

Ad avviso della Fondazione Catis, la norma censurata, escludendo dall'accesso al contributo tutte le onlus, ossia organizzazioni che pure opererebbero su sostanziale base volontaria e senza finalità di lucro, avrebbe ingiustificatamente vanificato il principio alla base della previgente normativa, che lo destinava invece, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, a tutti i soggetti che svolgessero la propria attività a titolo gratuito e per finalità di utilità generale. Alla luce di tale denominatore comune di tutti i soggetti riconducibili al Terzo settore, la riserva dei contributi alle sole ODV violerebbe l'art. 3 Cost., tanto più «perché del tutto immotivata, e correlata solo alla formale distinzione tra Enti».

Il censurato art. 76 contrasterebbe anche con la ratio e la finalità complessiva della riforma, volta ad armonizzare la disciplina di tutti i soggetti operanti nel Terzo settore. Infatti, mentre l'art. 4 cod. terzo settore, riconducendo «sotto la nozione unificante» di ETS una serie di soggetti, avrebbe «evidentemente quanto indiscutibilmente voluto equipararne lo status giuridico», la norma censurata avrebbe ritenuto «esattamente il contrario» in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo in esame.

Sarebbe perciò «a dir poco singolare» che, mentre nel previgente variegato sistema il contributo veniva erogato anche alle onlus, oggi, nonostante l'ottica «della massima armonizzazione» tra gli ETS, sia stata introdotta una differenziazione in precedenza inesistente.

4.– Con ordinanza n. 14 del 2022, questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento spiegato da dieci comitati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

5.– Con decreto del Presidente del 17 gennaio 2022 è stata ammessa l'opinione scritta presentata dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ratione temporis applicabile.

L'amicus curiae ritiene che la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sia «frutto di una concezione del tutto astratta degli Enti di Terzo Settore della cui comparazione si tratta», alla luce del «divario non colmabile» che intercorrerebbe tra le ODV e gli altri ETS, quanto ai modi concreti di operare. I secondi, infatti, quando non organizzati su base volontaristica, ben potrebbero remunerare secondo criteri imprenditoriali tanto il personale, quanto i mezzi materiali impiegati, laddove, invece, l'art. 33, comma 3, cod. terzo settore imporrebbe alle ODV di ricevere, per l'attività prestata, «soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate».

Tale «differenza di regime giuridico dal carattere decisivo» sarebbe stata trascurata dal rimettente, che avrebbe operato una equiparazione tra le ODV e gli altri ETS per la ragione «puramente formale» della possibilità, per le prime, di avvalersi anche di lavoratori dipendenti e, per i secondi, anche di volontari, così obliterando la «distanza concettuale» che intercorrerebbe tra la mera facoltà, per gli ETS, di avvalersi di

volontari, e l'obbligo di operare prevalentemente con l'apporto di volontari, che graverebbe soltanto sulle ODV.

Inoltre, il carattere prevalentemente volontario del servizio reso dalle ODV starebbe «alla base [anche] della disciplina speciale – e derogatoria del principio di concorrenza – dettata» dal cod. terzo settore a favore delle ODV negli artt. 56 e 57, in ordine, rispettivamente, all'affidamento loro riservato di «attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato» e, in via prioritaria, del «servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza», per il quale risulterebbero necessari gli acquisti considerati dalla norma censurata.

Dalla regola prevista per tali convenzionamenti, in base alla quale le ODV potrebbero ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i servizi resi – che, invece, gli altri ETS renderebbero «in termini schiettamente professionali» – l'amicus ricava una ulteriore conferma della irriducibilità del rispettivo regime giuridico.

Infine, non fondata sarebbe anche la questione riferita all'art. 76 Cost. Al riguardo, l'opinione ritiene che il criterio direttivo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 106 del 2016 – nella parte in cui chiede di individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli ETS, il cui svolgimento «costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa» – non imporrebbe di individuare le attività che «caratterizzano tutti» gli ETS, «ben potendo alcune di tali attività per il modo dello svolgimento risultare pertinenti in modo specifico ad alcuni di essi».

6.– Con memoria tempestivamente depositata la Fondazione Catis rimarca che le peculiarità strutturali delle ODV non potrebbero giustificare il criterio che consente loro di usufruire in via esclusiva di un incentivo di carattere generale, «tanto più che esso [sarebbe] strettamente funzionale al raggiungimento di uno scopo che rientra tra quelli perseguibili da tutti gli ETS».

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 9 novembre 2020 (reg. ord. n. 69 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui riserva alle organizzazioni di volontariato (d'ora in avanti: ODV) i contributi per l'acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore (d'ora in avanti: ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale.

Il Consiglio di Stato è chiamato a decidere l'appello proposto dalla Fondazione Catis, attiva nel settore del soccorso con autoambulanze, nei confronti della sentenza che ha parzialmente rigettato il ricorso avverso sia il decreto ministeriale recante le modalità di attuazione delle disposizioni del censurato art. 76, sia le linee guida del procedimento per l'erogazione dei contributi da questo previsti con riferimento all'annualità 2017; gli atti impugnati l'avrebbero infatti esclusa, al pari degli altri ETS non aventi la struttura tipica delle ODV, dalle provvidenze economiche per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali da adibire all'attività istituzionale.

Il rimettente ritiene le questioni rilevanti poiché, da un lato, l'appello della Fondazione ripropone le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 76 cod. terzo settore, rigettate dal giudice di primo grado, e, dall'altro, tale disposizione rappresenterebbe l'unica base giuridica dei provvedimenti oggetto del giudizio.

1.1.– Ad avviso del giudice a quo, il citato art. 76, riservando il contributo per l'acquisto di autoambulanze solo alle ODV, avrebbe alterato in maniera sostanziale la precedente disciplina in materia,

contestualmente sostituita, dal momento che un contributo simile era stato introdotto già dall'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che lo riconosceva però tanto in favore delle ODV, quanto delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

La norma censurata esprimerebbe dunque una scelta di favore per le ODV, che tuttavia il rimettente considera non rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., non rilevando in senso contrario che, come affermato dalla sentenza appellata, il numero dei volontari in tale categoria di ente deve essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti, laddove le fondazioni e gli altri ETS potrebbero avvalersi di volontari, ma senza che questi superino il numero dei dipendenti.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la presenza di lavoratori dipendenti non si porrebbe in termini di alternatività e di contrapposizione poiché, invece, la relativa disciplina contenuta nel cod. terzo settore evidenzierebbe il forte avvicinamento tra tali enti, tanto da darsi in concreto il caso «di ODV e ONLUS con l'identica struttura organizzativa costituita da metà lavoratori dipendenti e metà operatori volontari».

Inoltre, mentre la presenza di lavoratori dipendenti nell'organizzazione dell'ente potrebbe giustificare «discipline differenziate riferite a quello specifico aspetto (quali agevolazioni previdenziali, assicurative, retributive)», essa «appar[irebbe] del tutto neutrale rispetto all'acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell'attività di utilità sociale dell'ente».

In ogni caso, il rimettente richiama l'orientamento di questa Corte, espresso in particolare nella sentenza n. 277 del 2019, che escluderebbe la possibilità di differenziare il trattamento degli ETS sulla base dello status giuridico di dette organizzazioni.

1.2.– L'ordinanza aggiunge che in considerazione della connessione tra la descritta censura di irragionevolezza e l'«ambito sanitario», nel quale si collocherebbe la norma che dispone il beneficio, il riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost. andrebbe integrato «con il sintetico richiamo agli articoli 2 (nella parte in cui tutela i diritti della persona nell'ambito delle formazioni sociali), 4 (nella parte in cui protegge il lavoro), 9 (per la promozione della ricerca tecnica), 18 (per la garanzia dell'associazionismo, in qualsiasi forma giuridica) e 118, comma quarto (per l'affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale)» Cost.; l'art. 76 cod. terzo settore violerebbe dunque anche tali parametri costituzionali.

1.3.– Infine, con una ulteriore censura, il giudice a quo lamenta che il citato art. 76 non rispetterebbe i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), in particolare negli artt. 1, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, lettera b); per l'effetto, sarebbe violato l'art. 76 Cost.

Il criterio direttivo di cui alla seconda delle richiamate previsioni della legge delega – richiedendo di «individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento […] costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa […]» – non ammetterebbe «differenziazioni collegate alla diversa natura soggettiva dell'ente», invece introdotte dal censurato art. 76.

L'ordinanza afferma, da ultimo, che lo stesso criterio di delega «richiam[erebbe] puntualmente la legislazione previgente, fra cui il decreto n. 460/1997, che prevedeva le agevolazioni per l'acquisto di autoambulanze anche in favore delle ONLUS»; il riordino e la razionalizzazione dei benefici economici già esistenti, «pertanto, non avrebbe potuto prevedere la radicale e generalizzata esclusione dal contributo di intere categorie di enti quali le ONLUS».

2.– In via preliminare, è fondata l'eccezione di inammissibilità proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, per genericità delle censure in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost.

L'ordinanza di rimessione si limita infatti a richiamare in via cumulativa i parametri indicati, i quali integrerebbero il parametro di cui all'art. 3 Cost. per il solo fatto che gli incentivi previsti dalla norma

censurata afferirebbero all'«ambito sanitario»; affermazione, quest'ultima, insieme generica e insufficiente a motivare le ragioni dell'asserito contrasto con ciascuna delle dette previsioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 181 e n. 87 del 2021; ordinanza n. 159 del 2021).

Le questioni così sollevate sono dunque inammissibili.

3.– Nell'esame del merito va trattata per prima la questione che lamenta la violazione dell'art. 76 Cost., in relazione a due principi e criteri direttivi della legge n. 106 del 2016 che ha delegato al Governo l'adozione del cod. terzo settore. Si tratta, infatti, di una censura «logicamente prioritaria, poiché incidente sul piano delle fonti» (sentenza n. 142 del 2020).

Tale questione non è fondata.

Il rimettente richiama a sostegno della censura essenzialmente il criterio direttivo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), della legge citata, ma questo è rivolto in via principale a orientare il legislatore delegato nell'individuazione delle attività di interesse generale e solo in via mediata coinvolge le disposizioni agevolative.

Inoltre, lo stesso collegamento che pur indirettamente si stabilisce tra le prime e le seconde va in ogni caso letto nel contesto sistematico della stessa legge delega, dove altri principi e criteri direttivi ben ammettono margini di differenziazione tra i diversi tipi di ETS.

A questo riguardo, infatti, da un lato, l'art. 5, comma 1, lettera a), prevede che vengano riconosciute e favorite «all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile»; dall'altro, l'art. 9, comma 1, lettera m), relativo alla revisione della disciplina riguardante le onlus, richiede che siano «fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato».

Entrambi i richiamati criteri direttivi, che concorrono a «individuare la ratio della delega» (sentenza n. 142 del 2020), consentono di concludere per la non fondatezza della censura del rimettente, poiché il legislatore delegato, limitando, nell'art. 76 cod. terzo settore, il "contributo ambulanze" alle sole ODV, ha inteso riferirsi alla specificità di questi enti e salvaguardare la previsione di maggior favore a loro comunque riconosciuta dalla omologa misura che era già prevista dall'art. 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

4.– Neppure la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 cod. terzo settore, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è fondata.

Occorre premettere che il cod. terzo settore ha introdotto una definizione unitaria di ETS: tale qualifica, infatti, è riservata ai soli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, diverso da quello di tutti gli altri enti che pur svolgono attività di interesse generale (sentenza n. 131 del 2020).

Questo insieme è «definito dall'art. 4 CTS, in forza del quale costituiscono il Terzo settore gli enti che rientrano in specifiche forme organizzative tipizzate (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali) e gli altri enti "atipici" (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società) che perseguono, "senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi", e che risultano "iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"» (sentenza n. 131 del 2020).

In questi termini, il cod. terzo settore ha svolto senz'altro una funzione unificante, diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina degli ETS, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni.

Tuttavia ciò non si è risolto in una indistinta omologazione di tutti gli ETS. All'interno del perimetro legale di questa definizione, infatti, sono rimaste in vita specifiche e diverse caratterizzazioni dei modelli organizzativi, al punto che sono gli enti nella loro autonomia a individuare, variandola se necessario, quella che meglio consente, secondo la storia e l'identità di ciascuno, il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Permangono, inoltre, anche differenziazioni nei regimi di sostegno pubblico che si giustificano in ragione di diversi fattori, tra cui anche quello della specifica dimensione che assume, strutturalmente, l'apporto della componente volontaria all'interno dei suddetti enti.

5.– In particolare, i tratti caratterizzanti del sistema degli ETS sono il perseguimento del bene comune (art. 1), lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 5) senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), la soggezione a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (artt. da 90 a 97).

Ciò radica tale sistema in una dimensione che attiene ai principi fondamentali della nostra Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà che l'art. 2 Cost. pone «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico» (sentenza n. 75 del 1992) e a concorrere all'«eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 500 del 1993).

Proprio in quanto tale, questo sistema è valorizzato ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., fino a dar vita, nell'art. 55 cod. terzo settore, a un modello di «amministrazione condivisa» tra gli ETS e le pubbliche amministrazioni (sentenza n. 131 del 2020).

In questi termini, poiché l'attività di interesse generale svolta senza fini di lucro da tali enti realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica (ciò che deriva dal necessario reinvestimento degli utili in attività orientate a una funzione sociale), il Titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore) del cod. terzo settore prevede misure di agevolazione fiscale che, sebbene con rilevanti diversità quanto a intensità, forme e modi, interessano però, in ogni caso, tutti gli ETS, comprese le imprese sociali – anche se per queste ultime le misure più consistenti sono previste nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», specificamente concernente il loro status –.

L'esigenza di una disciplina unitaria diviene invece recessiva nella disciplina del Capo IV (Delle risorse finanziarie) del Titolo VIII (Della promozione e del sostegno degli Enti del Terzo Settore), che, anche razionalizzando forme di finanziamento preesistenti, identifica un ambito dove è prevalente l'elemento attinente alla tipologia organizzativa, al punto che la normativa in oggetto non riferisce alle imprese sociali alcuna forma di contributo statale diretto, riservandola esclusivamente ad altri ETS.

6.– Così avviene nella disposizione censurata che, in particolare, destina una quota delle risorse finanziarie previste dall'art. 73 cod. terzo settore per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali al sostegno delle attività di interesse generale svolte dalle sole ODV.

Proprio su questa differenziazione si attesta la censura del giudice a quo, diretta a vedere ristabilita la prevalenza della disciplina unitaria e a contestare la ragionevolezza della suddetta limitazione a discapito degli altri ETS.

Nell'esame a cui la sollecita il rimettente, questa Corte è quindi chiamata a verificare se nella ratio della norma censurata siano ravvisabili elementi in grado di giustificare tale filtro selettivo.

7.– In questa prospettiva occorre innanzitutto rilevare che, in forza dell'art. 32, comma 1, cod. terzo settore, «[l]e organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti […], per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati».

Tale prevalenza dell'attività di volontariato assume un rilievo centrale, perché incide anche sul sistema di finanziamento, come del resto conferma l'art. 33, comma 3, cod. terzo settore, che vincola espressamente le ODV a ricevere, per l'attività di interesse generale prestata, «soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate».

Si tratta, in realtà, di un vincolo in qualche modo collegato al principio generale secondo cui «[l]'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario» (art. 17, comma 3, cod. terzo settore).

In altri termini, la necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura costitutiva delle ODV si associa al fatto che la disciplina dell'attività di interesse generale di tali enti è permeata da un vincolo particolarmente stringente anche in relazione al modo di svolgimento della stessa, preordinato a esaltare quella caratteristica di gratuità che connota l'attività del volontario.

Ciò non è «neutrale» come, invece, sostenuto dal rimettente, perché preclude alle ODV la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell'attività di interesse generale margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa (salvo che per le attività diverse di cui all'art. 6 cod. terzo settore, che però possono essere solo «secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale»), a differenza, in particolare, delle imprese sociali (qualifica che può essere ottenuta anche dalle fondazioni), che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese.

Sussiste quindi una definita linea di demarcazione all'interno della pur unitaria categoria degli ETS: è ben vero che quelli che scelgono di svolgere attività economica – accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto – possono essere considerati operatori di un "mercato qualificato", quello della welfare society, distinto da quello che invece risponde al fine di lucro. Tuttavia, rimane fermo che tali soggetti hanno la possibilità di ricevere un corrispettivo per il servizio reso e quindi, anche in tal modo, procurarsi le risorse, cui fa riferimento la norma censurata, necessarie all'acquisto degli automezzi e dei beni strumentali al sostegno delle attività di interesse generale. Possibilità che invece è preclusa, come si è visto, alle ODV.

8.– Tali aspetti non sono, in realtà, ignorati dal rimettente che, tuttavia, li considera insufficienti a giustificare l'esclusione degli altri ETS, sull'assunto che di fatto anche questi potrebbero avere una «identica struttura […] costituita da metà lavoratori dipendenti e metà operatori volontari».

L'obiezione, però, in questi termini non è corretta, perché alle ODV è normativamente imposta, come scelta non derogabile, una specifica proporzione interna: l'art. 33, comma 1, cod. terzo settore, prescrive chiaramente – peraltro dopo aver stabilito che possono sì assumere lavoratori dipendenti, ma solo entro precisi limiti di carattere "qualitativo", cioè «occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta» – che «[i]n ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari».

Se quindi la regola generale è che tutti gli ETS «possono» avvalersi di volontari (art. 17, comma 1, cod. terzo settore), una regola specifica impone alle ODV di avvalersene «in modo prevalente» (art. 32, comma

1, cod. terzo settore). Nel caso delle imprese sociali, in particolare, la regola è oltretutto ribaltata, in quanto queste possono avvalersi di volontari, ma il numero degli stessi non può superare quello dei lavoratori (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 2017).

8.1.– Una prima ratio della norma censurata si rivela, quindi, quella di sostenere enti che non dispongono della possibilità di pattuire, per il servizio reso tramite l'attività di interesse generale, una remunerazione in grado di permettere l'acquisto o il rinnovo di automezzi e beni materiali strumentali.

Un'ulteriore ragione attiene poi alla centralità che il cod. terzo settore assegna alla figura del volontario.

Questo infatti è oggetto di una definizione positiva nell'art. 17, comma 2, dove si evidenzia che il volontario è «una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune»; si prevede poi non solo che tutti «gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività» (art. 17, comma 1), ma si attivano, altresì, strumenti per «promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore» (art. 63, comma 1); infine, si fa carico a tutte le «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» del compito di diffondere la «cultura del volontariato» (art. 19, comma 1).

La descritta valorizzazione del volontariato ha solide ragioni: questa Corte proprio in riferimento a tale forma di impegno civico ha affermato che la persona è «chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa» (sentenza n. 75 del 1992).

Si tratta della sottolineatura di un «modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo» (sentenza n. 75 del 1992), che ha assunto carattere sistematico nella giurisprudenza di questa Corte, portando a evidenziare come all'origine dell'azione volontaria vi sia l'emergere della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell'apertura al bisogno dell'altro (sentenze n. 131 del 2020 e n. 228 del 2004).

In tal modo il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche, al punto che risulterebbe paradossale penalizzare proprio gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari, a causa del limite del mero rimborso delle spese.

Non appare quindi irragionevole, né discriminatorio, che il contributo oggetto della norma censurata sia accessibile solo a ETS caratterizzati dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità, con esclusione degli altri enti per i quali tale previsione non sussiste e che quindi possono pattuire remunerazioni con cui autonomamente finanziare l'acquisto o il rinnovo dei beni considerati nella norma censurata.

Il filtro selettivo stabilito da quest'ultima appare pertanto coerente, per i motivi illustrati, con la ratio della stessa.

9.– In questi termini, la norma in questione si distingue da quelle oggetto di precedenti giudizi di questa Corte, relativi a disposizioni regionali che ricollegavano strettamente contribuzioni e convenzioni pubbliche al profilo oggettivo di una specifica attività incentivata, al punto da rendere irragionevole la discriminazione tra gli ETS fondata esclusivamente sul dato formale dello «status giuridico» di dette organizzazioni (sentenze n. 52 del 2021 e n. 277 del 2019).

Nella previsione qui in esame, infatti, è la connotazione sostanziale a rendere ragione del contributo in questione, rivolto a enti in cui strutturalmente è prevalente la componente dei volontari e che, in forza della limitazione al rimborso delle spese, non potrebbero altrimenti reperire le risorse finanziarie necessarie all'acquisto o alla sostituzione degli automezzi e degli altri mezzi strumentali.

Rileva quindi, a differenza di quei precedenti, una giustificata connessione tra la specifica condizione che caratterizza tali soggetti e la ratio della misura di sostegno.

10.– Nel giungere a tale conclusione di non fondatezza della questione sollevata nell'odierno giudizio, tuttavia, questa Corte non può non segnalare al legislatore che anche altri ETS si trovano o si possono trovare in una condizione ragionevolmente assimilabile a quella delle ODV. In particolare, ciò vale per le associazioni di promozione sociale che, in forza dell'art. 35, comma 1, cod. terzo settore, condividono il medesimo requisito della necessaria prevalenza dell'operare volontario delle persone associate; difatti, nell'impianto sistematico del citato codice, proprio in virtù dell'esistenza del medesimo carattere strutturale, le ODV e le associazioni di promozione sociale vengono accomunate sul piano dell'accesso a specifici regimi, come, ad esempio, nell'art. 56, in relazione alle convenzioni; nell'art. 67, relativamente all'accesso al credito agevolato; nell'art. 68, in relazione ai crediti privilegiati; nell'art. 72, in riferimento al finanziamento di progetti.

Del resto, anche le recenti Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore), approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72, specificano che ODV e associazioni di promozione sociale, avvalendosi «prevalentemente dell'attività dei propri associati-volontari», esprimono «una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore».

Appare quindi auspicabile che il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dalla norma censurata in modo da permettere l'accesso alle relative risorse anche a tutti quegli ETS sulla cui azione – per disposizione normativa, come nel caso delle associazioni di promozione sociale, o per la concreta scelta organizzativa dell'ente di avvalersi di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti – maggiormente si riflette la portata generale dell'art. 17, comma 3, cod. terzo settore, per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **131/2020**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *CARTABIA* - Redattore *ANTONINI*	
Udienza Pubblica del **20/05/2020** Decisione del **20/05/2020**	
Deposito del **26/06/2020** Pubblicazione in G. U. **01/07/2020**	
Norme impugnate:	Art. 5, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Umbria 11/04/2019, n. 2.
Massime:	**43495 43496**
Atti decisi:	**ric. 70/2019**

Massima n. 43495

Titolo

Volontariato - Norme della Regione Umbria - Cooperative di comunità - Coinvolgimento nella co-programmazione, co-progettazione e accreditamento previste dal codice del Terzo settore - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Possibile diversa interpretazione della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione - perché la norma impugnata può essere interpretata diversamente - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. *b*), della legge reg. Umbria n. 2 del 2019, che prevede che la Regione disciplini le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 (CTS) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità. La disposizione regionale impugnata non amplia il novero dei soggetti del terzo settore e non viola, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in ragione del fatto che soltanto i soggetti rientranti nel perimetro stabilito dal citato codice possono utilizzare lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica dalla stessa prefigurato. La citata legge reg. Umbria n. 2 del 2019, infatti, non qualifica le cooperative di comunità come enti del terzo settore (ETS), ma lascia ai soggetti che costituiscono società cooperative la libertà di scegliere quale sottotipo adottare, non producendo così alcuna alterazione dell'impianto dell'art. 55 CTS. La norma impugnata ben può quindi essere interpretata nel senso di demandare alla Regione il duplice compito di disciplinare le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 CTS e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, utilizzando appunto la congiunzione «e», tenendo così distinta la discipline delle modalità di attuazione degli istituti previsti dall'art. 55 da quella delle forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, quando non qualificabili come ETS.

Secondo la giurisprudenza costituzionale rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile sia la conformazione specifica e l'organizzazione degli enti del terzo settore (ETS) sia la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche. (*Precedente citato: sentenza n. 185 del 2018*).

L'art. 55 del Codice del terzo settore, disciplinando i rapporti tra enti del terzo settore (ETS) e pubbliche amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale. Esso pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella

programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dal medesimo CTS. Rappresentativi della "società solidale", gli ETS costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico preziosi dati informativi e un'importante capacità organizzativa e di intervento, con risparmio di risorse e aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno". Lo stesso diritto dell'Unione - nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia, che tende a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà - mantiene in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà.

Gli Enti del terzo settore (ETS) sono soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria 11/04/2019 n. 2 art. 5 co. 1 lett. b)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 art. 55

Massima n. 43496

Titolo

Sussidiarietà (principio di) - Sussidiarietà orizzontale - Ratio - Espressione della profonda socialità che connota la persona umana - Riconoscimento delle forme di autonoma iniziativa dei cittadini quali espressione delle libertà sociali non riconducibili né allo Stato, né al mercato, ma alla solidarietà ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico - Fondamento, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, della base della convivenza sociale.

Testo

L'art. 118, quarto comma, Cost., ha esplicitato le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della profonda socialità che connota la persona umana e della sua possibilità di realizzare una azione positiva e responsabile; valorizzando l'originaria socialità dell'uomo si è voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una autonoma iniziativa dei cittadini, identificando così un ambito di organizzazione delle libertà sociali non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. (*Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 309 del 2013, n. 228 del 2004, n. 300 del 2003 e n. 75 del*

1 9 9 2) .

Parametri costituzionali

Costituzione art. 118 co. 4

Pronuncia

SENTENZA N. 131

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato in cancelleria il 19 giugno 2019, iscritto al numero 70 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 32, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria;

udito il Giudice relatore Luca Antonini ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 20 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019 e depositato il 19 giugno 2019 (reg. ric. n. 70 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità).

Ai fini di tale legge regionale, e «in assenza di norme nazionali che le riconoscano, sono considerate "cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale» (art. 2); tali cooperative, oltre a rispettare quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di società cooperative, stabiliscono la propria sede e operano in uno o più Comuni della Regione, nonché prevedono nello statuto o nel regolamento forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento, modalità di partecipazione degli stessi all'assemblea dei soci e la possibilità di nominarli nel consiglio di amministrazione.

Tali cooperative hanno «come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro» (art. 1).

Sono previsti sia la istituzione, presso la Giunta regionale, di un albo regionale delle cooperative di comunità (art. 3), sia interventi finalizzati a sostenere il processo di sviluppo di tali cooperative, consistenti in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi per la creazione di nuova occupazione (art. 4).

L'art. 5, rubricato «Strumenti e modalità di raccordo», al comma 1 prevede tra l'altro che la Regione «riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare […] b) disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale».

La disposizione statale richiamata stabilisce al comma 1 che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli enti del Terzo settore (ETS), assicurano il coinvolgimento attivo di questi ultimi «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», definendo nei commi successivi i caratteri essenziali delle tre suddette forme.

1.1.– Secondo il ricorrente, la disposizione recata dall'impugnato art. 5, comma 1, lettera b), si porrebbe in contrasto con quella statale da essa richiamata perché prevederebbe il coinvolgimento anche delle

cooperative di comunità nelle attività di programmazione, progettazione e accreditamento: infatti, l'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», limiterebbe detto coinvolgimento ai soli ETS, elencati dall'art. 4 dello stesso decreto, tra i quali non sarebbero ricomprese le cooperative di comunità.

In aggiunta, si sottolinea che il coinvolgimento delle cooperative di comunità previsto dalla norma regionale comporterebbe «nella sostanza, l'omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece, così come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale».

In tal modo, la norma regionale avrebbe ampliato il novero dei soggetti del Terzo settore, individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, così invadendo la materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (è richiamata la sentenza n. 185 del 2018).

2.– Con atto depositato il 26 luglio 2019 si è costituita la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

La resistente evidenzia anzitutto che le cooperative di comunità, pur essendo ormai molto diffuse sul territorio, non sono normativamente disciplinate a livello nazionale.

Ricorda poi i contenuti di una proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata alla Camera dei deputati nella XVII legislatura, avente a oggetto proprio la disciplina di tali cooperative, mai divenuta legge.

Segnala anche che diverse Regioni hanno approvato norme sulle cooperative di comunità con specifiche leggi (Abruzzo, Liguria, Puglia, Sardegna e Sicilia) oppure inserendo articoli a queste dedicati nelle leggi regionali sulla cooperazione (Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana).

2.1.– Con riferimento al motivo di ricorso, la Regione Umbria osserva che dalla definizione di cooperativa di comunità fornita dall'art. 2 della legge regionale impugnata risulterebbero «evidenti […] le finalità di carattere sociale perseguite da tale tipo di società», e ciò farebbe ritenere le cooperative di comunità sempre ricomprese nell'ambito degli ETS tra i quali l'art. 4 del d.lgs. n. 117 del 2017 menziona «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali».

In particolare, la definizione di impresa sociale è fornita dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106» e le cooperative di comunità ben vi rientrerebbero poiché tale norma statale consente di acquisire la qualifica di impresa sociale a tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma di società, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, «esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».

A sostegno della qualificazione delle cooperative di comunità come specifica forma di impresa sociale la resistente riporta anche alcuni passaggi dello «Studio di fattibilità per lo sviluppo delle cooperative di comunità», tratto dal sito del Ministero dello sviluppo economico.

In conclusione, le cooperative di comunità, in quanto riconducibili al modello della impresa sociale, rientrerebbero nell'ambito degli ETS e, pertanto, la norma regionale impugnata non violerebbe in alcun modo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale replica agli argomenti esposti dalla Regione Umbria nell'atto di costituzione nonché, in prossimità dell'udienza, delle brevi note ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera c).

In particolare, la memoria sottolinea che il d.lgs. n. 112 del 2017, innovando rispetto alla previgente disciplina della impresa sociale (contenuta nel decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118», oggi abrogato), non farebbe più riferimento «al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2006), ma all'esercizio, in via stabile e principale, di «un'attività di impresa di interesse generale» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017). Inoltre, l'elenco delle attività considerate di interesse generale, contenuto nell'art. 2, ricalcherebbe solo in parte quello dell'abrogato art. 2 del d.lgs. n. 155 del 2006, avendo aggiunto molti altri settori in cui l'impresa sociale può esercitare l'attività.

Ricorda poi che il citato d.lgs. n. 112 del 2017 equipara ex lege alle imprese sociali le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), a prescindere dal possesso, da parte delle seconde, di tutti i requisiti che, per lo stesso decreto delegato, un'impresa deve necessariamente possedere per poter essere qualificata come impresa sociale.

La memoria afferma quindi che le cooperative di comunità, come individuate dal legislatore umbro, non presenterebbero le caratteristiche né delle imprese sociali, né delle cooperative sociali, essendo prive dei connotati tipici e propri di tali tipologie di imprese. Ciò in quanto la forma societaria normata dall'art. 2 della legge regionale impugnata si caratterizzerebbe soltanto per il semplice e generico scopo mutualistico proprio di tutte le società cooperative, ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, e non integrerebbe, soprattutto sul piano oggettivo, «le tipologie, d'impresa e societarie, puntualmente definite e disciplinate, rispettivamente, dal d.lgs. n. 112/2017 e dalla l. n. 381/1991», in ragione delle specifiche e tassative attività esercitate.

Quanto ai contenuti dello studio di fattibilità richiamato dalla difesa della Regione, la memoria non li ritiene rilevanti: per un verso, il documento risale al 2016, ed è quindi anteriore sia alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, sia alla riforma degli ETS; per altro verso, il fatto che lo stesso analizza le cooperative di comunità essenzialmente dal punto di vista sociale ed economico confermerebbe che si sarebbe in presenza di un fenomeno non giuridico.

Nelle brevi note, il ricorrente ribadisce che il coinvolgimento nelle attività di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 sarebbe riservato ai soli ETS; pertanto, non ne avrebbero titolo i «soggetti che, pur presentando tratti per certi versi assimilabili a quelli degli enti tipizzati» – ma tali non sarebbero le cooperative di comunità –, non possiedono la qualifica di ETS. Le eventuali eccezioni a tale regola sarebbero puntualmente previste e disciplinate dal d.lgs. n. 117 del 2017 che, infatti, ha espressamente individuato ipotesi di enti del Terzo settore ex lege, quali le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381 del 1991 e l'Associazione della Croce Rossa italiana.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità).

La legge regionale in esame considera cooperative di comunità le società cooperative che «anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono

l’interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all’acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale» (art. 2).

Secondo la suddetta legge regionale, le società cooperative, per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità, stabiliscono la propria sede e operano in uno o più Comuni della Regione, nonché prevedono nello statuto o nel regolamento forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento, modalità di partecipazione degli stessi all’assemblea dei soci e la possibilità di nominarli nel consiglio di amministrazione. Tali cooperative, infatti, hanno «come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro» (art. 1).

Sono previsti sia la istituzione, presso la Giunta regionale, di un albo regionale delle cooperative di comunità (art. 3), sia interventi finalizzati a sostenere il processo di sviluppo di tali cooperative, consistenti in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi per la creazione di nuova occupazione (art. 4).

L’art. 5, rubricato «Strumenti e modalità di raccordo», al comma 1 prevede, tra l’altro, che la Regione «riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare […] b) disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale».

1.1.– Secondo il ricorrente, la disposizione recata dall’impugnato art. 5, comma 1, lettera b), si porrebbe in contrasto con quella statale da essa richiamata perché prevederebbe il coinvolgimento anche delle cooperative di comunità nell’attività di programmazione, progettazione e accreditamento: infatti, l’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (d’ora in avanti CTS) limiterebbe detto coinvolgimento ai soli enti del Terzo settore (ETS), individuati dall’art. 4 del decreto stesso, tra i quali non sarebbero ricomprese le cooperative di comunità. La previsione del coinvolgimento delle cooperative di comunità comporterebbe, «nella sostanza, l’omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece, così come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale».

In tal modo, la norma regionale amplierebbe il novero dei soggetti del Terzo settore, individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, così invadendo la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

1.2.– A confutazione della censura, la resistente argomenta che la definizione di cooperativa di comunità fornita dal legislatore regionale renderebbe evidenti le finalità di carattere sociale perseguite da tale tipo di società, oggetto di disciplina da parte di numerose Regioni, ma non da parte dello Stato.

Nel senso della infondatezza del ricorso, essa richiama l’elencazione degli ETS contenuta nell’art. 4 CTS e, in particolare, «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali». Le cooperative di comunità rientrerebbero, infatti, in ogni caso nella definizione di impresa sociale posta dall’art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», poiché tale qualifica spetterebbe a tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma di società, che, in conformità alle disposizioni del citato

decreto, «esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».

2.– La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1.– Nel ricorso statale assume un ruolo centrale il contenuto dell'art. 55 CTS, che la norma regionale impugnata renderebbe riferibile a un soggetto, la cooperativa di comunità, privo della qualifica di ETS.

Su tale norma statale è quindi opportuno soffermarsi.

Questa, al comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli ETS, ne assicurano il coinvolgimento attivo «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona».

Nei commi successivi la suddetta disposizione specifica che:

«2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner».

Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.

Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso.

Nella suddetta disposizione costituzionale, valorizzando l'originaria socialità dell'uomo (sentenza n. 75 del 1992), si è quindi voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono,

invece, essere perseguite anche da una «autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese.

Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013).

È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) –.

L'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS.

Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).

Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

Gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Del resto, lo stesso diritto dell'Unione – anche secondo le recenti direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché in base alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, CASTA e a. e Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 dicembre 2014, in causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a., che tendono a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà) – mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali).

2.2.– Lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica prefigurato dal richiamato art. 55 è però riservato in via esclusiva agli enti che rientrano nel perimetro definito dall'art. 4 CTS, in forza del quale costituiscono il Terzo settore gli enti che rientrano in specifiche forme organizzative tipizzate (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali) e gli altri enti "atipici" (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società) che perseguono, «senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi», e che risultano «iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

Agli enti che fuoriescono da tale perimetro legale non possono essere riferibili le medesime forme di coinvolgimento previste dall'art. 55 CTS: esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica.

Infatti, la originale e innovativa (nella sua attuale ampiezza) forma di collaborazione che si instaura mediante gli strumenti delineati dall'art. 55 CTS richiede, negli enti privati che possono prendervi parte, la rigorosa garanzia della comunanza di interessi da perseguire e quindi la effettiva "terzietà" (verificata e assicurata attraverso specifici requisiti giuridici e relativi sistemi di controllo) rispetto al mercato e alle finalità di profitto che lo caratterizzano.

2.3.– Risulta quindi pertinente, salvo quanto si chiarirà di seguito, la censura del ricorrente che prefigura una violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile: in effetti, qualora la norma impugnata mirasse al coinvolgimento anche di ogni forma di cooperativa di comunità nelle attività previste dall'art. 55 CTS si verificherebbe, come appunto rileva il ricorso statale, un'indebita omologazione di tali cooperative agli ETS, «i quali, invece, così come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale».

Questa Corte nella sentenza n. 185 del 2018 ha, infatti, precisato che ricade tipicamente nella competenza statale nella materia «ordinamento civile» non solo la conformazione specifica e l'organizzazione degli ETS, ma anche la definizione delle «regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche».

Il legislatore regionale, quindi, se da un lato è abilitato, nell'ambito delle attività che ricadono nelle materie di propria competenza, a declinare più puntualmente, in relazione alle specificità territoriali, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 55 CTS, non può, dall'altro, alterare le regole essenziali delle forme di coinvolgimento attivo nei rapporti tra gli ETS e i soggetti pubblici.

2.3.1.– Tuttavia, va rilevato che la legge reg. Umbria n. 2 del 2019 non contiene, in nessuna sua disposizione, un'espressa qualificazione delle cooperative di comunità come ETS.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale impugnata, il riconoscimento e la promozione da parte della Regione del ruolo e della funzione delle cooperative di comunità si realizzano, infatti, «nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma della Costituzione e della normativa nazionale», della quale vengono necessariamente qui in rilievo il CTS e il d.lgs. n. 112 del 2017 sull'impresa sociale.

Piuttosto, l'art. 2 della legge regionale, nel riferirsi in termini generali alle società cooperative, lascia ai soggetti che le costituiscono la libertà di scegliere quale sottotipo adottare all'interno della comune forma societaria cooperativa: in sostanza, se costituire una cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli da 2512 a 2514 del codice civile, ovvero una cooperativa il cui statuto non contempli le clausole di non lucratività di cui all'art. 2514 cod. civ.

Ne deriva che le cooperative di comunità, proprio in forza della normativa statale, possono: a) essere costituite come cooperative sociali e, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, «acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali»; oppure b) essere qualificate come imprese sociali, in quanto però rispettino i requisiti costitutivi previsti dal d.lgs. n. 112 del 2017 – tra i quali in primo luogo l'assenza di scopo di lucro – e si iscrivano nell'apposita sezione del registro delle imprese, manifestando così l'adesione al complessivo regime della impresa sociale, atteso che, per tale tipologia di ETS, il predetto adempimento «soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 11, comma 3, CTS).

In entrambe queste ipotesi non è imputabile, a carico dell'impugnato art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Umbria n. 2 del 2019, alcuna alterazione dell'impianto dell'art. 55 CTS: le cooperative di comunità saranno infatti qualificate come imprese sociali e quindi come ETS.

Nell'ipotesi, invece, che le cooperative di comunità siano differentemente costituite (perché gli statuti non contemplano la clausola di non lucratività di cui all'art. 2514 cod. civ.) o qualificate (perché le cooperative non ritengano di acquisire la qualifica di impresa sociale), rimane fermo – contrariamente all'assunto della difesa regionale secondo cui le evidenti finalità di carattere sociale perseguite dalle cooperative di comunità farebbero sempre ricomprendere quest'ultime nell'ambito delle imprese sociali – che alle stesse non sono riferibili le forme di coinvolgimento attivo disciplinate dall'art. 55 CTS.

La norma impugnata ben può però essere interpretata nel senso di non contraddire questa conclusione, in quanto – oltre a prevedere l'adozione di «appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale» – demanda alla Regione un duplice compito: quello di disciplinare «le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del [CTS] e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità».

L'uso della congiunzione «e» nell'ultima parte del richiamato periodo conferma un'interpretazione per cui la disciplina delle modalità di attuazione degli istituti previsti dall'art. 55 CTS è tenuta distinta da quella delle forme di coinvolgimento che le cooperative di comunità, in quanto tali (quando cioè non qualificabili come ETS), possono avere con i soggetti pubblici: essendo gli ambiti concettuali dei due sistemi riconducibili a fonti diverse, questi non sono assimilati quanto a regime.

Tale interpretazione consente, in definitiva, di escludere il vulnus prospettato dal ricorrente, perché la norma censurata non comporta alcuna omologazione tra un soggetto estraneo al Terzo settore e quelli che vi rientrano. Essa, infatti, consente di disciplinare: a) le modalità attuative dell'art. 55 CTS, avendo a riguardo gli ETS, come qualificati dalla normativa statale (e, quindi, anche le cooperative di comunità che in base alla

suddetta normativa siano tali); b) le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, che siano “soltanto” così qualificabili (e non anche come ETS) e che non potranno essere coinvolte con gli stessi strumenti e modalità riservati dal legislatore statale agli ETS ai sensi del citato art. 55 CTS.

Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, va da sé che gli schemi di convenzione-tipo, richiamati dalla disposizione impugnata e da adottare da parte della Regione, sono necessariamente diversi, quanto a presupposti e contenuti, dalle forme di coinvolgimento tipicamente disciplinate per gli ETS, perché, qualora attengano a cooperative di comunità non qualificabili all’interno di tale perimetro, la relazione convenzionale con l’ente pubblico si pone su basi diverse da quella accordata ai primi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

n.106/2020

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e*, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";*

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";*

VISTO, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore;

RICHIAMATO l'articolo 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35;

ACQUISITO, in data 16 luglio 2020, il parere del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

TITOLO I
(Definizioni, campo di applicazione e generalità)

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina:
   a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
   b) le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo;
   c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
   d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
2. Le regole e modalità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono assicurare una omogenea e piena conoscibilità degli elementi informativi presenti nel Registro unico di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) "Registro" o "RUNTS": il Registro unico nazionale del Terzo settore;
   b) "Ministero" il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) "Codice": il Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
   d) "Ufficio statale": la struttura che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce l'"Ufficio statale del RUNTS";
   e) "Ufficio regionale": la struttura che presso ciascuna Regione gestisce l'"Ufficio regionale del RUNTS";
   f) "Ufficio provinciale" la struttura che presso la Provincia autonoma di Trento e presso la Provincia Autonoma di Bolzano gestisce l'"Ufficio provinciale del RUNTS";
   g) "Ente del Terzo settore" o ETS: un ente che, ai sensi dell'articolo 4 del Codice, a seguito di una delle procedure di cui agli articoli 22 e 47 dello stesso, è iscritto al RUNTS;
   h) "ODV": le organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 32 e ss. del Codice;
   i) "APS": le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 35 e ss. del Codice;
   j) "Portale del RUNTS": la piattaforma informatica attraverso la quale avviene l'accesso per la consultazione dei dati e per la presentazione delle istanze telematiche al RUNTS;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

k) "Gestore informatico del RUNTS": il soggetto che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la realizzazione delle finalità previste nel presente decreto;
l) "Registro imprese": il Registro di cui all'art. 2188 del Codice civile e all'articolo 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580.

Articolo 3
(Struttura del RUNTS)

1. Il RUNTS, ai sensi dell'articolo 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni:
   a) Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
   b) Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
   c) Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
   d) Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese;
   e) Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all'articolo 41 del Codice;
   f) Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all'articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
   g) Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.
2. Il RUNTS è gestito dall'Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS di cui all'articolo 2, in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente decreto.
3. Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.
4. Le imprese sociali di cui al comma 1 lettera d) sono tenute e gestite dall'Ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 4
(Organizzazione e funzioni degli Uffici del RUNTS)

1. Presso il Ministero, nonché presso ciascuna Regione e Provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata "Ufficio statale", "Ufficio regionale" e "Ufficio provinciale" del RUNTS.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ai fini dell'espletamento delle attività di competenza dello stesso, sono individuati secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione e in coerenza con la procedura informatica come definita nell'allegato tecnico A:

a) uno o più soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell'Ufficio previsti dal Codice;
b) uno o più responsabili dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a);
c) uno o più addetti all'istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di cui alla lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b).

2. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS:
   a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Registro di propria competenza. I procedimenti relativi all'iscrizione nella sezione Reti associative sono di esclusiva competenza dell'Ufficio statale;
   b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati;
   c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale o provinciale presso il quale l'ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile;
   d) provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera c);
   e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice relativamente agli ETS ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 96 del medesimo Codice;
   f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 9 del Codice.
3. L'Ufficio Statale del RUNTS:
   a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella sezione "Reti associative";
   b) svolge, in caso di procedimenti di iscrizione di cui alla lettera a) del presente comma riguardanti enti che richiedono l'iscrizione in una ulteriore sezione, la relativa istruttoria e ne comunica gli esiti, se favorevoli, all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che procede all'iscrizione; se sfavorevoli, all'ente interessato;
   c) assicura, con riferimento agli enti iscritti nella sezione "Reti associative" l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), c), d), e) e f), anche nel caso in cui gli enti siano iscritti in ulteriore sezione; nell'effettuazione della revisione la verifica della permanenza dei requisiti, in caso di enti iscritti anche in altra sezione, riguarda anche i requisiti relativi a quest'ultima.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 5

(Individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente)

1. L'individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente è effettuata in via ordinaria su base territoriale. L'Ufficio competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale. In attuazione dell'articolo 47, comma 1, del Codice, in caso di enti iscritti nella sezione "Reti associative", l'Ufficio del RUNTS competente è esclusivamente quello statale.
2. In caso di trasferimento della sede dell'ente in altra Regione o Provincia autonoma, l'Ufficio nella cui circoscrizione territoriale la sede è trasferita, ricevuta l'istanza dell'ente, comunica entro 30 giorni, con le modalità indicate nell'allegato tecnico A, il trasferimento del medesimo all'Ufficio di provenienza. Il nuovo Ufficio competente acquisisce direttamente dall'Ufficio di provenienza tutti i dati necessari alla tenuta e alla gestione della posizione dell'ente interessato. L'ente interessato, con le modalità di cui all'allegato tecnico A, riceve riscontro della avvenuta presa in carico da parte del nuovo Ufficio competente.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il trasferimento della sede sia deliberato contestualmente ad ulteriori deliberazioni sottoposte a registrazione e a deposito.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, per effetto dell'avvenuta iscrizione di un ente già inserito in un'altra sezione del Registro, anche nella sezione "Reti associative", individuandosi il nuovo ufficio competente nell'Ufficio statale del RUNTS.

Articolo 6

(Modalità delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS)

1. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione ricevente.
2. Le specifiche tecniche dei moduli informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonché le caratteristiche della documentazione da allegare, anche in previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, sono individuate nell'allegato tecnico B che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime finalità, un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS**.**
4. Nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, i cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nelle interlocuzioni con l'Ufficio provinciale del RUNTS di riferimento. Le specifiche tecniche dei moduli informatici e le caratteristiche della documentazione di cui al comma 2 si adeguano a quanto previsto dal presente comma.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 7
(Effetti dell'iscrizione nel RUNTS)

1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica.
2. Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro imprese.
3. L' iscrizione consente altresì l'utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi. L'acronimo ETS e la locuzione "Ente del Terzo settore" devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera g) del Codice. È fatta salva per gli enti di cui al comma 2 la facoltà di utilizzarli in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia.
4. L'uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 91 del Codice.

Titolo II
(Il procedimento di iscrizione)

Capo I
(Il procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica)

Sezione I
(Disposizioni generali)

Articolo 8
(La domanda di iscrizione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalità giuridica che non intendano conseguirla, per le sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del presente decreto, ai sensi degli articoli 47 e ss. del Codice. Nel caso di enti della protezione civile, le iscrizioni sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dell'istanza di iscrizione sono specificate nell'allegato tecnico A.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. La domanda di iscrizione nel RUNTS ai sensi del comma 1 è presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce**.** Nel secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.
3. La domanda di iscrizione è presentata all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, salvo quanto previsto dall'articolo 10 comma 4.
4. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, la domanda è presentata all'Ufficio statale del RUNTS.
5. Alla domanda di iscrizione sono allegati:
   a) l'atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
   c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
   d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.
6. Le domande di iscrizione, quando sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, sono dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000. Dalla domanda di iscrizione, salvo che nei casi di cui al comma 4, devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati che, nel caso di enti che si avvalgono del tramite della propria rete associativa, sono sottoscritti, con le modalità indicate nell'allegato tecnico A, dal rappresentante legale dell'ente interessato, o nel caso di dichiarazioni, dai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti informazioni generali:
   a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
   b) la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
   c) il codice fiscale;
   d) l'eventuale partita IVA;
   e) la forma giuridica;
   f) la sede legale;
   g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
   h) almeno un contatto telefonico;
   i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
   j) la data di costituzione dell'ente;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice;
l) la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice;
m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all'istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
o) l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice;
p) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice;
r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l'indirizzo del sito internet, se disponibile.

7. La pratica telematica predisposta per l'inoltro agli Uffici competenti del RUNTS è sottoposta da parte del sistema informatico, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico A, a controlli il cui esito è vincolante per l'inoltro della medesima o per l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario.
8. Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non è ammessa la presentazione di un'istanza multipla per più enti.

Articolo 9
(Procedimento di iscrizione)

1. Ricevuta la domanda di cui all'articolo 8, l'Ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione. Se dai bilanci prodotti risulta che l'ente negli ultimi due esercizi consecutivi ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice, l'Ufficio deve acquisire la prescritta informazione antimafia richiamata all'articolo 48, comma 6, dello stesso.
2. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico A.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

3. In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti procedimentali fino alla conclusione del procedimento.
4. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ente sono redatti ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del Codice, in conformità al modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato con decreto direttoriale a firma del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, fatta salva la regolarità formale della restante documentazione, il termine di sessanta giorni di cui ai commi precedenti è ridotto a trenta giorni.
5. Nel caso in cui allo scadere dei termini procedimentali assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque accolta. L'elenco degli enti iscritti a seguito della decorrenza dei termini procedimentali è accessibile attraverso il portale del RUNTS.
6. A seguito dell'iscrizione l'Ufficio competente del RUNTS assicura la pubblicità dello stesso, delle informazioni e degli atti forniti dall'Ente al fine di assicurarne la conoscibilità ai terzi.
7. L'ETS iscritto è individuato in maniera univoca nel RUNTS mediante il proprio codice fiscale.
8. Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS è ammesso ricorso avanti al TAR competente per territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS è competente il TAR del Lazio.

Sezione II

(Disposizioni particolari)

Articolo 10

(L'iscrizione nella sezione "Reti associative". Presentazione dell'istanza e procedimento)

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione "Reti associative", di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, l'istanza è formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico A, all'Ufficio statale del RUNTS dal rappresentante legale dell'ente.
2. Nell'istanza, anche attraverso appositi allegati, sono indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, per quanto compatibili:
   a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) o di cui all'articolo 41 comma 2 del Codice. Il numero degli enti aderenti, anche in via indiretta, sarà verificato dal sistema informatico del Registro attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente, ciascuno



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

considerato una sola volta nell'ambito della singola rete. È fatta salva la facoltà di un singolo ente di essere affiliato a più reti associative;

b) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 41 comma 1, lettera b) e l'eventuale svolgimento di quelle di cui all'articolo 41 comma 3, lettere a) e b) del Codice;
c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 41, comma 5 del Codice.

3. Ricevuta la domanda di iscrizione, l'Ufficio statale procede all'accoglimento o rigetto della stessa con le modalità e i termini di cui all'articolo 9.
4. Qualora l'ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l'istanza è presentata in maniera unitaria all'Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza nel suo complesso è respinta.
5. Gli ETS che prevedono tra le attività statutarie lo svolgimento di attività di protezione civile e sono iscritti all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere iscritti in qualità di Reti associative di cui al presente articolo se, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) dello stesso, soddisfano i requisiti numerici e di diffusione di cui all'articolo 33, comma 3, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo.

Articolo 11

(Iscrizione degli enti della protezione civile)

1. Fermo restando quanto specificamente previsto in materia di reti associative all'articolo 10, comma 5, gli enti possono indicare nella richiesta di iscrizione al RUNTS l'attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera k), solo se previamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Gli enti che abbiano conseguito l'iscrizione al RUNTS con riferimento ad altre attività di interesse generale e vengano successivamente iscritti nell'elenco della protezione civile provvedono in sede di aggiornamento ad inserire quella di protezione civile tra le attività effettivamente svolte.
2. I gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono iscritti nel RUNTS nella sezione "Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo settore. Le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 possono essere iscritti nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g) o in alternativa in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione, fermo restando quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

3. La struttura di protezione civile competente ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, comunica al competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile per gli eventuali adeguamenti del RUNTS.

Articolo 12

(Società di mutuo soccorso)

1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. L'istanza telematica è formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico A, all'Ufficio del Registro Imprese territorialmente competente che, dopo aver provveduto alla cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, dà comunicazione dell'avvenuta modifica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS nella cui circoscrizione territoriale l'impresa ha la sede legale. L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese. Il procedimento di cui al presente comma è applicabile senza l'intervento del notaio nel caso in cui non vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente.
2. Gli enti di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi del citato articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, presentano la domanda di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto.
3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'articolo 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 13

(Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale)

1. Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al Registro delle imprese se esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non è applicabile alle imprese sociali, per le quali si applica l'articolo 3 comma 1 lettera d) del presente decreto.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

3. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del Codice.

Articolo 14

(Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l'iscrizione al RUNTS mediante il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Il regolamento deve:
   a) individuare le attività di interesse generale ed eventualmente prevedere lo svolgimento di attività diverse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del Codice;
   b) vietare la distribuzione di utili a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Codice;
   c) individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
   d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS, a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice;
   e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell'ente;
   f) disciplinare con riferimento alle attività di cui alla lettera a) la tenuta delle scritture contabili, prevedere e disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell'ente, nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma, rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;
   g) disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
   h) prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.
3. Alla domanda di iscrizione al RUNTS dell'ente religioso civilmente riconosciuto, presentata dal soggetto cui è attribuita, ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, la rappresentanza, o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce, oltre al regolamento di cui al comma 1 ed eventualmente al mandato e all'attestazione di adesione alla rete associativa, deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. L'atto di autorizzazione può essere depositato anche in copia. Dalla domanda di iscrizione devono altresì risultare:
   a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
   b) la denominazione;
   c) il codice fiscale;
   d) l'eventuale partita IVA;

e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
k) la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice;
l) la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice;
m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale;
n) le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina;
o) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 111.

4. La domanda di iscrizione è presentata all'Ufficio competente del RUNTS di cui all'articolo 8 del presente decreto, cui si fa riferimento per quanto non previsto dal presente articolo. Si applica il procedimento di cui all'articolo 9.

Capo II

(L'iscrizione degli enti con personalità giuridica)

Articolo 15

(Effetti dell'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore)

1. Le disposizioni di cui al presente capo, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, disciplinano:
   a) il procedimento attraverso il quale enti costituiti in forma di associazione o fondazione del Terzo settore possono, in deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS;
   b) la possibilità per le associazioni riconosciute e le fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000. La sospensione non determina la perdita della personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione ma solo l'inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 361 del 2000, ivi comprese quelle riguardanti l'individuazione delle autorità competenti ai fini della tenuta del Registro delle persone giuridiche.
2. Le previsioni di cui all'articolo 22 del Codice non sono applicabili agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 4, comma 3, dello stesso.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 16

(Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio)

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 del Codice, ovvero l'atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformità con il citato articolo 4, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'articolo 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, per quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato articolo 22, comma 4, del Codice.
3. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.
4. Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui al comma precedente invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 5.
5. L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalità giuridica.
6. La disciplina dei commi precedenti si applica, in quanto compatibile, agli atti di trasformazione, fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, che prevedano la costituzione di ETS con personalità giuridica.

Articolo 17

(Iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica)

1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano acquistato la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformità all'articolo 22 del Codice e all'articolo 16 del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio

del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16.

2. Al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 22, comma 1-bis, ultimo periodo del Codice, gli elementi informativi di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto sono integrati con i necessari riferimenti al Registro delle persone giuridiche presso cui l'ente richiedente è iscritto.

Articolo 18

(Ottenimento della personalità giuridica degli enti già iscritti nel RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS)

1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dello stesso, provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.

Articolo 19

(Iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge)

1. Qualora il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la pubblicazione del testamento ai sensi dell'articolo 16, ovvero il verbale del competente organo ai sensi degli articoli 17 o 18, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta.
2. Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.

Titolo III

(L'aggiornamento delle informazioni)

Capo I

(I documenti e informazioni che gli ETS devono trasmettere al RUNTS ai fini del deposito e dell'aggiornamento)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 20

(La trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni)

1. Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, nonché a depositare:
   a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, del regolamento;
   b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;
   c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
   d) i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
   e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;
   f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
   g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.
2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000:
   a) il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;
   b) uno o più amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all'articolo 8, comma 6, lettera o);
   c) un professionista iscritto all'albo di cui all'articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.
3. L'Ufficio competente del RUNTS, alla ricezione dei documenti di cui al comma 1, lettera a), verifica entro 60 giorni la conformità delle modifiche alle disposizioni del Codice applicabili alla tipologia di Enti del terzo settore di riferimento. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, deve essere fornito anche l'atto della competente autorità religiosa di cui all'articolo 14, comma 3 del presente decreto. Al procedimento si applica l'articolo 9 in quanto compatibile. In caso di provvedimento di diniego, se entro sessanta giorni la variazione statutaria non sia annullata dall'organo statutariamente preposto o l'ente non abbia presentato un'istanza di migrazione in

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

una sezione del RUNTS diversa da quella di iscrizione, l'Ufficio competente del RUNTS procede alla cancellazione dal Registro.

4. Per gli ETS muniti di personalità giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo, acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in conformità con quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Codice.
5. I documenti di cui al comma 1 lettera b) sono depositati entro il 30 giugno di ogni anno, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, del Codice. Gli ulteriori atti, nonché le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere da b) a n), sono rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta giorni decorrenti dalla modifica. Nel caso di perdita della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata. Le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano l'informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del medesimo Codice.
6. Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili degli adempimenti di cui ai precedenti commi nonché della completezza e veridicità delle informazioni. L'Ufficio competente del RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.
7. In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresì, a carico degli amministratori, l'articolo 2630 del codice civile.
8. Gli atti di cui al comma 1 lettera c), nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, sono prodotti unitamente all'atto della competente autorità religiosa di cui all'articolo 14, comma 3 del presente decreto. Per l'individuazione delle informazioni da aggiornare si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.
9. Nel caso di fondazioni si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 90 del Codice. Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni l'Ufficio competente verifica entro 60 giorni la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nei confronti degli enti risultanti dalle operazioni compiute e la sussistenza per enti di nuova costituzione. Se l'ente risultante dalla trasformazione, fusione o scissione ha personalità giuridica, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge compete al notaio ai sensi dell'articolo 22 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 22.
10. Il competente Ufficio del RUNTS può provvedere a modificare d'ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui pervenuti anche da altre Amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attività di revisione e controllo. Sono iscritti ai sensi del presente comma gli esiti delle informazioni antimafia di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Capo II
(La revisione d'ufficio degli enti iscritti nel RUNTS)

Articolo 21
(La revisione d'ufficio)

1. L'attività di revisione è programmata e condotta da ciascun ufficio competente del RUNTS, secondo criteri di uniformità nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, a scadenza triennale.
2. Essa è volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla specifica sezione di appartenenza. Nel corso della revisione si procede anche, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, all'acquisizione della informazione antimafia aggiornata, i cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell'articolo 20, comma 8, di cui al presente decreto.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, i competenti uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni e i documenti pertinenti mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.
4. Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti di cui al comma 3 si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli uffici del RUNTS, nell'espletamento dell'attività di revisione, possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso di ETS contemporaneamente iscritto nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'attività di revisione è condotta dall'Ufficio statale del RUNTS anche con riferimento a tale altra sezione.
6. Il presente articolo non si applica agli enti iscritti nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere d) e f) del Codice.

Articolo 22
(La migrazione in altra sezione del RUNTS)

1. Un Ente iscritto in una sezione del RUNTS, qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in detta sezione, anche a seguito di modifiche statutarie, può presentare all'Ufficio competente del RUNTS domanda di essere iscritto in diversa sezione con le modalità e i termini di cui all'articolo 9 o di cui all'articolo 16, se l'ente risulti dotato di personalità giuridica.
2. La migrazione in altra sezione del RUNTS può anche essere richiesta a seguito di comunicazione dell'Ufficio competente del RUNTS da cui risultino le motivazioni per cui l'ente non è più in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l'ente è iscritto.
3. In caso di presentazione di una richiesta di migrazione in una diversa sezione del RUNTS, fino alla conclusione del relativo procedimento l'ente mantiene i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza. Nel caso in cui il procedimento si concluda con esito positivo, l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente

e senza soluzione di continuità. La migrazione in altra sezione non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio.

4. Nel caso in cui la richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS non venga accolta, il competente Ufficio del RUNTS valuta la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS previo avvio di un procedimento di cancellazione ai sensi dell'articolo 24.
5. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla richiesta di migrazione da quest'ultima sezione è parimenti condotta dall'Ufficio statale del RUNTS, che ne comunica l'esito all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3.
6. Per gli ETS iscritti unicamente nella sezione Reti associative, a seguito dell'istruttoria effettuata con esito favorevole sulla richiesta di migrazione ad altra sezione, l'Ufficio statale ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che, successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, diventa nuovo Ufficio competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2. A seguito della fuoriuscita dalla sezione Reti associative sono revocate le eventuali autorizzazioni di cui all'articolo 93, comma 5, del Codice.
7. In caso di migrazione verso la sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d) del Codice si applica quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
8. In caso di richiesta di migrazione dalla sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d) del Codice, fatti salvi i casi di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto, l'istanza è trasmessa telematicamente al competente Ufficio del RUNTS che provvede all'istruttoria ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e ss. o 16 e ss. del presente decreto. In caso positivo il provvedimento di iscrizione è adottato dal competente Ufficio del RUNTS ma i relativi effetti sono sospesi fino alla data di cancellazione dell'ente dalla sezione delle imprese sociali del Registro imprese, da richiedersi a cura dell'ETS interessato. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017, fermi restando, per gli enti costituiti in forma societaria, gli adempimenti richiesti dal codice civile.
9. Il comma precedente non si applica:
   a) alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa, ivi incluse le cooperative sociali;
   b) alle società di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all'articolo 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3 del presente decreto.
10. Il provvedimento che dispone la migrazione ad altra sezione del Registro è depositato al RUNTS a cura dell'Ufficio competente.

Titolo IV

(La cancellazione dal RUNTS)

Articolo 23

(I presupposti della cancellazione dal RUNTS)

1. La cancellazione dal RUNTS è disposta dal competente Ufficio del RUNTS nei seguenti casi:

a) presentazione di istanza motivata di cancellazione da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del codice civile;
b) deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
c) acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'Ente nel RUNTS;
d) accertamento d'ufficio, anche derivante da attività svolta da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'articolo 94, comma 2, del Codice, della carenza o del venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS; se l'accertamento deriva da attività svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono avere caratteri di definitività; rientrano tra gli accertamenti d'ufficio le verifiche riguardanti le informazioni antimafia di cui all'articolo 48, comma 6 del Codice;
e) inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.

2. In caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione del RUNTS, il venir meno dei requisiti per una sola delle sezioni non costituisce causa di cancellazione dal Registro.

Articolo 24

(Il procedimento di cancellazione dal RUNTS)

1. Il provvedimento di cancellazione è adottato dall'Ufficio competente del RUNTS. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS è condotta dall'Ufficio statale del RUNTS. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imprese sociali, anche costituite in forma di cooperative sociali, nonché quelle in materia di società di mutuo soccorso per gli enti iscritti all'apposita sezione del Registro imprese.
2. Nel caso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'Ufficio competente del RUNTS, acquisita la delibera assunta dal competente organo dell'ente procede alla cancellazione dal Registro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 2 del Codice.
3. Nel caso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), l'Ufficio di cui al comma 1 dispone la cancellazione dal RUNTS una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione ai sensi dell'articolo 9 del Codice.
4. Nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio competente avvia il procedimento di cancellazione dandone comunicazione motivata all'ente. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ente può far pervenire le proprie osservazioni o documentazione che l'Ufficio competente deve valutare prima di adottare il provvedimento di cancellazione.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, in alternativa, l'ente può, in presenza delle condizioni di legge, presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.
6. Il procedimento di cancellazione deve concludersi entro i sessanta giorni successivi alla ricezione da parte dell'Ufficio competente delle osservazioni formulate dall'ente o, in mancanza, successivi

alla scadenza dei trenta giorni di cui al comma 4 o del termine assegnato con diffida, nel caso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e). In caso di richiesta di migrazione, il procedimento si interrompe e riprende a seguito dell'emanazione del provvedimento che rigetta la richiesta. In caso di approvazione della richiesta di migrazione il procedimento di cancellazione si estingue.

7. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS è condotta dall'Ufficio statale del RUNTS. Nei casi di cui all'articolo 23, comma 2, qualora la carenza dei requisiti riguardi l'altra sezione, l'Ufficio statale comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente l'esito dell'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente da tale sezione. Qualora la carenza riguardi la sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), procede alla cancellazione dalla stessa. Per effetto del provvedimento di cancellazione dalla sezione Reti associative e con la medesima decorrenza l'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS operante sul territorio ove l'ente ha la propria sede legale diviene Ufficio competente del RUNTS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto.
8. Il provvedimento di cancellazione è depositato al RUNTS a cura dell'Ufficio competente.
9. Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS è competente il TAR del Lazio.

Articolo 25

(Conseguenze della cancellazione dal RUNTS)

1. Fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del Codice, qualora l'ente intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Codice, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS.
2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.
3. In caso di atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio competente del RUNTS si applicano gli articoli 9 e 91, comma 2, del Codice.
4. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro 15 giorni dall'adozione, comunica il provvedimento di cancellazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
5. La cancellazione dal RUNTS delle Società di Mutuo Soccorso, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la devoluzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

6. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali si applicano le norme speciali relative a tali tipologie di enti.
7. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all' articolo 12 del Codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti. L'illegittimità riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione.
8. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente.

Titolo V

(La pubblicità e l'accesso ai dati del Registro)

Articolo 26

(Efficacia della pubblicità)

1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli 8, commi 5 e 6, 10, comma 2, 14 commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20, commi 1 e 7, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati ad averne conoscenza**.**
3. La consultazione del Registro avviene da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Le pubbliche Amministrazioni possono accedere anche in modalità interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo non oneroso ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse non possono richiedere agli ETS atti o documenti già depositati al RUNTS in conformità con le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Le modalità di consultazione e le relative limitazioni sono specificamente individuate nell'allegato tecnico A.

Titolo VI

(La tenuta del Registro: protocollazione, conservazione, deposito degli atti e registrazione)

Articolo 27

(Protocollazione e conservazione delle istanze)

1. Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS in arrivo e in partenza da ciascun Ufficio del RUNTS sono contraddistinte da un numero di protocollo assegnato dal protocollo generale dell'Amministrazione presso cui è istituito l'Ufficio, o della sua Area Organizzativa Omogenea, che provvede altresì alla conservazione delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS viene associato un numero di repertorio progressivo, univoco nazionale e non modificabile al quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni di cui al comma precedente. A partire dalla data di ricezione dell'istanza al RUNTS decorrono i tempi dettati dal Codice per lo svolgimento dell'istruttoria.
3. La comunicazione del trasferimento di sede in altra Regione o Provincia autonoma non comporta variazioni al numero di repertorio assegnato all'ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.
4. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato indicato nell'allegato tecnico A al fine di garantirne l'immodificabilità e la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico.
5. La conservazione degli atti e dei documenti di cui al comma 3, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, è assicurato da ciascuna Amministrazione.

Articolo 28

(Funzionalità telematiche e controlli bloccanti)

1. Attraverso il portale del RUNTS sono rese disponibili all'ente - previa registrazione e autenticazione - le funzionalità telematiche di compilazione e invio delle istanze, deposito atti, integrazione delle istanze, di visualizzazione degli stati di avanzamento dell'istruttoria e di consultazione dei dati.
2. Nell'allegato tecnico A sono altresì individuati i controlli aventi carattere bloccante disposti all'atto della compilazione del modello e tali da non consentire l'invio dello stesso, o impedirne la ricezione da parte dell'Ufficio del RUNTS destinatario.
3. Ad ogni invio di istanze e comunicazioni, l'utente riceve riscontro dell'avvenuta ricezione e protocollazione di quanto trasmesso, secondo le modalità individuate dall'allegato tecnico A.
4. Le funzionalità di compilazione e invio delle istanze tramite il Portale del RUNTS, sono disponibili negli orari ivi pubblicati.

Titolo VII

(Le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS, il Registro imprese e le altre Amministrazioni)

Articolo 29

(Modalità di comunicazione tra il RUNTS e il Registro imprese e tra RUNTS e Pubbliche Amministrazioni)

1. La comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali o comunque iscritti nel Registro Imprese avviene secondo le modalità definite nell'allegato tecnico A.
2. L'aggiornamento dei dati relativi agli ETS di cui al precedente comma, ad opera del soggetto avente titolo, avviene mediante la presentazione di apposita istanza telematica al Registro delle imprese. Quest'ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell'ETS nel RUNTS.
3. Il richiedente, limitatamente ai soli dati previsti nel presente decreto e per i quali non vi sia la disponibilità a procedere con l'aggiornamento di cui al comma precedente, presenta istanza di

integrazione e aggiornamento al RUNTS nelle modalità specificamente individuate nell'allegato tecnico A.

4. La comunicazione dei dati tra il RUNTS e le pubbliche Amministrazioni avviene, al di fuori del caso di cui ai commi precedenti, secondo modalità individuate dalle convenzioni stipulate tra il Ministero e le medesime Amministrazioni.
5. Ferme restando, per gli enti iscritti nell'apposita sezione "Imprese sociali" del Registro delle imprese, le modalità di interlocuzione con le Amministrazioni competenti definite dalla normativa in materia di Registro delle imprese, i terzi possono accedere a statuti, bilanci e informazioni di cui al presente decreto relativi alle imprese sociali nelle modalità definite nell'allegato tecnico A.
6. Il deposito dei bilanci da parte degli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, assolve l'obbligo di deposito presso il RUNTS.

Titolo VIII

(Il popolamento iniziale del RUNTS)

Articolo 30

(Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS - ODV e APS)

1. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 31

(La trasmigrazione dei dati dai registri delle Regioni e Province autonome)

1. Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'articolo 30, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.
2. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.
3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome trasferiscono altresì telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro il medesimo termine di cui al comma 1, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in loro possesso. La



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'articolo 8, comma 5, lettera a).

4. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti di propria competenza. Nel caso in cui le informazioni disponibili sulla base dati siano incomplete, richiede all'ente le informazioni e documenti mancanti. La richiesta è trasmessa dall'Ufficio competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del medesimo. L'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti è reso disponibile sul portale del RUNTS. Il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull'elenco di cui al periodo precedente. Nel caso in cui l'invio della richiesta sia avvenuto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente e l'Ufficio non abbia ricevuto l'avviso di avvenuta consegna, ove l'ente interessato entro 15 giorni dall'avvenuto inserimento nell'elenco abbia richiesto un nuovo invio della comunicazione, i sessanta giorni decorrono dall'effettuazione del secondo invio.
   All'atto del popolamento iniziale del RUNTS, per le ODV e le APS che associano soggetti diversi dalle persone fisiche, il requisito di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 2, e 35, comma 3, del Codice è verificato sulla base della qualifica che gli enti associati possedevano alla data del giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30 del presente decreto.
5. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, devono trasmettere, ai sensi del comma 3 del presente articolo, qualora non sia stato precedentemente depositato presso il registro da cui provengono i dati, il regolamento contenente gli elementi di cui all' articolo 14, comma 1. Tale regolamento sostituisce l'atto costitutivo e lo statuto.
6. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La mancata iscrizione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente. Di essa è altresì data notizia sul portale del RUNTS, in un'apposita lista degli enti non iscritti. Nel caso di cui al presente comma l'Ufficio non è tenuto a comunicare anticipatamente all'ente inadempiente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'iscrizione.
7. Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l'ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento è comunicato all'ente interessato. Qualora con unico provvedimento venga disposta l'iscrizione di più enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione.
8. Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all'ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La comunicazione di cui al primo periodo determina

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

l'interruzione dei tempi procedimentali, che ricominciano a decorrere allo scadere rispettivamente del primo o del secondo termine di cui al secondo periodo del presente comma, o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore documentazione. Della decisione finale dell'Amministrazione è data comunicazione all'ente.

9. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio competente del RUNTS accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione del RUNTS nella sezione delle APS o in quella delle ODV, ma la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, ne dà comunicazione all'ente, individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni. La comunicazione determina l'interruzione dei tempi procedimentali, che ricominciano a decorrere dallo scadere dei dieci o dei sessanta giorni assegnati o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore documentazione. Della decisione finale dell'Amministrazione è data comunicazione all'ente.
10. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, qualora l'Ufficio competente del RUNTS non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedimentali, l'ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati.
11. Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
12. Ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'articolo 46, lettera e), del Codice, il competente ufficio del Ministero comunica all'Ufficio statale del RUNTS le informazioni circa le ODV che, avendo attestato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice, sono state già coinvolte nel procedimento di richiesta ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 76 dello stesso Codice. L'Ufficio statale del RUNTS, acquisita la comunicazione, procede entro 180 giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie a verificare i requisiti di cui all'articolo 41 del Codice e, in particolare, i requisiti di onorabilità del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 del presente articolo. L'Ufficio statale del RUNTS, con le medesime modalità, verifica i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice; in caso positivo, comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. A seguito dell'iscrizione nella sezione Reti associative e per il perdurare di questa, l'Ufficio statale del RUNTS è considerato Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente decreto.

Articolo 32

(La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - APS nazionali)

1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'articolo 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato

di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. L'Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'articolo 46, lettera e).

2. I dati delle APS nazionali aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.
3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'articolo 30, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'articolo 8, comma 5, lettera a), del presente decreto.
4. L'Ufficio statale del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti di propria competenza, procede entro centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 41 del Codice, inclusi i requisiti di onorabilità del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 dell'articolo 31. L'Ufficio statale del RUNTS verifica inoltre con le medesime modalità i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice; in caso positivo comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza.
5. Ciascun ufficio competente del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti aventi la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, con esclusione di quelli di cui al comma 4, procede alle verifiche con le modalità di cui all'articolo 31. Si applicano per quanto compatibili i commi da 3 a 11 dell'articolo 31.

Articolo 33

(La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali)

1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'articolo 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS ivi iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di riferimento.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. I dati delle APS aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.
3. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, acquisisce per ciascun ente, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti le informazioni e i documenti mancanti, utilizzando il format previsto nell'allegato tecnico C. Ricevuta la documentazione, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, è applicabile, per gli enti privi di personalità giuridica, l'articolo 8, comma 5, lettera a).
4. Si applicano i commi da 4 a 10 dell'articolo 31.
5. Il presente articolo non si applica agli enti i cui dati anagrafici sono già pervenuti al RUNTS ai sensi dell'articolo 31 in quanto già iscritti anche ai registri regionali delle APS o delle ODV.

Articolo 34

(Gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus)

1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30. I dati e le informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale.
2. L'elenco degli enti di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. I dati delle ONLUS aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30 sono comunicati dall'Agenzia delle Entrate al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalità di cui al comma 1.
3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, è applicabile l'articolo 8, comma 5, lettera a).
4. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Codice, iscritti all'anagrafe delle ONLUS ed inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, allegano alla richiesta di iscrizione ai sensi del presente articolo, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Nel caso in cui l'ente chieda l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, la domanda di cui al comma 3 viene presentata all'Ufficio statale del RUNTS;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

analogamente si procede anche nel caso in cui oltre che la sezione Reti associative, l'iscrizione riguardi anche una diversa sezione del RUNTS.

6. Gli enti di cui al comma 1 che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale presentano la richiesta di iscrizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, all'ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale.
7. Qualora l'ente di cui al comma 1 abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, verificata la sussistenza delle relative condizioni in conformità all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 16 del presente decreto, provvede al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo ai sensi del presente articolo l'iscrizione dell'ente nella sezione prescelta. L'Ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del presente decreto.
8. Ciascun Ufficio del RUNTS, sulla base dei criteri di competenza di cui ai commi 3 e 5, ricevuta l'apposita domanda ai sensi del presente articolo verifica per ciascun ente, entro sessanta dalla ricezione della stessa, la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel RUNTS nella sezione prescelta. Entro lo stesso termine può richiedere all'ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione, proporre l'iscrizione in una diversa sezione del RUNTS rispetto a quella richiesta. Si applicano in quanto compatibili, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5, i commi da 4 a 10 dell'articolo 31.
9. L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica in maniera unitaria oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione; qualora sussistano, ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione. Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso. L'ente può proporre nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente.
10. In caso di mancata pronuncia con provvedimento espresso da parte dell'Ufficio competente del RUNTS, l'ente deve comunque essere iscritto nella sezione richiesta.
11. Gli enti di cui al comma 1 che, al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30, erano iscritti anche ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, o alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, non devono effettuare la richiesta di iscrizione di cui al presente articolo.
12. Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la presentazione dell'apposita domanda, la procedura di iscrizione dell'ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS si intenderà acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall'inizio del predetto periodo di imposta.
13. Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti conseguono l'iscrizione nel RUNTS sono cancellati dall' Anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La cancellazione dall' Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

14. In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
15. Agli enti iscritti all'Anagrafe unica delle Onlus in data successiva al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30, diversi da quelli indicati al terzo alinea del comma 2, che intendano conseguire l'iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

Articolo 35

(Ulteriori casi)

1. Le organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui dati non debbano essere trasferiti al RUNTS per effetto di altra disposizione di cui al presente titolo, sono iscritte a richiesta nel RUNTS, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascun ente trasmette all'ufficio competente del RUNTS, la domanda ai sensi del presente articolo, riportando le informazioni necessarie su apposita modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS e comunicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto. Alla domanda è allegata la documentazione di cui all'articolo 34, commi 3 o 4 nonché apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneità.
3. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 34.

Articolo 36

(Acquisizione delle informazioni antimafia nella fase della popolazione iniziale del RUNTS)

1. In sede di registrazione degli enti nel RUNTS ai sensi del presente Capo, i competenti Uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni antimafia di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice nel caso degli enti di cui all'articolo 31, comma 1, dello stesso Codice. Ai soli fini dell'individuazione degli stessi gli Uffici acquisiscono in sede di integrazione degli atti e delle informazioni, qualora disponibili, gli ultimi due bilanci d'esercizio.

Articolo 37

(Pubblicità dei dati e delle informazioni disponibili nella fase della popolazione iniziale del RUNTS)

1. Fino alla piena attivazione su base telematica di tutte le funzionalità del sistema informativo unitario, la conoscibilità dei dati e delle informazioni fornite dagli enti provenienti dai registri esistenti al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30 è assicurata in forma semplificata attraverso il Portale del RUNTS a seguito del perfezionamento dei rispettivi procedimenti di iscrizione allo stesso, a far data dal raggiungimento di un volume minimo iniziale di enti iscritti.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. La data iniziale per la attivazione della conoscibilità in forma semplificata è individuata a cura del Ministero e pubblicata sul Portale.
3. Nella prima fase, la conoscibilità delle informazioni deve garantire, per ciascun ente iscritto, il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità del rappresentante legale, l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille nonché, quale dato storico, se disponibile, l'indicazione del registro di provenienza e gli estremi del relativo provvedimento di iscrizione. Il complesso delle informazioni disponibili per ciascun ente è implementato attraverso successivi aggiornamenti fino a garantire la completezza delle informazioni previste secondo il regime ordinario.

Articolo 38

(Presentazione delle domande di iscrizione successive al termine individuato per l'operatività del RUNTS)

1. A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'articolo 30, gli enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi del Titolo 2 del presente decreto, presentano la domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS. Nelle more della piena applicabilità delle procedure telematiche ivi previste, gli enti utilizzano una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS. La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalità indicate sul medesimo portale, tramite il quale sarà comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate.
2. I registri delle ODV e delle APS, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalità di cui agli articoli precedenti.
3. L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'articolo 30, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Titolo IX

(Privacy e politiche di trattamento dei dati)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 39
(Rinvio)

1. Le modalità di trattamento dei dati personali sono definite nell'allegato tecnico A per quanto riguarda la gestione dei dati da parte del sistema informatico; per quanto non previsto dall'allegato tecnico provvedono le singole Amministrazioni conformemente alla normativa vigente anche attraverso i provvedimenti di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

Titolo X
(Disposizioni finali)

Articolo 40
(Allegati tecnici)

1. Gli allegati tecnici A, B e C formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. Essi possono essere aggiornati o modificati con decreto direttoriale a firma del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.

   Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 15 settembre 2020

   Nunzia Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev.n.1938

ALLEGATO A

Sommario

1. CONTENUTO 2

2. LA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL RUNTS 2
2.1 Funzioni di Front Office 2
2.1.1 Accreditamento utenti 3
2.1.2 Autenticazione 3
2.1.3 Modalità di comunicazione tra l'Ufficio del RUNTS ed ETS 3
2.2 Funzioni di Back Office 3
2.2.1 Accreditamento 3

3. LE INFORMAZIONI GESTITE NEL RUNTS 4

4. L'ISTANZA TELEMATICA 5
4.1.1 Predisposizione, sottoscrizione e invio delle Istanze di iscrizione al RUNTS 5
4.1.2 Controlli formali dell'istanza 5
4.2 Richiesta di aggiornamento al RUNTS 6

5. TENUTA DEL REGISTRO: ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA TELEMATICA DI ISCRIZIONE 6
5.1 Aspetti generali 6
5.2 L'iscrizione nel RUNTS 7
5.3 Richiesta di integrazione da Ufficio all'ente 7
5.4 Provvedimento di iscrizione 7
5.5 Comunicazione del trasferimento di sede o variazione di sezione all'Ufficio di destinazione 8

6. TENUTA DEL REGISTRO: LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS 8
6.1 La cancellazione d'ufficio 8
6.2 La cancellazione su istanza di parte 8

7. LA COMUNICAZIONE AL RUNTS DEI DATI DEGLI ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE 8
7.1 I dati e i documenti resi disponibili nel RUNTS 9
7.2 L'integrazione e aggiornamento dei dati al RUNTS 9
7.3 La migrazione dalla sezione d) in altra sezione del RUNTS 10
7.3.1 Le imprese sociali iscritte nella sezione speciale che non sono società di mutuo soccorso 10
7.3.2 Le società di mutuo soccorso (SM) iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali 10

8. LA PUBBLICITÀ E L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO 10

9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI FERMO IMPREVISTO DEI SISTEMI 11

10. LA REVISIONE E IL MONITORAGGIO 11

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11

ALLEGATO A

1. CONTENUTO

Il presente allegato tecnico costituisce parte integrante del decreto redatto ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito, rispettivamente "Decreto" e "Codice".

Nel presente documento sono individuati gli elementi identificativi che caratterizzano il sistema informatico del RUNTS e le modalità tecnico-operative di attuazione del Codice.

In particolare sono descritti sotto il profilo tecnico:

a) Il flusso di iscrizione delle istanze;
b) il deposito degli atti di cui all'art. 48 del Codice;
c) la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;
d) le interazioni tra il Registro Imprese e il RUNTS con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle Imprese;
e) la pubblicità e l'accesso ai dati del Registro;
f) la Revisione e/o il monitoraggio;

2. LA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL RUNTS

La piattaforma informatica del RUNTS consente di gestire in modalità telematica l'intero flusso di processo di trasmigrazione, iscrizione, revisione e cancellazione degli ETS, secondo criteri di univocità e omogeneità alle informazioni pubblicate nel Registro.

Essa opera mediante l'ausilio di funzionalità di Front Office e di Back Office, di cui il sistema Informatico si avvale per la tenuta del RUNTS.

2.1 Funzioni di Front Office

Il Front Office del RUNTS è costituito da un portale telematico (di seguito "Portale"), unico sul territorio nazionale, che consente - previo accreditamento – agli enti di eseguire le seguenti operazioni:

- predisposizione e invio dell'istanza di iscrizione, di aggiornamento dati, di deposito atti e di cancellazione dal RUNTS nel rispetto della modulistica e delle specifiche tecniche di cui all'allegato B e dei controlli di cui al paragrafo 4.1.2;
- trasmissione, attraverso le funzionalità rese dalla scrivania utente, delle eventuali integrazioni richieste dall'Ufficio competente all'ente;
- verifica, attraverso le funzionalità rese dalla scrivania utente, dello stato di avanzamento del procedimento avviato mediante istanza trasmessa al RUNTS (es. avvenuta ricezione da parte del sistema informatico del RUNTS, avvenuta protocollazione da parte dell'Ufficio competente);

Inoltre, tramite il Front Office è possibile consultare i documenti e le informazioni del RUNTS .

I cittadini e gli enti della provincia autonoma di Bolzano possono selezionare nel portale di Front Office la lingua tedesca alternativamente alla lingua italiana (preselezionata), come previsto dall'art. 6 comma 4 del Decreto.

La scrivania utente

Attraverso il Portale, previa autenticazione, ciascun ente ha la possibilità di accedere alla sezione "scrivania utente", consultare - in tempo reale - la lista delle pratiche inviate al RUNTS e accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata nonché, per ognuna di esse di:

- verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria e i contenuti delle richieste integrative;
- trasmettere telematicamente le eventuali integrazioni documentali richieste dall'Ufficio competente.

La scrivania utente è resa disponibile ai soggetti accreditati nelle modalità definite al par. 2.1.1.

2.1.1 Accreditamento utenti

La procedura di accreditamento, univoca e attivabile su tutto il territorio nazionale, consiste nell'inserimento da parte dell'utente delle proprie generalità in un'apposita sezione del Portale attraverso gli strumenti di autenticazione previsti e descritti nel successivo paragrafo.

2.1.2 Autenticazione

L'accesso alle piene funzionalità dell'ambiente di Front Office è garantito – previo accreditamento – tramite dispositivo di autenticazione CNS, SPID (almeno di livello 2) o altre tecnologie espressamente consentite dal CAD il cui elenco è altresì consultabile nell'apposita sezione informativa resa disponibile sul Portale.

2.1.3 Modalità di comunicazione tra l'Ufficio del RUNTS ed ETS

Le comunicazioni tra l'Ufficio del RUNTS e gli enti avvengono in modalità telematica tramite servizi web – dove previsto con eventuale affiancamento PEC - all'interno delle operazioni di gestione e di interscambio tra il Portale di Front Office e la scrivania di Back Office.

L'indirizzo di PEC dell'ente deve essere comunicato all'atto dell'invio della richiesta di iscrizione al RUNTS e deve essere tenuto costantemente aggiornato ed attivo. L'indirizzo deve essere riferibile direttamente all'ente o alla Rete associativa alla quale l'ente ha dichiarato di essere affiliato e da cui si fa rappresentare.

2.2 Funzioni di Back Office

L'ambiente di Back Office, reso disponibile a ciascun Ufficio del RUNTS, consente la gestione telematica del RUNTS. In particolare, permette di:

- gestire l'accreditamento del personale degli Uffici del RUNTS e i relativi profili di responsabilità;
- istruire le istanze pervenute;
- gestire le richieste di integrazioni, rettifiche o chiarimenti richiesti agli enti;
- gestire i procedimenti necessari alla tenuta del Registro per la parte di competenza di ciascun Ufficio;
- notificare i provvedimenti di iscrizione nel RUNTS, diniego dell'iscrizione dell'ente e cancellazione dal RUNTS ed ogni altra comunicazione (inclusa quella di respingimento dell'istanza per mancato superamento di un controllo bloccante);
- monitorare lo stato di avanzamento delle istanze pervenute all'Ufficio;
- consultare i dati e le informazioni iscritte nel Registro;
- monitorare le posizioni degli ETS da sottoporre a revisione.

2.2.1 Accreditamento

La procedura di accreditamento all'ambiente di Back Office consente a ciascun Ufficio di individuare i soggetti preposti all'utilizzo delle relative funzionalità, attribuendo altresì i relativi profili di responsabilità così come previsti dal Decreto (art. 4, comma 1).

L'Ufficio, al fine del buon esito della procedura di accreditamento alla piattaforma, provvede a individuare preventivamente uno o più soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto e ne comunica al Ministero le relative generalità così da consentirne l'abilitazione all'accreditamento.

Il /i soggetti così individuati procedono ad accreditarsi sulla piattaforma con le medesime modalità indicate nel paragrafo 2.1.2.

Una volta conclusa la procedura di accreditamento, ciascun titolare del potere di adozione dei provvedimenti previsti dal Codice - attraverso un processo informatico di delega e individuazione delle persone cui sono associati i profili di responsabilità – provvederà a individuare:

- uno o più responsabili dei procedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto;
- uno o più addetti all'istruttoria dei procedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del Decreto.

L'accreditamento dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del Decreto potrà essere effettuato anche dai responsabili dei procedimenti di cui alla lett. b), compatibilmente con le funzioni associate allo specifico profilo loro attribuito dai soggetti di cui alla lett. a).

Attraverso la procedura di accreditamento sarà inoltre possibile definire, per ciascuno dei soggetti summenzionati, un eventuale perimetro territoriale o "ratione materiæ" di competenza limitato rispetto a quello proprio del singolo Ufficio del RUNTS (ad esempio differenziando i responsabili dei procedimenti per area territoriale di competenza o attribuendo a diversi addetti all'istruttoria pratiche riferite ad una determinata sezione del RUNTS).

3. LE INFORMAZIONI GESTITE NEL RUNTS

Il RUNTS, in quanto archivio informatico unitario in cui è raccolto e registrato un insieme di atti e di informazioni omogeneo e predefinito per tutti gli ETS, si compone di dati strutturati in formato elaborabile e di documenti elettronici. Dati e documenti ne compongono il patrimonio informativo.

Gli atti e i documenti depositati in formato elettronico sono i seguenti:

i) Atto costitutivo (se esistente e disponibile);
ii) Statuto;
iii) Bilancio d'esercizio;
iv) Bilancio sociale;
v) Provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica;
vi) Rendiconti delle raccolte fondi;
vii) Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
viii) Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
ix) Gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.

In accordo con le previsioni del Codice, i dati e le informazioni possono essere ripetibili in corrispondenza di elementi che prevedono più ricorrenze (a titolo esemplificativo: la presenza di più sedi secondarie, le generalità di ciascun soggetto che ricopre cariche sociali, ecc.).

ALLEGATO A

I dati e le informazioni inseriti nella richiesta di iscrizione o di aggiornamento rispettano gli standard informativi e le specifiche tecniche di compilazione previste nella modulistica così da garantire agli Uffici competenti di disporre di dati strutturati finalizzati anche al monitoraggio e alla revisione periodica degli ETS iscritti nel Registro.

Non sono previste modalità di invio delle istanze alternative a quelle indicate nel presente allegato tecnico, fatti salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 1 del decreto.

4. L'ISTANZA TELEMATICA

Ai sensi dell'art.6, comma 1 del Decreto, tutte le domande di iscrizione, di aggiornamento, di cancellazione e le comunicazioni degli enti al RUNTS sono presentate all'Ufficio competente in via telematica.

4.1.1 Predisposizione, sottoscrizione e invio delle Istanze di iscrizione al RUNTS

L'istanza telematica è formata e trasmessa secondo la modulistica definita nell'allegato B.

Le funzionalità di Front Office consentono di individuare con certezza legale il soggetto titolato alla sottoscrizione con firma digitale di tipo CADES della pratica e degli allegati contenuti in essa e all'invio. Dell'eventuale implementazione di modalità di sottoscrizione ulteriori, sulla base delle indicazioni dell'AGID sarà data notizia sul portale.

Il portale di Front Office permette di gestire le diverse fasi del processo:

a) l'autenticazione al portale di Front Office attraverso le modalità definite nel par. 2.1;
b) la compilazione dell'istanza con i dati e le informazioni necessarie - ivi compresi i dati del soggetto titolato – secondo la modulistica definita nell'allegato B;
c) la creazione e visualizzazione del modello dati e della distinta della pratica da firmare digitalmente;
d) l'allegazione dei documenti (ove previsto firmati digitalmente) in formato PDF/A;
e) la verifica della regolarità formale - prima dell'invio - dell'istanza come indicato nel paragrafo 4.1.2;
f) l'invio dell'istanza al RUNTS;
g) la ricezione, alla casella PEC del dichiarante (notaio o rappresentante titolato) e comunque alla PEC dell'ente, della ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema informatico del RUNTS, con indicazione del numero di repertorio eventualmente attribuito all'ente. Tale funzionalità è estesa anche a tutte le ulteriori notifiche dell'iter istruttorio da parte dell'Ufficio competente (ad es., le richieste di integrazione/rettifica dei dati, rifiuto dell'istanza per la mancanza dei presupposti, evasione dell'istanza con conseguente iscrizione o rigetto, comunicazione di avvenuto aggiornamento dei dati, avvenuta cancellazione dal RUNTS, ecc.);
j) eventuale trasmissione di dati e documenti aggiornati a fronte di sospensione e richiesta di rettifica/integrazione.

L'istanza inviata viene inoltrata alla scrivania di Back Office dell'Ufficio competente, individuata, per ogni Amministrazione, sulla base della configurazione della funzione di smistamento delle istanze pervenute.

4.1.2 Controlli formali dell'istanza

Il portale di Front Office, a regime, effettua alcuni controlli formali sull'istanza. In particolare, verifica:

A. al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 del Codice, e dall'art. 20 c.2 lett. c) del Decreto, la corrispondenza tra il soggetto autenticato con le modalità del paragrafo 2.1.2 nel Portale e il legale rappresentante dell'ente o della rete associativa che lo rappresenta, come risultante dall'archivio del RUNTS in caso di presentazione di istanze successive all'iscrizione;
B. la congruenza delle informazioni inserite nei campi della modulistica in termini di obbligatorietà, validità (es. per PEC e codice fiscale), coerenza e requisiti minimi dei dati e degli allegati di cui al paragrafo 3;
C. la correttezza formale (es. rispetto del formato prescritto) dei file informatici allegati all'istanza;
D. la validità della firma digitale apposta all'istanza e ai documenti allegati ad essa;
E. che il soggetto firmatario dell'istanza sia il soggetto titolato a rappresentare l'ente.

Nel caso di mancato superamento anche di uno solo dei controlli, non sarà possibile procedere con l'invio dell'istanza. Qualora non tutti i controlli sopra citati possano essere effettuati in fase di compilazione o invio dell'istanza, gli stessi saranno effettuati in fase di ricezione della stessa. In tale ipotesi, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio, il sistema informatico comunica all'ente l'eventuale esito negativo dei controlli ai sensi dell'art.8, comma 8 del Decreto, e l'istanza si considera come non inviata.

4.2 Richiesta di aggiornamento al RUNTS

Successivamente all'iscrizione nel RUNTS, ogni ETS è tenuto ad effettuare l'aggiornamento delle medesime informazioni iscritte, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto.

La richiesta di aggiornamento è presentata nel rispetto delle regole tecniche descritte nel par. 4 del presente allegato e della modulistica definita nell'allegato B.

L'aggiornamento dei dati avviene mediante semplice comunicazione da parte dell'ETS al RUNTS tramite il sistema informatico nel caso di variazione del recapito telefonico.

5. TENUTA DEL REGISTRO: ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA TELEMATICA DI ISCRIZIONE

5.1 Aspetti generali

L'istanza pervenuta al sistema informatico del RUNTS, una volta sottoposta ai controlli formali disciplinati al paragrafo 4.1.2, viene resa disponibile nell'ambiente di Back Office all'interno del quale l'Ufficio competente provvede, secondo tecniche informatiche, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati.

All'istanza che abbia superato i controlli descritti al par. 4.1.2, viene attribuito il numero di protocollo da parte dell'Ufficio ricevente.

Per permettere l'attribuzione del numero di protocollo e la conservazione dei documenti (secondo le linee guida dell'AGID), il sistema informatico del RUNTS invia l'istanza alla PEC dell'Area Organizzativa Omogenea dell'Amministrazione competente e, secondo le regole tecniche condivise con gli Uffici, associa all'istanza il numero di protocollo comunicatogli dall'Amministrazione per il tramite della/e proprie Aree Organizzative Omogenee configurate nel sistema di smistamento delle istanze.

All'atto di ricezione dell'istanza di prima iscrizione nel RUNTS (così come nel caso dell'iscrizione d'ufficio), il sistema informativo attribuisce all'ente un numero di repertorio progressivo univoco, nazionale e non modificabile (numero progressivo della posizione nel RUNTS e contemporaneamente numero del fascicolo della posizione). L'univocità del numero di repertorio è garantita su tutto il territorio nazionale anche in

caso di trasferimento di sede tra Regioni e province autonome o comunque in caso di variazione di competenza tra le diverse Amministrazioni. Il numero di repertorio consente di associare tra loro tutte le istanze inviate da un determinato ente al RUNTS.

Gli atti e i documenti contenuti nell'istanza protocollata devono essere acquisiti in formato PDF/A, che presenta le caratteristiche di immodificabilità e di tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico.

I provvedimenti emessi dagli Uffici sono redatti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e inseriti all'interno del fascicolo relativo all'ETS**.**

Gli atti, i documenti (comprese le integrazioni) e i provvedimenti sono protocollati e conservati a cura degli Uffici delle amministrazioni competenti, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 5 del Decreto; gli stessi sono altresì archiviati nella piattaforma informatica del RUNTS.

5.2 L'iscrizione nel RUNTS

Conclusa positivamente l'istruttoria da parte dell'Ufficio competente, il responsabile del procedimento, entro i termini previsti dal Codice e dal Decreto, a seguito dell'adozione dell'apposito provvedimento da parte dell'Ufficio nelle modalità definite nel paragrafo 5.4 del presente allegato, cura l'iscrizione dell'Ente nella sezione del RUNTS indicata nell'istanza di iscrizione

5.3 Richiesta di integrazione da Ufficio all'ente

In caso di istanza non corretta o incompleta o in caso di richiesta di chiarimenti, l'Ufficio del RUNTS richiede l'integrazione attraverso le funzionalità di scrivania di Back Office all'ente. La richiesta è visibile - in tempo reale - all'interno della scrivania utente in corrispondenza dell'istanza inviata.

La richiesta integrativa viene notificata altresì, dal sistema, all'indirizzo PEC indicato dall'ente, eventualmente anche alla PEC del dichiarante, se differente, secondo quanto definito nel par. 4.1.1 del presente allegato.

L'ente fornisce le integrazioni richieste, i chiarimenti e trasmette gli atti e/o documenti richiesti in via telematica avvalendosi delle funzionalità della scrivania utente disponibile nel Portale. Anche in tal caso il sistema informativo del RUNTS adotta i controlli formali descritti nel par. 4.1.2 relativamente al caso di specie.

Il competente Ufficio del RUNTS può provvedere a modificare d'ufficio le informazioni presenti sul RUNTS o a iscrivere atti pervenuti anche da altre Amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attività di revisione e controllo, attraverso apposite funzionalità messe a disposizione nella scrivania di Back Office.

5.4 Provvedimento di iscrizione

Il provvedimento di iscrizione è redatto e formato nel rispetto del formato PDF/A e conforme alla normativa vigente.

Il provvedimento è firmato digitalmente dal soggetto titolato alla sua adozione, individuato in origine attraverso il processo informatico di delega e individuazione dei profili amministrativi.

Il provvedimento viene inserito nell'apposita sezione della scrivania di Back Office e inviato telematicamente all'indirizzo PEC dell'ente, eventualmente anche alla PEC del dichiarante, come definito nel paragrafo. 2.1.1 del presente allegato.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del Decreto, i soggetti iscritti per decorrenza dei termini, in assenza di provvedimento, sono inseriti in un'apposita lista secondo quanto descritto al paragrafo 7. I dati e gli atti degli enti in parola vengono resi disponibili come presentati nelle relative istanze qualora abbiano superato i controlli formali di accettazione.

5.5 Comunicazione del trasferimento di sede o variazione di sezione all'Ufficio di destinazione

Nel caso in cui l'aggiornamento dell'indirizzo della sede legale comporti la variazione della competenza territoriale dell'Ufficio del RUNTS competente, l'istanza di aggiornamento è presentata all'Ufficio del RUNTS di destinazione.

Quest'ultimo, in sede di istruttoria, acquisisce tutti i dati relativi all'ente attraverso le funzionalità di scrivania di Back Office. La funzione di acquisizione dati è attiva solo nel caso in cui non vi siano pendenze istruttorie relative all'ente nell'Ufficio di provenienza.

Attraverso le funzionalità di Back Office, l'Ufficio del RUNTS di provenienza ha a disposizione un set di informazioni - ad uso interno - relative allo stato di avanzamento dell'istruttoria in corso presso l'Ufficio destinatario (a titolo esemplificativo: "in corso di trasferimento sede", "sede legale trasferita", ed eventuale altro) riferite all'istanza di trasferimento dell'ente.

In modalità analoga avviene la variazione di competenza tra Ufficio statale del RUNTS ed Ufficio regionale o provinciale, nel caso di istanza dell'ente o di provvedimento d'ufficio che comporti l'iscrizione o la cancellazione dalla sezione delle reti associative, permanendo l'iscrizione nel RUNTS.

6. TENUTA DEL REGISTRO: LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS

6.1 La cancellazione d'ufficio

Il provvedimento di cancellazione adottato dal competente Ufficio del RUNTS nei casi previsti dal decreto è redatto e formato nel rispetto del formato PDF/A e firmato digitalmente dal soggetto titolato all'adozione come individuato in origine attraverso il processo informatico di delega e individuazione dei profili amministrativi.

Il provvedimento viene inserito nell'apposita sezione della scrivania di Back Office e inviato telematicamente all'indirizzo PEC dell'ente interessato, come definito nel par. 2.1.1 del presente allegato.

6.2 La cancellazione su istanza di parte

La presentazione dell'istanza di cancellazione è effettuata telematicamente nelle modalità descritte nel par. 4 e secondo la modulistica prevista e le modalità del paragrafo 6.1.

7. LA COMUNICAZIONE AL RUNTS DEI DATI DEGLI ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE

I dati iscritti nel Registro Imprese relativi alle imprese sociali - limitatamente ai dati di interesse del RUNTS previsti nel Decreto - sono riportati, ove disponibili, nell'archivio del RUNTS medesimo.

L'iscrizione nel RUNTS da parte degli enti iscritti nel RI diversi dalle imprese sociali, si avvale del collegamento funzionale con il Registro Imprese al fine di consentire l'allineamento dei dati anagrafici ed amministrativi in esso iscritti.

ALLEGATO A

Per gli ETS di cui all'articolo 11 comma 2 del Codice, il Registro imprese riporta il numero di repertorio assegnato a ciascun ente al momento dell'iscrizione nel RUNTS.

Il Registro Imprese aggiorna tempestivamente - entro 5 giorni dall'avvenuta variazione ivi iscritta (con efficacia dalla data di aggiornamento del R.I.) - il RUNTS.

In particolare, si applica l'articolo 4 comma 2 del decreto interministeriale del 16/3/2018 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

7.1 I dati e i documenti resi disponibili nel RUNTS

I dati relativi alle imprese sociali, iscritte nell'apposita sezione del Registro Imprese, presenti in quest'ultimo, sono resi accessibili attraverso il RUNTS.

Le informazioni e gli eventuali aggiornamenti effettuati attraverso il Registro imprese riguardano:

a) la denominazione dell'ente;
b) la partita IVA;
c) la forma giuridica dell'ente;
d) l'indirizzo della sede legale e - ove presenti - delle sedi secondarie;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec);
f) la data dell'atto atto costitutivo (ove presente);
g) la descrizione dell'attività di interesse generale esercitata e la relativa codifica ICNPO (quando presente);
h) la descrizione dell'attività esercitata e il relativo codice ATECO primario;
i) le generalità dei titolari di cariche sociali e i relativi poteri e limitazioni;
j) gli organi di amministrazione, di controllo e di revisione;
k) le eventuali procedure in corso.

Sono inoltre resi disponibili gli statuti, i bilanci di esercizio e i bilanci sociali.

Gli stessi dati e documenti sono resi disponibili con riferimento agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2 del Codice e all'articolo 13 del decreto ministeriale, iscritti anche nel RI.

7.2 L'integrazione e aggiornamento dei dati al RUNTS

Le imprese sociali e gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2 del Codice, ai fini dell'integrazione sul RUNTS delle informazioni individuate nell'articolo 8 del Decreto ma non previste dalla modulistica del RI (quindi con esclusione di quelli specificamente previsti al paragrafo 7.1), utilizzano la modulistica di cui all'allegato B, relativamente a:

- contatto telefonico ad uso degli Uffici del RUNTS;
- sito internet dell'ente;
- eventuale affiliazione ad uno o più associazioni di enti o reti associative;
- eventuale dichiarazione di accreditamento al 5 per 1000;
- numero di volontari iscritti nel registro dell'ente;
- numero di volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

L'istanza di integrazione dei dati suddetti è presentata dall'ente direttamente all'Ufficio del RUNTS competente.

7.3 La migrazione dalla sezione d) in altra sezione del RUNTS

7.3.1 Le imprese sociali iscritte nella sezione speciale che non sono società di mutuo soccorso

Le imprese sociali che intendano migrare in altra sezione del RUNTS, presentano apposita istanza di migrazione all'Ufficio del RUNTS competente. In caso di esito positivo dell'istanza e di adozione del provvedimento che dispone la migrazione, i cui effetti sono sospesi ai sensi dell'articolo 22 comma 8 del decreto ministeriale, l'impresa presenta all'Ufficio del R.I., utilizzando la modulistica prevista ai sensi del DPR 581/1995, apposita istanza di cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, specificando gli estremi del provvedimento di migrazione.

L'Ufficio del Registro imprese, cancellata l'impresa dalla apposita sezione delle imprese sociali, ne dà comunicazione tramite PEC al competente Ufficio del RUNTS, che con effetto dalla data di cancellazione dal Registro imprese, iscrive l'ETS nella sezione di destinazione del RUNTS senza soluzione di continuità.

7.3.2 Le società di mutuo soccorso (SM) iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali

La società di mutuo soccorso, iscritta nella sezione delle imprese sociali del Registro imprese e che intende iscriversi nella sezione f) ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto, richiede al Registro Imprese, facendo uso dell'apposita modulistica adottata ai sensi del DPR 581/1995, la cancellazione dalla sezione speciale ai fini del trasferimento nella sezione f) del RUNTS.

L'Ufficio del Registro imprese, effettuata la cancellazione, ne dà comunicazione tramite PEC al competente Ufficio del RUNTS, per gli adempimenti conseguenti.

8. LA PUBBLICITÀ E L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO

Attraverso il Portale viene data pubblicità alle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente allegato tecnico. Il sito del RUNTS è pubblico.

Le informazioni pubblicate relativamente agli ETS in base alla specifica sezione possono essere consultate dagli ETS, da tutte le PP.AA., da tutti i terzi interessati.

L'accesso alla consultazione delle informazioni e degli atti presenti nel RUNTS è libero; Il Portale registra i log di sistema per finalità statistiche e di sicurezza secondo i principi stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Gli ETS per i quali sia stata effettuata l'iscrizione automatica d'ufficio decorsi i termini dell'istruttoria senza provvedimento esplicito di iscrizione, sono elencati in apposite liste.

È resa disponibile altresì una funzione di ricerca non soggetta a tracciatura che fornisce un set di informazioni minime, tra le quali:

- codice fiscale;
- denominazione;
- provincia sede;
- eventuale esistenza dichiarazione di accreditamento al 5 per 1000.

ALLEGATO A

9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI FERMO IMPREVISTO DEI SISTEMI

Nel caso di imprevisto mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici di Front Office del portale del RUNTS, per un periodo superiore alle 3 ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di disponibilità delle funzionalità di compilazione e di invio pubblicati sul Portale, il richiedente è autorizzato ad inoltrare all'indirizzo PEC dell'Amministrazione competente la documentazione sottoscritta con firma digitale dal soggetto legittimato.

Gli indirizzi PEC delle Amministrazioni, da utilizzarsi esclusivamente in tali casi, sono resi disponibili sul Portale del RUNTS.

Entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell'Ufficio del RUNTS all'interessato del venir meno della causa che ha generato l'impedimento o della comunicazione di ripristino pubblicata sul Portale del RUNTS, il soggetto legittimato è tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata tramite PEC, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, nelle modalità telematiche definite nel par. 4.1.1.

10. LA REVISIONE E IL MONITORAGGIO

Attraverso la propria scrivania di Back Office, ciascun Ufficio può verificare lo stato di aggiornamento e dei requisiti di ogni ETS anche al fine di procedere all'attività di revisione triennale.

Ciascun dato, informazione e documento è archiviato e strutturato nel RUNTS secondo le specifiche tecniche definite e consente agli Uffici preposti al controllo di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal RUNTS.

La gestione delle risultanze delle attività di revisione avviene all'interno delle funzionalità della scrivania di Back Office dell'Ufficio consentendo all'istruttore di creare istanze d'ufficio per la modifica dei dati e delle informazioni proprie dell'ETS o per l'adozione di provvedimenti modificativi o di cancellazione dal RUNTS.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore informatico predispone il Portale adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Gestore informatico del RUNTS, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è il Titolare del trattamento dei dati degli utenti che accedono al Portale secondo le modalità definite al par.2.1.

I dati degli utenti che accedono alle funzioni di Back office ed i dati contenuti nelle istanze presentate al RUNTS sono trattati dal Gestore informatico in conformità agli obblighi stabiliti dall'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per il Responsabile del trattamento.

ALLEGATO B – COMPILAZIONE ISTANZE

Sommario

1 – OGGETTO **2**

2 – COMPILAZIONE DELL' ISTANZA **2**

3 – ALLEGATI ALL'ISTANZA **3**

3.1 – Identificazione del sottoscrittore dei depositi di atti **3**

4 – CONCLUSIONE ED INOLTRO DELL' ISTANZA **3**

APPENDICE: Tracciato dati delle maschere di iscrizione (I) e di variazione (V) per le istanze al RUNTS **4**

1 - OGGETTO

Il presente allegato è redatto in conformità agli articoli 6, commi 1 e 2 e 20, comma 2 del Decreto e illustra i contenuti e le modalità operative per la presentazione delle istanze al RUNTS.

2 - COMPILAZIONE DELL' ISTANZA

Sul Portale del RUNTS sono disponibili le funzioni per la predisposizione e l'invio da parte dell'ente delle istanze al competente Ufficio del RUNTS.

Il soggetto avente titolo per presentare l'istanza (il rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui esso aderisce in caso di istanza di iscrizione, uno degli altri soggetti di cui all'art. 20 comma 2 del decreto in caso di aggiornamento oppure il notaio nei casi previsti) accede al Portale ed utilizza l'apposita funzione per la compilazione dell'istanza di iscrizione o di aggiornamento dei dati e delle informazioni dell'ente.

L'applicativo apre apposite maschere di compilazione che consentono di inserire in maniera strutturata i dati negli appositi campi, secondo i tracciati in appendice al presente allegato.

Le maschere consentono la compilazione della domanda di iscrizione, della richiesta di aggiornamento ~~dei~~ dati/ deposito di atti successivamente all'iscrizione, nonché, come caso particolare della richiesta di aggiornamento, della domanda di cancellazione. Per ciascuna di esse i tracciati riportati in appendice individuano i dati da inserire e il relativo formato (data, numero, dato alfanumerico, codice, scelta, nr. massimo di caratteri ammissibile) nonché l'obbligatorietà o meno della compilazione, il numero massimo di occorrenze inseribili (ad es., potranno essere inseriti gli indirizzi di una pluralità di sedi secondarie in funzione della situazione dell'ente, fermo restando un numero massimo di sedi previsto) nonché i controlli applicati.

Per alcuni dei campi è resa disponibile, tramite un cd. "menù a tendina", come risulta dallo schema di tracciato, una selezione predefinita di valori tra i quali individuare quello da inserire.

I campi sono raggruppati in riquadri omogenei per tipologia di informazione compilabile.

Durante ed al termine della compilazione il sistema effettua ulteriori controlli dinamici, in funzione del tipo di ente, del tipo di adempimento e del tipo di dati inseriti, volti a garantire la congruenza delle informazioni, la loro completezza e coerenza. Ad es.: in caso di richiesta di iscrizione riferita ad una specifica sezione del RUNTS (enti a disciplina speciale, come ODV o APS) alcuni riquadri saranno a compilazione obbligatoria o inibita; inoltre, tra il Codice fiscale della persona fisica e i relativi dati anagrafici verrà effettuato un controllo di congruità.

La compilazione avviene in modalità guidata, nel rispetto dei criteri di accessibilità individuati da AGID. Sono inoltre resi disponibili ausili per la compilazione nonché richiami alla normativa di riferimento.

In caso di enti già iscritti nel Registro imprese (imprese sociali che intendano integrare i dati già inseriti nel Registro Imprese, enti che esercitino prevalentemente attività in forma di impresa commerciale), la compilazione potrà essere integrata dai dati già presenti sul Registro imprese. I dati provenienti dal Registro imprese potranno essere modificati non in sede di aggiornamento dati al RUNTS, ma con una variazione effettuata presso il Registro Imprese, il quale provvederà d'ufficio ad aggiornare i corrispondenti dati nel RUNTS. I dati già iscritti nel RUNTS potranno essere visualizzati e modificati come da esigenze.

In sede di presentazione della richiesta di iscrizione, dovrà essere indicata la PEC dell'ente interessato, da utilizzare per le relative comunicazioni. Per gli ETS già iscritti le interlocuzioni avverranno tramite la PEC presente tra le informazioni del RUNTS. In tutti i casi in cui il sottoscrivente l'istanza sia persona diversa dal rappresentante legale o da un amministratore dell'ente - notai, i professionisti di cui all'articolo 20 comma 2 lettera c) del Decreto, rappresentante legale della rete associativa sarà necessariamente indicata, ai fini dell'accettazione dell'istanza, anche la PEC ai medesimi riferibile, che dovrà risultare effettivamente

operativa. Ciascuna comunicazione proveniente dagli Uffici sarà inviata sia alla PEC dell'ente che a quella del soggetto sottoscrittore, ove diverso dal rappresentante legale/amministratore.

3 - ALLEGATI ALL'ISTANZA

I documenti allegati all'istanza devono rispettare il formato PDF/A.

In caso di adozione, per i bilanci, del formato XBRL, le caratteristiche e le modalità di deposito saranno disciplinate attraverso aggiornamenti del presente allegato tecnico.

È preferibile allegare documenti creati sin dall'origine con modalità informatiche e successivamente convertiti in formato PDF/A, piuttosto che copie informatiche di documenti analogici. Si richiama l'attenzione a non inserire, per quanto possibile, documenti scansionati, in quanto di difficile gestione informatica.

La dimensione massima di ciascun documento allegabile nonché quella complessiva riferita all'insieme dei documenti da allegare a ciascuna istanza sarà riportata sul Portale.

I documenti allegati, qualora non siano in originale, devono essere corredati di dichiarazione di conformità all'originale; le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale di tipo P7M (CADES) o altra modalità ammissibile sulla base delle indicazioni dell'AGID; di tali modalità ulteriori è data conoscibilità nel Portale.

In caso di ente già iscritto al RUNTS, ai fini del deposito di atti senza aggiornamento delle informazioni già presenti sul sistema, si provvede a compilare il riquadro AA contenente le generalità dell'ente stesso (in appendice V.1); i documenti sono quindi caricati sul sistema come allegati all'istanza. Allo stesso modo si procede per trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS atti e documenti. I documenti da allegare devono essere indicizzati.

L'indicizzazione, che deve essere effettuata per ogni allegato, sia in fase di iscrizione dell'ente al RUNTS, sia in sede di aggiornamento, consiste nello specificare, inserendo i relativi dati nella maschera di compilazione, il tipo di documento che si allega (selezionando la tipologia tra quelle predefinite), con una eventuale descrizione, nonché la data dello stesso. In caso di bilanci, la data da inserire è quella di chiusura dell'esercizio (es. 31 dicembre 2020).

3.1 Identificazione del sottoscrittore dei depositi di atti

Il professionista di cui all'articolo 20 c.2 lettera c) del Decreto, in caso di deposito di atti, al momento dell'inserimento delle informazioni nella maschera di compilazione deve indicare le proprie generalità ed il proprio codice fiscale nonché gli estremi di iscrizione all'Ordine nella Tabella A. Il sistema informatico del RUNTS genera automaticamente sia la dichiarazione di incarico del professionista sia le eventuali dichiarazioni di conformità agli originali dei documenti allegati, tutte rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. Le dichiarazioni sono automaticamente inserite nel campo note del tracciato dati e risultano quindi visibili nella cd. "distinta", come descritta nel successivo paragrafo.

4 - CONCLUSIONE ED INOLTRO DELL'ISTANZA

Concluso l'inserimento dei dati e caricati gli allegati firmati, il sistema genera una "distinta" della pratica, ovvero un documento nel cui contenuto sono riportati il mittente, l'ufficio destinatario, l'ente per il quale si presenta l'istanza e il tipo di adempimento (es. iscrizione, aggiornamento di dati o atti di ETS già iscritto al RUNTS, ecc.). Nella Distinta sono inoltre riportati tutti i dati inseriti a sistema attraverso le maschere di compilazione dell'istanza, compresi i riferimenti dei documenti allegati.

Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la distinta deve essere scaricata e sottoscritta digitalmente; essa deve infine essere caricata a sistema senza ulteriori modifiche. Si può quindi richiedere l'invio.

Il sistema effettuerà quindi i controlli formali di cui all'Allegato A, sui dati, gli allegati e la firma del sottoscrittore. In caso di esito positivo, l'istanza sarà inoltrata al sistema; in caso contrario verranno comunicate le anomalie rilevate, senza procedere all'inoltro.

Una volta ricevuta l'istanza, il sistema procederà ad effettuare gli ulteriori controlli di cui al paragrafo 4.1.2 dell'allegato tecnico A, come l'effettiva disponibilità delle caselle PEC e la correttezza ed esistenza dei codici fiscali; un eventuale esito negativo comporterà l'irricevibilità dell'istanza e la mancata protocollazione della stessa.

L'utente potrà verificare, nella sezione riservata del Portale, l'esito positivo dell'inoltro e l'avvenuta ricezione dell'istanza, comunicata tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata all'ente interessato nonché al firmatario se persona diversa dal rappresentante legale dell'ente.

Con le modalità di cui all'allegato tecnico A l'ente interessato potrà conoscere lo stato di avanzamento della pratica presso l'Ufficio del RUNTS competente.

APPENDICE: Tracciato dati delle maschere di iscrizione (I) e di variazione (V) per le istanze al RUNTS

I tracciati dati e le tabelle dei valori che i campi possono assumere sono riprodotti nell'allegato I.1 (per l'iscrizione) e V.1 (per le variazioni).

ALLEGATO C – LA TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS

Sommario

1 - Oggetto della trasmigrazione **2**

2. - L'utilizzo del Portale del RUNTS ai fini della trasmigrazione dei dati dai Registri preesistenti **2**
2.1 L'accesso al Portale **2**

3 - Modalità di trasmissione **2**
3. 1 Trasmissione massiva dei dati e dei documenti **3**
3.2 Trasmissione puntuale dei dati e dei documenti **3**

4 – La verifica delle informazioni **4**
4.1 Le informazioni obbligatorie e il formato dei dati **4**
4.2 La documentazione minima e il formato dei file **5**
4.3 I controlli e la restituzione dell'esito **6**

5 - Trasmigrazione delle informazioni relative agli enti iscritti nel Registro nazionale delle APS **6**

6 - L'acquisizione dei dati degli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS **6**

7 - Integrazione delle informazioni della trasmigrazione, esiti della trasmigrazione e pubblicità del dato **7**

8 – Disposizioni transitorie **7**

APPENDICE: il tracciato dei dati e relativa legenda esplicativa **7**

1 - OGGETTO DELLA TRASMIGRAZIONE

Nel presente allegato vengono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, degli atti e dei documenti dai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, delle Regioni e province autonome, dai registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle province autonome e dall'anagrafe delle Onlus al RUNTS ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

Al fine di garantire la corretta pubblicazione delle informazioni che costituiscono la base di partenza per la costruzione del RUNTS, vengono individuati in maniera omogenea:

- la modalità di accesso alla piattaforma;
- le modalità di invio dei dati e dei documenti;
- la definizione dell'elenco dei dati che identificano l'ente;
- il formato, ovvero l'intervallo di valori e la tipologia, che un determinato dato può assumere;
- il formato dei file relativi ai documenti che devono essere trasmessi contestualmente ai dati per l'iscrizione dell'ente al RUNTS;
- i controlli formali di congruenza delle informazioni inserite;

2. L'UTILIZZO DEL PORTALE DEL RUNTS AI FINI DELLA TRASMIGRAZIONE DEI DATI DAI REGISTRI PREESISTENTI

Attraverso il Portale del RUNTS le amministrazioni interessate trasferiscono le informazioni e i documenti in loro possesso al RUNTS.

L'accesso al Portale avviene nel rispetto della procedura di cui al paragrafo 2.1.

2.1 L'accesso al Portale

Ai fini della trasmigrazione il gestore del Portale del RUNTS – con il coordinamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - rende disponibile ai Responsabili delle strutture (AOO) che all'interno di ciascuna Amministrazione sono titolari dei registri di cui al paragrafo 1 e a quelli di ciascun Ufficio del RUNTS, l'accesso all'area riservata del Portale.

La competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica a ciascuna Amministrazione titolare dei registri di cui al paragrafo 1 e a ciascun Ufficio del RUNTS l'indirizzo URL del Portale e le modalità per accedervi - previa autenticazione mediante CNS o SPID (almeno di livello 2) – al fine di avviare il trasferimento delle informazioni e della documentazione degli enti iscritti nei rispettivi registri al RUNTS.

Utilizzando le funzionalità del sistema ciascun Responsabile può accreditare ulteriori soggetti abilitati ad accedere tramite CNS o SPID all'area riservata attraverso cui accedere alle funzionalità del Portale del RUNTS.

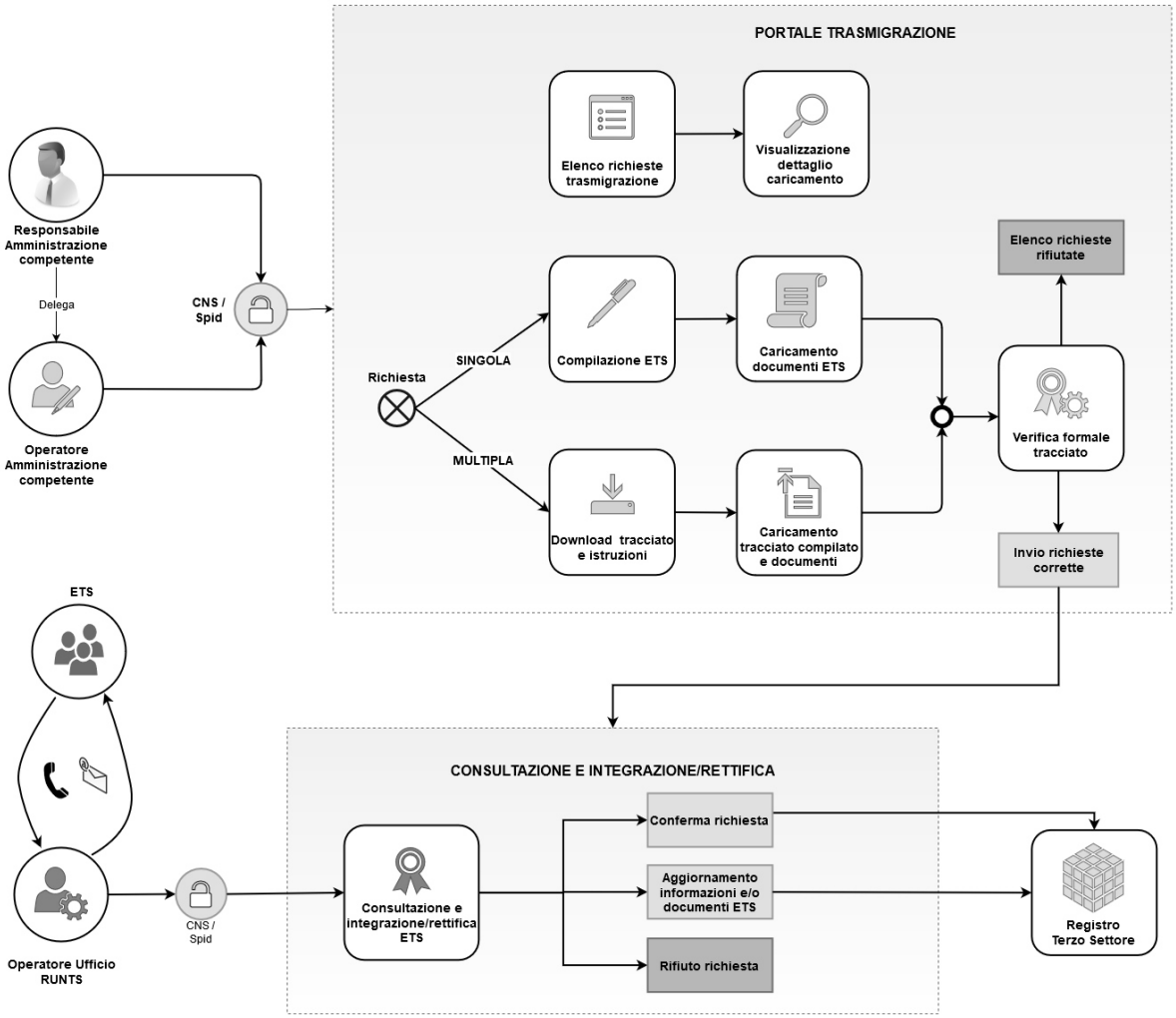
3 - MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le Amministrazioni titolari dei registri di cui al paragrafo 1, a partire dalla data di operatività del RUNTS individuata ai sensi dell'articolo 30 del decreto, trasmettono agli Uffici del RUNTS, i dati e i documenti di cui siano in possesso riguardanti ciascuno degli enti iscritti nei propri registri, servendosi delle funzionalità di trasmissione declinate nei successivi paragrafi.

Le Amministrazioni da cui provengono i dati potranno interloquire con gli Uffici del RUNTS competenti secondo i criteri di individuazione previsti dal decreto, per ciascuno degli enti interessati dal trasferimento.

La trasmissione delle informazioni attraverso le funzionalità del Portale può essere effettuata in modalità massiva attraverso il caricamento di elenchi di enti iscritti oppure, in modalità puntuale, tramite l'inserimento di dati e informazioni relativamente a singoli enti.

Gli atti costitutivi e statuti sono trasmessi attraverso le funzionalità di caricamento rese disponibili all'interno del Portale, esclusivamente nel formato PDF, preferibilmente nel formato PDF/A e nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 4.2. Il mancato rispetto delle specifiche di formato comporterà la mancata acquisizione, totale o parziale, della documentazione caricata. La posizione del singolo ente verrà inserita come "anomala" nell'elenco delle posizioni scartate di cui al successivo paragrafo 4.3.



3. 1 Trasmissione massiva dei dati e dei documenti

La trasmissione massiva viene effettuata caricando nella sezione dedicata del Portale un file excel contenente l'elenco degli enti interessati e un set minimo di informazioni predefinito. Le caratteristiche del file e le informazioni minime da fornire per ciascun ente sono descritte al paragrafo 4.

3.2 Trasmissione puntuale dei dati e dei documenti

La trasmissione puntuale avviene attraverso l'inserimento su una maschera di compilazione accessibile dalla sezione dedicata del Portale, dei dati relativi ad un singolo ente. La maschera consente di allegare per ogni ente la relativa documentazione. Il Portale effettua anche i controlli come indicato nel paragrafo 4.

4 – LA VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

Il sistema effettua automaticamente alcuni controlli sulla conformità delle procedure utilizzate per il trasferimento dei dati. I controlli della procedura di trasmigrazione considerano:

- la coerenza del nome del file trasmesso con il formato del file stesso;
- la correttezza del tracciato dei dati per il caricamento massivo;
- la presenza con riferimento al singolo ente di tutti i dati appartenenti al contenuto minimo da comunicare al RUNTS.

Nel caso in cui i contenuti delle informazioni oggetto di trasmissione al RUNTS non soddisfino i controlli previsti, i dati non sono acquisiti dal sistema. Entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta trasmissione gli operatori di ciascuna Amministrazione, accedendo alla sezione dedicata del Portale, possono visualizzare l'elenco delle anomalie riscontrate ed effettuare un nuovo corretto caricamento delle informazioni.

L'elenco dettagliato delle anomalie è riportato nel par. 4.3.

4.1 Le informazioni obbligatorie e il formato dei dati

Le informazioni richieste ai fini della trasmigrazione al RUNTS sono definite nel tracciato record di cui all'appendice in calce al presente allegato.

Deve essere garantito per ciascun ente il seguente set minimo di dati:

1. il codice fiscale;
2. la qualifica posseduta dall'ente nel registro di provenienza
3. la denominazione dell'ente;
4. il contatto telefonico;
5. la provincia ed il comune di ubicazione della sede legale;
6. il codice fiscale del rappresentante legale
7. il nome e cognome del rappresentante legale;
8. l'esistenza o meno di documenti allegati da trasmettere.

In caso di trasmissione massiva, il formato del file deve essere di tipo .xls (excel). Il nome del file è libero ma non può essere modificato una volta scaricato.

L'insieme di informazioni è costruito come una tabella in cui a ciascuna riga corrisponde un ente; sulle colonne sono invece riportate in maniera strutturata le informazioni previste, come di seguito individuate:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ente	**C.F.**	**qualifica 1**	**qualifica 1**	**denominazione estesa**	**nr. Telefono**	**Provincia**	**Comune**	**C.F. legale rappr.**	**Nome**	**Cognome**	**Allegati (S/N)**
ente 1	12345678910	A		associazione di volontariato il Giglio	0553847399	SI	Monteriggioni	RSSMRA27L94F923X	ROSSI	MARIO	S
ente 2	98765432101	B	E	il papavero aps	0309239488	BS	Quinzano d'Oglio	BNCGNI25C86L459C	BIANCHI	GINO	N

Nello schema sottostante, vengono riportate per ogni colonna la denominazione ("nome colonna") e il relativo contenuto (ivi comprese le modalità compilative: es. il contenuto della colonna 1, ridenominata C.1

deve avere obbligatoriamente 11 cifre, il contenuto della colonna 8, ridenominata O.1, deve avere obbligatoriamente 16 caratteri).

	Nome colonna	Contenuto
Colonna 1	**C.1**	<codice fiscale Ente 11 cifre>
Colonna 2	**A.1**	<lettera A o B se proveniente rispettivamente da registro odv o registro aps>
Colonna 3	**A.1**	<lettera E nel caso di rete associativa>
Colonna 4	**B.1**	<denominazione estesa Ente>
Colonna 5	**H.1**	<numero telefono>
Colonna 6	**F.2**	<sigla provincia sede legale>
Colonna 7	**F.4**	<nome comune sede legale>
Colonna 8	**O.1**	<codice fiscale leg. rappr. Ente 16 crt.>
Colonna 9	**O.3**	<cognome>
Colonna 10	**O.4**	<nome>
Colonna 11	**ALLEGATI**	<S> o <N>

In caso di valorizzazione della colonna 3 con il valore E, le informazioni e i documenti ai fini della trasmigrazione sono inoltrati all'Ufficio statale del RUNTS.

Conseguentemente, sempre a titolo esemplificativo, il contenuto minimo finale del file che riporta i dati di due enti ai fini dell'acquisizione da parte del sistema informatico sarà il seguente:

C.1	A.1	A.1	B.1	H.1	F.2	F.4	O.1.	O.3	O.4	ALLEGATI
12345678910	A		associazione di volontariato il Giglio	0553847399	SI	Monteriggioni	RSSMRA27L94F923X	ROSSI	MARIO	S
98765432101	B	E	il papavero aps	0309239488	BS	Quinzano d'Oglio	BNCGNI25C86L459C	BIANCHI	GINO	N

4.2 La documentazione minima e il formato dei file

In caso di utilizzo della funzionalità di caricamento massivo del Portale, si possono trasmettere contemporaneamente informazioni e documenti relativamente ad una pluralità di enti, inserendoli in un unico file compresso (con estensione .ZIP).

Pertanto, all'interno del file .ZIP potranno essere presenti uno o più file excel, contenenti le informazioni, nonché i corrispondenti file .pdf relativi ai documenti (statuti e atti costitutivi)

I documenti, contenuti all'interno del file .ZIP o caricati singolarmente nel Portale, devono essere denominati in maniera standard per consentire la riconducibilità di ciascuno di essi all'ente per il quale si sta trasferendo l'informazione. Lo schema da seguire è sotto riportato:

- **CFENTE_TIPODOCUMENTO.PDF**

Ciò significa che qualora l'allegato sia l'atto costitutivo dell'ente, in formato pdf, il nome del file sarà così composto: al posto delle lettere CFENTE deve essere inserito il codice fiscale dell'ente (es. "12345678910"), seguito dal carattere "_" e dal termine che definisce la tipologia di documento ("ATTOCOSTITUTIVO"), seguito dall'estensione indicante il formato del file. Quindi "12345678910_ATTOCOSTITUTIVO.PDF"; lo statuto sarà invece un file .pdf denominato "12345678910_STATUTO.PDF".

Il file .ZIP, come i singoli allegati nella trasmissione puntuale, non potrà eccedere le dimensioni che saranno indicate sul Portale. Per ogni ente, nel file .ZIP devono essere contestualmente presenti i dati informativi

(nel file .xls) e i documenti previsti; in mancanza, l'ente per il quale risultano incongruenze viene scartato e quindi inserito automaticamente nell'elenco delle anomalie disponibile sul Portale, salvo quanto riportato al par. 4.3, punto 4.

Le informazioni e i documenti riguardanti un determinato ente che fossero ritrasmessi una seconda volta con un invio successivo, saranno considerati come sostitutivi degli elementi precedentemente acquisiti, a meno che l'ente successivamente al primo invio ma prima del secondo non sia già stato oggetto di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS.

4.3 I controlli e la restituzione dell'esito

In questo paragrafo si riporta l'elenco degli errori (dovuti al mancato rispetto degli standard sopra indicati) che possono comportare il rifiuto totale o parziale delle informazioni e dei documenti da parte del sistema informatico del RUNTS.

Relativamente ai file caricati nel Portale:

1. n caso di formato di trasmissione delle informazioni non corrispondente allo standard previsto nei paragrafi 4.1 e 4.2: l'acquisizione dei dati viene rifiutata. L'anomalia sarà riportata in apposito elenco dei files non ricevibili resa disponibile nell'area riservata del Portale accessibile alle Amministrazioni trasferenti.
2. In caso di formato di trasmissione delle informazioni corrispondente allo standard, ma con contenuti incompleti e/o incongruenti: nell'area riservata del portale gli enti interessati sono inseriti all'interno della lista contenente le anomalie che interessano specifici enti, e l'acquisizione dei dati del singolo ente viene rifiutata.

Relativamente ad ogni ente (sia in caso di caricamento massivo sia in caso di caricamento puntuale):

3. In caso di formato di trasmissione delle informazioni corretto, ma riferito ad ente già comunicato da altra Provincia, Regione e altra Amministrazione: l'ente viene visualizzato all'interno della lista contenente le anomalie riscontrate. L'acquisizione dei dati del singolo ente è condizionata all'esito delle interlocuzioni tra l'Ufficio del RUNTS e gli uffici di provenienza dei dati.
4. In caso di incoerenze tra indicazione relativa alla presenza di documenti nel file dati dell'ente (Colonna 10) e l'effettiva presenza di tali allegati:

    a. Colonna 10 "ALLEGATI" campo valorizzato "S" e documentazione assente: le informazioni sull'ente non vengono acquisite e l'ente viene visualizzato nella lista delle anomalie;

    b. Colonna 10 "ALLEGATI" campo valorizzato "N" e documentazione presente: l'ente e la documentazione ad esso riferita vengono comunque acquisiti.

5 - Trasmigrazione delle informazioni relative agli enti iscritti nel Registro nazionale delle APS

La Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro, che gestisce il Registro nazionale delle APS, provvede secondo le medesime modalità tecniche a trasmettere le informazioni e i documenti in proprio possesso.

Esclusivamente con riferimento alle APS a carattere nazionale, ai fini della eventuale iscrizione anche nella sezione "Reti associative", la Direzione Generale del Terzo settore fornisce per ciascuna di esse l'elenco degli enti ad esse appartenenti in qualità di articolazioni territoriali/circoli affiliati risultati iscritti al Registro Nazionale delle APS ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 471/2001.

6 – L'acquisizione dei dati degli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS

Per l'ente di cui al comma 3 dell'articolo 34 del decreto, che abbia presentato l'apposita domanda indicante la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto, l'Ufficio del RUNTS accerta la presenza dello stesso nell'elenco di cui al comma 2, verificando la corrispondenza delle informazioni presentate con quelle ricevute dall'Agenzia delle entrate ed in caso di esito negativo respinge la domanda.
Analogamente la domanda viene respinta nel caso la richiesta di trasmigrazione sia già pervenuta da altri Registri di APS o ODV nei quali l'ente era iscritto.

7 - Integrazione delle informazioni della trasmigrazione, esiti della trasmigrazione e pubblicità del dato

Le comunicazioni da parte degli Uffici del RUNTS agli Enti, ai sensi di quanto previsto nel Decreto e nel rispetto dei tempi previsti, sono effettuate alla PEC dell'Ente, ove comunicata all'Ufficio ed eventualmente alla PEC dell'associazione affiliante qualora all'ufficio competente del RUNTS risulti l'esistenza della affiliazione. Gli Enti che hanno necessità di integrare/rettificare le informazioni, quelli non iscrivibili, e quelli iscritti nel RUNTS sono inseriti in apposite liste come indicate nei precedenti paragrafi e di seguito.

In assenza dell'indirizzo PEC, o in caso di esito negativo della ricevuta di consegna della comunicazione trasmessa via PEC, i termini assegnati agli enti per l'integrazione /rettifica delle informazioni decorrono dalla data di inserimento degli stessi nell'elenco dei destinatari di richieste integrative.

Attraverso il Portale sono resi accessibili i seguenti elenchi:

1. Enti per i quali si è perfezionata l'iscrizione nel RUNTS;
2. Enti per i quali è stato adottato un provvedimento di diniego a conclusione dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione.
3. Enti per i quali è pendente una richiesta di integrazione o rettifica documentale ai fini della prosecuzione del procedimento di iscrizione.

Gli enti per i quali si renda necessario provvedere all'integrazione delle informazioni, su richiesta degli Uffici del RUNTS, provvedono compilando i modelli resi disponibili sul Portale. Qualora non abbiano precedentemente fornito un indirizzo PEC provvedono in tale occasione ai fini delle successive comunicazioni. L'indirizzo PEC verrà successivamente reso pubblico sul RUNTS.

8 – Disposizioni transitorie

Qualora non emergano anomalie sui dati relativi al singolo ente, essi sono acquisiti definitivamente dal competente ufficio del RUNTS ai fini della successiva fase istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'iscrizione.

Gli enti i cui dati siano stati oggetto di acquisizione definitiva da parte degli uffici del RUNTS e per i quali l'iscrizione non sia stata ancora perfezionata interloquiscono unicamente con gli uffici del RUNTS.

Le modalità di trasmissione richiamate nei paragrafi precedenti rimangono attive per tutta la durata del processo di trasmigrazione dei dati.

Nei casi di procedimenti pendenti alla data del giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30 del decreto, le Amministrazioni a conclusione degli stessi trasmettono i dati degli enti interessati, iscritti ai registri preesistenti non ancora trasferiti. Nel caso in cui la conclusione si protragga successivamente al periodo concesso agli Uffici del RUNTS per completare la prima popolazione del Registro Unico, il trasferimento dei dati degli enti interessati avverrà sulla base di specifici accordi tra l'Amministrazione di provenienza e il competente Ufficio del RUNTS.

APPENDICE: IL TRACCIATO DEI DATI e relativa legenda esplicativa

I tracciati dati sono disponibili nell'allegato C.1 (tracciato dati) e C.2 (legenda).

▶ Legge regionale n. 7 del 25 marzo 2024 (Versione vigente dal 09/04/2024 al 24/07/2025)

Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese.
(B.U. 25 marzo 2024, 4° suppl. al n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità e principi

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa.[1]
2. La Regione riconosce il valore, la funzione sociale, l'autonomia e l'autogoverno degli enti del terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate dall' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. La Regione riconosce e valorizza le formazioni sociali costituite in gruppi informali,associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come enti del terzo settore ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate.[2]
4. Nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, la Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore, costituita ai sensi dell'articolo 6.
5. La Regione, ai sensi dell' articolo 118, quarto comma, della Costituzione , favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 3 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di terzo settore e in particolare:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione e gli enti del terzo settore;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il terzo settore, nel suo complesso;

c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

Art. 3.

(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione e i suoi enti strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gli enti locali singoli e le loro forme associative comunque denominate, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, promuovono il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 4.

(Enti del terzo settore e altri enti senza fine di lucro)

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore i soggetti di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Piemonte.

2. Le attività di interesse generale individuate all' articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell' articolo 118, quarto comma, della Costituzione , ancorché non iscritti al registro unico nazionale del terzo settore.

4. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

5. La Regione promuove la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 .

Art. 5.

(Centri servizi per il volontariato e reti associative)

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, riconoscono il ruolo dei centri servizi per il volontariato, accreditati ai sensi dell' articolo 61 del decreto legislativo 117/2017 , nella Regione Piemonte e delle reti associative di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 117/2017 e delle loro articolazioni territoriali munite di soggettività giuridica autonoma.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 117/2017 , gli enti di cui al comma 1 possono concludere con i centri servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all' articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 117/2017 .

CAPO II

Raccordo fra Regione ed enti del terzo settore

Art. 6.

(Consulta regionale del terzo settore)

1. E' istituita presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali la Consulta regionale del terzo settore, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:

a) due rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

b) due rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;

d) due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore del Piemonte;

e) un rappresentante designato dalla Confederazione regionale dei centri servizi per il volontariato del Piemonte accreditati, di cui all'articolo 5;

f) un rappresentante del Coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso del Piemonte;

g) un rappresentante designato dagli enti filantropici o fondazioni di cui al decreto legislativo 117/2017 ;

h) un rappresentante designato da Anci Piemonte, uno da Uncem Piemonte, uno da Ali Piemonte, uno da Upi Piemonte e uno da Anpci Piemonte;

i) due rappresentanti degli altri enti del terzo settore nominati ai sensi del comma 3.

3. La composizione della Consulta è integrata, in base ai temi trattati e ai territori coinvolti, con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del registro unico nazionale del terzo settore di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 117/2017 .

4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 3, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 2, lettere da a) a g).

5. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento, comunque denominato.

6. I membri della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e, comunque, fino alla nomina della nuova Consulta.

7. Presiede la Consulta l'assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte o un suo delegato.

8. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del terzo settore.

Art. 7.

(Compiti della Consulta regionale del terzo settore)

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di terzo settore;

b) promuove ricerche ed indagini sul terzo settore nel territorio della Regione;

c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi e atti normativi concernenti i rapporti fra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;

e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del terzo settore e le altre formazioni sociali.

CAPO III

Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8.

(Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale)

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 .

2. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. Il Consiglio regionale indice, annualmente, la giornata del volontariato, in corrispondenza del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato.

CAPO IV

Rapporti fra enti del terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9.

(Co-programmazione)

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono coinvolgere gli enti del terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 117/2017 , in relazione alle attività di interesse generale.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale e possono assumere eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10.

(Principi in tema di procedimento di co-programmazione)

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;[3]

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11.

(Co-progettazione)

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 117/2017 , anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del terzo settore e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

5. Gli enti del terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

Art. 12.

(Principi in tema di procedimento di co-progettazione)

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono avviare i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del terzo settore;

b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2) la durata del partenariato;

3) le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7) i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) e del 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 'Codice del Terzo Settore').

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

Art. 13.

(Convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni oppure patti di accreditamento, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 117/2017 .

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza; i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Il rimborso spese, di cui al comma 3, avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 14.

(Accesso al Fondo sociale europeo in attuazione dell' articolo 69 del decreto legislativo 117/2017)

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Piemonte, ai sensi dell' articolo 69 del decreto legislativo 117/2017 .

Art. 15.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell' articolo 70 del decreto legislativo 117/2017)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzo non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell' articolo 70 del decreto legislativo 117/2017 .

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la pubblicità, anche in forma telematica, dei beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore.

3. É fatta salva la possibilità per gli enti del terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili e su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando, altresì, la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 16.

(Concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell' articolo 71 del decreto legislativo 117/2017)

1. Ai sensi dell' articolo 71 del decreto legislativo 117/2017 , gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 dello stesso decreto legislativo.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la redazione di un elenco di beni mobili e immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 17.

(Concessione di benefici e premialità)

1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può assegnare premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgono enti del terzo settore selezionati dagli enti capofila di cui all'articolo 3, comma 1, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.

CAPO V

Norme finali

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

b) l' articolo 62 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

c) la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

d) il regolamento regionale 12 giugno 2006, n. 5 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale - Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7);

e) l' articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

f) la legge regionale 2 luglio 2008, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato");

g) l' articolo 55 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 2024
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "attività di interesse generale" sono state inserite le parole "di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106)" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 del 2025.

[2] Nel comma 3 dell'articolo 1 le parole "filantropici e organizzazioni di volontariato" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 del 2025.

[3] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole " , nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 del 2025.

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

INDICE

TITOLO I - Finalità e principi
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Oggetto
Art. 4 - Ambito di applicazione
Art. 5 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative
Art. 6 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore

TITOLO II - Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore
Art. 7 - Organismi di rappresentanza territoriale
Art. 8 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 9 - Reti associative
Art. 10 - Consiglio regionale del Terzo settore
Art. 11 - Compiti del Consiglio regionale del Terzo settore
Art. 12 - Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa
Art. 13 - Assemblea regionale del Terzo settore

TITOLO III - Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa
Art. 14 - Principi comuni
Art. 15 - Co-programmazione
Art. 16 - Principi in tema di procedimento di co-programmazione
Art. 17 - Co-progettazione
Art. 18 - Principi in tema di procedimento di co-progettazione
Art. 19 - Co-progettazione mediante accreditamento
Art. 20 - Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato
Art. 21 - Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell' articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 22 - Uso di beni immobili e mobili
Art. 23 - Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali
Art. 24 - Contributi
Art. 25 - Attuazione dell' articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017
Art. 26 - Fondo regionale per l'innovazione sociale
Art. 27 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
Art. 28 - Disposizioni in materia urbanistica e edilizia
Art. 29 - Clausola valutativa

TITOLO IV - Disposizioni finali
Art. 30 - Norma finanziaria
Art. 31 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994
Art. 32 - Abrogazioni
Art. 33 - Disposizioni transitorie

TITOLO I
Finalità e principi

Art. 1
Principi
(modificato comma 8 da art. 27 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più fragili e marginali.

3. La Regione riconosce l'autonomia e la funzione di autogoverno degli Enti del Terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate ai sensi dell' articolo 4 del d.lgs. 117/2017, e ne valorizza le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale.

4. La Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.

5. La Regione riconosce l'apporto positivo degli Enti del Terzo settore nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall' articolo 118, quarto comma, della Costituzione e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.

6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.

7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall' articolo 5 del d.lgs. 117/2017, sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico in generale.

8. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, ... anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell' articolo 4 d.lgs. 117/2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate. Ne valorizza la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, anche in applicazione della disciplina vigente in materia di partecipazione, di cui alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e ne promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, nelle forme consentite dalla vigente normativa.

9. La Regione agisce affinché le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche si svolgano nel rispetto dei livelli di tutela previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e della normativa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, salvaguardia del diritto ad un lavoro dignitoso, qualità e inclusione sociale.

10. La presente legge costituisce, ai sensi della vigente disciplina europea e statale, la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle attività poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e al Titolo II, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge. Le modalità di trattamento dei dati sono disciplinate con successivo atto della Giunta regionale.

Art. 2
Finalità

1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore, nonché dei soggetti di cui all'articolo 6, operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità:
a) valorizzare e disciplinare nell'ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo II;
b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline di settore, la cultura del volontariato e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III;
c) promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;
d) sostenere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, ai fini della valutazione in merito all'acquisizione della qualifica di Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del d.lgs. 117/2017;
e) promuovere e valorizzare le imprese sociali coerentemente con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
f) favorire l'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

economia ad impatto sociale;
g) favorire l'approccio alla cultura secondo i principi espressi dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);
h) contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal Titolo III;
i) favorire e incentivare l'impiego delle nuove tecnologie anche ai fini del superamento del digital divide, infrastrutturale e di competenze, nonché del rafforzamento della coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne o rurali e alla creazione di governance democratiche e comunitarie, vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati come beni comuni;
j) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;
k) promuovere il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell'attività dei centri antiviolenza istituiti come Enti del Terzo settore un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);
l) promuovere la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione in applicazione della l.r. 6/2014 e della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);
m) promuovere in applicazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) le attività di cooperazione internazionale;
n) promuovere, come indicato all' art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 117/2017, le attività extra-scolastiche e socioeducative finalizzate al contrasto delle povertà educative, al supporto al benessere e al protagonismo giovanile per la cittadinanza attiva, l'inclusione e il coinvolgimento nella vita di comunità, in applicazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), anche per sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la natalità;
o) promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Titolo III;
p) promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l'utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l'attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III;
q) promuovere il confronto sul tema del lavoro nell'ambito delle attività del terzo settore per distinguere i ruoli fra lavoro dipendente o volontario, rilevando anche la presenza di attività da riconoscere come tali, nonché la valorizzazione del volontariato, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi;
r) promuovere l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità, favorendo le pari opportunità e favorendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita;
s) promuovere l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 3
Oggetto
(sostituita lett. a) comma 1 da art. 28 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. La presente legge in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell' articolo 117, comma terzo, della Costituzione, detta disposizioni in materia di terzo settore e di cittadinanza attiva, in particolare:
a) *disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;*
b) disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generaledi cui all' articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;
c) cura la raccolta e l'aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale al fine dell'attivazione delle forme e dei rapporti di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini, singoli e associati, quale espressione di cittadinanza attiva, non riconducibile agli Enti del Terzo settore, di cui all' articolo 4 del d.lgs. 117/2017, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 4
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all' articolo 45 del d.lgs. 117/2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna.

2. Le attività di interesse generale individuate dall' articolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7"Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ").

Art. 5
Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La regione Emilia-Romagna e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo, la funzione sociale e la collaborazione con gli Enti del Terzo settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti le attività di interesse generale, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, secondo quanto previsto dal Titolo III.

3. Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento nonché applicando il principio di economicità di cui all' articolo 81 della Costituzione.

4. La Regione promuove, sia nei rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo settore, sia nella relazione con i propri enti dipendenti di cui al comma 1 e con gli enti locali, ferma restando la loro autonomia, l'adozione di linee guida inerenti le modalità per l'affidamento agli Enti del Terzo settore dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e, nei casi previsti dalla disciplina di settore, di impatto sociale del servizio, nonché l'individuazione di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia della prestazione e degli impatti prodotti nei diversi ambiti.

5. La Regione promuove l'effettività dei principi enunciati dalla "Carta della cittadinanza digitale" , ai sensi di quanto previsto nel capo I, sezione II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 6
Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore
(modificato comma 1 da art. 29 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e ..., anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell' articolo 4 del d.lgs. 117/2017, nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità all' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e agiscono nel rispetto del *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).*

2. I comuni, nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1, perseguono le seguenti finalità:
a) garantire l'effettività della partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, promuovendo modalità operative condivise;
b) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
c) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
d) sostenere l'impegno e l'auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture sociali, la gestione dei dati e la conoscenza;
e) promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di Enti del Terzo settore, ai sensi dell' articolo 4 del d.lgs. 117/2017.

3. La Giunta regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale basate sulla ricognizione delle singole norme applicabili ai rapporti di cui al comma 1, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore di cui all'articolo 10.

TITOLO II
Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore

Art. 7
Organismi di rappresentanza territoriale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

(modificati commi 2 e 5 da art. 30 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. La Regione riconosce, con proprio atto, l'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell' articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017, quale soggetto di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette.

2. La regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 10, riconosce e promuove *, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti* , gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da Enti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore.

3. A tal fine la Giunta regionale, con proprio atto, emette apposito avviso pubblico a cui possono candidarsi gli organismi unitari in ragione delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello provinciale.

4. Si considerano organismi unitari maggiormente rappresentativi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, a cui aderiscano in modo diretto o indiretto il maggior numero di soggetti del terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.

5. Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti *, sempre nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti*:
a) raccolgono e rappresentano le istanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio di riferimento, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli di confronto e/o programmazione di livello provinciale e regionale;
b) promuovono la collaborazione tra Enti del Terzo settore, anche ai fini della costruzione di partnership progettuali, anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato per la progettazione dei bandi per l'erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017;
c) promuovono pratiche di amministrazione condivisa sul territorio di competenza;
d) promuovono e monitorano la partecipazione degli Enti del Terzo settore ai processi di programmazione di ambito distrettuale;
e) collaborano con i Centri di servizio per il volontariato nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio e, assieme ad essi, promuovono la cultura del volontariato presso gli istituti scolastici attraverso azioni, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, visite didattiche, ricerche-azione, momenti di approfondimento seminariale;
f) collaborano con l'Osservatorio regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

6. La regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, promuove e sostiene i processi di costituzione degli organismi associativi unitari qualora non esistenti.

Art. 8
Centri di servizio per il volontariato

1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (di seguito anche CSV) accreditati ai sensi dell' articolo 61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio dell'Emilia-Romagna.

2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell' articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017.

3. Ferme restando le prerogative di cui all' articolo 63 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:
a) supportare la costruzione di partnership fra Enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l'assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;
b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
d) erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo settore in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle reti associative di cui all' articolo 41 del d.lgs. 117/2017;
e) collaborare con gli organismi unitari, di cui all'articolo 7, nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio, anche nello svolgimento di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d);
f) collaborare con l'Osservatorio regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

Art. 9
Reti associative
(modificati commi 1 e 2 e abrogati lett. d) comma 2 e comma 3 da art. 31 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. La Regione *promuove*il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all' articolo 41 del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.

2. La Regione in particolare *promuove* le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio regionale;
c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d) *abrogata*
e) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, e ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.

3. *abrogato*

Art. 10
Consiglio regionale del Terzo settore

1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta tramite il Consiglio regionale del Terzo settore, di seguito denominato "Consiglio".

2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3. Il Consiglio è composto:
a) dal Presidente o suo delegato;
b) da quattordici componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell' articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore;
c) da un rappresentante della Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 8.

4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati.

5. Partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:
a) un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna;
b) un rappresentante dell'Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna;
c) i membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione assembleare competente.

6. Il Consiglio è costituito entro due mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura in carica fino all'insediamento della nuova Assemblea.

7. Per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

8. La partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 11
Compiti del Consiglio regionale del Terzo settore

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi riguardanti il terzo settore per le attività indicate dall' articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il terzo settore;
c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;
d) concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli Enti del Terzo settore e la rete dei Centri di servizio per il volontariato;
e) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli Enti del Terzo settore;
g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di terzo settore.

Art. 12

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa

1. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale del Terzo settore, avvalendosi del supporto di sei esperti in materia, di cui due nominati dalla regione Emilia-Romagna, uno dall'ANCI Emilia-Romagna, tre dall'associazione degli Enti di Terzo settore di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:
a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del terzo settore;
b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al terzo settore;
d) proporre al Consiglio iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al Titolo III;
f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.

3. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può anche proporre al Consiglio regionale del Terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, Centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del Codice del Terzo settore.

4. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 13
Assemblea regionale del Terzo settore

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di cui all'articolo 10, indice annualmente l'Assemblea regionale del Terzo settore, di seguito denominata "Assemblea" , quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse. L'Assemblea è costituita dagli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, con sede nel territorio regionale.

2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e le fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna.

3. All'Assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio.

4. In concomitanza con lo svolgimento dell'Assemblea regionale del Terzo settore, la Giunta presenta un'informativa alla commissione assembleare competente sul rapporto predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio.

TITOLO III
Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa

Art. 14
Principi comuni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 24, nel rispetto dei seguenti principi comuni:
a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge n. 241 del 1990, nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del terzo settore;
c) le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore;
d) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell'impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

applicazione di quanto stabilito dall' articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai relativi atti e provvedimenti attuativi;
e) le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l'approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla disciplina di settore;
f) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

2. Le attività indicate dall' articolo 5 del d.lgs. 117/2017 possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l'Autorità locale emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi, accertando che l'attività sia svolta senza scopo di lucro.

3. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all'interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione "Amministrazione condivisa".

4. In coerenza con gli elementi costitutivi dell'amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono istituire "Punti di contatto per l'Amministrazione condivisa" all'interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente Titolo, avvalendosi anche dei CSV e delle reti associative presenti sul territorio regionale.

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:
a) supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l'analisi dei risultati anche ex-post, da condividere successivamente nell'ambito delle sedi di rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.

6. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

7. La Regione favorisce l'accesso dei volontari degli Enti del Terzo settore alla formazione programmata, erogata da organismi di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

Art. 15
Co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell' articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, è l'istruttoria condivisa fra gli Enti del Terzo settore e l'amministrazione pubblica procedente, titolare dell'attivazione, finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all'individuazione dei bisogni, delle problematiche, delle opportunità e delle risorse, a vario titolo attivabili, della comunità locale considerata, per individuare e condividere gli obiettivi dei programmi edegli interventi, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili nei diversi ambitidi intervento delle amministrazioni nei rapporti con il terzo settore. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 5, comma 1, fermi restando il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e quanto previsto dalla disciplina di settore, tengono conto dell'attività di co-programmazione svolta ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento, nonché dell'integrazione, dei piani e degli altri strumenti di programmazione e a contenuto generale, variamente denominati, di propria competenza.

3. La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti, attivati dalle amministrazioni procedenti, anche su iniziativa di parte degli Enti del Terzo settore, fermi restando il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza e parità di trattamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

4. La co-programmazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dall'amministrazione procedente, comunque garantendo il rispetto dei principi di cui al comma 3, nonché della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.

Art. 16
Principi in tema di procedimento di co-programmazione

1. I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
b) coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, anche di settore;
c) rendicontazione pubblica, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione procedente, degli esiti dell'attività di co-programmazione, comprensivi degli eventuali interventi ad essa conseguenti;
d) considerazione degli esiti della valutazione di impatto sociale, relativi alle attività di interesse generale poste in essere, nei casi in cui sia previsto dalla disciplina statale di settore, nelle forme previste dalla presente legge, ai fini dell'attivazione e dell'aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione.

Art. 17
Co-progettazione

1. La co-progettazione, in applicazione dell' articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017, è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, di cui agli articoli 15 e 16, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto regolamentare e generale, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell'interesse generale.

2. La co-progettazione può ad avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall' articolo 5 d.lgs. 117/2017, e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici, ai sensi di quanto previsto dal presente Titolo.

3. Al fine di sostenere rapporti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono istituire e disciplinare l'organizzazione e la tenuta di elenchi di Enti del Terzo settore, con i quali attivare rapporti di collaborazione, ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed economicità.

4. L'attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica amministrazione e opera per tutta la durata del rapporto.

Art. 18
Principi in tema di procedimento di co-progettazione

1. I procedimenti di co-progettazione, in attuazione di quanto stabilito dall' articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017 e dai vigenti atti regolamentari ed attuativi, si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:
a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
b) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
c) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall' articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016.

Art. 19
Co-progettazione mediante accreditamento

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell' articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017, all'accreditamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, anche a seguito di iniziativa di questi ultimi.

2. I procedimenti di co-progettazione nella forma dell'accreditamento si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:
a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
b) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
c) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
d) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall' articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;
e) disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell'accreditamento.

Art. 20
Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), che si avvalgono entrambe in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, mediante procedimenti conformi ai principi dell'articolo 14 e tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.

2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per "maggior favore rispetto al mercato" , ai fini della presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post e ai sensi della disciplina statale di settore, conformemente a quanto stabilito dall' articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo settore per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

Art. 21
Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell' articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è abrogato.

2. Il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

"4 bis. I beni concessi ai sensi del comma 3 non possono essere oggetto di sublocazione.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente agli Enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 e della legislazione regionale in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento.".

Art. 22
Uso di beni immobili e mobili
(modificato comma 1 da art. 32 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

1. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell' articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali. *Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28.*

2. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono realizzare, in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni, finanziabili anche ai sensi della legge regionale n. 15 del 2018.

3. Oltre a quanto previsto dall' articolo 71 del d.lgs. 117/2017, ai fini della determinazione della durata massima del contratto di affidamento in gestione e comodato, le amministrazioni procedenti tengono conto della pluralità degli effetti positivi nei confronti della comunità di riferimento generabili dall'utilizzo dei beni concessi. Tale valorizzazione non coincide con la mera quantificazione economica dei benefici generati dall'uso, ma si estende a poste intangibili e non monetizzabili di grande rilevanza per la comunità. Ai fini della concessione del bene va allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi generati.

4. La Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, disciplinano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 23
Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali

1. I beni culturali immobili di proprietà dei soggetti appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere d), f), i), k), o z), del d.lgs. 117/2017, con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l'attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 predispongono un elenco dei beni culturali immobili, reso pubblico anche in forma telematica, per l'uso dei quali non è attualmente corrisposto

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

alcun canone e che richiedono interventi di manutenzione o restauro e di cui si intende affidare la concessione per lo svolgimento di attività di interesse generale, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Nell'ambito dei procedimenti avviati su istanza di Enti del Terzo settore, singoli o associati, le domande di attribuzione dei beni immobili devono avere, a pena di irricevibilità, il seguente contenuto minimo:
a) descrizione della proposta progettuale e inserimento nel contesto di riferimento;
b) indicazione degli interventi di manutenzione, di rifacimento e di riqualificazione proposti, ferme restando le finalità di tutela, previste dal d.lgs. 42/2004;
c) quadro economico degli interventi e dei relativi oneri, compreso l'eventuale canone di concessione, nonché della stima dei ricavi di gestione, compreso l'eventuale contributo richiesto all'amministrazione concedente, anche a scomputo degli oneri;
d) proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, con indicazione dell'eventuale apporto di soggetti diversi dagli Enti del Terzo settore, nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1;
e) eventuale metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell'impatto sociale, ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;
f) dichiarazioni dei legali rappresentanti degli Enti del Terzo settore in ordine al possesso dei requisiti, di ordine generale e di capacità, tecnica ed economica, necessari in relazione al progetto di gestione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai beni culturali immobili di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 24
Contributi

1. La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. 117/2017, con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all' articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:
a) all'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell' articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale per il Terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;
b) agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore per il sostegno delle attività di cui all'articolo 7, comma 5;
c) alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all'articolo 9 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, di cui all'articolo 9, comma 2, anche in ragione delle funzioni di autocontrollo ad esse delegate;
d) ai Centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all'articolo 8, comma 3.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell' articolo 12 della legge n. 241 del 1990.

4. La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

Art. 25
Attuazione dell' articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo) del d.lgs. n. 117 del 2017, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 117/2017, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo settore alle risorse finanziarie.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la disciplina in materia di "Art-bonus" e di "Social-bonus".

3. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l'utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza ad impatto.

4. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l'insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell'impatto e prevedono che i

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.

Art. 26
Fondo regionale per l'innovazione sociale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 25, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:
a) favorire la convivenza e l'integrazione sociale;
b) contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;
d) favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.

2. I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo settore e gli enti locali, singoli e associati.

3. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo settore.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell'impatto sociale, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.

5. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all' articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Art. 27
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni

1. In attuazione dell' articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo settore di richiedere la disponibilità di ulteriori beni.

2. Sulle richieste, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui all' articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico perseguite da ciascuna amministrazione.

3. Le manifestazioni e le iniziative temporanee devono essere promosse da Enti del Terzo settore e ne deve essere documentata la connessione con l'attività di interesse generale svolta.

Art. 28
Disposizioni in materia urbanistica e edilizia

1. La sede legale degli Enti del Terzo settore e i locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). L'insediamento degli Enti del Terzo settore è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti, né il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.

2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di riuso e di rigenerazione urbana attuati all'interno del territorio urbanizzato per la costruzione o il recupero della sede degli Enti del Terzo settore, purché non di tipo produttivo, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, e dei locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, sono realizzati in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio, fatta salva la possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga, di cui all' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013, e sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.

3. Per realizzare le finalità di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevedono e privilegiano, tra gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardanti spazi ed edifici sia pubblici sia privati, le sedi degli Enti del Terzo settore e i locali e gli spazi all'aperto di pertinenza in cui si svolgono le relative attività istituzionali, da considerarsi pertanto tra le nuove funzioni diversificate quali spazi e strutture di servizio pubblico.

4. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e promuovere, in particolare, lo sviluppo di iniziative sociali e culturali, i Comuni favoriscono l'utilizzazione temporanea di tali edifici da parte degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell' articolo 16 della legge

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

regionale n. 24 del 2017.

5. Allo scopo di favorire l’integrazione delle politiche di promozione sociale, nel PUG, il Comune coinvolge le rappresentanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio comunale nell’ambito delle forme di consultazione e partecipazione dei cittadini di cui all’ articolo 45, comma 8, della legge regionale n. 24 del 2017, per fornire una completa informazione sulle previsioni pianificatorie e acquisire elementi di conoscenza e giudizio, di cui tener conto nell’assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.

Art. 29
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il terzo settore, nel promuovere l’amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta, avvalendosi anche dell’attività svolta nell’ambito delle funzioni di Osservatorio regionale ai sensi dell’articolo 12, presenta, con cadenza triennale, alla Commissione assembleare competente, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d’intervento;
b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all’istituzione e all’operatività degli organismi previsti dal Titolo II della legge ;
c) attività svolte dai CSV e dalle reti associative di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9;
d) interventi attuati per realizzare un’amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al Titolo III attivate sul territorio, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutarne i risultati;
e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 24; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l’innovazione sociale previsto dall’articolo 26, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all’individuazione di criteri di misurabilità dell’impatto stesso; eventuale utilizzo, anche sperimentale, di strumenti di finanza di impatto ed esiti ottenuti;
f) opinioni prevalenti sull’attuazione della legge tra gli operatori delle organizzazioni del terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
g) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e delle Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 30
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) nell’ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente:

“ 3 bis.Possono accedere ai contributi regionali altresì gli Enti di natura associativa che presentano progetti in ambito culturale ai sensi del comma 1, lettera b), iscritti nella sezione “ Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)”.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 32
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”);
b) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 ”);
c) legge regionale 19 ottobre 2017, n. 20 (Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) articolo 52 della legge regionale n. 15 del 2013;
c) articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale).

Art. 33
Disposizioni transitorie

1. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla legge regionale n. 12 del 2005 e alla legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti al d.lgs. 117/2017 e alla presente legge.

2. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la legge regionale n. 12 del 2005 e con la legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’ art. 46 del d.lgs. 117/2017.

3. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla Conferenza regionale del terzo settore di cui all’ articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, all’Osservatorio regionale e all’Assemblea regionale del terzo settore, di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2017 si intendono riferiti rispettivamente al Consiglio regionale del Terzo settore, all’Osservatorio regionale del Terzo settore e all’Assemblea regionale del Terzo settore di cui agli articoli 10, 12 e 13 della presente legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 179 del 05/02/2024

Seduta Num. 6

Questo lunedì 05 **del mese di** Febbraio **dell' anno** 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/119 del 19/01/2024

Struttura proponente: SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE A WELFARE, POLITICHE GIOVANILI, MONTAGNA E AREE INTERNE

Oggetto: COSTITUZIONE CONSIGLIO REGIONALE TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2023.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Raciti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 11 aprile 2023, n. 3 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", in particolare l'art. 10 che disciplina e identifica il Consiglio regionale del Terzo settore (di seguito anche "Consiglio") quale organo tramite il quale gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta regionale;

Dato atto che:

- il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto:
  a. dallo stesso Presidente o suo delegato;
  b. da quattordici componenti designati dall'Associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del D.lgs. 117/2017, secondo procedure trasparenti e democratiche e secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore;
  c. da un rappresentante della Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 8 della medesima L.R. n. 3/2023;

- sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati;

- partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:

  1. un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna;
  2. un rappresentante dell'Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna;
  3. i membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione assembleare competente.

- per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale", nel quale è previsto, in particolare all'art. 23, che:

  - il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede al loro

svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni
- il segretario deve essere scelto tra i dipendenti regionali e deve curare l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni;

- il Consiglio permane in carica fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa;

- la partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato;

Richiamati:

- l'art. 7 della L.R. n. 3/2023 sopra citata, che, con riferimento agli organismi di rappresentanza territoriale, prevede l'identificazione di un soggetto che rappresenti unitariamente gli Enti del Terzo Settore del territorio;

- la propria deliberazione n. 1309 del 31 luglio 2023 con cui si è riconosciuta l'Associazione "Forum Terzo Settore Emilia-Romagna", C.F. 91178680376, con sede in Bologna (BO), Via Riva Reno n. 75/3 quale soggetto di rappresentanza unitaria per la regione Emilia-Romagna di cui alla su indicata lettera b.;

Dato atto che in seguito all'adozione della L.R. n. 3/2023 sopra citata l'Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità e terzo settore si è attivata per dare attuazione alle previsioni contenute nel suddetto art. 10, richiedendo agli Enti interessati l'identificazione dei propri membri di rappresentanza all'interno del Consiglio con note prot. 907914.U, 907846.U, 907899.U, 907879.U dell'08/09/2023;

Viste:

- la nota del 13/11/2023, conservata agli atti dell'Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità, Terzo settore con Prot. 1153662.E del 20/11/2023, con cui la su indicata Associazione ha designato i componenti di competenza del Consiglio nelle persone di **Alberani Alberto**, **Babini Magda**, **Bentivogli Barbara**, **Bertolasi Chiara**, **Cassanelli Fabio**, **Catellani Daniele**, **Cattabriga Franco**, **Claysset Manuela**, **Ferrari Stefano**, **Fiorentini Iacopo**, **Neri Viviana**, **Pagliari Giorgio**, **Pozzi Caterina** e **Raspa Walter**;

- la nota del 04/10/2023, conservata agli atti dell'Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità, Terzo settore con 1035618.E del 13/10/2023 con cui la Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato ha designato quale proprio rappresentante **Bocciarelli Laura**;

- la nota del 12/10/2023, conservata agli atti dell'Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità, Terzo settore con Prot. 1033705.E del 13/10/2023 con cui l'ANCI Emilia-Romagna ha designato quale proprio rappresentante, in qualità di invitato permanente, **Capasso Erika**;

- la nota del 16/1/2024 conservata agli atti dell'Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità, Terzo settore con Prot. n. 0041006 del 17/01/2024 con cui l'Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna ha designato quale proprio rappresentante, in qualità di invitato permanente, **Mendogni Mariella**;

Dato atto che alle sedute del Consiglio partecipano altresì, in qualità di invitati permanenti, i membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione assembleare competente;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione del Consiglio regionale del Terzo settore di cui all'art. 10 della L.R. n. 3/2023;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della stessa delibera n. 468/2017;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale;
- n. 2360 del 27 dicembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. Provvedimenti";

- n. 380 del 13/03/2023 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”, così come modificata e integrata dalle proprie deliberazioni n. 719 dell’8 maggio 2023 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023 – 2025 – Primo aggiornamento” e n. 1097 del 26 giugno 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023 - 2025. Secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023”;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;
- n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 14385 del 29 giugno 2023 “Modifica dell’assetto delle Aree della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Conferimento incarico”;

Visti infine:

- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- l'art. 10 “Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori” del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2 “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro”;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a welfare, politiche giovanili, montagna e aree interne, Igor Taruffi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di costituire il Consiglio regionale del Terzo settore di cui all'art. 10 della L.R. n. 3/2023 secondo la seguente composizione:

Componenti:

- **Il Presidente della Regione o un suo delegato;**
- **Alberani Alberto;**
- **Babini Magda;**
- **Bentivogli Barbara;**
- **Bertolasi Chiara;**
- **Cassanelli Fabio;**
- **Catellani Daniele;**
- **Cattabriga Franco;**
- **Claysset Manuela;**
- **Ferrari Stefano;**
- **Fiorentini Iacopo;**
- **Neri Viviana;**
- **Pagliari Giorgio;**
- **Pozzi Caterina;**
- **Raspa Walter;**
- **Bocciarelli Laura;**

Invitati permanenti

- **Capasso Erika;**
- **Mendogni Mariella;**
- **gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati;**
- **i membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione assembleare competente;**

2. di dare atto che per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27

maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale", nei limiti di quanto applicabile;

3. di dare atto che la partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato;
4. di dare atto che il Consiglio dura in carica fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., così come previsto dalle previsioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
6. di stabilire, infine, che il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito internet della Regione **https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore**.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile di AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITA', TERZO SETTORE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/119

IN FEDE

Monica Raciti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/119

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 179 del 05/02/2024

Seduta Num. 6

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

(Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29.07.2020)

INDICE

PREAMBOLO
CAPO I Finalità e principi
Art. 1 Finalità
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative
Art. 4 Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro
Art. 5 Centro servizi per il volontariato e reti associative
CAPO II Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore
Art. 6 Consulta regionale del Terzo settore
Art. 7 Compiti della Consulta regionale del Terzo settore
CAPO III Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione
Art. 8 Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale
CAPO IV Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione
Art. 9 Co-programmazione
Art. 10 Principi in tema di procedimento di co-programmazione
Art. 11 Co-progettazione
Art. 12 Affidamento di servizi
Art. 13 Principi in tema di procedimento di co-progettazione
Art. 14 Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute
Art. 15 Convenzioni nelle materie di competenza regionale
Art. 16 Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017
Art. 17 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 70 del d.lgs. 117/2017
Art. 18 Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017
Art. 19 Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell’articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017
CAPO V Norme finali e transitorie
Art. 20 Norme transitorie
Art. 21 Abrogazioni
Art. 22 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e q), dello Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del

sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la Cooperazione sociale in Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre 2019;

Considerato quanto segue:

1. L'approvazione del d. lgs. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale;

2. La società toscana è storicamente segnata da un autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre più strutturate, evolute, efficaci e congrue all'implementazione di risposte qualificate e permanenti. Compito della Regione è supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso più adeguate forme solidaristiche organizzate;

3. In quest'ottica è altresì essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformità alle finalità statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore;

4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

5. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali;

6. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroghi la l.r. 28/1993, la l.r. 29/1996, la l.r. 42/2002 e la l.r. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni;

Approva la presente legge

CAPO I
Finalità e principi

Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.

2. .La Regione, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),

della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.

4. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità.

5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al d. lgs. 117/2017, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;

c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3
Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.

3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

Art. 4
Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo d.lgs. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.

2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana).

4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

Art. 5
Centro servizi per il volontariato e reti associative

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi

per il volontariato accreditato ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017.

CAPO II
Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6
Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

b) sette rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;

d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della Toscana;

e) un rappresentante designato dal centro servizi per il volontariato accreditato di cui all'articolo 5;

f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e un rappresentante designato da ANCI Giovani Toscana;

g) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), che abbiano sede legale in Toscana;

h) i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore nominati ai sensi del comma 2.

2. La composizione della Consulta è integrata con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del Terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46 del d.lgs. 117/2017.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fino a g).

4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

5. I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

6. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.

7. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 7
Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;

b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Toscana;

c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;

e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

2. La Consulta opera in raccordo con l'Osservatorio sociale di cui all'articolo 40 della legge 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di promuovere l'analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.

CAPO III
Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8
Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 117/2017.

2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, intendano avvalersi dell'attività di volontariato svolta da singoli con i caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:

a) l'istituzione, in ciascun ente di cui all'articolo 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;

b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;

c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;

d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte dei volontari individuali;

e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;

f) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.

3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2, anche attraverso l'evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

CAPO IV
Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9
Coprogrammazione

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10
Principi in tema di procedimento di coprogrammazione

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di

Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11
Coprogettazione

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, attivano, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché mediante l'utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

6. Gli enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

Art. 12
Affidamento di servizi

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, intendano procedere all'affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 13
Principi in tema di procedimento di coprogettazione

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della l. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;

b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1. le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2. la durata del partenariato;

3. le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima

amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

4. l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5. i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6. la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7. criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore).

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Art. 14
Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute

1. Il piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005 ed il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.

Art. 15
Convenzioni nelle materie di competenza regionale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'articolo 56 del d. lgs 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 16
Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Toscana, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017.

Art. 17
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 70 del d. lgs. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. É fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 18
Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017

1. Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 dello stesso d.lgs. 117/2017.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

Art. 19
Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui all'articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017, in attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l'elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 concernenti l'individuazione degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

CAPO V
Norme finali e transitorie

Art. 20
Norme transitorie

1. Fino all'insediamento della Consulta di cui all'articolo 6, continuano a operare le consulte nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati").

Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. 117/2017, in particolare, le seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 2:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

c) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);

d) legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

2. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1993 e le disposizioni della l.r. 42/2002 concernenti la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all’articolo 15 della medesima legge regionale continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all’articolo 6.

Art. 22
Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.